Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 264 del 13 novembre 2014 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 novembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 86

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2).

SOMMARIO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2).

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4, della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984).

Vengono qua riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 settembre 2014 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri entro la stessa data. L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

Eventuali altri Accordi, entrati in vigore entro il 15 settembre 2014 ed i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri, saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale*.

Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo in lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede, se pervenuta.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA ENTRO IL 15 settembre 2014 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

	Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
1	04,03,2014 e 27,052014 - San Marino Accordo sulla gestione della strada di confine tra Italia e San Marino fatto tramite scambio di note verbali	12,09,2014
2	21,03,20121 - Varsavia Memorandum d'intesa tra Italia e Polonia sulla cooperazione in materia di difesa	19,09,2014
3	19,02,2013 - Astana Accordo tra Italia e Kazakhstan passaggio beni militari e personale attraverso il Kazakhstan per la ricostruzione dell'Afghanistan	28,07,2014
4	18,06,2014 - Pechino norme di procedura sull'Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Cina	18,06,2014
5	03,11,2005 e 23,08,2007 - Parigi e Roma scambio di lettere tra Italia e Francia sulla cooperazione nel settore soccorso in montagna	01,08,2014
	07,01,2014 - Dakar	

6	Accordo tra Italia e Senegal sull'esenzione dell'obbligo di visto per i titolari di passaporto diplomatico	05,07,2014
7	03,01,2013 - Quito Accordo tra Italia e Ecuador sull'esenzione dell'obbligo di visot per i titolari di passaporto diplomatico e di sevizio	29,03,2014
8	10,12,2012 - Hanoi Accordo tra Italia e Vietnam sul miglioramento dei servizi sanitari	17,06,2014
9	29,11,2013 - Addis Abeba Accordo tra Italia e Etiopia per il contributo italiano al MDG fund 2013-2015	27,06,2014
10	28,11,2013 - Beirut scambio di note verbali tra Italia e Libano per l'iniziativa programma nazionale a favore dello sviluppo socio-economico	29,11,2013
11	15,07,2010 - Beirut scambio di note verbali tra Italia e Libano per emendamenti all'Accordo sostegno alle politiche di sviluppo locale	05,12,2013
	19,03,2014 - Maputo	

12	Accordo tra Italia e Mozambico sullo status del personale italiano sul territorio e sulle acque territoriali nel quadro delle attivita' di cooperazione navale	19,03,2014
13	24,02,2014 - Maputo Accordo tra Italia e Mozambico sulla partecipazione italiana al finanziamento del programma per il settore sanitario 2013-2015	24,02,2014
14	03,02,2014 - Nouakchott Accordo tra Italia e Mauritania per il miglioramento della produzione agricola nel centro-est mauritano	01,06,2014
15	08,03,2013 - Tirana Accordo tra Italia e Albania per il programma di assistenza per lo sviluppo delle PMI albanesi	12,06,2014

TABELLA 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

	Data, luogo della firma, titolo	**Data di entrata in vigore**
1	15,10,2003 - Brazzaville Convenzione tra Italia e Congo per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali *Legge 30,12,2005, n. 288 - G.U. n. 9 del 12,01,2006*	26,06,2014
2	11,05,2011 - Istanbul Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la *Legge 27,06,2013, n. 77 - G.U. n. 152 del 01,07,2013*	01,08,2014
3	12,10,2012 - Limassol Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo BLUE MED *Legge 23,06,2014 n. 96 - G.U. n. 55/L del 11,07,2014*	22,08,2014

	SCHEDA PER: Gazzetta Ufficiale	
FIRMA: 04.03.2014 e 27.05.2014	ENTR. VIGORE: 12.09.2014	IN VIGORE: SI
PAESE: SAN MARINO		
MATERIA: Strada di confine		
POSIZIONE:	DEPOSITO: Busta n.	
TITOLO: Accordo di gestione strada di confine tra Italia e San Marino, fatto tramite Note Verbali.		
FIRMATO a: San Marino	Il 04.03.2014 e il 27.05.2014	
PROVV.LEG.: =	G.U.:	
==== ( ) Italia: Controparte: Ricezione:	Comunicato G.U.: (Tabella II:)	
DATA ENTR. VIGORE: alla data di ricezione della seconda delle due notifiche.		
DURATA: illimitata		
DEN./DEC.:		
NOTE: VD.:		
CLAUSOLA ENTR.VIGORE:	ADEMPIMENTI INTERNI:	
"la presente Nota e la Nota di risposta di eguale tenore costituiranno un Accordo trai nostri due Governi, che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni per l'entrata in vigore."	Ratifica del Presidente della Repubblica senza legge di autorizzazione alla ratifica.	
Lingue ufficiali: italiano	Uff. negoziatore: DGUE VII	

AMBASCIATA D'ITALIA

Prot. 1528

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia a San Marino presenta i suoi complimenti alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino ed ha l'onore di riferirsi alla Nota n. 23167/2014 del 4 marzo 2014 , il cui testo è il seguente.

"La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino presenta i suoi complimenti all'Onorevole Ambasciata d'Italia a San Marino e, in relazione alla Convenzione sottoscritta in data 12 ottobre 2006 tra l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, da una parte, ed il Comune di Rimini, dall'altra, per la progettazione, il finanziamento e la realizzazione di una nuova viabilità, denominata strada di Fondovalle, a confine tra il Comune di Rimini e la Repubblica di San Marino, di collegamento tra Dogana Bassa (via Consiglio dei Sessanta) e la zona industriale di Galazzano (via Vitalis di Giovanni e via Castaldio) in corrispondenza del Fosso Marignano, ha l'onore di proporre che la presente Nota e la Nota di risposta di codesta Ambasciata costituiscano un Accordo per definire e disciplinare le competenze, responsabilità e modalità di intervento delle Forze dell'Ordine dei due Stati in relazione alla nuova viabilità, con particolare riferimento ai tratti di strada interessati dal confine di Stato.

Si premette:

a) che la realizzazione della suddetta nuova viabilità non comporta variazioni ai confini di Stato;

On.le Segreteria di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica di
San Marino

b) che in data 12 ottobre 2006 l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, da una parte, ed il Comune di Rimini, dall'altra, veniva sottoscritta una Convenzione per la progettazione, il finanziamento e la realizzazione di una nuova viabilità, denominata strada di Fondovalle, a confine tra il Comune di Rimini e la Repubblica di San Marino, di collegamento tra Dogana Bassa (via Consiglio dei Sessanta) e la zona industriale di Galazzano (via Vitalis di Giovanni e via Castaldio) in corrispondenza del Fosso Marignano;

c) che la competenza territoriale dei due Enti per il mantenimento in efficienza e la fruibilità dell'opera stradale e del tratto di fosso tombinato è definita nella planimetria allegata sotto la lettera "A" alla convenzione di cui al punto b), restando a carico dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino la gestione e la manutenzione dell'intera opera fino all'intervenuta definitività del certificato di collaudo approvato da parte del Comune di Rimini;

d) che l'art. 6 della convenzione di cui al punto b), prevede l'impegno delle parti a porre in essere idonea segnalazione dei confini di Stato ed a stipulare atto o protocollo d'intesa volto a specificare le competenze e responsabilità ad intervenire al verificarsi di incidenti stradali sull'opera viaria e che tale atto costituisce necessario presupposto per consentire il pubblico utilizzo dell'intera infrastruttura;

e) che l'opera, i cui oneri finanziari sono interamente a carico Repubblica di San Marino, per la parte ricadente nel territorio italiano è, fin dall'inizio dei lavori, di completa e piena proprietà del Comune di Rimini senza che l'Ecc.ma Camera abbia alcunché a pretendere;

f) che la progettazione dell'intera opera viaria veniva suddivisa in due lotti funzionali con specificazione in ordine ai tempi programmati per la realizzazione di ogni singolo lotto;

g) che i lavori di realizzazione del primo lotto funzionale sono in fase di ultimazione ed al fine di aprire al traffico tale primo tratto stradale e successivamente l'intera infrastruttura, come previsto dalla convenzione di cui al punto b), si rende necessaria una puntuale definizione delle competenze e responsabilità in relazione all'opera viaria con particolare riferimento all'intervento delle Forze dell'Ordine.

Tutto ciò premesso, questa Segreteria di Stato ha l'onore di proporre quanto segue:

1. In caso di sinistro stradale, ai fini dei necessari rilievi, le Forze dell'Ordine dei due Stati interverranno congiuntamente nei tratti della strada in cui il confine di Stato corre longitudinalmente sulla sede stradale, tratti individuati dall'allegata planimetria dalla lettera A a B, dalla lettera C a D e dalla lettera E a F, e segnalati in loco con appositi cartelli stradali. Nei predetti tratti stradali saranno posizionati, altresì, idonei elementi identificativi del confine di Stato.
Il posizionamento dei suddetti idonei elementi identificativi sarà effettuato al solo scopo di agevolare l'individuazione delle competenze delle Forze dell'Ordine dei due Stati, senza alcun pregiudizio in ordine alla determinazione dei confini di Stato, internazionalmente riconosciuti.
La competenza delle Forze dell'Ordine per gli adempimenti di legge conseguenti al sinistro stradale è definita con riferimento al sito d'urto accertato in base ai rilievi congiuntamente effettuati.
I cartelli stradali e gli elementi identificativi saranno collocati di comune accordo tra i competenti organi tecnici dei due Stati.

2. Le Parti s'impegnano a collocare lungo la nuova viabilità, a cura dei competenti organi tecnici dei due Stati, idonea segnaletica indicante il confine di Stato.

3. Sull'interno tratto stradale, come individuato dall'allegata planimetria, alle Forze dell'Ordine di ciascuno Stato è consentito il mero transito.
Interventi ordinari di presidio e di controllo della viabilità sui tratti di competenza esclusiva di ciascuno Stato da parte delle rispettive Forze dell'Ordine saranno effettuati previa comunicazione alle Forze dell'Ordine dell'altro Stato.

Interventi di urgenza sui medesimi tratti di competenza esclusiva saranno comunicati non oltre ventiquattro ore successive all'intervento stesso.

4. Al ricevimento della Nota di risposta sarà consentita l'immediata apertura al traffico del tratto stradale già ultimato (primo lotto funzionale), nonché l'apertura al traffico dell'intera infrastruttura dopo il completamento dei lavori del secondo lotto funzionale.

5. La competenza dei mezzi di soccorso in regime d'urgenza sulla viabilità oggetto della presente è regolamentata dalle precedenti intese già intercorse tra l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino e l'AUSL di Rimini.

6. Le disposizioni del presente Accordo potranno essere riviste in accordo fra le parti, su richiesta di una di esse.

7. Il presente Accordo resta in vigore fino a denuncia di una delle Parti, comunicata in forma scritta, con preavviso di almeno sei mesi.

Qualora il governo italiano concordi con la precedente proposta, la presente Nota e la Nota di risposta di eguale tenore di codesta Onorevole Ambasciata costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le parti contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni per l'entrata in vigore.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Onorevole Ambasciata d'Italia gli atti della sua più alta stima."

L'Ambasciata d'Italia a San Marino ha l'onore di informare che il Governo della Repubblica Italiana concorda su quanto precede e pertanto la Nota della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino e la presente Nota di risposta costituiranno un Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sulla gestione della strada di confine tra il Comune di Rimini e la Repubblica di San Marino.

L'Ambasciata d'Italia a San Marino si avvale dell'occasione per rinnovare alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino i sensi della sua più alta considerazione.

San Marino, 27 maggio 2014

AMBASCIATA D'ITALIA IN SAN MARINO
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
... MAG. 2014
Cancelliere Amministrativo
Maria Cristina ...

SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

Prot. n. 89435/2014

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino presenta i suoi complimenti all'Onorevole Ambasciata d'Italia a San Marino e ha l'onore di notificare che, nella seduta del 17 luglio 2014, il Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino ha ratificato l'Accordo fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana per definire e disciplinare competenze, responsabilità e modalità d'intervento delle Forze dell'Ordine dei due Stati in relazione alla nuova viabilità denominata "Strada di Fondovalle", al confine fra San Marino (Castello di Serravalle) e Italia (Comune di Rimini), concluso tramite scambio di Note del 4 marzo 2014 e 27 maggio 2014.

Questa Segreteria di Stato resta in attesa della Nota di codesta Onorevole Ambasciata che comunicherà l'avvenuto espletamento delle procedure interne da parte italiana, alla data di ricezione della quale l'Accordo entrerà in vigore.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino si avvale dell'occasione per rinnovare all'Onorevole Ambasciata d'Italia a San Marino gli atti della più distinta considerazione.

San Marino, 12 agosto 2014/1713 d.f.R.

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI - SAN MARINO

Pasquale Valentini

Onorevole
Ambasciata d'Italia
SAN MARINO

19/8/2014
7457 P-SMA-5

FB

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteriadistato@esteri.sm - **www.esteri.sm**

T +378 (0549) 882 302
F +378 (0549) 882 814

AMBASCIATA D'ITALIA

Prot. 2682

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Onorevole Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e ha l'onore di comunicare che il Presidente della Repubblica ha firmato lo strumento di ratifica dell'Accordo fra la Repubblica di San Marino e l'Italia sulla gestione della strada di confine tra il territorio italiano il territorio della Repubblica di San Marino, concluso tramite scambio di Note del 4 marzo 2014 e del 27 maggio 2014. Pertanto, l'Ambasciata d'Italia ha il piacere di notificare che da parte italiana sono state completate le procedure richieste ai fini dell'entrata in vigore del suddetto Accordo.

Questa Ambasciata resta in attesa di conoscere la data di ricezione della presente Nota da parte di codesta Segreteria, che costituirà la data di entrata in vigore del succitato Accordo.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Onorevole Segreteria di Stato per gli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.

San Marino, 8 settembre 2014

On.le Segreteria di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica di
San Marino

REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

prot. n. 100027/2014

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino presenta i suoi complimenti all'Onorevole Ambasciata d'Italia a San Marino e ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale dell'8 settembre 2014, prot. n. 2682, con la quale è stato comunicato che il Presidente della Repubblica Italiana ha firmato lo strumento di ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla gestione della strada di confine tra il territorio italiano e il territorio di San Marino, concluso tramite Scambio di Note del 4 marzo 2014 e del 27 maggio 2014.

L'Accordo fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana per definire e disciplinare competenze, responsabilità e modalità d'intervento delle Forze dell'Ordine dei due Stati in relazione alla nuova viabilità denominata "Strada di Fondovalle", al confine fra San Marino (Castello di Serravalle) e Italia (Comune di Rimini), concluso tramite scambio di Note del 4 marzo 2014 e 27 maggio 2014, entra pertanto in vigore alla data odierna, 12 settembre 2014.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino ringrazia e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Onorevole Ambasciata d'Italia a San Marino gli atti della più alta stima e considerazione.

San Marino, 12 settembre 2014/1714 d.f.R.

Onorevole
Ambasciata d'Italia
= SAN MARINO =

FB/cf

17/9/2014
2786 A/501

	SCHEDA PER: Gazzetta Ufficiale	
FIRMA: 21.03.2012	ENTR. VIGORE: 19.09.2014	IN VIGORE: SI
PAESE: POLONIA		
MATERIA: Difesa		
POSIZIONE:	DEPOSITO: Busta n.	
TITOLO: Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Polonia sulla cooperazione in materia di difesa.		
FIRMATO a: Varsavia	il: 21 marzo 2012	
PROVV.LEG.: =	G.U.:	
==== ( ) Italia: Controparte: Ricezione:	Comunicato G.U.: (Tabella II:)	
DATA ENTR. VIGORE: trenta (30) giorni dopo la ricezione della seconda delle due notifiche		
DURATA: indeterminata		
DEN./DEC.: si, a centottanta (180) giorni		
NOTE: VD.:		
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: art.10	ADEMPIMENTI INTERNI:	
"Questo MoU entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si informeranno reciprocamente del completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore."	Ratifica del Presidente della Repubblica senza legge di autorizzazione alla ratifica.	
Lingue ufficiali: italiana, polacca, inglese	Uff. negoziatore: DGUE-Ufficio VI	

MEMORANDUM D'INTESA

FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI

DIFESA

MEMORANDUM D'INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
SULLA
COOPERAZIONE IN MATERIA
DI DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Polonia, da qui in poi denominate collettivamente "le Parti Contraenti" e singolarmente "Parte Contraente";

Confermando il loro impegno con la Carta delle Nazione Unite;

Desiderando migliorare la cooperazione in materia di difesa nel contesto della Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD) e dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (NATO);

Nella convinzione che la cooperazione bilaterale per la difesa contribuirà alla comprensione reciproca dei problemi di sicurezza e al consolidamento delle rispettive capacità di difesa;

Nell'esprimere la loro aspirazione ad una cooperazione in materia di difesa che arrechi beneficio reciproco, basata sul reciproco rispetto, fiducia e riconoscimento dei rispettivi interessi;

Con riguardo per quanto previsto dalla Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo status delle loro Forze Armate, da qui in poi denominata "NATO SOFA", firmata a Londra il 19 giugno 1951;

Guidati dagli scopi e dai principi del Trattato sulle relazioni amichevoli e la cooperazione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Polonia, firmato a Varsavia l'11 ottobre 1991;

Tenendo in considerazione quanto previsto dall'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Polonia sulla protezione reciproca delle informazioni classificate,. firmato a Roma l'11 febbraio 2005;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Principi generali

1. Le Parti Contraenti agiranno in conformità con le rispettive legislazioni interne e con gli impegni internazionali, al fine di incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione in materia di difesa su base reciproca.
2. Le autorità responsabili dell'attuazione di questo Memorandum d'Intesa (d'ora in poi denominato il "MoU") sono:
   - per la Repubblica Italiana: il Ministero della Difesa;
   - per la Repubblica di Polonia: il Ministro della Difesa Nazionale e il ministro competente in materia economica.

ARTICOLO 2
Definizioni

Ai fini di questo MoU:
1) per "Personale militare" si intendono i membri delle Forze Armate della Repubblica Italiana e della Repubblica di Polonia;
2) per "Personale civile" si intendono gli impiegati delle Forze Armate e dei ministeri competenti in materia di difesa della Repubblica Italiana e della Repubblica di Polonia;
3) per "Parte inviante" si intende una Parte Contraente che invia il proprio personale militare o civile nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di Polonia, in conformità con quanto previsto da questo MoU;
4) per "Parte ricevente" si intende una Parte Contraente che riceve il personale militare o civile della Parte inviante, in accordo con quanto previsto da questo MoU.

ARTICOLO 3
Ambiti di cooperazione

La cooperazione fra le Parti Contraenti potrà includere i seguenti ambiti:

1) esperienza in materia di sicurezza;

2) organizzazione delle Forze Armate, struttura delle unità militari, nonché politiche e gestione del personale;

3) attuazione di quanto previsto dai trattati internazionali sulla difesa, la sicurezza e il controllo delle armi;

4) partecipazione a missioni di pace e di soccorso umanitario e ad altre operazioni di organizzazioni internazionali riguardanti il supporto alla pace;

5) formazione e addestramento militari;

6) problematiche di politica militare;

7) scienza e ricerca militari;

8) geografia, idrografia e meteorologia militari;

9) servizi di sanità militare;

10) storia militare, compresi i musei militari e gli scambi di mostre;

11) servizi di Ricerca e Soccorso (CSAR);

12) supporto logistico per tutte le esigenze delle Forze Armate;

13) problematiche legali nel campo della difesa;

14) applicazione dei sistemi di informazione militari e delle tecnologie di informazione e comunicazione;

15) protezione dell'ambiente in rapporto all'inquinamento derivante dalle attività delle unità militari;

16) industrie della difesa della Repubblica Italiana e della Repubblica di Polonia;

17) iniziative nel campo degli armamenti e dell'equipaggiamento militare, inclusa la fornitura di armamenti e di equipaggiamento militare alle Forze Armate, ricerca e sviluppo, mantenimento, revisione e ammodernamento dell'armamento e dell'equipaggiamento militare.

ARTICOLO 4
Forme di cooperazione

La cooperazione fra le Parti Contraenti si svilupperà, *inter alia*, nelle seguenti forme:

1) incontri fra i Ministri competenti in materia di difesa e i loro rappresentanti, ai quali parteciperanno per la Repubblica di Polonia anche i rappresentanti del ministero competente in materia economica, ove siano implicate le questioni di cui all'Articolo 3, sottoparagrafi 16 e 17;
2) scambio di esperienza a livello di esperti;
3) partecipazione del personale civile e militare ad attività di addestramento, esercitazioni militari, studi e corsi;
4) consulenza e assistenza, particolarmente nel campo della ricerca e sviluppo, revisione e rinnovo degli armamenti ed equipaggiamenti per le esigenze delle Forze Armate;
5) partecipazione del personale militare e civile alle missioni e operazioni di cui all'Articolo 3, sottoparagrafo 4;
6) scambio di informazioni, pubblicazioni e materiale di addestramento;
7) organizzazione e partecipazione ad eventi culturali e sportivi.

ARTICOLO 5
Proposte di attività

Le proposte di specifiche attività condotte nell'ambito della cooperazione saranno inoltrate e concordate tramite i rispettivi addetti militari.

ARTICOLO 6
Questioni finanziarie

1. Il finanziamento delle visite nel quadro delle attività di cooperazione avverrà in accordo con i seguenti principi:
   1) la Parte inviante fornirà e coprirà i costi di:
      a) viaggio di andata e ritorno da e verso il territorio della Parte ricevente;
      b) vitto e alloggio;
      c) assicurazioni obbligatorie per il personale, inclusa assicurazione sanitaria e infortuni;
   2) la Parte ricevente fornirà e coprirà i costi dei trasporti interni e delle attività culturali durante la visita.
2. La Parte ricevente fornirà il primo soccorso medico al personale militare e civile della Parte inviante e agli impiegati del ministero competente in materia economica della Repubblica di Polonia, in accordo con le rispettive legislazioni interne.
3. I principi finanziari per quanto riguarda la frequentazione di scuole militari, le esercitazioni militari e le operazioni militari all'estero saranno definiti in accordi e convenzioni separate.

ARTICOLO 7
Statuto legale del personale

Lo statuto legale del personale militare e civile della Parte inviante durante il soggiorno sul territorio della Parte ricevente, incluse le questioni di responsabilità, sarà regolato secondo quanto previsto dal NATO SOFA.

ARTICOLO 8
Protezione reciproca delle informazioni classificate

Le protezione reciproca delle informazioni classificate scambiate nell'ambito di questo MoU avverrà secondo quanto previsto dall'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Polonia sulla protezione reciproca delle informazioni classificate, firmato a Roma l'11 febbraio 2005.

ARTICOLO 9
Risoluzione delle controversie

Le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione o dall'applicazione di questo MoU saranno risolte esclusivamente dalle Parti Contraenti, tramite consultazioni o negoziazioni bilaterali.
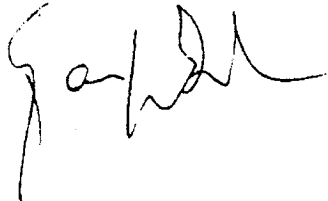
ARTICOLO 10
Disposizioni finali

1. Questo MoU entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si informeranno reciprocamente del completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore.
2. Questo MoU viene concluso per un periodo indefinito. Ciascuna Parte Contraente può porvi termine tramite notifica scritta. In tal caso questo MoU cesserà i suoi effetti centottanta (180) giorni dopo la data di ricezione della suddetta notifica.
3. Questo MoU può essere emendato in qualsiasi momento previo consenso scritto delle Parti Contraenti. In tal caso il Paragrafo 1 sarà adeguatamente applicato.

Firmato a Varsavia il 21 marzo 2012 in due originali, ciascuno in lingua italiana, polacca e inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenze nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

MEMORANDUM O POROZUMIENIU

MIĘDZY

RZĄDEM REPUBLIKI WŁOSKIEJ

A

RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

O WSPÓŁPRACY OBRONNEJ

MEMORANDUM O POROZUMIENIU MIĘDZY RZĄDEM REPUBLIKI WŁOSKIEJ A RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O WSPÓŁPRACY OBRONNEJ

Rząd Republiki Włoskiej i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej razem „Umawiającymi się Stronami" bądź z osobna „Umawiającą się Stroną";
Potwierdzając swoje zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych;
Pragnąc zwiększyć współpracę obronną w kontekście Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;
Żywiąc przekonanie, że dwustronna współpraca obronna przyczyni się do lepszego zrozumienia swoich trosk o bezpieczeństwo i wzmocni ich zdolności obronnych;
Wyrażając chęć prowadzenia wzajemnie korzystnej współpracy obronnej opartej na zasadach wzajemnego szacunku, zaufania i uznania interesów;
Mając na względzie postanowienia Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r., zwanej dalej „NATO SOFA";
Kierując się celami i zasadami Traktatu o przyjaźni i współpracy między Republiką Włoską a Rzecząpospolitą Polską, sporządzonego w Warszawie dnia 11 października 1991 r.;
Biorąc pod uwagę postanowienia Umowy między Rządem Republiki Włoskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Rzymie dnia 11 lutego 2005 r.;
Uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1
Zasady ogólne

1. Umawiające się Strony będą działać zgodnie z ich wewnętrznym ustawodawstwem i międzynarodowymi zobowiązaniami w celu wspierania, ułatwiania i rozwijania współpracy obronnej na zasadzie wzajemności.
2. Organami odpowiedzialnymi za wykonywanie niniejszego Memorandum o Porozumieniu, zwanego dalej „Memorandum", są:
   - Ministerstwo Obrony w imieniu Republiki Włoskiej;

– Minister Obrony Narodowej i minister właściwy w sprawach gospodarki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

ARTYKUŁ 2
Definicje

Dla celów niniejszego Memorandum:

1) „Personel wojskowy" oznacza członków Sił Zbrojnych Republiki Włoskiej i Rzeczypospolitej Polskiej;
2) „Personel cywilny" oznacza pracowników Sił Zbrojnych i ministerstw właściwych do spraw obrony Republiki Włoskiej i Rzeczypospolitej Polskiej;
3) „Strona wysyłająca" oznacza Umawiającą się Stronę wysyłającą swój personel wojskowy lub cywilny na terytorium Republiki Włoskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami niniejszego Memorandum;
4) „Strona przyjmująca" oznacza Umawiającą się Stronę przyjmującą personel wojskowy lub cywilny Strony wysyłającej zgodnie z postanowieniami niniejszego Memorandum.

ARTYKUŁ 3
Obszary współpracy

Współpraca między Umawiającymi się Stronami może obejmować następujące obszary:

1) doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa;
2) organizację sił zbrojnych, strukturę jednostek wojskowych jak również politykę kadrową i zarządzanie kadrami;
3) wykonywanie postanowień międzynarodowych traktatów w dziedzinach obronności, bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń;
4) udział w misjach pokojowych i humanitarnych oraz innych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych dotyczących wspierania pokoju;
5) edukację i szkolenie wojskowe;
6) kwestie policji wojskowej;
7) nauki i badania wojskowe;
8) wojskową geografię, hydrografię i meteorologię;
9) wojskowe służby medyczne;
10) historię wojskowości, łącznie z muzeami wojskowymi i wymianą eksponatów;
11) bojowe służby poszukiwawczo-ratownicze;
12) wsparcie logistyczne na potrzeby sił zbrojnych;
13) zagadnienia prawne w dziedzinie obronności;

14) zastosowanie wojskowych systemów informatycznych i technologii komunikacyjnych;

15) ochronę środowiska w odniesieniu do zanieczyszczeń wynikających z działań jednostek wojskowych;
16) przemysły obronne Republiki Włoskiej i Rzeczypospolitej Polskiej;
17) inicjatywy w dziedzinie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, łącznie z dostawami uzbrojenia i sprzętu wojskowego na rzecz sił zbrojnych, badaniami i rozwojem, konserwacją, remontami i modernizacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

ARTYKUŁ 4
Formy współpracy

Współpraca między Umawiającymi się Stronami będzie prowadzona, między innymi, w następujących formach:
1) spotkania ministrów właściwych do spraw obrony i ich przedstawicieli, w których z Rzeczypospolitej Polskiej będą uczestniczyli także przedstawiciele ministra właściwego do spraw gospodarki, jeżeli będą poruszane zagadnienia, o których mowa w artykule 3 punkty 16-17;
2) wymiana doświadczeń na szczeblu eksperckim;
3) udział personelu wojskowego i cywilnego w szkoleniach, ćwiczeniach wojskowych, studiach i kursach;
4) doradztwo fachowe i wsparcie, w szczególności w badaniach i rozwoju, remontach i renowacji uzbrojenia i sprzętu na potrzeby sił zbrojnych;
5) udział personelu wojskowego i cywilnego w misjach i operacjach, o których mowa w artykule 3 ustęp 4;
6) wymiana informacji, publikacji i materiałów szkoleniowych;
7) organizacja i udział w imprezach kulturalnych i sportowych.

ARTYKUŁ 5
Propozycje przedsięwzięć

Propozycje szczegółowych przedsięwzięć przeprowadzanych w ramach współpracy będą składane i uzgadniane poprzez właściwych attachés wojskowych.

ARTYKUŁ 6
Kwestie finansowe

1. Finansowanie wizyt w ramach przedsięwzięć współpracy będzie przeprowadzane zgodnie z następującymi zasadami:

1) Strona wysyłająca zapewni i pokryje koszty:
   a) podróży do terytorium Strony przyjmującej i z powrotem;
   b) wyżywienia i zakwaterowania;
   c) wymaganego ubezpieczenia osobowego, łącznie z ubezpieczeniem zdrowotnym i od nieszczęśliwych wypadków;
2) Strona przyjmująca zapewni i pokryje koszty transportu wewnętrznego i przedsięwzięć kulturalnych podczas wizyty.

2. Strona przyjmująca zapewni wojskowemu i cywilnemu personelowi Strony wysyłającej, a także pracownikom ministerstwa właściwego do spraw gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej pierwszą pomoc medyczną zgodnie z właściwym ustawodawstwem wewnętrznym.
3. Zasady finansowania studiów w szkołach wojskowych, ćwiczeń wojskowych i wojskowych operacji zagranicznych będą określane w odrębnych porozumieniach i umowach.

ARTYKUŁ 7
Status prawny personelu

Do statusu prawnego wojskowego i cywilnego personelu Strony wysyłającej podczas pobytu na terytorium Strony przyjmującej, łącznie z kwestią odpowiedzialności, mają zastosowanie postanowienia NATO SOFA.

ARTYKUŁ 8
Wzajemna ochrona informacji niejawnych

Wzajemna ochrona informacji niejawnych wymienianych w związku z niniejszym Memorandum będzie wykonywana zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Republiki Włoskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Rzymie dnia 11 lutego 2005 r.

ARTYKUŁ 9
Rozstrzyganie sporów

Spory powstałe w związku z interpretacją lub stosowaniem niniejszego Memorandum będą rozstrzygane wyłącznie przez Umawiające się Strony poprzez dwustronne konsultacje i negocjacje.
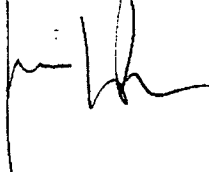
ARTYKUŁ 10
Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Memorandum wejdzie w życie 30 dni po otrzymaniu późniejszej z dwóch notyfikacji, w których Umawiające się Strony wzajemnie poinformują się o wypełnieniu ich wewnętrznych procedur prawnych, niezbędnych do wejścia w życie niniejszego Memorandum.
2. Niniejsze Memorandum zawiera się na czas nieokreślony. Może być ono wypowiedziane przez Umawiające się Strony w drodze pisemnej notyfikacji. W takim przypadku niniejsze Memorandum wygaśnie 180 dni po otrzymaniu takiej notyfikacji przez drugą Umawiającą się Stronę.
3. Niniejsze Memorandum może być zmienione w każdym czasie za wzajemną zgodą Umawiających się Stron. W takim przypadku ustęp 1 będzie stosowany odpowiednio.

Sporządzono w WARSZAWA dnia 21/03/2012 w dwóch oryginałach, każdy w językach włoskim, polskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie jakiejkolwiek rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uznany za rozstrzygający.

Z UPOWAŻNIENIA RZĄDU REPUBLIKI WŁOSKIEJ

Z UPOWAŻNIENIA RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND

ON
DEFENCE COOPERATION

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND
ON
DEFENCE COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Poland, hereinafter referred collectively to as "the Contracting Parties" and individually as a "Contracting Party";

Confirming their commitment to the Charter of the United Nations;

Desiring to enhance defence cooperation in the context of European Security and Defence Policy (ESDP) and North Atlantic Treaty Organization (NATO);

Convinced that bilateral defence cooperation will contribute to better understanding of each other's security concerns and consolidate their respective defence capabilities;

Expressing their aspiration for mutually beneficial defence cooperation based on mutual respect, confidence and recognition of their respective interests;

Having regard to the provisions of the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their Forces, hereinafter referred to as the "NATO SOFA", done in London on 19th June 1951;

Led by the aims and principles of the Treaty on friendly relations and cooperation between the Italian Republic and the Republic of Poland, done in Warsaw on 11th October 1991;

Taking into account the provisions of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Poland on mutual protection of classified information, done in Rome on 11th February 2005;

Have agreed on the following:

ARTICLE 1
General Principles

1. The Contracting Parties shall act in conformity with their respective domestic legislation and international commitments in order to encourage, facilitate and develop defence cooperation on a mutual basis.

2. The authorities responsible for the implementation of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "MoU") are:
   - on behalf of the Italian Republic: the Ministry of Defence;
   - on behalf of the Republic of Poland: the Minister of National Defence and the minister competent for economy matters.

ARTICLE 2
Definitions

For the purpose of this MoU:

1) "Military personnel" means members of the Armed Forces of the Italian Republic and the Republic of Poland;
2) "Civilian personnel" means the employees of the Armed Forces and ministries competent for defence matters of the Italian Republic and the Republic of Poland;
3) "Sending Party" means a Contracting Party sending its military or civilian personnel to the territory of the Italian Republic or the Republic of Poland, in accordance with the provisions of this MoU.
4) "Receiving Party" means a Contracting Party receiving military or civilian personnel of the Sending Party in accordance with the provisions of this MoU.

ARTICLE 3
Areas of Cooperation

Cooperation between the Contracting Parties may include the following areas:

1) experience in security;
2) organisation of the armed forces, military units structure, as well as personnel policy and management;
3) implementation of provisions of the international treaties on defence, security and arms control;
4) participation in peace and humanitarian relief missions and in other operations of international organisations regarding peace support;
5) military education and training;
6) military policy issues;
7) military science and research;
8) military geography, hydrography and meteorology;
9) military medical services;
10) military history, including military museums and exchange of exhibits;
11) Combat Search And Rescue (CSAR) services;
12) logistic support for the needs of the armed forces;
13) legal issues in the field of defence;
14) application of military information systems and information and communication technologies;
15) environment protection in relation to pollution resulting from the activities of military units;
16) defence industries of the Italian Republic and the Republic of Poland;
17) initiatives in the field of armament and military equipment, including provision of armament and military equipment to the armed forces, research and development, maintenance, overhaul and modernisation of armament and military equipment.

ARTICLE 4
Forms of Cooperation

Cooperation between the Contracting Parties shall be developed, *inter alia*, in the following forms:

1) meetings of ministers competent for defence matters and their representatives, in which from the Republic of Poland the representatives of the minister competent for economy matters shall also participate if issues mentioned in Article 3 Subparagraphs 16 and 17 are involved;
2) exchange of experience on expert level;
3) participation of the military and civilian personnel in training activities, military exercises, studies and courses;
4) expert advise and assistance, in particular in research and development, overhaul and refurbishment of armament and equipment for the needs of armed forces;
5) participation of military and civilian personnel in missions and operations mentioned in Article 3 Subparagraph 4;
6) exchange of information, publications and training materials;
7) organisation of and participation in cultural and sports events.

ARTICLE 5
Proposals of Activities

The proposals of specific activities conducted within the cooperation shall be made and agreed through the respective military attachés.

ARTICLE 6
Financial Issues

1. The financing of visits in the framework of cooperation activities shall be carried out in accordance with the following principles:
   1) the Sending Party shall provide and cover the costs of:
      a) travel to and from the territory of the Receiving Party;
      b) food and accommodation;

c) required personnel insurance, including health and injury insurance;

2) the Receiving Party shall provide and cover the costs of domestic transportation and cultural activities during the visit.

2. The Receiving Party shall provide the first medical aid to the military and civilian personnel of the Sending Party and to the employees of the ministry competent for economy matters of the Republic of Poland, in accordance with the respective domestic legislation.

3. Financial principles related to studies at military schools, military exercises and military operations abroad shall be defined in separate agreements or arrangements.

ARTICLE 7

Legal Status of Personnel

Legal status of military and civilian personnel of the Sending Party during their stay on the territory of the Receiving Party, including liability and responsibility issues, shall be governed by the provisions of the NATO SOFA.

ARTICLE 8

Mutual Protection of Classified Information

The mutual protection of classified information exchanged in connection with this MoU shall be executed in accordance with the provisions of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Poland on mutual protection of classified information, done in Rome on 11th February 2005.

ARTICLE 9

Settlement of Disputes

Disputes arising out of the interpretation or application of this MoU shall be settled exclusively by the Contracting Parties through bilateral consultations or negotiations.
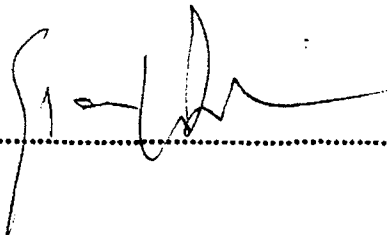
ARTICLE 10
Final Provisions

1. This MoU shall enter into force thirty (30) days after receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties inform each other on the completion of their national legal procedures necessary for this MoU to enter into force.

2. This MoU is concluded for an indefinite period. It may be terminated by each Contracting Party through a written notification. In this case the MoU expires one hundred eighty (180) days from the date of receipt of such notification.

3. This MoU may be amended at any time by a written mutual consent of the Contracting Parties. In such case the Paragraph 1 shall be applied adequately.

Done in WARSAW on 2012-03-21 in two originals, each in the Italian, Polish and English languages, all text being equally authentic. In case of any discrepancy in their interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND
....	....

DPT-III-37/1/09/12/106429 /MC/94

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Włoskiej w Warszawie i ma zaszczyt poinformować, że Strona polska zakończyła wewnętrzne procedury prawne, niezbędne do wejścia w życie *Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy obronnej*, podpisanego w Warszawie dnia 21 marca 2012 roku.

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pragnie nadmienić, że w myśl artykułu 10 ustęp 1 wyżej wymienionej *Umowy*, wejdzie ona w życie 30 dni po otrzymaniu późniejszej z not, zawiadamiających o dopełnieniu przez Strony wewnętrznych procedur prawnych, niezbędnych do jej wejścia w życie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji aby ponowić Ambasadzie Republiki Włoskiej w Warszawie wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 17 lipca 2012 roku.

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

Ambasada
Republiki Włoskiej
w Warszawie

DPT-III-37/1/09/12/106429/MC/94

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana a Varsavia ed ha l'onore di informare che la Parte polacca ha concluso le procedure legali interne, indispensabili per l'entrata in vigore del *Memorandum sull'Intesa di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica di Polonia e il Governo della Repubblica Italiana*, firmato a Varsavia il 21 marzo 2012.

Al tempo stesso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia desidera far notare che in virtù dell'articolo 10 comma 1 dell' *Accordo* citato, esso entrerà in vigore 30 giorni dopo il riscontro della seconda delle note informanti dell'adempimento delle Parti delle procedure legali interne, indispensabili per la sua entrata in vigore.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia s'avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana a Varsavia i sensi della sua alta considerazione.

Varsavia, 17 luglio 2012

Ambasciata della Repubblica Italiana
a Varsavia

6/POLONIA F.4

6511/167127

Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di Polonia ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo sulla cooperazione in materia di difesa, firmato a Varsavia il 21 marzo 2012.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'art.10 dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore.

Si prega cortesemente di notificare la data di ricezione della presente Nota Verbale e, ai sensi dell'articolo 10, comunicare la data di entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di Polonia gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì 25 luglio 2014

All'Ambasciata della Repubblica di Polonia

Via P. Paolo Rubens, 20

00197 Roma

NV 2240-3/14

NOTA VERBALE

L'Ambasciata della Repubblica di Polonia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana ha l'onore di informare che la Nota Verbale Prot. 6511/167127 relativa all'Accordo sulla cooperazione in materia di difesa, firmato a Varsavia il 21 marzo 2012, è pervenuta all'Ambasciata in data 20.08.2014, pertanto ai sensi dell'art.10, l'Accordo stesso entrerà in vigore il giorno 19.09.a.c.

L'Ambasciata di Polonia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana gli atti della sua più alta stima.

AMBASADA POLSKA W RZYMIE

Roma, li 10.09.2014

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico
e dei trattati - Ufficio I
ROMA

<table>
<tr><td colspan="3">SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE</td></tr>
<tr><td>FIRMA: 19.02.2013</td><td>ENTR. VIGORE: 28.07.2014</td><td>IN VIGORE: SI</td></tr>
<tr><td colspan="3">PAESE: KAZAKHSTAN</td></tr>
<tr><td colspan="3">MATERIA: PASSAGGIO TRUPPE (ISAF)</td></tr>
<tr><td>POSIZIONE:</td><td colspan="2">DEPOSITO: Busta n.</td></tr>
<tr><td colspan="3">TITOLO: Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del KAZAKHSTAN relativo al passaggio di beni militari e di personale attraverso il territorio della Repubblica del Kazakhstan legato alla partecipazione delle forze armate della Repubblica Italiana agli sforzi per la stabilizzazione e la ricostruzione della Repubblica Islamica dell'Afghanistan.</td></tr>
<tr><td>FIRMATO a: Astana</td><td colspan="2">il: 19 febbraio 2013</td></tr>
<tr><td>PROVV.LEG.: =</td><td colspan="2">G.U.:</td></tr>
<tr><td>==== ( )
Italia:
Controparte:
Ricezione:</td><td colspan="2">Comunicato G.U.:
(Tabella II:)</td></tr>
<tr><td colspan="3">DATA ENTR. VIGORE: 28.07.2014</td></tr>
<tr><td colspan="3">DURATA: fino al termine della missione relativa agli sforzi internazionali per le attività di sicurezza o dopo sei mesi dalla data con cui una Parte informa l'altra dell'intenzione di voler concludere l'Accordo.</td></tr>
<tr><td colspan="3">DEN./DEC.:</td></tr>
<tr><td colspan="3">NOTE:

VD.:</td></tr>
<tr><td>CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. 7</td><td colspan="2">ADEMPIMENTI INTERNI:</td></tr>
<tr><td>"Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione, attraverso i canali diplomatici, dell'ultima notifica scritta della Parte circa l'assolvimento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore."</td><td colspan="2">Ratifica del Presidente della Repubblica senza legge di autorizzazione alla ratifica.</td></tr>
<tr><td>Lingue ufficiali: Italiano, inglese, russo, kazako</td><td colspan="2">Uff. negoziatore: DGAP-Unità Russia</td></tr>
</table>

MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio del Consigliere Diplomatico

OGGETTO: Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan relativo al transito di beni militari e di personale attraverso il territorio della Repubblica del Kazakhstan legato alla partecipazione delle Forze Armate della Repubblica Italiana agli sforzi per la stabilizzazione e la ricostruzione della Repubblica dell'Afghanistan.

A: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Servizio per gli Affari Giurdici,
del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati ROMA

e, per conoscenza:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale per gli Affari Politici e sicurezza
Unità per la Federazione Russa, i Paesi dell'Europa Orientale, del Caucaso e dell'Asia Centrale ROMA

^^^^^^^/ ^^^^^^/^^^^^^^^

Invio, in allegato, per la custodia agli atti di Codesto Servizio, l'originale in lingua italiana, inglese, russa e kazaka dell'Accordo indicato in oggetto, sottoscritto ad Astana in data 19 febbraio u.s. dal Ministro della Difesa, Giampaolo Di Paola e il suo omologo kazako, Dzhaksybekov Adilbek Ryskeldinovich.

Ringrazio codesto Servizio per la cortese e preziosa assitenza fornita anche in questa circostanza.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Antonella REMIA

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN

RELATIVO AL TRANSITO DI BENI MILITARI E DI PERSONALE ATTRAVERSO IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN LEGATO ALLA PARTECIPAZIONE DELLE FORZE ARMATE DELLA REPUBBLICA ITALIANA AGLI SFORZI PER LA STABILIZZAZIONE E LA RICOSTRUZIONE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'AFGHANISTAN

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan relativo al transito di beni militari e di personale attraverso il territorio della Repubblica del Kazakhstan legato alla partecipazione delle Forze Armate della Repubblica Italiana agli sforzi per la stabilizzazione e la ricostruzione della Repubblica Islamica dell'Afghanistan

Il Governo della Repubblica Italiana, denominato in seguito "la Parte italiana" ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, denominato in seguito "la Parte kazaka", congiuntamente denominati "le Parti",

CONSIDERATO l'Accordo tra i paesi-partecipanti al Trattato del Nord Atlantico ed altri paesi partecipanti al programma "Partenariato per la pace" riguardo lo *Status* delle loro Forze Armate, siglato a Bruxelles il 19 giugno del 1995 ed il relativo protocollo aggiuntivo (in seguito Accordo *SOFA PfP*);

CONSIDERATI il Trattato di Amicizia e Collaborazione Strategico tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan, sottoscritto ad Almaty il 5 maggio del 1997 ed il Trattato sul Partenariato Strategico tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan, firmato a Roma il 5 novembre 2009;

VISTE le disposizioni delle Risoluzioni 1368 (2001), 1373 (2001), 1386 (2001), 1444 (2002), 1510 (2003), 1536 (2004), 1589 (2005), 1623 (2005), 1707 (2006), 1776 (2007), 1833 (2008), 2011 (2011) del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

ALLO SCOPO di collaborare agli sforzi di stabilizzazione e di ricostruzione della Repubblica Islamica dell'Afghanistan,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

1. Al fine del presente Accordo vengono utilizzate le seguenti definizioni:
   1) "beni militari" – tutti gli insiemi di diversi tipi d'arma e mezzi di supporto al loro impiego operativo, compresi i mezzi di trasporto, i sistemi di guida, di lancio, di comando ed anche altri mezzi tecnici speciali ed altri carichi destinati ad equipaggiare le forze armate, le munizioni e loro componenti, i pezzi di ricambio, gli strumenti ed i loro componenti, i sistemi di supporto per le attività delle forze armate, i mezzi collettivi ed individuali di protezione contro le armi di distruzione di massa, i mezzi di prevenzione e di trattamento delle conseguenze dell'impiego di armi di distruzione di massa, le attrezzature logistiche speciali, le uniformi e relativo equipaggiamento, comprensivi degli emblemi e delle attribuzioni, che sotto la responsabilità della Repubblica Italiana saranno trasportati nei *container* standard o in contenitori chiusi, considerando le limitazioni stabilite dal Trattato sulle Forze Armate in Europa nel 19 novembre 1990;
   2) "personale" – il personale militare e civile della Repubblica Italiana che attraversa il territorio della Repubblica del Kazakhstan a bordo di un aeromobile;
   3) "transito" – il passaggio/il sorvolo senza scalo attraverso il territorio della Repubblica del Kazakhstan effettuato per via ferroviaria/sorvolo aereo sulle rotte specificate negli Allegati 2 e 3 del presente Accordo e fornite dalla Parte kazaka, ai sensi del presente Accordo;

4) "aeromobile" – un aeromobile della Repubblica Italiana per il trasporto militare o un aeromobile noleggiato dalla Repubblica Italiana con a bordo beni militari e/o personale;
5) "mittente" – la Repubblica Italiana che, contribuendo all'operazione della *International Security Assistance Force*, invia carichi ai sensi del presente Accordo, a seguito della conferma dello scopo dei trasporti e della tipologia del carico;
6) "punto di accesso" – la stazione ferroviaria, nonché altro luogo adatto al controllo doganale e di frontiera dei beni militari.

2. Il presente Accordo definisce le modalità di transito dei beni militari e del personale della Repubblica Italiana attraverso il territorio della Repubblica del Kazakhstan, allo scopo di sostenere gli sforzi internazionali di stabilizzazione e di ricostruzione della Repubblica Islamica dell'Afghanistan.

Articolo 2

1. Il transito aereo sarà effettuato sulle rotte aeree indicate nell'Allegato 2 del presente Accordo, previa autorizzazione, rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan, riguardante l'utilizzo dello spazio aereo della Repubblica del Kazakhstan:

   1) permesso speciale (permanente) rilasciato per un anno calendariale a favore degli aerei militari della Parte italiana;
   2) permesso valido solo una volta rilasciato per ogni viaggio a favore di un aeromobile noleggiato dalla Parte italiana.

2. Per ottenere il permesso speciale (permanente), la Parte italiana entro il 1° dicembre dell'anno in corso, escluso l'anno di firma dell'Accordo, attraverso i canali diplomatici, trasmetterà alla Parte kazaka la richiesta per l'uso dello spazio aereo per il successivo anno contenente le seguenti informazioni:

   1) punto di destinazione e descrizione generale del carico e del personale trasportato;
   2) percorso del transito.

3. La Parte kazaka entro 30 (trenta) giorni calendariali dal ricevimento della richiesta da Parte italiana deciderà se autorizzare o negare il permesso speciale (permanente), informando la Parte italiana della propria decisione. In caso di autorizzazione del permesso speciale (permanente), ad essa verrà assegnato un unico numero che sarà utilizzato da tutti gli aeromobili della Repubblica Italiana in transito.

4. Al fine di ottenere il permesso dell'uso dello spazio aereo della Repubblica del Kazakhstan valido solo una volta, la Parte italiana, non più tardi di 4 (quattro) giorni lavorativi prima del transito, ai sensi del presente Accordo, farà una richiesta alla Parte kazaka, attraverso i canali diplomatici, comprensiva delle seguenti informazioni:
   1) indicazione completa del nome e dell'indirizzo postale del cliente del noleggio;
   2) codice dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (denominato in seguito ICAO) e numero del volo;
   3) tipo, numero di registrazione e "*Radio Call Sign*" dell'aeromobile, nonché il paese di registrazione;
   4) tipo di apparecchio di navigazione e di collegamento dell'aeromobile;
   5) aeroporto di partenza e di destinazione dell'aeromobile;
   6) aeroporti alternativi;
   7) descrizione completa del carico (includendo indicazioni sul carico pericoloso, con indicazione del relativo codice ONU, peso e quantità) e numero del personale a bordo dell'aeromobile;

8) data, itinerario ed orario di movimento con l'indicazione obbligatoria delle rotte aerее, così come dei punti di ingresso e di uscita nello e dallo spazio aereo della Repubblica del Kazakhstan.

La Parte kazaka deciderà se autorizzare l'uso dello spazio aereo della Repubblica del Kazakhstan con permesso valido solo per una volta mediante l'assegnazione di un numero identificativo, ovvero negare il transito, informando la Parte italiana della propria decisione.

Tale permesso ha validità di 72 ore (settantadue) dalla partenza del velivolo come indicato sulla richiesta.

5. Sulla base dei permessi già autorizzati dalla Parte kazaka, la Parte italiana, non più tardi di 4 (quattro) ore prima della partenza prevista dell'aeromobile, avviserà la Parte kazaka della sua intenzione di usare lo spazio aereo della Repubblica del Kazakhstan, in conformità alle condizioni indicate nel permesso, inviando al Centro principale di pianificazione del traffico aereo della Repubblica del Kazakhstan (AFTN - UAAKZDZK, UAAAZDZW) il piano di volo dell'aeromobile, secondo le normative ICAO, contenente i seguenti dettagli di volo:
   1) numero unico annuale dell'autorizzazione speciale ovvero per un unico volo;
   2) tipo, numero di registrazione e del segnale radio dell'aeromobile;
   3) aeroporto di partenza e di destinazione dell'aeromobile;
   4) aeroporti alternativi;
   5) descrizione dettagliata del carico e del numero del personale a bordo dell'aeromobile;
   6) data, itinerario ed orario di movimento con l'indicazione obbligatoria delle rotte aeree utilizzate, così come dei punti di ingresso e di uscita nello e dallo spazio aereo della Repubblica del Kazakhstan;
   7) altre informazioni, se saranno richieste, da rilasciare su richiesta, ai sensi dell'ordinamento della Repubblica del Kazakistan.

   La Parte kazaka negherà l'uso dello spazio aereo della Repubblica del Kazakhstan all'aeromobile che non ha inviato il piano di volo al Centro principale di pianificazione del traffico aereo della Repubblica del Kazakhstan, escluse le situazioni di atterraggio di emergenza.
6. I voli degli aeromobili attraverso lo spazio aereo della Repubblica del Kazakhstan per gli scopi del presente Accordo vengono effettuati ai sensi dei regolamenti ICAO e delle norme della Repubblica del Kazakhstan concernenti l'uso dello spazio aereo e l'esecuzione dei voli, pubblicate nella raccolta delle informazioni di aeronavigazione (AIP), e in conformità al presente Accordo.
7. La Parte kazaka fornirà agli aeromobili i servizi di aeronavigazione ai sensi della legge della Repubblica del Kazakhstan con i dazi di aeronavigazione previsti.
8. Gli aeromobili nello spazio aereo della Repubblica del Kazakhstan dovranno essere equipaggiati con:
   1) apparati di radio comunicazione che permettano di effettuare il collegamento radio con il servizio della navigazione aerea;
   2) radar ricetrasmittente (transponder) utilizzato in maniera appropriata ed in accordo alle regole ICAO.
9. Le conversazioni degli equipaggi degli aeromobili con i controllori di volo si effettueranno in lingua inglese, conformemente alle regole della fraseologia della comunicazione aerea stabilite dall'ICAO.
10. L'equipaggio degli aeromobili, che transita nello spazio aereo della Repubblica del Kazakhstan, è obbligato ad eseguire le istruzioni (ordini e raccomandazioni) provenienti dalle torri di controllo della Repubblica del Kazakhstan.

Articolo 3

1. Gli aeromobili non sono autorizzati ad effettuare uno scalo tecnico sul territorio della Repubblica del Kazakhstan per il rifornimento di carburante, per il riposo dell'equipaggio o per altri scopi. In caso di emergenza a bordo e/o in circostanze di forza maggiore che impediranno il transito e richiederanno un atterraggio d'emergenza nel territorio della Repubblica del Kazakhstan, nonché nelle situazioni previste dall'articolo 7 del presente Accordo, sarà possibile usare l'aeroporto di *Almaty* come aeroporto alternativo.

2. La Parte kazaka avrà il diritto di negare l'uso dell'aeroporto di *Almaty* come aeroporto alternativo, in tal caso metterà a disposizione un ulteriore aeroporto alternativo sul territorio della Repubblica del Kazakhstan, escluso l'aeroporto di *Astana*.
3. Tutti gli aeromobili che effettueranno l'atterraggio d'emergenza sull'aeroporto di *Almaty* o su un altro aeroporto alternativo, come previsto nel presente articolo, dovranno lasciare immediatamente l'aeroporto dopo l'eliminazione dei motivi per i quali è stato effettuato l'atterraggio d'emergenza.

Articolo 4

1. Il transito dei beni militari per via ferroviaria, escluso il carico militare indicato nell'Allegato 1 del presente Accordo, che ne costituisce parte integrante, verrà effettuato attraverso i punti d'accesso, indicati nell'Allegato 3, esclusivamente ai fini del presente Accordo, ai sensi dell'ordinamento della Repubblica del Kazakhstan e sulla base dell'autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti della Repubblica del Kazakhstan.
2. Al fine di ottenere un'autorizzazione per il transito ferroviario, la Parte italiana presenterà alla Parte kazaka la relativa domanda non oltre 30 giorni prima dell'entrata o dell'arrivo nel territorio della Repubblica del Kazakhstan dei propri beni militari, in conformità alla legislazione della Repubblica del Kazakhstan sul controllo delle esportazioni.
   La richiesta deve essere scritta nelle lingue kazaka, russa e italiana.
3. L'autorizzazione di transito verrà rilasciata entro 30 (trenta) giorni calendariali a partire dalla data di ricevimento della suddetta domanda presentata agli organi competenti della Repubblica del Kazakhstan per il controllo delle esportazioni.
4. Il trasporto dei beni militari andrà effettuato in base ai contratti conclusi tra le Agenzie di spedizione del mittente e le rispettive Compagnie di spedizione della Repubblica del Kazakhstan, che saranno scelte in accordo con la Compagnia Nazionale Ferroviaria della Repubblica del Kazakhstan. La scorta e la sorveglianza dei beni militari della Repubblica Italiana sarà assicurata esclusivamente dalle strutture di sicurezza della Parte kazaka.
5. E' possibile effettuare il trasporto dei beni militari sul territorio della Repubblica del Kazakhstan con non più di un convoglio alla volta.

Articolo 5

1. La Parte kazaka potrà negare qualsiasi autorizzazione di transito, richiesta nell'ambito del presente Accordo, informandone la Parte italiana almeno con 48 ore di anticipo.
2. La parte kazaka è autorizzata a sospendere la validità di qualsiasi autorizzazione di transito già rilasciata ai sensi del presente Accordo o a revocare tale autorizzazione se dagli accertamenti effettuati risultino violazioni alle previsioni del presente Accordo o se il transito del carico e del personale contrasti gli scopi e le previsioni del presente Accordo o rappresenti una minaccia alla sicurezza nazionale della Repubblica del Kazakhstan.
3. Nel caso di cessazione di un'autorizzazione di transito, la Parte italiana si farà carico delle spese dell'uscita dal territorio della Repubblica del Kazakhstan attraverso il punto di entrata dei beni militari e del personale, non effettuando il transito previsto.

Articolo 6

1. Lo *status* del personale italiano nel territorio della Parte kazaka, ai fini del presente Accordo, sarà regolamentato dall'Accordo *SOFA PfP*.
2. Il personale sarà obbligato a rispettare la legge della Repubblica del Kazakhstan ed a non interferire negli affari interni della stessa.

3. In caso di scalo d'emergenza nel territorio della Repubblica del Kazakhstan, il personale non sarà autorizzato a lasciare l'area di atterraggio dell'aeromobile, senza il consenso degli organi competenti della Repubblica del Kazakhstan, tranne nei casi in cui permanere a bordo possa apportare una minaccia alla salute ed alla vita del suddetto personale.
Il personale non sarà autorizzato a lasciare il velivolo armato.

Articolo 7

1. Durante il transito, effettuato nell'ambito del presente Accordo, i beni militari ed il personale saranno sottoposti ai controlli doganali e di frontiera nonchè, se necessario, ad altri tipi di controllo ai sensi della legge della Repubblica del Kazakhstan.
2. La Parte kazaka potrà esercitare il proprio diritto di far atterrare un aeromobile. In questo caso, gli organi del controllo doganale e di frontiera della Repubblica del Kazakhstan avranno il diritto di condurre una ispezione ai beni militari ed al personale italiano a bordo dell'aeromobile.
3. La Parte italiana, a seguito di una richiesta dalla Parte kazaka, darà conferma che i beni militari trasportati sono quelli utilizzati per la stabilizzazione e per la ricostruzione dell'Afghanistan.
4. La Parte kazaka avrà il diritto di controllare, tramite le Autorità doganali e di frontiera, i documenti dei beni militari e del personale ed, inoltre, che tali beni militari ed il personale a bordo dell'aeromobile corrispondano a quelli *ivi* dichiarati.
5. Nel caso di ispezione dei beni militari e del personale trasportato con gli aeromobili, la Parte italiana o scaricherà il carico (tutto o in parte) per il controllo fuori dall'aeromobile o, in alternativa, potrà scegliere di lasciare il territorio della Repubblica del Kazakhstan dal punto d'entrata, non effettuando il transito.
6. Gli Organi di controllo doganale della Parte kazaka avranno il diritto di effettuare il controllo direttamente sui vagoni del convoglio. Se dopo l'ispezione dei beni militari e dei documenti, i rappresentanti degli organi del controllo doganale supporranno che i beni militari non siano gli stessi per cui l'autorizzazione di transito è stata rilasciata ai sensi dell'art. 4 del presente Accordo, i beni militari possono essere scaricati tutti o in parte per una ispezione più dettagliata. In questo caso i beni militari dovranno essere scaricati o in alternativa, il convoglio dovrà lasciare il territorio del Kazakhstan dal punto di entrata non effettuando il transito ferroviario.
7. Se gli Organi del controllo doganale e di frontiera della Repubblica del Kazakhstan effettueranno di diritto un'ispezione dei beni militari e del personale, un *report* su tale operazione andrà redatto in lingua russa. Tale atto dovrà essere firmato dal rappresentante della Parte italiana a conferma dell'avvenuta ricezione e dell'effettuata ispezione che i rappresentanti degli organi doganali e di frontiera della Repubblica del Kazakhstan hanno compiuto.

Articolo 8

La Parte italiana si assumerà l'onere delle spese relative al transito dei beni militari e del personale della Repubblica Italiana sul territorio della Repubblica del Kazakhstan, ai sensi della legge della Repubblica del Kazakhstan.

Articolo 9

1. Le informazioni ricevute da una delle Parti afferenti il transito non potranno essere trasmesse a terze Parti senza l'autorizzazione scritta della Parte che le ha originate.

2. Il comma 1 del presente Articolo non si applicherà alle informazioni fornite alla Parte kazaka in conformità agli articoli 2 e 4 del presente Accordo. Tali informazioni potranno essere trasmesse a terze Parti esclusivamente per l'assistenza al transito nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 10

1. Ognuna delle Parti rinuncerà a qualsiasi tipo di pretesa nei confronti dell'altra non attivando procedimenti giudiziari civili in relazione alle attività legate all'esecuzione del presente Accordo, escluse le pretese che riguarderanno la morte, le ferite ed i danni materiali risultanti da azioni premeditate o derivanti dal caso di atterraggio d'emergenza.
2. La Parte italiana risarcirà la Parte kazaka e persone fisiche e giuridiche kazake per i danni prodotti dall'atterraggio di emergenza nel territorio della Repubblica del Kazakhstan.
3. Nel caso di danni prodotti a terze Parti dalla Parte italiana a causa del transito, la stessa assumerà la responsabilità del risarcimento che avverrà secondo la legislazione della Repubblica del Kazakhstan.

Articolo 11

1. Il personale durante la permanenza sul territorio della Repubblica del Kazakhstan sarà sottoposto alla giurisdizione della Repubblica del Kazakhstan, ad esclusione delle situazioni specificate dal comma 2 del presente Articolo.
2. La giurisdizione della Repubblica del Kazakhstan non si applicherà al personale durante la permanenza sul territorio del Kazakhstan, nel caso di commissione di reati o illeciti di tale personale contro la Repubblica Italiana e contro i beni militari o il personale della Repubblica Italiana.

Articolo 12

Le controversie relative all'applicazione ed all'interpretazione delle previsioni del presente Accordo saranno regolate per mezzo di consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici nei tempi più brevi possibili. Qualora non saranno risolte, si applicherà la legislazione della Repubblica del Kazakhstan.
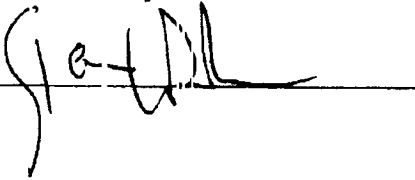
Articolo 13

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione, attraverso i canali diplomatici, dell'ultima notifica scritta della Parte circa l'assolvimento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore.
2. Il presente Accordo cesserà i propri effetti al termine della missione relativa agli sforzi internazionali per le attività di sicurezza, ai sensi delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o dopo sei mesi dalla data con cui una Parte informa l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'intenzione di voler concludere tale Accordo.
3. Il presente Accordo potrà essere modificato con il reciproco consenso delle Parti. Gli emendamenti, formalizzate attraverso pr otocolli aggiuntivi, costituiranno parte integrante del presente Accordo. Tali emendamenti entreranno in vigore secondo la procedura prevista dal comma 1 del presente Articolo.
4. La cessazione del presente Accordo non comprometterà gli obblighi finanziari e le pretese derivanti dall'esecuzione del presente Accordo.

Fatto ad ASTANA il 19 febbraio 2013 in due originali, ciascuno nella lingua, italiana, kazaka, russa ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione delle previsioni del presente Accordo, le Parti faranno riferimento al testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica del Kazakhstan

Allegato I

All'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan per il transito di beni militari e di personale attraverso il territorio del Kazakhstan legato alla partecipazione delle forze armate della Repubblica Italiana agli sforzi per la stabilizzazione e la ricostruzione della Repubblica Islamica dell'Afganistan

Lista dei materiali militari, esclusi dal transito ferroviario autorizzato*

I materiali militari inclusi nelle categorie e sottocategorie sotto indicate, non possono essere trasportati via ferroviaria.

Codice in conformità della Nomenclatura delle merci delle attività per il commercio estero della Repubblica del Kazakhstan	**Denominazione dei materiali**
3601 00 000 0	Polvere da sparo.
3602 00 000 0	Sostanze esplosive.
3603 00	Miccia lenta; cavi detonanti; capsule di percussione o detonanti; inneschi; detonatore elettrico.
3604 90 000 0	Razzo di segnalazione, razzo a pioggia, artifizi nebbiogeni e altri prodotti pirotecnici.
8526	Apparecchi radar, di radionavigazione e attrezzatura radio di controllo a distanza delle armi e del campo di battaglia, e di controllo a distanza delle truppe.
8710000000	Carri armati e altri mezzi di trasporto semoventi, con armi o senza armi, e parti di essi.
8802	Aeromobili (elicotteri, aerei); veicoli spaziali (incluso satelliti) e razzi -vettore suborbitali e spaziali.
8906	Navi militari e di salvataggio, navi militari ausiliarie, escluse le barche a remi.
9013	Mirini telescopici per installazione sulle armi; periscopi; cannocchiali, fabbricati come parti di sistema, o altri cannocchiali che potrebbero essere usati con le armi, anche se non sono accompagnate dalle armi su cui dovrebbero essere montati; mirini laser, che potrebbero essere usati con le armi, anche se non sono accompagnati dalle armi su cui dovrebbero essere montati.
9301	Armi militari, escluso rivoltella, pistole e le armi della tipologia di merce 9307** secondo la Nomenclatura delle merci della attività per il commercio estero.
9302 00 000 0	Rivoltelle, pistole e armi oltre a quelle della tipologia di merce previste dal 9303 secondo la Nomenclatura delle merci della attività per il commercio estero.
9303	Armi e altri attrezzi che funzionano con l'uso di carica esplosiva.
9305	Pezzi di ricambio degli articoli indicati nelle posizioni 9301-9303.
9306	Bombe, granate, siluri, mine, razzi e prodotti simili da combattimento, e pezzi di ricambio; cartucce, proiettili, altre munizioni e pezzi di ricambio, incluso pallini e stoppaccio per cartucce, comprese le cartucce per armi ad anima liscia e pezzi di ricambio.

* Per usare questa lista è necessario usare il codice della merce in conformità della Nomenclatura delle merci della attivita' del commercio estero della repubblica del Kazakhstan e il nome della merce.

** 9307 - sciabole, spade, daghe, baionette, lance e armi bianche e parti delle armi sopraindicate, guaine e foderi di queste ultime.

Allegato2

All'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan per il transito di beni militari e di personale attraverso il territorio del Kazakhstan legato alla partecipazione delle forze armate
della Repubblica Italiana agli sforzi per la stabilizzazione e la ricostruzione della Repubblica Islamica dell'Afganistan

Itenerario aereo concesso in due direzioni:

Da/verso la Russia:

1. OBATA – G487 – ATR – A356 – NT – A355 – RODAM.

Da/verso l'Azerbaijan:

2. BALUN – G155 – ABDUN – A356 – NT – A355 – RODAM

Da/verso Uzbekistan:

1. BORIS – A480 – GENDI – A352 – ARBOL – B142 – NT – A355 – RODAM.
2. ABEKA – A117 – DODUR – A121 – SMK – B114 – NT – A355 – RODAM.

Allegato 3

All'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan per il transito di beni militari e di personale attraverso il territorio del Kazakhstan legato alla partecipazione delle forze armate della Repubblica Italiana agli sforzi per la stabilizzazione e la ricostruzione della Repubblica Islamica dell'Afganistan

I posti di entrate/uscite per il transito ferroviario:

1. Dalla Russia/verso la Russia: Ilezk/ Zhaysan.
2. Dall'Uzbekistan/ verso l'Uzbekistan: Sary-Agach/Keles.

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ON PROVIDING THE TRANSIT OF MILITARY EQUIPMENT AND PERSONNEL THROUGH THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN CONNECTION WITH PARTICIPATION OF THE ARMED FORCES OF ITALIAN REPUBLIC IN EFFORTS FOR STABILIZATION AND REBUILDING OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN

Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kazakhstan on providing the transit of military equipment and personnel through the territory of the Republic of Kazakhstan in connection with participation of the Armed Forces of the Italian Republic in efforts for stabilization and rebuilding of the Islamic Republic of Afghanistan

The Government of the Italian Republic, hereinafter referred to as the "Italian Party" and the Government of the Republic of Kazakhstan, hereinafter referred to as the "Kazakhstani Party" hereinafter jointly referred to as the "Parties",

TAKING INTO consideration the Agreement between the member-states to the North Atlantic Treaty Organization and the Other States participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces, done in Brussels on June 19, 1995, and additional protocol to this Agreement (hereinafter referred to as PfP SOFA Agreement);

CONSIDERING the Treaty on Friendship and Cooperation between the Italian Republic and the Republic of Kazakhstan done in Almaty on May 5, 1997, and the Treaty on Strategic Partnership between the Italian Republic and the Republic of Kazakhstan, done in Rome on November 5, 2009;

TAKING into consideration provisions of Resolutions 1368 (2001), 1373 (2001), 1386 (2001), 1444 (2002) 1510 (2003), 1536 (2004), 1589 (2005), 1623 (2005), 1707 (2006), 1776 (2007), 1833 (2008), 2011 (2011) of the United Nations Security Council;

REALIZING the necessity for assistance to the international efforts on stabilization and rebuilding of the Islamic Republic of Afghanistan,

have agreed as follows:

Article 1

1. For purposes of this Agreement the following terms and definitions have been used:

   1) "military equipment" – complexes of different weapon types and means of ensuring its military application, including means of delivery, guidance systems, starting and control systems, and also other special technical means and other items, intended for fitting out the armed forces, ammunition and their components, spare parts, devices and their components, support systems of armed forces crew activity, collective and individual protective equipment against weapons of mass destruction, means of liquidation of the emergency situations resulted by use of the weapons of the mass destruction, special rear equipment, military uniform and its connected insignia and attributes, which are under responsibility of the Italian Republic, transported in standard containers or closed container, taking into account limitations provided for by the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe as of November 19, 1990;

   2) "personnel" – military personnel and civilian servants of the Italian Republic crossing the territory of the Republic of Kazakhstan on board of the aircraft;

3) "transit" – passage / non - stop flight through the territory of the Republic of Kazakhstan by railway/air transportation on routes specified in Appendixes 2 and 3 of this Agreement and provided by the Kazakhstani Party in accordance with conditions of this Agreement;

4) "aircraft" – military - transport aircraft of the Italian Republic or aircraft hired by the Italian Party with military equipment and/or the personnel on board;

5) "freight forwarder" – the Italian Republic making a contribution to operation of the International Security Assistance Force, sending cargo in accordance with provisions of this Agreement, if the purposes of sending that cargo are confirmed;

6) "check point" – the territory within railway station and also other specially equipped place for carrying out the border and custom control of military equipment.

2. This Agreement determines the procedure of transit of military equipment and personnel of the Italian Republic through the territory of the Republic of Kazakhstan engaged in international efforts to stabilize and rebuild the Islamic Republic of Afghanistan.

Article 2

1. The transit of aircrafts will be conducted through air routes specified in the Appendix 2 to this Agreement on the basis of permissions given by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan for use of the air space of the Republic of Kazakhstan:

1) Special (permanent) permission for military - transport aircrafts of the Italian Party issued for a calendar year;

2) One-time permission for the aircrafts hired by the Italian Party issued for a one-time flight.

2. In order to obtain Special (permanent) permission, the Italian Party no later than December 1 of the respective calendar year, excluding the year of signing this Agreement, will send to the Kazakhstani Party, through the diplomatic channels, the respective request for use of air space within the next calendar year, with the following outlined:

1) Destination point and general description of the cargo and personnel expected for the transportation;

2) The transit routes.

3. The Kazakhstani Party within 30 (thirty) calendar days from the moment of receiving request from the Italian Party makes the decision on issuing permission or refusal in giving Special (permanent) permission with further informing the Italian Party. In case of obtaining special (permanent) permission, such permission will be assigned the unified number for the use by all military transport aircrafts of the Italian Republic conducting transit.

4. In order to obtain One-time permission for the use of the airspace of the Republic of Kazakhstan, the Italian Party no later than 4 (four) working days prior to every expected

transit, in accordance with this Agreement, will place a request to the Kazakhstani Party through diplomatic channels with the following outlined:

1) The full name and postal address of the hire client;
2) The code of the International Civil Aviation Organization (hereinafter referred to as ICAO) and flight number;
3) Type, registered number, radio call sign and State registration of the aircraft;
4) Type of the navigation and radio equipment of the aircraft;
5) Points of departure and arrival airfields of the aircraft;
6) Alternative airfields;
7) Full description of cargo (including information on hazardous cargo with specification of UN code, amount, and weight) and number of the personnel on board of the aircraft;
8) Date, full flight plan and schedule with the mandatory listing of the air routes, as well as entry/exit points into, and out of, the air space of the Republic of Kazakhstan.

The Kazakhstani Party after considering the received request makes the decision on granting One-time permission to use the air space of the Republic of Kazakhstan with assignment of a number to it or makes a decision on refusal with further informing the Italian Party.

This permission is valid within 72 (seventy two) hours from time of a departure of the aircraft mentioned in request.

5. On the basis of the permissions granted by the Kazakhstani Party, the Italian Party no later than 4 (four) hours prior to planned departure of the aircraft notifies the Kazakhstani Party on intention to use the air space of the Republic of Kazakhstan in accordance with the conditions of the permission, by submitting to the Main Center of Aviation Traffic Planning of the Republic of Kazakhstan (AFTN – UAAKZDZK, UAAAZDZW) the flight plan of the aircraft in an order defined by ICAO documents and containing the following flight details:

1) Unified annual number of Special or One-time permission;
2) Type, registration number and radio call sign number of the aircraft;
3) Points of Departure and Arrival airfields of the aircraft;
4) Alternative airfields;
5) Full description of cargo and number of personnel on board of the aircraft;
6) Date, a complete air route and the aircraft itinerary with the obligatory indication of airways to be used on a flight route, as well as entry points into, and out of, the air space of the Republic of Kazakhstan;

7) Other information to be given as required in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

The Kazakhstani Party denies the use of the air space of the Republic of Kazakhstan to the aircraft which flight plan is not provided to the Main Center of Aviation Traffic Planning of the Republic of Kazakhstan except in the circumstances of emergency landing.

6. Flights of the aircrafts through the air space of the Republic of Kazakhstan for the purposes of this Agreement are carried out in accordance with ICAO regulations, and regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan regulating the use of air space and flights execution published in Aero Navigation Information Pool (AIP), and in accordance with this Agreement.

7. The Kazakhstani Party will provide the aircraft with air-navigation service in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan with collecting the air-navigation fees.

8. Aircrafts in the air space of the Republic of Kazakhstan are to be equipped with the following:

   1) Radio communication equipment, ensuring maintenance of two-way radio communication with the service providing air navigation;

   2) Radio locating receiver-transmitter (transponder) working in appropriate mode according to the order established by the ICAO.

9. Communication between aircraft crews and the dispatchers will be in English according to established ICAO air communication phraseology rules.

10. Aircrafts crews while in the air space of the Republic of Kazakhstan must strictly comply with instructions (orders, recommendations) of the air traffic control services of the Republic of Kazakhstan.

Article 3

1. Aircrafts cannot make technical landings in the territory of the Republic of Kazakhstan for refuel, rest of the crews or other purposes. In case of emergency situations on board and/or force-majeure circumstances, hindering the transit and requiring emergency landing on the territory of the Republic of Kazakhstan, as well as in cases specified in the Article 7 of this Agreement, the use of Almaty airport is possible as alternative airfield.

2. The Kazakhstani Party has the right to deny Almaty airport as alternative airfield providing, however, the other alternative airport in the territory of the Republic of Kazakhstan, except for the airport of Astana.

3. All aircrafts which have made unplanned landing at the Almaty airport or at the other alternative airport in accordance with this Article shall leave the airport after elimination of the reasons of unplanned landing.

Article 4

1. Railway transit of military equipment, except for military cargo specified in the Appendix 1, which its integral part of this Agreement, is carried out through the check points specified in the Appendix 3 to this Agreement, only for the purposes of this Agreement in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and based on the permission issued by the authorized body of the Republic of Kazakhstan.

2. In order to obtain the permission for railway transit, the Italian Party will submit respective request to the Kazakhstani Party no later than 30 days prior to entrance or arrival of military equipment to the territory of the Republic of Kazakhstan, in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the sphere of export control.

   The request is filled out in Kazakh, Russian and Italian languages.

3. Permission to transit will be issued within 30 (thirty) calendar days from the date of receiving the request by authorized body of the Republic of Kazakhstan on export control.

4. Transportation of military equipment is carried out on the basis of the contracts concluded between forwarding agency of the freight-forwarder and the respective shipping companies of the Republic of Kazakhstan, defined in coordination with the National railway company of the Republic of Kazakhstan. Escort and guard of military equipment of the Italian Republic are ensured solely by security structures of the Kazakhstani Party.

5. The quantity of the military equipment that allowed in the territory of the Republic of Kazakhstan at one time should strictly be limited to one railway rolling stock.

Article 5

1. The Kazakhstan Party is authorized to refuse the issuing of any permission requested under this Agreement with 48 hours prior notice to the Italian Party.

2. The Kazakhstani Party is authorized to suspend the validity of any transit permission earlier granted under this Agreement, or revoke such permission if the Kazakhstani Party ascertains that the provisions of this Agreement are violated, or transfer of cargo and personnel do not meet the aims and provisions of this Agreement or represent a threat to the national security of the Republic of Kazakhstan.

3. In case of termination of the permission to transit, the Italian Party will at its own expense, execute the departure of military equipment and personnel from the territory of the Republic of Kazakhstan through the point of entry without completing transit.

Article 6

1. The status of the personnel of the Italian Party in the territory of the Kazakhstan Party for the purpose of this Agreement is defined in the PfP SOFA Agreement.

2. The personnel must comply with the legislation of the Republic of Kazakhstan and not interfere with the internal affairs of the country.

3. In case of emergency landing in territory of the Republic of Kazakhstan, personnel staying onboard cannot leave landing area of the aircraft without consent of authoritative bodies of the Republic of Kazakhstan, except for the cases when staying onboard can cause a threat to health and lives of the personnel.

   Personnel are strictly prohibited to leave the aircraft while carrying arms.

Article 7

1. During the transit within the framework of this Agreement, the military equipment and personnel are subject to border and customs control and, if necessary, to other types of control in accordance with legislation of the Republic of Kazakhstan.

2. The Kazakhstani Party can exercise its right to direct the landing of an aircraft. In that case, the border and customs control authorities of the Republic of Kazakhstan have the right to conduct an inspection of military equipment and personnel on board an aircraft.

3. The Italian Party shall, upon request by the Kazakhstani Party, provide confirmation that the military equipment is intended for the purposes of ensuring security, stabilization and rebuilding of Afghanistan.

4. The Kazakhstani Party has the right to inspect the documents pertaining military equipment and personnel for the purposes of border and customs control to ensure that the military equipment and personnel on board matches what is declared in the documents.

5. In case of the inspection of the military equipment and personnel transported by aircrafts, the Italian Party either unloads cargo (completely or partially) for inspection outside the aircraft, or, alternatively, elect to have the aircraft depart the territory of the Republic of Kazakhstan, through the point of entry, without completing transit.

6. Customs control authorities of the Kazakhstani Party have the right to conduct customs inspection directly in wagons of railway rolling stock. In case after inspections of military equipment and the related documentation the representatives of the customs control authorities have reasons to believe that the military equipment does not match what is declared for obtaining permission in accordance with Article 4 of this Agreement, the military equipment can be partially or completely unloaded for further inspection. In such cases the military equipment either unloaded from railway wagons for inspection, or, alternatively, departs from the territory of the Republic of Kazakhstan through a check point of entry, without completing railway transit.

7. If customs and border control authorities of the Republic of Kazakhstan exercise the right to conduct an inspection of military equipment and personnel for the purposes described in this Article, then a report on such examination and its results shall be prepared in Russian language concerning such inspection and its results. Such report shall be signed by a

representative of the Italian Party solely to confirm the receipt of the report, and by representatives of customs and border control authorities of the Republic of Kazakhstan.

Article 8

The Italian Party will cover expenses related to transit of military equipment and personnel of the Italian Republic through the territory of the Republic of Kazakhstan according to the legislation of the Republic of Kazakhstan.

Article 9

1. Information received by one of the Parties in connection with transit, under no circumstances can be given to a third Party without written consent of the Party that provided such information.

2. Paragraph 1 of this Article does not apply to information provided to the Kazakhstani Party in accordance with the Articles 2 and 4 of this Agreement. Such information may be conveyed to a third Party solely for the purposes of facilitating transit under this Agreement.

Article 10

1. The Parties waive claims towards each other and do not initiate civil judicial proceedings in connection with activities conducted under this Agreement, except for claims in connection with causing death, injury or the material damage as a result of deliberate actions or emergency landing.

2. The Italian Party compensates the Kazakhstani Party and the Kazakhstan Individual and legal entities damage for the specific actions that caused by aircraft emergency landing in the territory of the Republic of Kazakhstan.

3. In case of damage caused to a third Party because of the Italian Party's transit, the Italian Party assumes liability for compensation in accordance with legislation of the Republic of Kazakhstan.

Article 11

1. Personnel during the period of its stay in the territory of the Republic of Kazakhstan is under jurisdiction of the Republic of Kazakhstan, except for the cases specified in Paragraph 2 of this Article.

2. Jurisdiction of the Republic of Kazakhstan does not extend on personnel during its stay in the territory of the Republic of Kazakhstan in case of committing crimes or administrative offenses by the personnel against the Italian Republic, against personnel or military equipment of the Italian Republic.

Article 12

Disputes and the disagreements connected with application and interpretation of provisions of this Agreement will be settled by means of consultations and negotiations through diplomatic channels in the shortest time. If such cases will not be resolved, the legislation of the Republic of Kazakhstan shall apply.

Article 13
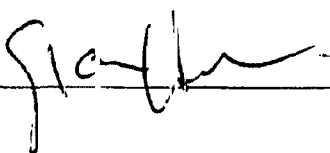
1. This Agreement will come into effect on the date of receipt of the last written notice by the Party through diplomatic channels about the completion of internal procedures necessary for its entering into effect.

2. This Agreement will cease to be in operation on the termination of the International Security Assistance Force mission defined in accordance to Resolutions of the United Nations Security Council or at the expiration of the six months' from the date when one of the Parties informs the other Party, in written form, through diplomatic channels about its intention to terminate this Agreement.

3. On mutual consent of the Parties, this Agreement can be amended. The amendments are to be entered by separate protocols and they will be integral parts of this Agreement. The amendments shall enter into force as specified in Paragraph 1 of this Article.

4. Termination of this Agreement will not cancel financial and claim obligations appeared during execution of this Agreement.

Done in ____ASTANA____ city 19th february 2013 year in two originals, each in Italian, Kazakh, Russian and English languages, and all texts have equal force.

In case of any divergence on the interpretation of provisions of this Agreement, the Parties refer to English text.

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Republic of Kazakhstan
______________________	______________________

Appendix I

to the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kazakhstan on providing the transit of military equipment and personnel through the territory of the Republic of Kazakhstan in connection with participation of Armed Forces of Italian Republic in efforts for stabilization and rebuilding of the Islamic Republic of Afghanistan

List of the military equipment excluded from railway transit*

Categories of military equipment, including all their subcategories mentioned below are excluded from railroad transportation.

Code according to trade classification of foreign economic activity	Description of goods
3601 00 000 0	Gunpowder
3602 00 000 0	military explosive
3603 00	safety fuses; detonating fuses; shock caps or detonating; fuses; electric detonators
3604 90 000 0	Rockets alarm, rain rockets, signals anti-fog and products the pyrotechnic other
8526	Equipment radar-tracking, radio navigation and radio equipment of remote control by the weapon and military equipment, and also remote fighting control of armies
8710 00 000 0	Tanks and other fighting self-propelled armor vehicles, with arms or without arms, and their parts
8802	Aircraft (helicopters and planes); space crafts (including satellites) both suborbital and space carrier rockets
8906	Military and rescue boats, auxiliary warships, except rowing-boats
9013	Sights telescopic for installation on the weapon; periscopes; pipes visual, made as parts of cars, or other visual devices, able to be used with the weapon if they aren't established on

firearms or aren't accompanied by firearms on which they should be established; the laser sights, able to be used with the weapon if they aren't established on firearms or aren't accompanied by firearms on which they should be established

9301	Weapon of a military sample, except revolvers, guns and the weapon of a commodity position 9307** of Product range of foreign economic activity
9302 00 000 0	Revolvers and guns, except entering into a commodity position 9393 of Product range of foreign economic activity
9303	Weapon fire and other devices operating by means of use of a charge of explosive
9305	Spare parts to the products specified in commodity positions 9301-9303
9306	Bombs, grenades, torpedoes, mines, rockets and similar means for conducting combat operations, their parts; cartridges, shells, other ammunition and their parts, including fraction also radiate for cartridges, and also cartridges for the smooth-bore weapon and their parts

* for the purposes of this list it is necessary to use both a code of the goods according to TN foreign trade activities of Kazakhstan, and the description of goods specified to it.

** 9307 – swords, sabers, fencing swords, broadswords, bayonets, lances, and analogues weapons, parts of listed weapons, sheathes and cases for them

Appendix 2

to the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kazakhstan on providing the transit of military equipment and personnel through the territory of the Republic of Kazakhstan in connection with participation of Armed Forces of Italian Republic in efforts for stabilization and rebuilding of the Islamic Republic of Afghanistan

Air routes on both directions for transit

From Russia/to Russia:

1. OBATA – G487 – ATR – A356 – NT – A355 – RODAM.

From Azerbaijan/to Azerbaijan:

2. BALUN – G155 – ABDUN – A356 – NT – A355 – RODAM.

From Uzbekistan/to Uzbekistan:

1. BORIS – A480 – GENDI – A352 – ARBOL – B142 – NT – A355 – RODAM.

2. ABEKA – A117 – DODUR – A121 – SMK – B114 – NT – A355 – RODAM.

Appendix 3

to the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kazakhstan on providing the transit of military equipment and personnel through the territory of the Republic of Kazakhstan in connection with participation of Armed Forces of Italian Republic in efforts for stabilization and rebuilding of the Islamic Republic of Afghanistan

Railway crossing points for transit

1. From Russia/ to Russia: Iletsk/Zhaisan
2. From Uzbekistan/ to Uzbekistan: Sary- Agach/Keles

СОГЛАШЕНИЕ

МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРАНЗИТА ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ПЕРСОНАЛА ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СВЯЗИ С УЧАСТИЕМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСИЛИЯХ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН

Соглашение между Правительством Итальянской Республики и Правительством Республики Казахстан об обеспечении транзита военного имущества и персонала через территорию Республики Казахстан в связи с участием Вооруженных Сил Итальянской Республики в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан

Правительство Итальянской Республики, далее именуемое «итальянская Сторона» и Правительство Республики Казахстан, далее именуемое «казахстанская Сторона», далее совместно именуемые «Стороны»,

принимая во внимание Соглашение между государствами-участниками Северо-Атлантического Договора и другими государствами, участвующими в программе «Партнерство во имя мира» относительно статуса их Вооруженных Сил, совершенное в Брюсселе 19 июня 1995 года, и дополнительный протокол к нему (далее – Соглашение SOFA PfP),

учитывая Договор о дружбе и сотрудничестве между Итальянской Республикой и Республикой Казахстан, совершенный в Алматы 5 мая 1997 года, и Договор о стратегическом партнерстве между Итальянской Республикой и Республикой Казахстан, совершенный в Риме 5 ноября 2009 года,

принимая во внимание положения резолюций 1368 (2001), 1373 (2001), 1386 (2001), 1444 (2002), 1510 (2003), 1536 (2004), 1589 (2005), 1623 (2005), 1707 (2006), 1776 (2007), 1833 (2008), 2011 (2011) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций,

осознавая необходимость содействия международным усилиям по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

1. Для целей настоящего Соглашения используемые в нем термины означают следующее:

1) «военное имущество» – комплексы различных видов оружия и средства обеспечения его боевого применения, в том числе средства доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие специальные технические средства и иные грузы, предназначенные для оснащения вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, приборы и комплектующие изделия к приборам, системы обеспечения жизнедеятельности личного состава вооруженных сил, коллективные и индивидуальные средства защиты от оружия массового поражения, средства профилактики и лечения последствий применения оружия массового поражения, специальное тыловое оборудование, военная форма одежды и относящиеся к ней знаки отличия и атрибуты, находящиеся под ответственностью Итальянской Республики, перевозимые в стандартных контейнерах либо закрытой таре, с учетом ограничений, установленных Договором об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года;

2) «персонал» – военнослужащие и гражданские служащие Итальянской Республики, пересекающие территорию Республики Казахстан на борту воздушного судна;

3) «транзит» – проезд/беспосадочный перелет через территорию Республики Казахстан железнодорожным/воздушным видом транспорта по маршрутам, указанным в приложениях 2 и 3 к настоящему Соглашению и предоставляемым казахстанской Стороной в соответствии с условиями настоящего Соглашения;

4) «воздушное судно» – военно-транспортное воздушное судно Итальянской Республики или зафрахтованное итальянской Стороной воздушное судно с военным имуществом и/или персоналом на борту;

5) «грузоотправитель» – Итальянская Республика, вносящая вклад в операцию Международных Сил Содействия Безопасности, отправляющая груз в соответствии с положениями настоящего Соглашения, при подтверждении целей отправки такого груза;

6) «пункт пропуска» – территория в пределах железнодорожной станции, а также другое специально оборудованное место, где осуществляется пограничный и таможенный контроль военного имущества.

2. Настоящее Соглашение определяет порядок осуществления транзита военного имущества и персонала Итальянской Республики через территорию Республики Казахстан в целях поддержки международных усилий по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан.

Статья 2

1. Транзит воздушных судов осуществляется по воздушным маршрутам, указанным в приложении 2 к настоящему Соглашению, на основании выдаваемых Министерством иностранных дел Республики Казахстан разрешений на использование воздушного пространства Республики Казахстан:

1) специального (постоянного) разрешения, выдаваемого на календарный год для военно-транспортных воздушных судов итальянской Стороны;

2) разового разрешения, выдаваемого на выполнение разового перелета для воздушных судов, зафрахтованных итальянской Стороной.

2. Для получения специального (постоянного) разрешения итальянская Сторона не позднее 1 декабря соответствующего календарного года, за исключением года подписания настоящего Соглашения, по дипломатическим каналам направляет казахстанской Стороне соответствующий запрос на использование воздушного пространства в течение следующего календарного года, в котором указываются:

1) пункт назначения и общее описание груза и персонала, предполагаемых к транспортировке;

2) маршруты транзита.

3. Казахстанская Сторона в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента получения запроса итальянской Стороны принимает решение о выдаче или отказе в выдаче специального (постоянного) разрешения, о чем информирует итальянскую Сторону. В случае выдачи специального (постоянного) разрешения, ему присваивается единый номер, который будет использоваться для всех военно-транспортных воздушных судов Итальянской Республики, осуществляющих транзит.

4. Для получения разового разрешения на использование воздушного пространства Республики Казахстан итальянская Сторона не позднее 4 (четыре) рабочих дней до каждого предполагаемого транзита в соответствии с настоящим Соглашением по дипломатическим каналам направляет казахстанской Стороне запрос, в котором указываются:

1) полное наименование и почтовый адрес эксплуатанта;

2) код Международной организации гражданской авиации (далее – ИКАО) и номер рейса;

3) тип, регистрационный номер, радиопозывной воздушного судна и государство регистрации воздушного судна;

4) тип навигационного и связного оборудования воздушного судна;

5) аэродромы вылета и назначения воздушного судна;

6) запасные аэродромы;

7) полное описание груза (в том числе о наличии опасного груза, с указанием кода ООН, количества и массы) и количество персонала на борту воздушного судна;

8) дата, полный авиамаршрут и график движения с обязательным указанием используемых воздушных трасс на маршруте полета, а также точки входа в воздушное пространство Республики Казахстан и выхода из него.

Казахстанская Сторона, рассмотрев поступивший запрос, принимает решение о выдаче разового разрешения на использование воздушного пространства Республики Казахстан с присвоением ему номера или отказе в его выдаче, о чем информирует итальянскую Сторону.

Данное разрешение действует в течение 72 (семьдесят два) часов от времени вылета воздушного судна, указанного в запросе.

5. На основании выданных казахстанской Стороной разрешений итальянская Сторона не позднее, чем за 4 (четыре) часа до планируемого вылета воздушного судна уведомляет казахстанскую Сторону о намерении использования воздушного пространства Республики Казахстан в соответствии с условиями, указанными в разрешении, путем направления в Главный центр планирования воздушного движения Республики Казахстан (AFTN – UAAKZDZK, UAAAZDZW) плана полета воздушного судна, предоставляемого в порядке, определенном документами ИКАО, и содержащего следующие данные о полете:

1) единый годовой номер специального или разового разрешения;

2) тип, регистрационный номер и радиопозывной номер воздушного судна;

3) аэродромы вылета и назначения воздушного судна;

4) запасные аэродромы;

5) полное описание груза и количество персонала на борту воздушного судна;

6) дата, полный авиамаршрут и график движения с обязательным указанием используемых воздушных трасс на маршруте полета, а также точки входа в воздушное пространство Республики Казахстан и выхода из него;

7) иные данные, представляемые в случае необходимости в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Казахстанская Сторона отказывает в использовании воздушного пространства Республики Казахстан воздушному судну, в отношении которого в Главный центр планирования воздушного движения Республики Казахстан не предоставлен план полета, за исключением обстоятельств, требующих аварийной посадки.

6. Полёты воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан в целях настоящего Соглашения выполняются в соответствии с установленными правилами ИКАО, нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области использования воздушного пространства и выполнения полетов, публикуемыми в казахстанском сборнике аэронавигационной информации (AIP) и настоящим Соглашением.

7. Казахстанская Сторона предоставляет воздушным судам аэронавигационное обслуживание в соответствии с законодательством Республики Казахстан с взиманием аэронавигационных сборов.

8. Воздушные суда, совершающие полеты в воздушном пространстве Республики Казахстан, должны быть оборудованы:

1) аппаратурой радиосвязи, обеспечивающей поддержание двусторонней радиосвязи со службой, представляющей аэронавигационное обслуживание;

2) радиолокационным приемоответчиком (транспондером), действующим в соответствующем режиме согласно порядку, установленному ИКАО.

9. Переговоры экипажей воздушных судов с диспетчерами ведутся на английском языке только по установленным правилам фразеологии радиосвязи ИКАО.

ИТАЛИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ МЕН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ АРАСЫНДАҒЫ АУҒАНСТАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫН ТҰРАҚТАНДЫРУ МЕН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ҚИМЫЛДАРҒА ИТАЛИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРУЛЫ КҮШТЕРІНІҢ ҚАТЫСУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫ АРҚЫЛЫ ӘСКЕРИ МҮЛІК ПЕН ПЕРСОНАЛДЫҢ ТРАНЗИТІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ

Италия Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Үкіметі арасындағы Ауғанстан Ислам Республикасын тұрақтандыру мен қалпына келтіру жөніндегі іс-қимылдарға Италия Республикасы Қарулы Күштерінің қатысуына байланысты Қазақстан Республикасының аумағы арқылы әскери мүлік пен персоналдың транзитін қамтамасыз ету туралы КЕЛІСІМ

Бұдан әрі «Италия тарапы» деп аталатын Италия Республикасының Үкіметі және бұдан әрі «Қазақстан тарапы» деп аталатын Қазақстан Республикасының Үкіметі, бұдан әрі бірлесе «Тараптар» деп аталатындар

1995 жылғы 19 маусымда Брюссельде жасалған Солтүстік Атлант Шартына қатысушы мемлекеттер мен «Бейбітшілік үшін әріптестік» бағдарламасына қатысатын басқа да мемлекеттер арасындағы олардың Қарулы Күштерінің мәртебесіне қатысты келісімді және оған қосымша хаттаманы (бұдан әрі – SOFA PfP келісімі) назарға ала отырып,

1997 жылғы 5 мамырда Алматыда жасалған Италия Республикасы мен Қазақстан Республикасы арасындағы Достық пен ынтымақтастық туралы шартты және 2009 жылғы 5 қарашада Римде жасалған Италия Республикасы мен Қазақстан Республикасы арасындағы Стратегиялық әріптестік туралы шартты ескере отырып,

Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің 1368 (2001), 1373 (2001), 1386 (2001), 1444 (2002), 1510 (2003), 1536 (2004), 1589 (2005), 1623 (2005), 1707 (2006), 1776 (2007), 1833 (2008), 2011 (2011) қарарларының ережелерін назарға ала отырып,

Ауғанстан Ислам Республикасын тұрақтандыру мен қалпына келтіру жөніндегі халықаралық іс-қимылдарға жәрдемдесу қажеттігін ұғына отырып,

төмендегілер туралы келісті:

1-бап

1. Осы Келісімнің мақсаттары үшін онда пайдаланылатын терминдер мыналарды білдіреді:

1) «әскери мүлік» – 1990 жылғы 19 қарашадағы Еуропадағы әдеттегі қарулы күштер туралы шартта белгіленген шектеулерді ескере отырып, стандартты контейнерлерде не жабық ыдыста тасымалданатын Италия Республикасының жауапкершілігіндегі әртүрлі қару түрлерінің кешендері және оны жауынгерлік қолдануды қамтамасыз ету құралдары, оның ішінде жеткізу құралдары, бағыттау, ұшыру, басқару жүйелері, сондай-ақ қарулы күштерді жарақтандыруға арналған басқа да арнайы техникалық құралдар мен өзге де жүктер, оқ-дәрілер және олардың құрамбөліктері, қосалқы бөлшектер, аспаптар мен аспаптарды жиынтықтайтын бұйымдар, қарулы күштер жеке құрамының тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету жүйелері, жаппай қырып-жоятын карудан қорғанудың ұжымдық және жеке құралдары, жаппай қырып-жоятын қаруды қолдану зардаптарының профилактика және емдеу құралдары, арнайы тыл құрал-жабдығы, әскери киім нысаны және оған қатысты айырым белгілері мен атрибуттар;

2) «персонал» – Қазақстан Республикасының аумағын әуе кемесінің бортында кесіп өтетін Италия Республикасының әскери қызметшілері мен азаматтық қызметшілері;

3) «транзит» – осы Келісімге 2 және 3-қосымшаларда көрсетілген және Қазақстан тарапы осы Келісімнің шарттарына сәйкес ұсынатын бағыттар бойынша теміржол/әуе көлігі түрімен Қазақстан Республикасының аумағы арқылы жүріп өту/қонбай ұшып өту;

4) «әуе кемесі» – бортында әскери мүлкі және/немесе персоналы бар Италия Республикасының әскери-көлік әуе кемесі немесе Италия тарапы жалдаған әуе кемесі;

5) «жүк жөнелтуші» – Қауіпсіздік жәрдемі жөніндегі халықаралық күштердің операциясына үлес қосатын, осы Келісімнің ережелеріне сәйкес осындай жүкті жөнелту мақсаттарын растау кезінде жүкті жөнелтетін Италия Республикасы;

6) «өткізу пункті» – теміржол станциясы шегіндегі аумақ, сондай-ақ әскери мүлікті шекаралық және кедендік бақылау жүзеге асырылатын басқа да арнайы жабдықталған орын.

2. Осы Келісім Ауғанстан Ислам Республикасын тұрақтандыру мен қалпына келтіру жөніндегі халықаралық іс-қимылдарды қолдау мақсатында Қазақстан Республикасының аумағы арқылы Италия Республикасының әскери мүлкі мен персоналының транзитін жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

2-бап

1. Әуе кемелерінің транзиті осы Келісімге 2-қосымшада көрсетілген әуе бағыттары бойынша Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалануға беретін мынадай рұқсаттар:

1) Италия тарапының әскери-көлік әуе кемелері үшін күнтізбелік бір жылға берілетін арнайы (тұрақты) рұқсат;

2) Италия тарапы жалдаған әуе кемелері үшін біржолғы ұшып өтуді орындауға берілетін біржолғы рұқсат негізінде жүзеге асырылады.

2. Италия тарапы арнайы (тұрақты) рұқсатты алу үшін Қазақстан тарапына келесі күнтізбелік бір жыл ішінде әуе кеңістігін пайдалануға тиісті сұрау салуды дипломатиялық арналар арқылы осы Келісімге қол қойылған жылды қоспағанда, тиісті күнтізбелік жылдың 1 желтоқсанынан кешіктірмей жібереді, онда:

1) тасымалдануы болжанып отырған жүктің және персоналдың межелі пункті мен жалпы сипаттамасы;

2) транзит бағыттары көрсетіледі.

3. Қазақстан тарапы Италия тарапының сұрау салуын алған кезден бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде арнайы (тұрақты) рұқсатты беру немесе беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды, ол туралы Италия тарапына хабарлайды. Арнайы (тұрақты) рұқсат берілген жағдайда оған транзитті жүзеге асыратын Италия Республикасының барлық әскери-көлік әуе кемелері үшін пайдаланылатын бірыңғай нөмір беріледі.

4. Италия тарапы осы Келісімге сәйкес Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалануға біржолғы рұқсат алу үшін Қазақстан тарапына әрбір болжанып отырған транзитке дейін 4 (төрт) жұмыс күнінен кешіктірмей дипломатиялық арналар арқылы сұрау салуды жібереді, онда:

1) пайдаланушының толық атауы мен пошталық мекенжайы;

2) Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (бұдан әрі – ИКАО) коды мен рейс нөмірі;

3) әуе кемесінің түрі, тіркеу нөмірі, радиошақыруы мен әуе кемесі тіркелген мемлекет;

4) әуе кемесінің навигациялық және байланыс жабдығының түрі;

5) әуе кемесінің ұшып шығу және қону әуеайлақтары;

6) қосалқы әуеайлақтар;

7) жүктің толық сипаттамасы (оның ішінде БҰҰ-ның кодын, саны мен салмағын көрсете отырып, қауіпті жүктің бар-жоғы туралы) және әуе кемесі бортындағы персонал саны;

8) күні, ұшу бағытында пайдаланылатын әуе жолдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіне кіру және одан шығу нүктелері міндетті түрде көрсетіле отырып, толық әуе бағыты және қозғалыс кестесі көрсетіледі.

Қазақстан тарапы келіп түскен сұрау салуды қарап, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалануға біржолғы рұқсатқа нөмір бере отырып, рұқсат беру немесе оны беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды, ол туралы Италия тарапына хабарлайды.

Осы рұқсат сұрау салуда көрсетілген әуе кемесінің ұшып шығу уақытынан бастап 72 (жетпіс екі) сағат бойы қолданылады.

5. Италия тарапы Қазақстан тарапы берген рұқсаттар негізінде әуе кемесінің жоспарланған ұшып шығуына дейін 4 (төрт) сағаттан кешіктірмей, ИКАО құжаттарында айқындалған тәртіппен берілетін және ұшу туралы мынадай деректерді:

1) арнайы немесе біржолғы рұқсаттың бірыңғай жылдық нөмірін;

2) әуе кемесінің түрін, тіркеу нөмірін және радиошақыруын;

3) әуе кемесінің ұшып шығу және қону әуеайлақтарын;

4) қосалқы әуеайлақтарды;

5) әуе кемесінің бортындағы жүктің толық сипаттамасын және персонал санын;

6) күнін, ұшу бағытында пайдаланылатын әуе жолдарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіне кіру және одан шығу нүктелерін міндетті түрде көрсете отырып, толық әуе бағытын және қозғалыс кестесін;

7) қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілетін өзге де деректерді қамтитын әуе кемесінің ұшу жоспарын Қазақстан Республикасының Әуе қозғалысын жоспарлау бас орталығына (AFTN – UAAKZDZK, UAAAZDZW) жіберу арқылы Қазақстан тарапына рұқсатта көрсетілген шарттарға сәйкес Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану ниеті туралы хабарлайды.

Қазақстан тарапы авариялық қонуды талап ететін мән-жайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының Әуе қозғалысын жоспарлау бас орталығына ұшу жоспары берілмеген әуе кемесіне Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалануға беруден бас тартады.

6. Осы Келісім мақсаттарында Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелерінің ұшуы ИКАО-ның белгіленген қағидаларына, Қазақстан Аэронавигациялық ақпарат жинағында (AIP) жарияланатын әуе кеңістігін пайдалану және ұшуды орындау саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне және осы Келісімге сәйкес орындалады.

7. Қазақстан тарапы әуе кемелеріне аэронавигациялық алымдарды төлете отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аэронавигациялық қызмет ұсынады.

8. Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде ұшуды орындайтын әуе кемелері:

1) аэронавигациялық қызмет ұсынатын қызметпен бірге екіжақты радио байланыстың сақталуын қамтамасыз ететін радиобайланыс аппаратурасымен;

2) ИКАО белгілеген тәртіпке сәйкес тиісті режимде жұмыс істейтін радиолокациялық қабылдағыш-жауап бергішпен (транспондермен) жабдықталуға тиіс.

9. Әуе кемелері экипаждарының диспетчерлермен сөйлесулері тек қана ИКАО радиобайланыс фразеологиясының белгіленген қағидалары бойынша ағылшын тілінде жүргізіледі.

10.Қазақстан Республикасының әуе кеңістігі шегіндегі әуе кемелерінің экипаждары Қазақстан Республикасының әуе қозғалысын басқару (қызмет көрсету) және ұйымдастыру органдарының нұсқамаларын (командаларын, ұсыныстарын) қатаң түрде орындауға міндетті.

3-бап

1. Әуе кемелері қосымша жанармай құю, экипаждардың демалуы үшін немесе өзге де мақсаттарда Қазақстан Республикасының аумағында техникалық қона алмайды. Борттағы апариялық жағдайдан және/немесе транзитті жүзеге асыруға кедергі келтіретін және Қазақстан Республикасының аумағына авариялық қонуды талап ететін форс-мажорлық мән-жайлардан туындаған жағдайлар болған кезде, сондай-ақ осы Келісімнің 7-бабында көзделген жағдайларда қосалқы әуеайлақ ретінде Алматы әуежайы пайдаланылуы мүмкін.

2. Қазақстан тарапы қосалқы әуеайлақ ретінде Алматы әуежайын пайдаланудан бас тартуға құқылы, бұл ретте Астана әуежайын қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағындағы балама қосалқы әуежайды ұсынады.

3. Осы бапта көзделгендей, Алматы әуежайына немесе балама қосалқы әуежайға жоспарланбай қонған барлық әуе кемелері жоспарланбай қонған себептері жойылғаннан кейін әуежайдан ұшып кетеді.

4-бап

1. Осы Келісімге оның ажырамас бөлігі болып табылатын 1-қосымшада көрсетілген әскери мүлікті қоспағанда, әскери мүліктің теміржол көлігімен транзиті осы Келісімге 3-қосымшада көрсетілген өткізу пункттері арқылы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген рұқсаттың негізінде тек қана осы Келісімнің мақсаттарында жүзеге асырылады.

2. Теміржол транзитіне рұқсат алу үшін Италия тарапы Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес әскери мүлікті Қазақстан Республикасының аумағына кіргізгенге немесе әкелгенге дейін кемінде 30 тәулік бұрын мерзімде Қазақстан тарапына тиісті сұрау салуды жібереді.

Сұрау салу қазақ, орыс және итальян тілдерінде ресімделеді.

3. Транзитке рұқсат беру Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау жөніндегі уәкілетті органы көрсетілген сұрау салуды алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жүзеге асырылады.

4. Әскери мүлікті тасымалдау жүкті жөнелтушінің экспедициялық агенттігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық теміржол компаниясымен келісім бойынша айқындалатын Қазақстан Республикасының тиісті экспедиторлық компаниялары арасында жасалатын шарттар негізінде жүргізіледі. Италия Республикасының әскери мүлкіне ілесіп жүру және оны күзету Қазақстан тарапы күзет құрылымдарының күшімен ғана жүзеге асырылады.

5. Қазақстан Республикасының аумағында бір мезгілде болатын әскери мүліктің саны бір теміржол составымен қатаң шектелуге тиіс.

5-бап

1. Қазақстан тарапы осы Келісімнің шеңберінде сұрау салынған транзитке кез келген рұқсатты беруден бас тартуға құқылы, бұл туралы Италия тарапына 48 сағат бұрын хабарлайды.

2. Егер Қазақстан тарапы осы Келісім ережелерінің сақталмағанын не жүк пен персоналдың тасымалдануы осы Келісімге сәйкес келмейтінін немесе Қазақстан

Traduzione delle modifiche apportate al testo in lingua kazaka dell'Accordo tra il Governo della Repubblica del Kazakhstan ed il Governo della Repubblica Italiana relativo al transito di beni militari e di personale attraverso il territorio della Repubblica del Kazakhstan legato alla partecipazione delle Forze Armate della Repubblica Italiana agli sforzi per la stabilizzazione e la ricostruzione della Repubblica Islamica dell'Afghanistan

Preambolo:	
[...] 1995 жылғы 19 маусымда Брюссельде жасалған Солтүстік Атлант Шартына қатысушы мемлекеттер мен **өздерінің Қарулы Күштерінің мәртебесіне қатысты «Бейбітшілік үшін әріптестік» бағдарламасына қатысушы басқа да мемлекеттер арасындағы келісімді (бұдан әрі – SOFA PfP келісімі) және оған қосымша хаттаманы** назарға ала отырып, [...]	[...] CONSIDERATO l'Accordo tra i paesi-partecipanti al Trattato del Nord Atlantico ed altri paesi partecipanti al programma "Partenariato per la pace" riguardo lo *Status* delle loro Forze Armate, siglato a Bruxelles il 19 giugno del 1995 ed il relativo protocollo aggiuntivo (in seguito Accordo *SOFA PfP*); [...]
Articolo 1, comma 1 - 1)	
1) «әскери мүлік» – 1990 жылғы 19 қарашадағы Еуропадағы кәдімгі қарулы күштер туралы шартта белгіленген шектеулер ескеріле отырып, стандартты контейнерлерде не жабық ыдыста тасымалданатын Италия Республикасының жауапкершілігіндегі әртүрлі қару түрлерінің кешендері және оны жауынгерлік **тұрғыдан** қолдануды қамтамасыз ету құралдары, оның ішінде жеткізу құралдары, бағыттау, ұшыру, басқару жүйелері, сондай-ақ **басқа да арнаулы техникалық құралдар мен** қарулы күштерді жарақтандыруға арналған өзге де жүктер, оқ-дәрілер және олардың **құрамдастары**, қосалқы бөлшектер, аспаптар мен **аспаптарға жиынтықталатын** бұйымдар, қарулы күштер жеке құрамының тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету жүйелері, жаппай **қырып-жою қаруынан ұжымдық және жеке қорғану құралдары**, жаппай **қырып-жою қаруын** қолдану зардаптарының **профилактикасы** және **оны** емдеу құралдары, **арнаулы** тыл **жабдығы**, әскери киім нысаны және оған қатысты айырым белгілері мен атрибуттар;	1) "beni militari" – tutti gli insiemi di diversi tipi d'arma e mezzi di supporto al loro impiego operativo, compresi i mezzi di trasporto, i sistemi di guida, di lancio, di comando ed anche altri mezzi tecnici speciali ed altri carichi destinati ad equipaggiare le forze armate, le munizioni e loro componenti, i pezzi di ricambio, gli strumenti ed i loro componenti, i sistemi di supporto per le attività delle forze armate, i mezzi collettivi ed individuali di protezione contro le armi di distruzione di massa, i mezzi di prevenzione e di trattamento delle conseguenze dell'impiego di armi di distruzione di massa, le attrezzature logistiche speciali, le uniformi e relativo equipaggiamento, comprensivi degli emblemi e delle attribuzioni, che sotto la responsabilità della Repubblica Italiana saranno trasportati nei *container* standard o in contenitori chiusi, considerando le limitazioni stabilite dal Trattato sulle Forze Armate in Europa nel 19 novembre 1990;
Articolo 1, comma 1 - 5)	
5) «жүк жөнелтуші» – Қауіпсіздік жәрдемі жөніндегі халықаралық күштердің	5) "mittente" – la Repubblica Italiana che, contribuendo all'operazione della *International*

операциясына үлес қосатын, **осындай жүктің жөнелтілу мақсаттары расталған кезде** осы Келісімнің ережелеріне сәйкес жүкті жөнелтетін Италия Республикасы;	*Security Assistance Force*, invia carichi ai sensi del presente Accordo, a seguito della conferma dello scopo dei trasporti e della tipologia del carico;
Articolo 1, comma 1 - 6)	
6) «өткізу пункті» – **әскери мүлікті шекаралық және кедендік бақылау жүзеге асырылатын теміржол станциясы шегіндегі аумақ, сондай-ақ басқа да арнайы жабдықталған орын.**	6) "punto di accesso" – la stazione ferroviaria, nonché altro luogo adatto al controllo doganale e di frontiera dei beni militari.
Articolo 2, comma 1 - 1)	
1) Италия Тарапының әскери-көлік әуе кемелері үшін күнтізбелік **жылға** берілетін арнайы (тұрақты) рұқсат;	1) permesso speciale (permanente) – rilasciato per un anno calendariale a favore degli aerei militari della Parte italiana;
Articolo 2, comma 2	
2. Италия Тарапы арнайы (тұрақты) рұқсатты алу үшін **осы Келісімге қол қойылған жылды қоспағанда, тиісті күнтізбелік жылдың 1 желтоқсанынан кешіктірмей Қазақстан Тарапына дипломатиялық арналар арқылы келесі күнтізбелік жыл ішінде әуе кеңістігін пайдалануға тиісті сұрау салуды** жібереді, онда:	2. Per ottenere il permesso speciale (permanente), la Parte italiana entro il 1° dicembre dell'anno in corso, escluso l'anno di firma dell'Accordo, attraverso i canali diplomatici, trasmetterà alla Parte kazaka la richiesta per l'uso dello spazio aereo per il successivo anno contenente le seguenti informazioni:
Articolo 2, comma 4	
4. Италия Тарапы **сәйкес** Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалануға біржолғы рұқсат алу үшін **осы Келісімге әрбір болжанып отырған транзитке дейінгі** 4 (төрт) жұмыс күнінен кешіктірмей **Қазақстан Тарапына** дипломатиялық арналар арқылы сұрау салуды жібереді, онда:	4. Al fine di ottenere il permesso dell'uso dello spazio aereo della Repubblica del Kazakhstan valido solo una volta, la Parte italiana, non più tardi di 4 (quattro) giorni lavorativi prima del transito, ai sensi del presente Accordo, farà una richiesta alla Parte kazaka, attraverso i canali diplomatici, comprensiva delle seguenti informazioni:
Articolo 2, comma 4 – 8)	
8) ұшу бағытында пайдаланылатын әуе жолдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіне кіру және одан шығу нүктелері міндетті түрде көрсетіле отырып, **күні**, толық әуе бағыты және қозғалыс кестесі көрсетіледі.	8) data, itinerario ed orario di movimento con l'indicazione obbligatoria delle rotte aeree, così come dei punti di ingresso e di uscita nello e dallo spazio aereo della Repubblica del Kazakhstan.
Articolo 2, comma 5 – 6)	
6) ұшу бағытында пайдаланылатын әуе жолдарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіне кіру және одан шығу нүктелерін міндетті түрде көрсете отырып, **күнін**, толық әуе бағытын және қозғалыс кестесін;	6) data, itinerario ed orario di movimento con l'indicazione obbligatoria delle rotte aeree utilizzate, così come dei punti di ingresso e di uscita nello e dallo spazio aereo della Repubblica del Kazakhstan;
Articolo 2, comma 7	

7. Қазақстан Тарапы әуе кемелеріне аэронавигациялық алымдарды **ала** отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аэронавигациялық қызмет **көрсетуді** ұсынады.	7. La Parte kazaka fornirà agli aeromobili i servizi di aeronavigazione ai sensi della legge della Repubblica del Kazakhstan con i dazi di aeronavigazione previsti.
Articolo 2, comma 8 – 1)	
1) аэронавигациялық қызмет **көрсетуді** ұсынатын қызметпен бірге екіжақты **радиобайланысты ұстап тұруды** қамтамасыз ететін радиобайланыс аппаратурасымен;	1) apparati di radio comunicazione che permettano di effettuare il collegamento radio con il servizio della navigazione aerea;
Articolo 5, comma 2	
2. Егер Қазақстан Тарапы осы Келісім ережелерінің сақталмағанын не жүк пен персоналдың **өткізілуі** осы Келісімге сәйкес келмейтінін немесе Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндіретінін анықтаса, Қазақстан Тарапы осы Келісімнің шеңберінде транзитке бұрын берілген кез келген рұқсаттың қолданысын тоқтата тұруға немесе осындай рұқсаттың күшін жоюға құқылы.	2. La parte kazaka è autorizzata a sospendere la validità di qualsiasi autorizzazione di transito già rilasciata ai sensi del presente Accordo o a revocare tale autorizzazione se dagli accertamenti effettuati risultino violazioni alle previsioni del presente Accordo o se il transito del carico e del personale contrasti gli scopi e le previsioni del presente Accordo o rappresenti una minaccia alla sicurezza nazionale della Repubblica del Kazakhstan.
Articolo 6, comma 3	
[...] Персоналдың өзіндегі каруымен әуе **кемесін тастап** кетуіне қатаң тыйым салынады.	[...] Il personale non sarà autorizzato a lasciare il velivolo armato.
Articolo 7, comma 2	
2. Қазақстан Тарапы әуе кемесін қондыруға бағыттауда өз құқығын пайдалануы мүмкін. Бұл жағдайда Қазақстан Республикасының кедендік және шекаралық бақылау органдарының әуе кемесінің бортындағы әскери мүлік пен **персоналға** тексеріп **карауды жүргізуге** құқығы бар.	2. La Parte kazaka potrà esercitare il proprio diritto di far atterrare un aeromobile. In questo caso, gli organi del controllo doganale e di frontiera della Repubblica del Kazakhstan avranno il diritto di condurre una ispezione ai beni militari ed al personale italiano a bordo dell'aeromobile.
Articolo 7, comma 6	
6. Қазақстан Тарапының кедендік бақылау органдары кедендік тексеріп карауды тікелей теміржол составтарының вагондарында жүргізуге құқығы бар. Егер кедендік бақылау органдары өкілдерінің әскери мүлікті және тиісті құжаттаманы тексеріп қарағаннан кейін әскери мүлік осы Келісімнің 4-бабына сәйкес рұқсат алу үшін мәлімделген ақпаратқа сәйкес емес деп пайымдауға негізі болса, әскери мүлік одан әрі тексеріп **карауды жүргізу** үшін ішінара	6. Gli Organi di controllo doganale della Parte kazaka avranno il diritto di effettuare il controllo direttamente sui vagoni del convoglio. Se dopo l'ispezione dei beni militari e dei documenti, i rappresentanti degli organi del controllo doganale supporranno che i beni militari non siano gli stessi per cui l'autorizzazione di transito è stata rilasciata ai sensi dell'art. 4 del presente Accordo, i beni militari possono essere scaricati tutti o in parte per una ispezione più dettagliata. In questo caso i beni militari

немесе толық түсірілуі мүмкін. Мұндай жағдайларда әскери мүлік тексеріп қарау үшін не теміржол вагондарынан түсіріледі не балама ретінде теміржол транзитін аяқтамай, теміржол составы келген өткізу пункті арқылы Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тысқары қайтарылады.	dovranno essere scaricati o in alternativa, il convoglio dovrà lasciare il territorio del Kazakhstan dal punto di entrata non effettuando il transito ferroviario.
Articolo 7, comma 7	
7. Егер Қазақстан Республикасының кедендік және шекаралық бақылау органдары осы бапта сипатталған мақсаттарда әскери мүлік пен **персоналға** тексеріп **карауды жүргізу** құқығын пайдаланатын болса, онда осындай тексеріп қарау және оның нәтижелері бойынша орыс тілінде акт жасалады, оған тек қана актіні алғанын растау мақсатында Италия Тарапының өкілі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кедендік және шекаралық бақылау органдарының өкілдері қол қояды.	7. Se gli Organi del controllo doganale e di frontiera della Repubblica del Kazakhstan effettueranno di diritto un'ispezione dei beni militari e del personale, un *report* su tale operazione andrà redatto in lingua russa. Tale atto dovrà essere firmato dal rappresentante della Parte italiana a conferma dell'avvenuta ricezione e dell'effettuata ispezione che i rappresentanti degli organi doganali e di frontiera della Repubblica del Kazakhstan hanno compiuto.
Articolo 13, comma 4	
4. Осы Келісімнің қолданысын тоқтату осы Келісімді орындауға байланысты туындаған қаржылық және **куыным** міндеттемелерін жоймайды.	4. La cessazione del presente Accordo non comprometterà gli obblighi finanziari e le pretese derivanti dall'esecuzione del presente Accordo.

Allegato 1

3603 00 От өткізгіш **шнурлар**; **детонациялайтын шнурлар**; соққы беретін немесе **детонациялайтын капсюльдер**; тұтандырғыштар; электр **детонаторлар**:	3603 00 Miccia lenta; cavi detonanti; capsule di percussione o detonanti; inneschi; detonatore elettrico.
** 9307 – семсерлер, қылыштар, сапылар, **палаштар**, сүңгілер, найзалар және осыған ұқсас қару; тізбеленген қарудың бөлшектері, оның қынаптары мен тыстары.	** 9307 – sciabole, spade, daghe, baionette, lance e armi bianche e parti delle armi sopraindicate, guaine e foderi di queste ultime.

Ministero degli Affari Esteri

6511/ 95016

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan relativo al transito di beni militari e di personale, firmato ad Astana il 19 febbraio 2013.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'articolo 13 dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di chiedere cortesi notizie in merito allo stato delle procedure interne da parte Kazaka e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì

29 APR. 2013

All'Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan

Via Cassia, 471

00189 ROMA

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

СЫРТҚЫ ІСТЕР

МИНИСТРЛІГІ

№ 14-3/1324

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Қазақстан Республикасындағы Италия Республикасының Елшілігіне өзінің ілтипатын білдіре отырып, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Италия Республикасының Сыртқы істер министрлігіне жолдаған 2014 жылғы __ наурыздағы № 14-3/1323 нотасын жіберуді өзіне мәртебе санайды.

Қосымша: 16 п.

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Қазақстан Республикасындағы Италия Республикасының Елшілігіне өзінің зор ілтипатын тағы да растайды.

Астана, 2014 жылғы «20» наурыз.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИТАЛИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕЛШІЛІГІ

Астана

Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica del Kazakhstan

n. 14-3/1324

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia nella Repubblica del Kazakhstan ed ha l'onore di trasmettere la Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan n. 14-3/1323 del 20 marzo 2014 indirizzata al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia nella Repubblica del Kazakhstan le espressioni della sua più alta considerazione.

Astana, 20 marzo 2014

Allegato: 16 p.

Ambasciata d'Italia
nella Repubblica del Kazakhstan
Astana

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

СЫРТҚЫ ІСТЕР

МИНИСТРЛІГІ

№ 14-3/1324

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Қазақстан Республикасындағы Италия Республикасының Елшілігіне өзінің ілтипатын білдіре отырып, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Италия Республикасының Сыртқы істер министрлігіне жолдаған 2014 жылғы __ наурыздағы № 14-3/1323 нотасын жіберуді өзіне мәртебе санайды.

Қосымша: 16 п.

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Қазақстан Республикасындағы Италия Республикасының Елшілігіне өзінің зор ілтипатын тағы да растайды.

Астана, 2014 жылғы «20» наурыз.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИТАЛИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕЛШІЛІГІ

Астана

Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica del Kazakhstan

n. 14-3/1324

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia nella Repubblica del Kazakhstan ed ha l'onore di trasmettere la Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan n. 14-3/1323 del 20 marzo 2014 indirizzata al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia nella Repubblica del Kazakhstan le espressioni della sua più alta considerazione.

Astana, 20 marzo 2014

Allegato: 16 p.

Ambasciata d'Italia
nella Repubblica del Kazakhstan
Astana

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ИТАЛИЯН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
ЕЛШІЛІГІ

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA
DEL KAZAKHSTAN
NELLA REPUBBLICA ITALIANA

NOTA VERBALE

№30-119

L'Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e ha l'onore di trasmettere la copia della Nota del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Kazakhstan riguardo il compimento delle procedure intergovernative, necessarie per far entrare in vigore l'Accordo tra il Governo della Repubblica del Kazakhstan e il Governo della Repubblica Italiana relativo al transito del materiale militare e del personale Italiano attraverso il territorio del Kazakhstan in relazione alla partecipazione delle truppe militari italiane nella missione delle forze Internazionali dell'ONU per la pace in Afganistan, firmato ad Astana il 19 febbraio dell'anno 2013.

Allegato: 2 p.

L'Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 28 luglio 2014

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Roma

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

СЫРТҚЫ ІСТЕР

МИНИСТРЛІГІ

№ 17-1/2287

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Италия Республикасының Сыртқы істер министрлігіне өзінің зор ілтипатын білдіреді және 2013 жылғы 19 ақпанда Астанада жасалған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Италия Республикасының Үкіметі арасындағы Ауғанстан Ислам Республикасын тұрақтандыру мен қалпына келтіру жөніндегі іс-қимылдарға Италия Республикасы Қарулы Күштерінің қатысуына байланысты Қазақстан Республикасының аумағы арқылы әскери мүлік пен персоналдың транзитін қамтамасыз ету туралы келісімнің күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді орындағаны туралы Италия тарапының 2013 жылғы 29 сәуірдегі № 6511/95016 нотасын алғандығын растауды өзіне мәртебе санайды.

Сонымен қатар, Министрлік аталған Келісімнің күшіне енуі үшін тиісті рәсімдерді Қазақстан тарапының орындағаны туралы хабарлайды.

Көрсетілген Келісімнің 13-бабына сәйкес, ол оның күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді Тараптардың орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарлама дипломатиялық арналар арқылы алынған күннен бастап күшіне енеді.

Министрлік осы нотаның соңғы екенін ескеріп, Италия тарапының осы нотаны алған күнін және аталған келісімнің күшіне енген күнін хабарлағанына ризашылығын білдірер еді.

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Италия Республикасының Сыртқы істер министрлігіне өзінің зор ілтипатын тағы да растайды.

Астана қаласы, 2014 жылғы 9 шілде

ИТАЛИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ
Рим қаласы

(unofficial translation)

№ 17-1/2287

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic and has the honor to acknowledge receipt of the Italian side's notification № 6511/95016, dated April 29, 2013 on completion by the Italian Republic of its internal legal procedures necessary for entry into force of the Agreement between the Government of the Republic of Kazakhstan and the Government of the Italian Republic on providing the transit of military equipment and personnel through with participation of the Armed Forces of the Italian Republic in efforts for stabilization and rebuilding of the Islamic Republic of Afghanistan, done in Astana on February 19, 2013.

At the same time, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan also has the honor to inform on completion by the Kazakhstani side of its internal legal procedures, necessary for entry into force of the above mentioned Agreement.

In accordance with Article 13 of the Agreement, it will come into effect on the date of receipt of the last written notice by the Party through diplomatic channels about the completion of internal procedures necessary for its entering into effect.

Taking into account that this note is the last, the Ministry would be grateful for the information about the date of the receipt of this note and the date of entry into force of the Agreement.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic assurances of its highest consideration.

Astana, July 19, 2014

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
OF THE ITALIAN REPUBLIC
Rome

	SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE	
FIRMA: 18.06.2014	ENTR. VIGORE: 18.06.2014	IN VIGORE: SI

PAESE: CINA

MATERIA: COOPERAZIONE CINEMATOGRAFICA

POSIZIONE:	DEPOSITO:

TITOLO: Norme di procedura sull'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese.

FIRMATO a: Pechino	il: 18.06.2014
PROVV.LEG.:	G.U.:
NOT. ( ) Italia: Controparte: Ricezione:	Comunicato G.U.: (Tabella II:)

DATA ENTR. VIGORE: 18.06.2014

DURATA: 5 anni più 3 con rinnovo automatico, come previsto dall'Accordo del 04.12.2004.

DEN./DEC.:

NOTE:

VD.:

CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. 9a	ADEMPIMENTI INTERNI:
"le presenti "Norme di procedura" entreranno in vigore dal giorno della firma."	Archiviazione senza Ratifica.
Lingue ufficiali: italiano e cinese	Uff. negoziatore: DGMO-Ufficio VIII

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

NORME DI PROCEDURA

Sulla base di quanto stabilito nell'Articolo 16 dell'Accordo di Coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese firmato il 4 Dicembre 2004 (di seguito denominato "Accordo") e della nota di interpretazione dell'Articolo 10 dell'Accordo firmata dalla Parte italiana il 19 marzo 2008 e dalla Parte cinese il 10 Aprile 2008, le due Parti hanno raggiunto l'intesa sui seguenti articoli delle "Norme di procedura" (di seguito denominate "Procedura"):

Articolo 1 – Film in coproduzione

I "film in coproduzione" includono lungometraggi (per tali intendendosi film di durata superiore ai 75 minuti), cortometraggi (per tali intendendosi film di durata inferiore ai 75 minuti), film di animazione (per tali intendendosi lungometraggi o cortometraggi con immagini realizzate graficamente e animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e supporto), film a carattere scientifico e documentari (inclusi film TV e film in digitale), realizzati con qualsiasi tecnica e su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, già inventati o di futura invenzione,in conformità alla legislazione nazionale in vigore in ciascun Paese .

Articolo 2 - Istanze di Ammissione

2.a. Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, presso le due Amministrazioni competenti, di massima, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film o delle lavorazioni principali per i film d'animazione.

2.b. Alle suddette istanze di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione, redatta in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua cinese per il Governo della Repubblica Popolare Cinese:

1. la sceneggiatura definitiva del film;
2. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico e per la realizzazione e lo sfruttamento del film è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;
3. il contratto di coproduzione negoziato tra le parti , in conformità a quanto previsto dall' art.3 delle presenti note.

Le competenti Autorità dei due Paesi potranno inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

2.c. (I) Il progetto filmico dovrà essere preventivamente approvato, in via provvisoria, dalle Autorità competenti dei due Paesi. L'approvazione definitiva del film terminato verrà sempre concessa salvo che dall'esame del film realizzato risulti la mancata conformità sostanziale dell'opera filmica ultimata al progetto e alla sceneggiatura preventivamente approvato dalle Autorità di entrambi i Paesi.
a)Per la Cina, non appena il film in coproduzione avrà ottenuto la "Licenza per il progetto" dalle Autorità governative competenti, verrà ritenuto aver temporaneamente completato le procedure di approvazione; non appena avrà ottenuto la "Licenza di proiezione" dalle Autorità governative competenti, verrà ritenuto aver completato definitivamente le procedure di approvazione.
b)Per l'Italia, non appena il film avrà ottenuto l'avviso di temporanea approvazione da parte delle Autorità governative competenti, verrà considerato aver completato le procedure di approvazione temporanea; non appena otterrà l'avviso di definitiva approvazione da parte delle Autorità governative competenti verrà considerato aver completato definitivamente le procedure di approvazione.

(II) Nel caso di film realizzati in regime di coproduzione esclusivamente finanziaria, le Autorità competenti dei due Paesi dovranno verificare l' equilibrio o la stretta alternanza tra partecipazioni finanziarie cinesi e partecipazioni finanziarie italiane, subordinando l'approvazione dei progetti presentati al conseguimento di tale equilibrio. In ogni caso, l'apporto finanziario massimo consentito non potrà superare la quota minima di partecipazione - prevista all'art.4 dell'accordo - per le coproduzioni tradizionali.

(III) L'approvazione definitiva comporterà automaticamente l'autorizzazione alla proiezione in pubblico del film all'interno ed all'esterno di ciascun Paese e, quindi, l'automatica concessione del diritto di proiezione in pubblico del film, in conformità alla legislazione nazionale in vigore in ciascun Paese.

2.d. Ciascuna Autorità competente dovrà comunicare all'altra il proprio parere in merito all'approvazione della coproduzione, allegando alla comunicazione una copia del relativo dossier.

<u>Articolo 3 – Contratto di Coproduzione</u>

3.a. Il contratto di coproduzione deve precisare:

(I) il titolo del film ;

(II) il nome del regista ;

(III) il nome dell'autore della sceneggiatura :

(IV) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;

(V) l'ammontare del costo del film;

(VI) l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;

(VII) la ripartizione dei proventi e dei mercati;

(VIII) l'impegno dei produttori - non essendo ammissibili coproduzioni a costo bloccato - a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti.

(IX) una clausola del contratto dovrà prevedere le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:

a) nel caso in cui le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;

b) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;

c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le modalità pattuite ;

(X) una clausola che impegni i coproduttori a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione e tutti i rischi sul materiale originale di produzione;

(XI) la data prevista per l'inizio delle riprese del film;

(XII) il piano finanziario del film;

(XIII) l'elenco degli elementi tecnici ed artistici, l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli interpreti principali e secondari, tenendo presente che la partecipazione tecnico-artistica dovrà essere di massima commisurata all'impegno finanziario dei coproduttori;

(XIV) il piano di lavorazione;

(XV) una clausola che disciplini le modalità di vendita all'estero del film nel rispetto delle indicazioni previste dall'art. 7 della presente "Procedura";

(XVI) una clausola che disciplini le modalità di nomina e le funzioni del produttore delegato/esecutivo.

I contratti di coproduzione devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascun coproduttore in merito alla ripartizione percentuale degli oneri relativi allo sviluppo, all'elaborazione, ai costi di produzione e post-produzione fino alla realizzazione della copia campione.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, potranno essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato e dovranno essere

sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi prima di terminare il film.

La sostituzione di un coproduttore è ammessa solo in casi eccezionali, per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Articolo 4 - Apporti dei Coproduttori

Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario dovrà essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 120 giorni (centoventi) dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario. L'inosservanza di questa norma comporterà la perdita dei benefici della coproduzione.

Articolo 5 – Post produzione, negativi e lingua

5.a. Se la post-produzione del film viene effettuata in un Paese diverso da quello dei due Paesi co-produttori, è necessaria l'approvazione delle Autorità Governative competenti di entrambi i Paesi. La post-produzione del film in coproduzione deve essere effettuata nel Paese del coproduttore con quota di partecipazione maggioritaria; nel caso in cui l'investimento sia paritario, deve essere effettuata nel Paese di cui il regista ha la nazionalità, oppure in un Paese terzo scelto attraverso consultazione delle due Parti.

5.b. La partecipazione alla coproduzione implica la comproprietà del negativo o di qualsiasi altro supporto di registrazione, anche digitale, su cui la copia master di registrazione viene prodotta. La comproprietà dei diritti sul negativo sarà condivisa sulla base della percentuale di investimento. Il negativo od il supporto di cui sopra dovrà essere depositato, a nome congiunto dei coproduttori, presso un laboratorio situato in uno dei due Paesi, scelto di comune accordo, con delega irrevocabile di accesso a tutte le lavorazioni necessarie all'altro coproduttore. Di massima , i materiali saranno depositati nel Paese del produttore con quota di partecipazione maggioritaria.

5.c. Ciascun film di coproduzione dovrà essere realizzato in due versioni, in italiano e in cinese: la versione italiana dovrà essere realizzata in Italia e quella cinese in Cina.

Articolo 6 – Ripartizione delle quote, proventi e mercati - Esportazione del film – Partecipazione ai festival

6.a. Ciascun coproduttore sarà titolare dei diritti d'autore e di proprietà del film, con l'eccezione dei territori dei Paesi coproduttori, per una quota equivalente alla percentuale dei rispettivi apporti alla coproduzione del film.

6.b. La ripartizione dei proventi e dei mercati, con l'eccezione dei territori dei Paesi coproduttori, dovrà rispettare la percentuale dei rispettivi apporti alla produzione del

film. Nel caso entrambi i coproduttori abbiano già stipulato contratti con Paesi terzi relativamente alla ripartizione dei proventi, saranno applicati tali contratti.

6.c. Nel caso in cui il film in coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni dei film sono contingentate, il film sarà considerato appartenente al Paese del coproduttore maggioritario. In caso di coproduzioni paritarie, il film sarà imputato al contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalità.

6.d. I coproduttori dovranno stabilire con precisione nel contratto di coproduzione le modalità della vendita e della commercializzazione del film nei territori esteri. Nel caso in cui le vendite estere del film siano affidate, in tutto o in parte, a un *sales agent*, la scelta dell'agente dovrà avvenire di comune accordo attraverso consultazione e con lo scopo di scegliere un agente di riconosciuta importanza da entrambe le Parti. In caso di mancato accordo, la decisione del coproduttore maggioritario (o del coproduttore del Paese di nazionalità del regista, nel caso di coproduzioni paritarie) sarà prevalente.

6.e. In caso di presentazione del film Festival cinematografici internazionali, il girato dovrà essere presentato almeno 30 gg. prima alle Autorità competenti del Governo Cinese per la registrazione.
Se i regolamenti fissati dal festival dovessero causare il mancato rispetto di tali termini, non si potrà impedire la partecipazione del film al Festival.

Articolo 7 – Identificazione del film

7.a. I film in coproduzione dovranno essere presentati con le seguenti espressioni:

(i) "una coproduzione italo-cinese" :

- in Italia e nei territori di sua competenza;
- nel resto del mondo (ad esclusione della Cina)in caso di coproduzione maggioritaria italiana

(ii) "una coproduzione cino-italiana " :

- in Cina e nei territori di sua competenza;
- nel resto del mondo (ad esclusione dell'Italia) in caso di coproduzione maggioritaria cinese.

In caso di partecipazioni paritaria, nel resto del mondo , il film sarà indicato come "italo-cinese" o "cino-italiano" a seconda della nazionalità del regista.

7.b. Questa espressione dovrà figurare in un cartello separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

Articolo 8. Applicazione

Uno scambio costante di informazioni sui progetti filmici presentati verrà assicurato dalle Autorità competenti dei due Paesi, che si adopereranno per risolvere positivamente eventuali problemi derivanti dall'applicazione dell'Accordo, della Nota di Interpretazione dell'Art.10 e delle presenti "Norme di Procedura".

Articolo 9. Revisioni, validità e presente testo
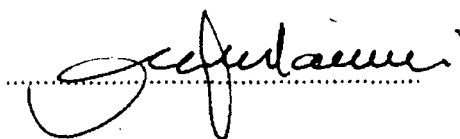
9a.Le presenti "Norme di Procedura" entreranno in vigore dal giorno della firma. Per le condizioni di validità e di interruzione delle presenti "Norme di Procedura", insieme alla "Nota interpretativa dell'Articolo 10 dell'Accordo" , si fa riferimento a quanto previsto all'Articolo 18 dell' "Accordo".

9b.In accordo tra entrambe le Parti, sarà possibile effettuare aggiunte e modifiche alla "Nota di interpretazione"dell'Articolo 10 dell'Accordo e alle presenti "Norme di procedura" e stabilire la data di validità delle aggiunte e modifiche.
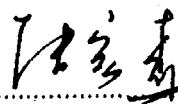
9c. Le presenti "Norme di Procedura" non implicano oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'"Accordo".

9d. Le presenti "Norme di Procedura"sono stilate in lingua cinese e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Rappresentante del
Governo della Repubblica Italiana
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica Italiana in Cina
Amb.Alberto Bradanini

Rappresentante del Governo della
Repubblica Popolare Cinese- SAPPRFT
Direttore Generale del Dipartimento
Cinema della Amministrazione per le pubblicazioni stampa, Radio,Cinema e TV
ZHANG Hongsen

BEIJING
18 JUN 2014

《中华人民共和国政府与意大利共和国政府关于合作摄制电影片的协议》附件《合拍影片程序》

依据 2004 年 12 月 4 日签署的《中华人民共和国政府与意大利共和国政府关于合作摄制电影片的协议》（以下简称《协议》）第十六条规定及 2008 年 3 月 19 日由意方和 2008 年 4 月 10 日由中方签署的关于《协议》的第十条释义，双方就《合拍影片程序》（以下简称《程序》）达成以下条款：

第一条：双方合作摄制电影片

“双方合作摄制电影片”包括运用各种已经发明或即将发明的、且符合双方国家现行法律规定的技术支持手段，包括数字手段制作的电影长片 (这里指影片时长超过 75 分钟的长片)，电影短片（这里指影片时长小于 75 分钟的短片），动画片 （这里指运用各种技术手段制作的，通过图片或动画来实现的长片或短片），科教片和纪录片（包含电视电影和数字电影）。

第二条：报批

2a. 双方合作摄制电影片所需的报批，应在影片开始拍摄前或动画片的主要制作工作开始前至少 30 天报送双方主管部门审批。

2b. 报批时应提交下列文件，意大利合作制片者向意大利共和国主管部门提交意大利文文件， 中国合作制片者向中华人民共和国主管部门提交中文文件：

1） 影片最终剧本；

2） 能证明已合法购买电影改编权、制作权和开发经营权的文件， 或者有同等效力的文件；
3）双方已达成的合作摄制电影片合同，合同相关规定参见本附件第三条。

此外，两国主管部门还可要求报批方提供主管部门认为必须的文件和补充解释。

2c.

1） 影片拍摄计划应预先由两国主管部门做出临时批准。影片摄制完成后，除非在审查过程中发现与之前提交并经过两国主管部门临时批准的合作摄制剧本在本质内容上有缺失或差异，该影片将获得最终批准。

a) 对中国而言，合作摄制影片一旦获得中国政府主管部门颁发的“立项许可”，即被视为完成临时批准手续；一旦获得中国政府主管部门颁发的《电影片公映许可证》，即被视为完成最终批准手续。

b) 对意大利而言，合作摄制影片一旦获得意大利政府主管部门出具的临时批准通知书，即被视为完成临时批准手续；一旦获得意大利政府主管部门出具的最终批准通知书，即被视为完成最终批准手续。

2）如果合作摄制影片双方是纯粹的财务投资合作，两国主管部门必须审查双方投资比例的平衡，或审查中国出资方与意大利出资方双方在出资时的严格顺序，只有达到出资的平衡性，该项目才可获得批准。无论如何，对于单纯出资人，可被允许的最高投资额不能超过《协议》第四条所规定的最低投资比例。

3）根据两国法律规定，影片在经双方主管部门最终批准后，将自动获得在合作双方境内外发行公映的权利。

2d. 双方主管部门应向对方通报各自的审批决定，并附上相关文件。

第三条：合作摄制合同

3a. 合作摄制合同应注明：

1） 影片名称；

2） 导演姓名；

3） 编剧姓名；

4） 如影片改编自文学作品，注明原作者姓名或改编人姓名；

5） 影片拍摄成本总额；

6） 合作摄制双方各自的出资额；

7） 双方收入分配和市场划分；

8） 制片人责任：拍摄成本不受固定预算限制，在超出预算或预算结余的情况下，合作摄制双方按照各自所占比例进行分配；

9） 应有一项条款规定合作摄制双方在下列情况下如何处理财务问题：

a) 如双方主管部门中的一方或另一方在审查完所有文件后，不同意批准该影片；

b) 如双方主管部门不批准影片在合作双方的某一方境内或第三国进行公映；

c) 如投资未能按照合同商定的方式执行；

10）应有一项条款规定双方为影片制作过程中的所有风险以及制作影片的原始材料的所有风险进行投保;

11）预计影片拍摄的开始时间;

12）影片的财务计划;

13）影片所需技术和艺术人员清单，应注明其国籍，主要演员和次要演员的角色分配; 双方技术和艺术人员的比例应按照双方出资比例和剧情需要，由双方合作制片者协商确定;

14）拍摄计划;

15）应有一项条款，在本《程序》第七条的基础上，规定向海外销售影片的方式;

16）应有一项条款，规定代理制片人/执行制片人的任命方式和职责。

合作摄制影片合同应明确双方在策划、创作、拍摄、后期制作直至样片完成的各个阶段的出资比例和投资义务。

合同修改，包括替换合作摄制双方中的一方，可以在审核通过的原有合同原件基础上进行，并在影片制作结束前提交两国主管部门审批。

只有在特殊情况下，并且替换原因得到双方主管部门的认可，合作摄制双方中一方的替换才可获得批准。

第四条：合作摄制双方的出资

合作摄制双方中出资少的一方，应在将制作本国语言版本所需的全部材料提交后的 120 天内，将应付款项支付给出资多的一方。如不遵守该规定，将会损失作为合作摄制方所享有的权益。

第五条：后期制作、胶片和语言

5a. 合作摄制影片的后期制作如需在双方之外的国家进行，须获得双方国家主管部门批准。影片的后期制作应在合作摄制影片中出资多的一方所属国家境内进行。如

果出资比例相等，则在导演的国籍所在国进行或在双方商定的第三方国家进行。

5b.合作拍摄的双方共同拥有影片原始拷贝的胶片或其他记录形式，包括数字形式的所有权。合作摄制各方按出资比例享有对原始胶片的所有权。双方共同拥有的胶片或其他记录形式将被存放在双方商定的两国中一国的工作室内，并允许对方对影片进行必要的加工。一般来说，应存放在出资多的一方国家。

5c.每部合作拍摄的影片都应有两种语言版本，意大利文与中文。意大利文版本应在意大利完成，中文版本应在中国完成。

第六条：投资、收益和市场分配；影片出口；参加电影节

6a. 在合作双方所属的国家之外，合作摄制影片的版权和所有权由合作摄制影片的双方共享，根据各自的投资比例进行分配。

6b.在合作双方所属单位的国家之外，收益和市场的分配应与合作双方出资的比例相等。如果合作拍摄双方对在其他国家的收益分配另有协议，则按照该协议执行。

6c.如合作摄制的影片出口到一个对进口影片有限额的国家，出资多的一方所属的国家将成为该影片的所属国。若合作双方出资相同，影片导演的国籍将成为该影片所属国。

6d.合作摄制影片的双方须在合作摄制影片合同中明确规定影片在国外的销售和发行方式。如影片的海外销售完全或部分委托给代理商进行操作，在代理商的选择上，

合作双方进行协商，并挑选一家有一定资质的公司作为代理商；如双方未能协商，则出资多的一方(在双方出资相同的情况下，导演所属的国家的制作方)享有优先决定权。

6e.合作摄制的影片参加国际电影节展对影片进行推广，应在电影节展开始之前 30 天向中国政府主管部门备案。如因电影节展的规定造成影片合作方未能遵守此规定，则不能阻止该影片参加电影节展。

第七条：电影性质

7a.合作摄制影片必须注明下列内容：

1）“意中合作摄制”：
- 在意大利及其所管辖地区；
- 在世界其它地区（除中国之外），如意大利是出资多的一方。

2）“中意合作摄制”：
- 在中国及其所管辖地区；
- 在世界其它地区（除意大利之外），如中国是出资多的一方。

如双方出资比例相同，在中国和意大利两国之外的其他国家介绍影片时，顺序应为“意中合拍”或“中意合拍”或导演所属国家在先。

7b.上述标注应出现在片头字幕的专门位置，商业广告以及影片参加文化活动和电影节展时的宣传资料中。

第八条：实施

两国主管部门保证对于提交的合作电影项目进行持续的信息交流，同时也将努力解决《协议》及其第十条释义，以及本《程序》实施过程中可能出现的问题。

第九条：修订、生效与文本

9a. 本《程序》自后一方签字之日起生效。本《程序》及《协议》第十条释义的生效和终止条件与《协议》第十八条规定一致。

9b. 双方协商一致后，可对《协议》第十条释义及本《程序》进行补充与修订，并明确补充与修订内容的生效日期。

9c. 本《程序》不会增加与之前的《协议》相比 更多财政支出。

9d. 本《程序》用中文和意大利文两种文字签署，两种文本具有同等效力。

中华人民共和国政府代表
中国国家新闻出版
广电总局电影局局长
张宏森
签字：

意大利共和国政府代表
意大利共和国驻华特命全权大使
Alberto Bradanini
(白达宁)
签字：

BEIJING
18 JUN 2014

	SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE	
FIRMA: 03.11.2005 e 23.08.2007	ENTR. VIGORE: 01.08.2014	IN VIGORE: SI
PAESE: FRANCIA		
MATERIA: cooperazione prevenzione rischi		
POSIZIONE:	DEPOSITO:	
TITOLO: scambio di Lettere tra il Governo italiano e il Governo francese sulla cooperazione nel settore del soccorso in montagna.		
FIRMATO a: Parigi e a Roma	Rispettivamente il 03.11.2005 e il 23.08.2007	
PROVV.LEG.: =	G.U.:	
NOT. ( ) Italia: 11.08.2014 Controparte: 25.07.2014 Ricezione:	Comunicato G.U.: (Tabella II:)	
DATA ENTR. VIGORE: 01.08.2014		
DURATA: indefinita.		
DEN./DEC.:		
NOTE: VD.:		
CLAUSOLA ENTR.VIGORE:	ADEMPIMENTI INTERNI:	
"l'Accordo avrà effetto il primo giorno del mese successivo al giorno in cui ciascuno dei Governi avrà notificato all'altro l'adempimento delle procedure interne richieste per quanto di loro competenza per l'entrata in vigore del presente Accordo."	Ratifica del Presidente della Repubblica senza legge di autorizzazione alla ratifica.	
Lingue ufficiali: francese	Uff. negoziatore: DGUE VII	

MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

LE MINISTRE D'ÉTAT
CAB/JM/DJ N° 1274

Paris, le 03 novembre 2005

Monsieur le Ministre, Cher Giuseppe,

A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux gouvernements au sujet de la coopération franco-italienne sur le secours en montagne, j'ai l'honneur, de te proposer que sur la base de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme du 16 septembre 1992, nos unités dédiées à la formation et au secours en montagne puissent s'entraîner sur le territoire de l'autre Etat.

Il apparaît, du fait de notre géographie commune, que le secours en montagne est concerné par le texte cité. En revanche, si l'assistance en cas de catastrophe ou d'accident grave est prévue (articles 5 et 6), l'aspect formation et entraînement au secours n'est traité qu'indirectement (Interreg II).

Dans ces conditions, il m'apparaît nécessaire que toutes nos unités dédiées à la formation et au secours en montagne puissent s'entraîner sur le territoire de l'autre Etat. Cette possibilité offre à la fois des avantages, non seulement du fait du plus grand choix de courses proposées aux unités mais aussi parce qu'elles sont susceptibles de les préparer à des secours transfrontaliers de grande envergure.

Dans le cadre de ces activités de formation et d'entraînement, les agents de l'Etat sur le territoire de l'Etat frontalier ne seront investis d'aucune mission de souveraineté, ils ne seront porteurs, ni d'uniforme, ni d' arme de service. Ils pourront, toutefois, emprunter des véhicules de leur administration d'origine pour se rendre sur le lieu de départ de leur course en montagne.

Monsieur Giuseppe PISANU
Ministre de l'Intérieur
de la République d'Italie
ROME

Pendant toute la durée du séjour sur le territoire de l'autre partie, les agents de la partie d'origine continuent de relever du régime de protection sociale auquel ils sont rattachés. A cet effet, ils effectuent toutes les démarches nécessaires auprès des organismes compétents. Les éventuels frais occasionnés par les soins d'urgence prodigués aux agents de la partie d'origine sont avancés par la partie sur le territoire duquel la formation et/ou l'entraînement se déroulent et sont remboursés par la partie d'origine sur présentation d'un document justificatif.

Je te serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent ton agrément. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que ta réponse, constitueront un accord entre nos deux gouvernements qui prendra effet le premier jour du mois suivant le jour où chacun des gouvernements aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord.

Je te prie de croire, Monsieur le Ministre, Cher Giuseppe, à l'expression de ma haute considération.

Nicolas SARKOZY

MINISTERO DELL'INTERNO
E DELL'ASSETTO TERRITORIALE

IL MINISTRO

Parigi, 3 novembre 2005

Egregio Ministro, Caro Giuseppe,

A seguito dei colloqui intercorsi tra i rappresentanti dei nostri governi in merito alla cooperazione italo-francese per il soccorso in montagna, ho l'onore di proporti che, in base alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese in materia di previsione e prevenzione dei rischi gravi e dell'assistenza reciproca in caso di disastri naturali o causati dall'uomo del 16 settembre 1992, le nostre unità addette alla formazione e al soccorso in montagna possano seguire l'addestramento sul territorio dell'altro Stato.

Sembra, data la nostra geografia comune, che il soccorso in montagna rientri nel testo di cui sopra. Invece, sebbene sia prevista l'assistenza in caso di disastro o di incidente grave (articoli 5 e 6), l'aspetto della formazione e dell'addestramento al soccorso è trattato solo in maniera indiretta (Interreg II).

In queste condizioni, ritengo necessario che tutte le nostre unità addette alla formazione e al soccorso in montagna possano seguire l'addestramento sul territorio dell'altro Stato. Questa possibilità presenta inoltre dei vantaggi, non solo dovuti al maggior numero di esercitazioni proposte alle unità, ma anche al fatto che tali esercitazioni potranno preparare le stesse a operazioni di soccorso transfrontaliero di grande portata.

Nel quadro delle attività di formazione e addestramento, gli agenti dello Stato sul territorio dello Stato frontaliero non saranno investiti di alcuna missione di sovranità, non indosseranno né la divisa né l'arma di servizio. Potranno, tuttavia, utilizzare i veicoli della loro amministrazione di appartenenza per recarsi sul luogo di partenza dell'esercitazione in montagna.

Durante tutto il periodo di soggiorno nel territorio dell'altra parte, gli agenti della parte di origine restano tutelati dal regime di previdenza sociale cui sono iscritti. A tal fine, essi adempiranno a tutte le formalità necessarie presso gli organismi competenti. Eventuali spese dovute a cure di emergenza prestate agli agenti della parte di origine saranno anticipate dalla parte sul cui territorio si svolgono la formazione e/o l'addestramento e saranno rimborsate dalla parte di origine dietro presentazione di un documento giustificativo.

Ti sarei grato di farmi sapere se le disposizioni di cui sopra incontrano il tuo favore. In tal caso, la presente lettera, come pure la tua risposta, costituiranno un accordo tra i nostri rispettivi governi, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale ciascuno dei governi avrà notificato all'altro l'avvenuto adempimento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente accordo.

Ti prego di credere, Egregio Ministro, Caro Giuseppe, ai sensi della mia più alta stima.

Nicolas SARKOZY

Roma, 23 AGO. 2007

Illustre Ministro, Cara Michèle,

ho l'onore di riferirmi alla lettera dell'allora Ministro degli Interni Sarkozy del 3 novembre 2005, inerente la cooperazione nel settore del soccorso in montagna, del seguente tenore:

« A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux gouvernements au sujet de la coopération franco-italienne sur le secours en montagne, j'ai l'honneur, de te proposer que sur la base de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme du 16 septembre 1992, nos unités dédiées à la formation et au secours en montagne puissent s'entraîner sur le territoire de l'autre Etat.

Il apparaît, du fait de notre géographie commune, que le secours en montagne est concerné par le texte cité. En revanche, si l'assistance en cas de catastrophe ou d'accident grave est prévue (articles 5 et 6), l'aspect formation et entraînement au secours n'est traité qu'indirectement (Interreg II).

Dans ces conditions, il m'apparaît nécessaire que toutes nos unités dédiées à la formation et au secours en montagne puissent s'entraîner sur le territoire de l'autre Etat. Cette possibilité offre à la fois des avantages, non seulement du fait du plus grand choix de courses proposées aux unités mais aussi qu'elles sont susceptibles de les préparer à des secours transfrontaliers de grande envergure.

S.E. Michèle Alliot-Marie
Ministro dell'Interno

PARIGI

Dans le cadre de ces activités de formation et d'entraînement, les agents de l'Etat sur le territoire de l'Etat frontalier ne seront investis d'aucune mission de souveraineté, ils ne seront porteurs, ni d'uniforme, ni d'arme de service. Ils pourront, toutefois, emprunter des véhicules de leur administration d'origine pour se rendre sur le lieu de départ de leur course en montagne.

Pendant toute la durée du séjour sur le territoire de l'autre partie, les agents de la partie d'origine continuent de relever du régime de protection sociale auquel ils sont rattachés. A cet effet, ils effectuent toutes les démarches nécessaires auprès des organismes compétents. Les éventuels frais occasionnés par les soins d'urgence prodigués aux agents de la partie d'origine sont avancés par la partie sur le territoire duquel la formation et/ou l'entraînement se déroulent et sont remboursés par la partie d'origine sur présentation d'un document justificatif ».

Ho l'onore di comunicare che il Governo italiano è d'accordo in merito al contenuto della lettera sopradescritta.

La lettera del 3 novembre 2005, unitamente alla presente risposta, costituiranno un accordo tra i nostri due Governi che avrà effetto il primo giorno del mese successivo al giorno in cui ciascuno dei Governi avrà notificato all'altro l'adempimento delle procedure interne richieste per quanto di loro competenza per l'entrata in vigore del presente accordo.

Ti prego di gradire l'espressione della mia alta considerazione.

Giuliano Amato

N. 1662

NOTE VERBALE

L'Ambassade d'Italie présente ses compliments au Ministère des Affaires Étrangères et du Développement international de la République Française et a l'honneur de se référer à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la formation et au secours en montagne des unités dans le cadre de la Convention dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme.

A cet égard, l'Ambassade a l'honneur de communiquer que le Ministère des Affaires Étrangère italien a reçu la Note Verbale du 25 juillet de l'Ambassade de France (ci-jointe) transmettant la lettre qui constitue de part française l'Instrument d'Approbation de l'Accord surnommé. Par conséquent, comme prévu par l'Accord, il est entré en vigueur le 1° août 2014.

L'Ambassade d'Italie remercie le Ministère des Affaires Étrangères et du Développement international de la République Française de l'attention qu'il voudra bien accorder à sa Note Verbale et saisit l'occasion pour lui renouveler les assurances de sa très haute considération.

Paris, le 11 août 2014

Ministère des Affaires Etrangères et du Développement international
Direction des Affaires juridiques

et pour information

Ministère des Affaires Etrangères et du Développement international
Direction de l'Union européenne

Ambassade de France en Italie

Rome, le 25 juillet 2014

NOTE VERBALE N° 585

L'Ambassade de France en Italie présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères de la République italienne et a l'honneur de lui transmettre la lettre qui constitue l'Instrument d'Approbation s'agissant de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la formation et au secours en montagne des unités dans le cadre de la Convention dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme.

L'Ambassade de France en Italie serait reconnaissante au Ministère des Affaires étrangères de la République italienne de bien vouloir lui adresser un accusé réception de cette lettre.

L'Ambassade de France en Italie saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères de la République italienne les assurances de sa haute considération./.

Prot. 170488 del 30.7.14

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Service du protocole
A l'attention de M. Riccardo GUARIGLIA
Cerimoniale
Palazzo della Farnesina
Roma

MAE - Sede - DGUE - 3010 - A
31 LUG 2014
Prot. 170488

Piazza Farnese, 67 – 00186 ROMA

République Française

Le Ministre des Affaires étrangères
et du développement international
Paris, le 4 juillet 2014

Madame la Ministre,

Me référant à l'Accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la formation et au secours en montagne des unités dans le cadre de la Convention dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signées à Paris le 3 novembre 2005 et à Rome le 23 août 2007, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les procédures requises par la Constitution de la République pour la mise en vigueur dudit Accord ont été accomplies.

La présente lettre constitue l'Instrument d'Approbation prévu par la disposition précitée.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'informer de la date à laquelle celle-ci vous sera parvenue.

Je vous prie de croire, Madame la Ministre, à l'assurance de ma considération distinguée.

Laurent Fabius

Laurent FABIUS

A Son Excellence
Madame Federica MOGHERINI
Ministre des Affaires étrangères
ROME

SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE

FIRMA: 07.01.2014	**ENTR.VIGORE: 05.07.2014**	**IN VIGORE: SI**
PAESE: SENEGAL		
MATERIA: VISTI		
POSIZIONE:	**DEPOSITO:** Busta n.	
TITOLO: SENEGAL - Accordo sull'esenzione dall'obbligo di visto per corto soggiorno in favore dei titolari di passaporto diplomatico.		
FIRMATO a: DAKAR	**il: 07.01.2014**	
NOT. ( ) **Italia:** **Controparte:** **Ricezione:**	**Comunicato G.U.:** **(Tabella II:**)	
DATA ENTR. VIGORE:. (art. 11). " Questo accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione, della notifica scritta della seconda Parte"		
DURATA: Il presente accordo è valido per un tempo indeterminato.		
DEN./DEC.:		
CLAUSOLA ENTR.VIGORE:	**ADEMPIMENTI INTERNI:**	
"Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione, attraverso i canali diplomatici, della seconda notifica scritta della seconda parte, con la quale le Parti Contraenti avranno comunicato reciprocamente l'avvenuto completa memento delle procedure interne di ratifica"	Ratifica presidenziale senza legge di autorizzazione	
Lingue ufficiali: italiano, francese	**Uff. negoziatore:** DGMO UFF. XII	

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL SULL'ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI VISTO PER CORTO SOGGIORNO IN FAVORE DEI TITOLARI DI PASSAPORTO DIPLOMATICO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, di seguito indicati come "le Parti Contraenti",

desiderosi di promuovere le relazioni bilaterali,

tenendo in considerazione l'interesse al rafforzamento delle relazioni amichevoli esistenti e con l'intento di facilitare gli spostamenti dei cittadini di una Parte nel territorio dell'altra Parte, titolari di passaporto diplomatico,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

I cittadini di una delle Parti Contraenti, titolari di passaporto diplomatico in corso di validità, e non accreditati nel territorio dell'altra Parte, saranno esenti dall'obbligo di visto di ingresso, transito, permanenza e uscita dal territorio dell'altra Parte fino a novanta (90) giorni (in uno o più periodi), nell'arco di centottanta (180) giorni, dal giorno di arrivo. Per i cittadini senegalesi i novanta (90) giorni decorreranno dal giorno d'ingresso nello Spazio Schengen.

Articolo 2

Il presente Accordo non esenta i membri delle missioni diplomatiche, delle Rappresentanze consolari e di Organizzazioni internazionali situate nel territorio dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari detentori di passaporti diplomatici, dall'obbligo di visto per l'accreditamento presso lo Stato ospite.

Le persone sopra citate, dopo l'accreditamento, potranno entrare, transitare, permanere o uscire dal territorio dello Stato ospite senza visto per la durata del loro incarico.

Articolo 3

I cittadini titolari di passaporto diplomatico di entrambe le Parti, citati negli Articoli 1 e 2 di questo Accordo, possono entrare o lasciare il territorio dell'altra Parte in ogni punto di confine aperto al traffico internazionale.

Articolo 4

Il presente Accordo non modifica gli obblighi dei cittadini di entrambe le Parti Contraenti, specificati negli Articoli 1 e 2, di rispetto della legislazione dello Stato ricevente.

Articolo 5

Il presente Accordo non modifica il diritto delle competenti Autorità di entrambe le Parti Contraenti di rifiutare l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato ricevente alle persone dichiarate indesiderabili.

Articolo 6

Per ragioni di sicurezza nazionale e di ordine pubblico ogni Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione di questo Accordo.

La sospensione dell'applicazione di questo Accordo sarà notificata all'altra Parte tramite canali diplomatici, entro 72 ore dall'entrata in vigore di tale misura.

La sospensione dell'applicazione di questo Accordo non avrà effetti sui diritti dei cittadini, di cui agli Articoli 1 e 2 di questo Accordo, che già si trovino nel territorio dello Stato ospite.

Articolo 7

Le Parti Contraenti trasmetteranno i rispettivi specimen dei passaporti diplomatici tramite canali diplomatici entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Nel caso dell'introduzione di un nuovo passaporto o di modifica di quello esistente, le Parti Contraenti trasmetteranno reciprocamente gli specimen di tali passaporti, entro trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore dei nuovi passaporti o delle modifiche.

Articolo 8

Questo Accordo può essere modificato con il mutuo consenso delle Parti Contraenti mediante Protocolli addizionali o scambi di Note Verbali, che saranno considerati parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore secondo le modalità disciplinate all'art. 11.

Articolo 9

Ogni divergenza o disputa nell'interpretazione delle disposizioni di questo Accordo sarà risolta amichevolmente mediante consultazione o negoziato tra le Parti Contraenti, attraverso i canali diplomatici.

Articolo 10

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano l'adempimento degli obblighi discendenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, né gli obblighi delle Parti Contraenti che derivino da altri Accordi internazionali, in particolare quelli derivanti dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 Aprile 1961 e dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 Aprile 1963.

Articolo 11

Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione, attraverso i canali diplomatici, della notifica scritta della seconda Parte, con la quale le Parti Contraenti avranno comunicato reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure interne di ratifica.
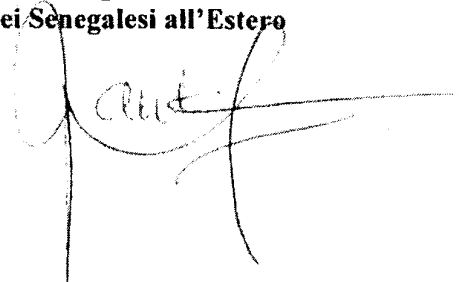
Il presente Accordo è valido per un tempo indeterminato, fino a quando una delle parti non recederà da esso; cesserà di essere in vigore dopo tre (3) mesi dalla data di ricezione di una delle Parti, attraverso i canali diplomatici, della notifica di recesso dell'altra Parte.

Fatto a Dakar il 7 gennaio 2014, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
S.E. Emma Bonino
Ministro degli Affari Esteri

Per il Governo della Repubblica del Senegal
S.E. Mankeur Ndiaye
Ministro degli Affari Esteri
e dei Senegalesi all'Estero

**ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
SUR L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE VISA POUR COURT SÉJOUR EN FAVEUR
DES TITULAIRES DE PASSEPORT DIPLOMATIQUE**

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal, par la suite indiqués comme « les Parties Contractantes »,

désireux de promouvoir les relations bilatérales,

tenant en considération l'intérêt au renforcement des relations amicales existantes et avec l'intention de faciliter les déplacements des citoyens titulaires de passeport diplomatique d'une Partie dans le territoire de l'autre Partie, ont concordé ce qui suit :

Article 1

Les citoyens d'une des Parties Contractantes, titulaires de passeport diplomatique en cours de validité, et non accrédités dans le territoire de l'autre Partie, seront exempts de l'obligation de visa d'entrée, transit, séjour et sortie du territoire de l'autre Partie jusqu'à quatre vingt dix (90) jours (en une ou plusieurs périodes), sur une durée de cent quatre vingt (180) jours, à partir du jour d'arrivée. Pour les citoyens sénégalais les quatre vingt dix (90) jours commenceront à partir du jour d'entrée dans l'Espace Schengen.

Article 2

Le présent Accord ne dispense pas les membres des missions diplomatiques, des Représentations consulaires et des Organisations internationales situées dans le territoire de l'autre Partie Contractante et des membres de leur famille titulaires de passeports diplomatiques, de l'obligation de visa pour l'accréditation auprès de l'Etat hôte.

Les personnes ci-dessus citées, après l'accréditation, pourront entrer, transiter, demeurer ou sortir du territoire de l'Etat hôte sans visa pour la durée de leur mission.

Article 3

Les citoyens titulaires de passeport diplomatique des deux Parties, cités dans les articles 1 et 2 de cet Accord, peuvent entrer et sortir du territoire de l'autre Partie à tout point de frontière ouvert au trafic international.

Article 4

Le présent Accord ne modifie pas les obligations des citoyens des deux Parties contractantes, spécifiés dans les articles 1 et 2, de respect de la législation de l'Etat récepteur.

Article 5

Le présent Accord ne modifie pas le droit des Autorités compétentes des deux Parties Contractantes de refuser l'entrée ou le séjour dans le territoire de l'Etat récepteur aux personnes déclarées indésirables.

Article 6

Pour des raisons de sécurité nationale et d'ordre public chaque Partie Contractante se réserve le droit de suspendre, totalement ou partiellement, l'application de cet Accord.

La suspension de l'application de cet Accord sera notifiée à l'autre Partie par voies diplomatiques, au plus tard 72 heures après l'entrée en vigueur d'une telle mesure.

La suspension de l'application de cet Accord n'aura pas d'effets sur les droits des citoyens, dont à l'article 1 et 2 de cet Accord, qui se trouvent déjà dans le territoire de l'Etat hôte.

Article 7

Les Parties Contractantes transmettront les respectifs spécimens des passeports diplomatiques par voies diplomatiques au plus tard trente (30) jours après l'entrée en vigueur du présent Accord.

En cas d'introduction d'un nouveau passeport ou de modification sur l'actuel, les Parties Contractantes transmettront réciproquement les spécimens de passeport, au plus tard 30 jours à partir de la date d'entrée en vigueur des nouveaux passeports ou des modifications.

Article 8

Cet Accord peut être modifié par consensus mutuel des Parties Contractantes à travers des Protocoles additionnels ou échanges de Notes Verbales, qui seront considérés partie intégrante du présent Accord et entreront en vigueur selon les modalités de l'art. 11.

Article 9

Toute divergence ou querelle dans l'interprétation des dispositions de cet Accord sera résolue amicalement par une consultation ou négociation entre les Parties Contractantes, à travers les voies diplomatiques.

Article 10

Les dispositions du présent Accord ne porteront pas préjudice à l'exécution des obligations dérivant de la participation de l'Italie à l'Union Européenne, ni les obligations des Parties Contractantes qui découlent d'autres Accords internationaux, en particulier celles relatives à la Convention de Vienne sur les Relations diplomatiques du 18 avril 1961 et à la Convention de Vienne sur les Relations Consulaires du 24 avril 1963.

Article 11

Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour à partir de la date de réception, par voies diplomatiques, de la notification écrite de la seconde Partie, avec laquelle les Parties Contractantes auront communiqué réciproquement l'effectivité des procédures internes de ratification.
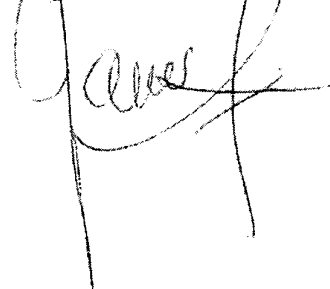
Le présent Accord est valable à durée indéterminée, jusqu'à ce qu'une des deux Parties n'y renonce ; il cessera d'être en vigueur trois (3) mois après la date de réception d'une des Parties, par voies diplomatiques, de la notification de renonciation de l'autre Partie.

Fait à Dakar le 7 janvier 2014, en deux exemplaires originaux, en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République Italienne
S.E. Mme Emma Bonino
Ministre des Affaires Etrangères

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal
S.E. M. Mankeur Ndiaye
Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur

SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE		
FIRMA: 03.10.2013	ENTR. VIGORE: 29.03.2014	IN VIGORE: Si
PAESE: ECUADOR		
MATERIA: VISTO CORTO SOGGIORNO PER PASSAPORTI DIPLOMATICI		
POSIZIONE:	DEPOSITO: Busta n.	
TITOLO: Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador sull'esenzione dall'obbligo di visto per corto soggiorno per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio.		
FIRMATO a: Quito	il: 3 ottobre 2010	
PROVV.LEG.: =	G.U.:	
==== ( ) Italia: 24.02.2014 Controparte: 24.02.2014 Ricezione: 27.02.2014	Comunicato G.U.: (Tabella II:)	
DATA ENTR. VIGORE: 30 giorni dopo la ricezione dell'ultima delle due notifiche.		
DURATA: illimitata.		
DEN./DEC.:		
NOTE: VD.:		
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. 10	ADEMPIMENTI INTERNI:	
"Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione, attraverso i canali diplomatici, della seconda notifica scritta, con la quale le Parti avranno comunicato reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure interne di ratifica."	Ratifica del Presidente della Repubblica senza legge di autorizzazione alla ratifica.	
Lingue ufficiali: italiano e spagnolo	Uff. negoziatore: DGMO-Ufficio X	

Accordo
tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador
sull'esenzione dall'obbligo di Visto per corto soggiorno
per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, di seguito indicati come "le Parti Contraenti",

desiderosi di promuovere le relazioni bilaterali,

tenendo in considerazione l'interesse al rafforzamento delle relazioni amichevoli esistenti e con l'intento di facilitare gli spostamenti dei cittadini di entrambi i paesi,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

I cittadini delle Parti Contraenti, titolari di passaporti diplomatici e di servizio ("Pasaporte Oficial" per la parte ecuadoriana), in corso di validità, come definiti dall'art. 7 di questo accordo e non accreditati nel territorio dell'altra Parte, saranno esenti dall'obbligo di visto di ingresso, transito, permanenza e uscita dal territorio dell'altra Parte fino a novanta (90) giorni (in uno o più periodi), in un periodo di sei (6) mesi, dal giorno di arrivo. Per i cittadini dell'Ecuador, i novanta giorni decorreranno dal giorno del primo ingresso nell'area Schengen.

Articolo 2

Il presente Accordo non esenta i membri delle missioni diplomatiche, delle rappresentanze consolari e di organizzazioni internazionali situate nel territorio dell'altra Parte Contraente ed i loro familiari detentori di passaporti citati nell'Articolo 1, dall'obbligo di visto per l'accreditamento presso lo Stato ospite.

Le persone sopra citate, dopo l'accreditamento, potranno entrare, transitare, permanere o uscire dal territorio dello Stato ospite senza visto per la durata del loro incarico.

Articolo 3

I cittadini delle Parti Contraenti, titolari di passaporti diplomatici e di servizio, citati negli Articoli 1 e 2 di questo Accordo, possono entrare o lasciare il territorio dell'altra Parte Contraente in ogni punto di confine aperto al traffico internazionale.

Articolo 4

Il presente accordo non modifica gli obblighi dei cittadini di entrambe le Parti Contraenti, specificati negli Articoli 1 e 2, di rispetto della legislazione dello Stato ricevente.

Articolo 5

Il presente Accordo non modifica il diritto delle competenti Autorità di entrambe le Parti Contraenti di rifiutare l'ingresso o la permanenza nel proprio territorio ai cittadini dell'altra Parte Contraente considerati indesiderabili.

Articolo 6

Per ragioni di sicurezza nazionale e di ordine pubblico ogni Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione di questo Accordo.

La sospensione dell'applicazione di questo Accordo sarà notificata all'altra Parte Contraente tramite canali diplomatici, entro 72 ore dall'entrata in vigore di tale misura.

La sospensione dell'applicazione di questo Accordo non avrà effetti sui diritti dei cittadini, di cui agli Articoli 1 e 2 di questo Accordo, che già si trovino nel territorio dello Stato ospite.

Articolo 7

Le Parti trasmetteranno i rispettivi specimen dei passaporti diplomatici e di servizio tramite canali diplomatici entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Nel caso dell'introduzione di un nuovo passaporto o di modifica di quello esistente, le Parti trasmetteranno reciprocamente gli specimen di tali passaporti, entro trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore dei nuovi passaporti o delle modifiche.

Articolo 8

Questo Accordo potrà essere modificato con il mutuo consenso delle Parti Contraenti mediante Protocolli addizionali o scambi di Note Verbali, che saranno considerati parte integrante del presente Accordo.

Tali modifiche o revisioni entreranno in vigore in conformità con quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 10 del presente Accordo.

Articolo 9

Ogni divergenza o disputa che sorga nell'interpretazione delle disposizioni di questo Accordo sarà risolta amichevolmente mediante consultazione o negoziato tra le Parti attraverso i canali diplomatici.
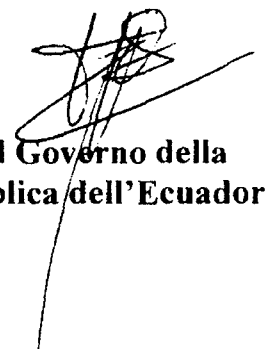
Articolo 10

Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione, attraverso i canali diplomatici, della seconda notifica scritta, con la quale le Parti avranno comunicato reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure interne di ratifica.

Il presente Accordo è valido per un tempo indeterminato, fino a quando una delle parti non recederà da esso; cesserà di essere in vigore dopo tre (3) mesi dalla data di ricezione di una delle Parti, attraverso i canali diplomatici, della notifica di recesso dell'altra Parte.

Fatto a Quito il 3-10-13, in due copie originali in italiano e spagnolo, tutte egualmente autentiche.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari, dovutamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica dell'Ecuador

Acuerdo entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República del Ecuador sobre la exención de la obligación de Visa para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales.

El Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República del Ecuador, denominadas "las Partes **Contratantes**", con el afán promover las relaciones bilaterales, teniendo en consideración el interés por reforzar la relación de amistad existente y con la intención de facilitar el desplazamineto de los ciudadanos de ambos países, han acordado lo siguiente:

Artículo 1

Los ciudadanos de las Partes Contratantes, titulares de pasaportes diplómaticos y de servicio (pasaporte oficial en el caso ecuatoriano) en vigencia, como está definido en el Art. 7 de éste acuerdo y no acreditados en el territorio de la otra Parte, estarán exentos de la obligación de Visa de ingreso, tránsito, permanencia y salida del territorio de la otra Parte hasta noventa (90) días (en uno o más períodos), en un período de seis (6) meses, desde el día de llegada. Para los ciudadanos del Ecuador, los noventa días transcurrirán a partir del día del primer ingreso al área Schengen.

Artículo 2

El presente Acuerdo no exime a los miembros de las misiones diplomáticas, de las representaciones consulares, ni de organizaciones internacionales situadas en el territorio de la otra Parte Contratante, ni a sus familiares titulares de pasaportes citados en el Artículo 1, de la obligación de Visa para la acreditación en el Estado receptor. Las personas antes mencionadas, después de la acreditación, podrán entrar, transitar, permanecer o salir del territorio del Estado receptor sin Visa por el tiempo de duración de su cargo.

Artículo 3

Los ciudadanos de las Partes Contratantes, titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio citados en los Artículos 1 y 2 de éste Acuerdo, pueden entrar o dejar el territorio de la otra Parte Contratante en cualquier punto fronterizo abierto al tráfico internacional.

Artículo 4

El presente Acuerdo no modifica las obligaciones de los ciudadanos de ambas Partes Contratantes, especificados en lo Artículos 1 y 2, de respetar la legislación de Estado receptor.

Artículo 5

El presente Acuerdo no modifica el derecho de las Autoridades Competentes de las dos Partes Contratantes de negar el ingreso o la permanencia en el propio territorio a los ciudadanos de la otra Parte Contratante, que sean considerados indeseables.

Artículo 6

Por razones de seguridad nacional y de orden público, cada Parte Contratante se reserva el derecho de suspender, por completo o en parte, la aplicación del presente Acuerdo.

La suspensión de la aplicación del Acuerdo será notificada a la otra Parte Contratante a través de los canales diplomáticos, dentro de las primeras 72 horas de puesta en vigencia tal medida.

La suspensión del presente Acuerdo no tendrá efectos sobre los derechos de los ciudadanos indicados en los precedentes Artículos 1 y 2 del presente Acuerdo que ya se encuentren en el territorio del Estado huésped.

Artículo 7

Las Partes transmitirán los respectivos facsímiles de pasaportes diplomáticos y de servicio a través de canales diplomáticos dentro de treinta (30) días a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo. En el caso de la introducción de un pasaporte nuevo o de modificación de uno ya existente, las Partes transmitirán recíprocamente los facsímiles de dichos pasaportes dentro de treinta (30) días de la entrada en vigencia de los nuevos pasaportes o de las modificaciones.

Artículo 8

El presente **Instrumento podrá** ser modificado con el mutuo **consentimiento** de las Partes **Contratantes** mediante protocolos adicionales o notas **reversales**, que serán considerados parte integrante de este Instrumento. Dichas modificaciones o revisiones entrarán en vigor **de conformidad** con lo previsto en parágrafo 1 del Artículo 10 del presente Acuerdo.

Artículo 9

Cada divergencia o disputa que surja en la interpretación de las disposiciones de este Acuerdo será resuelta amistosamente mediante consulta o negociación entre las Partes a través de los canales diplomáticos.
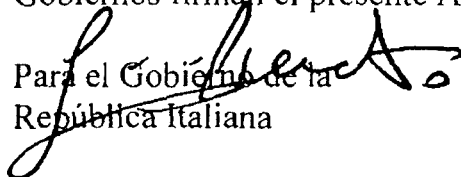
Artículo 10

El presente Acuerdo entrará en vigencia el trigésimo día a partir de la fecha de recepción, a través de los canales diplomáticos, de la segunda notificación escrita, con la que las Partes se habrán comunicado recíprocamente la terminación de los procedimientos internos de ratificación. El presente Acuerdo es válido por tiempo indefinido, hasta que una de las Partes decida retirarse; el término de la vigencia será después de tres (3) meses desde la fecha de recepción de una de las Partes, a través de los canales diplomáticos, de la notificación de retiro de la otra Parte.
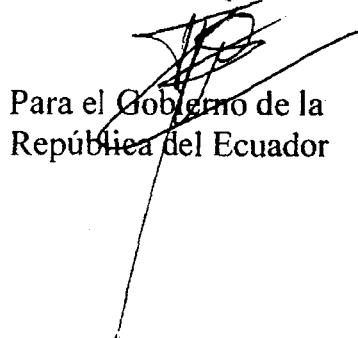
Hecho en Quito el 3-10-13, en dos copias originales en italiano y español, ambas igualmente auténticas.

En fe de cual, los plenipotenciarios debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos firman el presente Acuerdo.

Para el Gobierno de la República Italiana

Para el Gobierno de la República del Ecuador

TORNI PUSINO

N.V. 6511/ 42390

Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica dell'Ecuador ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sull'esenzione dall'obbligo di visto per corto soggiorno per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio, firmato a Quito il 3 ottobre 2013.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'art.10 dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di chiedere cortesi notizie in merito allo stato delle procedure interne da parte ecuadoriana e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica dell'Ecuador gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì 24 [illegible] 2014

All'Ambasciata della Repubblica dell'Ecuador

Via Antonio Bertoloni, 8 - 00197 Roma

Nota Nro. MREMH-DII-2014-0004

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - ***Dirección de Instrumentos Internacionales***- saluda muy atentamente a la Honorable Embajada de la República Italiana y tiene a bien comunicar que el Gobierno de la República del Ecuador ha cumplido con los requisitos legales internos para la entrada en vigor del *"Acuerdo entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República del Ecuador sobre la Exención de la Obligación de Visa para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales"*, suscrito en esta ciudad capital, el 03 de octubre de 2013. Según el artículo 10 del Acuerdo, este entrará en vigencia el trigésimo día a partir de la fecha de recepción de la segunda notificación, escrita, con la cual las Partes se comuniquen, recíprocamente, la terminación de los procedimientos internos de ratificación.

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - ***Dirección de Instrumentos Internacionales*** - agradecerá a la Honorable Embajada de la República Italiana, avisar recibo de la presente comunicación e informar sobre la terminación de las formalidades internas para la entrada en vigencia de este instrumento.

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - ***Dirección de Instrumentos Internacionales*** - hace propicia la oportunidad para reiterar a la Honorable Embajada de la República Italiana, el testimonio de su más alta y distinguida consideración.

Quito, D.M., 24 de febrero de 2014

A la Honorable,
EMBAJADA DE ITALIA
Ciudad.-

N. 655

NOTA VERBAL

La Embajada de Italia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana – Dirección de Instrumentos Internacionales – y haciendo referencia a la Nota Verbal nº MREMH-DII-2014.0004 del 24 de febrero de 2014, con la que se comunica que el Gobierno de la República del Ecuador ha completado con todos los requisitos internos para la entrada en vigor del "*Acuerdo entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República del Ecuador sobre la Exención de la Obligación de Visa para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales*" suscrito en Quito el 3 de octubre de 2013, tiene el honor de acusar recibo de la Nota arriba mencionada y al mismo tiempo informar oficialmente, que también por la parte italiana, han sido finiquitados los procedimientos solicitados por el ordenamiento interno para la entrada en vigor del Acuerdo arriba indicado.

La notificación, según el artículo 10 del Acuerdo en mención, ha sido efectuada también a la Embajada del Ecuador en Roma mediante Nota Verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia nº 6511/42390 del 24 de febrero de 2014.

La Embajada de Italia aprovecha la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana – Dirección de Instrumentos Internacionales – las seguridades de su mas alta y distinguida consideración.

Quito, 27 de febrero de 2014

Honorable
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
Ciudad.-

SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE

FIRMA: 10.12.2012	ENTR. VIGORE: 17.06.2014	IN VIGORE: SI

PAESE: VIETNAM

MATERIA: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

POSIZIONE:	DEPOSITO:

TITOLO: Accordo sul "MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SANITARIA FAVORE DI SPECIFICHE AREE DELLA REGIONE CENTRALE DEL VIETNAM E DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E FARMACIA DI HUE".

FIRMATO a: Hanoi	il: 12 dicembre 2012
PROVV.LEG.: =	G.U.:
NOT. ( ) Italia: 06.06.2014 Controparte: 17.06.2014 Ricezione: 17.06.2014	Comunicato G.U.: (Tabella II:)

DATA ENTR. VIGORE: 17.06.2014

DURATA: 36 mesi.

DEN./DEC.:

NOTE:

VD.:

CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. 13.2	ADEMPIMENTI INTERNI:
"This Agreement shall have duration of thirty-six months from the date of its entry into force. Upon agreement between the Pafties, its duration can be extended until all Program activities have been completed"	Ratifica del Presidente della Repubblica senza legge di autorizzazione alla ratifica.
Lingue ufficiali: inglese	Uff. negoziatore: DGCS-Ufficio V

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between

THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

and

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

ON THE CONCESSION OF A SOFT LOAN FOR THE

PROGRAM

"Improvement of Health Services in selected areas of Central Vietnam and at Hue College of Medicine and Pharmacy"

The Government of the Socialist Republic of Vietnam, represented by the Ministry of Planning and Investment (MPI), and the Government of the Italian Republic, represented by the Ministry of Foreign Affairs – Directorate General for Development Co-operation (MAE-DGCS), hereinafter jointly referred to as the "Parties", have decided to enter into this Agreement, hereinafter referred to as the "Agreement", for the implementation of the program denominated "Improvement of Health Services in selected areas of Central Vietnam and at Hue College of Medicine and Pharmacy", hereinafter referred to as the "Program" and

REMINDING the Agreement on Development Co-operation between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Italian Republic, signed in Milan on December 12th,2009;

ACKNOWLEDGING the request of the Government of Socialist Republic of Vietnam (hereinafter referred to as "GoV") to the Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as "GoI") to finance the Program, through a soft loan of Euro 12,697,606.00;

CONSIDERING that, based on the project proposals submitted by the Provincial People's Committees (PPCs) of Quang Nam, Quang Tri and Thua Thien Hue, as well as by the Hue College of Medicine and Pharmacy (HCMP), MAE-DGCS carried out appraisal missions in Vietnam, aiming to define the Program document to be submitted to the Steering Committee for Development Cooperation of the GoI;

FOLLOWING the approval, on 25th of July 2011, by the above mentioned Steering Committee, of the Program (consisting of four component projects) to be financed through a soft loan of Euro 12,697,606.00 for works, supplies and services, and a grant of Euro 364,000.00 directly managed by the GoI;

the Parties have agreed as follows:

ARTICLE 1
Purpose of the Agreement

1.1 This Agreement establishes the mutual obligations of the Parties concerning the financing and the implementation of the Program.

ARTICLE 2
Parts and Definitions

2.1 This Agreement consists of thirteen articles and two annexes (Annex 1 - Program Implementation Document – PID and Annex 2 - MAE-DGCS "Eligibility Criteria, Ethical Clauses, Contract General Principles"), which form an integral, essential and substantial part of the Agreement.

2.2 The following words and acronyms in the text shall be read accordingly:

Artigiancassa	The Italian Bank appointed by the GoI to manage the soft loan credit lines (the Lender)
CPMU	Coordinating Program Management Unit
Financial Convention	Loan Agreement signed by Artigiancassa and the MoF in order to define the soft loan terms and conditions and modalities of disbursement and repayment

GoI	Government of the Italian Republic
GOP	General Operational Plan
GoV	Government of the Socialist Republic of Vietnam
HCMP	Hue College of Medicine and Pharmacy
MAE-DGCS	Directorate General for Development Co-operation of the Italian Ministry of Foreign Affairs
MOET	Vietnamese Ministry of Education and Training
MoF	Vietnamese Ministry of Finance (the Borrower)
MoH	Vietnamese Ministry of Health
MPI	Vietnamese Ministry of Planning and Investment
PD	Project Director (in each PMU)
PIC	Person in Charge (responsible of CPMU)
PID	Program Implementation Document
PMU(s)	Project Management Unit(s) (one for each executing agency: the three PPCs of Quang Nam, Quang Tri, Thua Thien Hue and the HCMP on behalf of MOET)
PPC(s)	Provincial People's Committee(s)
UTL	Local Technical Unit (Cooperation Office of the Italian Embassy in Hanoi)

ARTICLE 3
Program Objectives, expected Results and Activities

3.1 The general objective of the Program is to support the improvement of health conditions of the population in the Central Region of Vietnam, especially in the Provinces of Thua Thien Hue, Quang Nam and Quang Tri.

3.2 The purposes (results) of the Program are:

- the upgrade of some departments of HCMP and of the related hospital;
- the reinforcement of the Provincial health system in Thua Thien Hue for both preventive and curative health services;
- the reinforcement of the Provincial health system in Quang Nam for both preventive and curative health services;
- the reinforcement of the Provincial health system in Quang Tri for both preventive and curative health services.

3.3 The activities of the Program are described in the PID (Annex 1) and consist of works, supplies and services within the maximum soft loan of Euro 12.697.606,00.

ARTICLE 4
Institutions and Bodies involved and Governance of the Program

4.1 The main Institutions and Bodies of the Parties involved in the implementation of the Program are:

4.1.1 <u>For the Vietnamese side</u>:

- MPI as the Vietnamese counterpart for this Agreement, representing the GoV;
- MoF as the Vietnamese counterpart (the Borrower) for the Financial Convention to be signed with Artigiancassa;

- PPCs of Quang Nam, Quang Tri, Thua Thien Hue and MOET (represented by the HCMP) acting as Executing Agencies of their respective projects, through their PMUs. The four PMUs will be coordinated, assisted, monitored and represented by the Coordinating Program Management Unit (CPMU) that shall act as unique liaison with MAE-DGCS. The CPMU and the PMUs in each Province and at HCMP shall be established, according to the Vietnamese Law, for assisting the three PPCs and the HCMP (representing the MOET) in implementing and monitoring their respective projects and the whole Program activities. Tasks and responsibilities of CPMU and PMUs are detailed in Annex 1.

4.1.2 For the Italian side:

- MAE-DGCS, acting as the Italian Counterpart for this Agreement and as the Italian Financing Agency for the funds to be provided for the Program;
- Artigiancassa, the Italian Bank (the Lender) signatory of the Financial Convention with the MoF;
- The Cooperation Office of the Italian Embassy in Hanoi (UTL), acting as part of the MAE-DGCS Program Assistance and Monitoring system.

4.2 A Joint Steering Committee (JSC) shall be constituted as a high-level consultative and decision making body for the Program and composed by:
- representatives of MPI, MoH, MoF, HCMP (representing the MOET), the Chairmen of each PPC and a Representative of the Prime Minister Office for the Vietnamese side;
- representatives of the Italian Embassy and of MAE-DGCS for the Italian side.

The JSC is chaired by the Representative of the Ministry of Planning and Investment and has the main task and responsibility to supervise the Program's activities smooth progress and provide orientation on its implementation. The meetings of the JSC shall be convened in key moments of Program implementation by the Chairperson or upon request of one of the members: at least one meeting of the JSC shall be held per year. During the JSC meetings corrective measures can be taken and/or proposed for subsequent implementation.
No formal meeting is required for the endorsement of decisions by the JSC: its members may separately and subsequently formalize decisions by the signing of agreed minutes.
In case of proposed measures that will imply modifications to this Agreement and/or to its Annexes, the provisions as per Article 9 shall apply. Any decision that will imply modifications to what is established in the Program document approved by MAE-DGCS shall be submitted to MAE-DGCS approval.

ARTICLE 5
Procurement guidelines

5.1 After the entry into force of this Agreement, MoF and Artigiancassa will enter into a Financial Convention relating to the soft loan of Euro 12,697,606.00 for works, supplies and services provided for in the Program approved by the Steering Committee and whose activities are described in the attached PID. The Financial Convention shall provide the legal framework between the Lender and the Borrower and shall include the provisions of the present Agreement specifying the soft loan terms and conditions and the procedures for disbursement and repayment.

5.2 Participation in the bidding will be opened on equal terms to all natural and legal persons. As detailed in the attached PID, the total price of Program contracts for each component (works, supplies and services) shall be of Italian origin/nationality as follows:

- at least 25% (twenty five per cent) of equipments and instruments, including hospital furniture, incorporating in-service training in equipment usage and clinical management, maintenance and two-year warranty;
- no quota is foreseen for civil works;
- at least 80% (eighty per cent) of consultancy services.

5.3 HCMP (on behalf of MOET) and PPCs, through their respective PMUs and assisted by the CPMU, shall launch and manage the bids following the Vietnamese Procurement Law, to be consistent with the rule on objectivity and impartiality, the rule of economic, financial, professional and technical capacity and adapting to the Italian soft loan specific requirements. Procurement shall be compliant with the "Eligibility criteria, ethical clauses, contract general principles" listed in Annex 2.
Procurement procedures are the following:

- International Competitive Bidding (ICB) for procurement of some Supplies and Consulting Services.
  - Supplies will be procured on the basis of the Quality and Cost Based Selection (QCBS).
  - Consulting services will be procured on the basis of the Quality and Cost Based Selection (QCBS).
- National Competitive Bidding (NCB) for procurement of Civil Works, some Supplies and some Consulting Services.
  - Works and Supplies will be procured on the basis of the Quality and Cost Based Selection (QCBS).
  - Consulting services will be procured on the basis of the Quality and Cost Based Selection (QCBS).

5.4 A procurement plan shall be included in the GOP (described in Annex 1). The procurement plan shall identify and detail all the bidding procedures for the procurement of works, supplies and services for the implementation of the activities of the Program.

5.5 The bidding documents and the percentages for Quality and Cost Based Selection relating to each bidding procedure shall be submitted by CPMU (on behalf of PMUs) to MAE-DGCS for "no-objection", before the publication of the tender procurement notice, whenever prescribed according to the procurement table in Annex 2; no artificial division of a unified proposed purchase is admitted. The above mentioned procurement table establishes bid advertising rules in Italy; to this end, having obtained the "no objection" on the final approved version of bidding documents, the invitation for bids must be received by MAE-DGCS at least 30 days prior to the expected date of publication. The tender notice publication in Italy shall not apply when supplies and/or services included in a single bidding procedure are not to be of Italian origin. Bid advertising in Vietnam shall follow Vietnamese Law.

5.6 PMUs assisted by CPMU shall, for each tender, evaluate the bids, shall prepare a tender evaluation report, along with the contract, initialled by the selected contractor(s). CPMU will gather and submit the above mentioned documentation to MAE-DGCS in order to obtain the "no-objection" to the procurement process and to the final signature of the contract, whenever prescribed according to the procurement table in Annex 2.

5.7 In the case of a tender concerning more than one PMU ("joint tender"), the bidding documents shall specify what relates to each executing agency (the three PPCs and the HCMP, on behalf of MOET) and contracts will be prepared and signed by each executing agency accordingly.

ARTICLE 6
Obligations of GoI and Soft Loan's conditionality

6.1 GoI engages itself to:

6.1.1 Provide a maximum ceiling of Euro 12,697,606.00 (twelve million six hundred ninety-seven thousand six hundred six) as a soft loan to be utilised for financing the activities of the Program. Any additional cost due to contracts management or other costs shall be sustained by GoV; no portion of the Soft Loan shall be used to finance any indirect taxes. Taxes levied on income and capital shall be in conformity with regulations in the Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Italian Republic for the avoidance of double taxation and prevention of physical evasion.

6.1.2 Provide, as grant component, 364,000.00 Euro (three hundred sixty-four thousand), of which 256,000.00 Euro, as local fund to support the Program's activities, to be transferred to the Italian Embassy in Hanoi and 108,000.00 Euro as expert fund for technical assistance, monitoring and final evaluation of the Program. The grant funds will be directly managed by MAE-DGCS according to its procedures.

ARTICLE 7
Financial conditions and disbursement procedures

7.1 The soft loan will imply a concessional level of 80% (eighty per cent); financing conditions related to this concessional level shall be determined at the moment of signature of the Financial Convention between Artigiancassa and MoF.

7.2 The soft loan will be disbursed by Artigiancassa according to the conditions specified in the Financial Convention. Artigiancassa will credit the funds to the contractors, as by the Borrower request, after the control of the administrative documentation (invoices, shipping documents, certificates of acceptance, etc.). Each executing agency shall forward to MoF requests for payment of contracts awarded together with a certification of the correct execution of contracts.

7.3 Artigiancassa shall credit the funds in Euro. The maximum value of the exchange rate for local contracts shall be fixed at the moment of signature of each contract: the exchange rate to be applied shall then be fixed at the date of disbursement.

ARTICLE 8
Obligations of the GoV

8.1 GoV engages itself in:

a) fulfilling, and causing all Vietnamese institutions involved in the Program to fulfil, all the obligations generating from this Agreement, by stipulating the necessary agreements with the competent bodies;
b) being responsible for the use of the soft loan, for the management of contracts and for the supervision of the activities;
c) ensuring that financial resources are fully and timely provided for the smooth implementation of the Program. The Vietnamese financial contribution to the Program shall cover the following costs:
i) any indirect taxes on goods and services procured under the Italian soft loan;
ii) expropriations;
iii) salaries of the personnel appointed to be part of the CPMU and PMUs, as detailed in Annex 1;
iv) vehicles, office furniture, equipments and office running costs for each PMU;
v) all other costs related to civil works, supplies and services needed for completing the Program planned activities and not covered by the soft loan.
d) carrying out all the procurement procedures for the implementation of the Program;
e) ensuring that all Vietnamese indirect taxes, including VAT, will not be covered by the Italian Soft Loan;
f) ensuring contributions for any necessary additional activity;
g) ensuring Program monitoring through CPMU and PMUs. PMUs shall prepare semi-annual and annual (technical and financial) reports on Program activities and shall submit them to CPMU for centralization and integrations. Reports shall include a specific chapter regarding the implementation of the envisaged environmental mitigation measures (e.g. eco-friendly construction, removal of asbestos material, etc.);
h) designating JSC members and designating the CPMU Person in Charge (PIC), its deputy (Deputy Project Director – DPD) and PMUs PDs among its high-level managers as soon as this Agreement becomes effective;
i) preparing a Program Completion Report within six months from the end of Program activities and carrying out the joint evaluations officially requested by MAE-DGCS;
j) retaining records of all Program documentation, including the related correspondence and reports, for 10 (ten) years after the completion of the Program.

ARTICLE 9
Monitoring

9.1 PPCs and MOET (represented by HCMP), assisted by their PMUs and CPMU, shall control the implementation of their respective projects and MAE-DGCS may implement its own monitoring activities on the proper implementation of the procedures for the soft loan.

9.2 MAE-DGCS reserves the right to control the implementation of the Program and the transparent, effective and efficient use of funds provided by the GoI. MAE-DGCS control activities may be carried out through its own staff missions or through personnel of the Cooperation Office of the Italian Embassy in Hanoi (UTL).

9.3 Financial controls are assigned to Artigiancassa.

9.4 In order to allow MAE-DGCS controls, PPCs and HCMP shall ensure access to MAE-DGCS personnel to Programs areas and to Program technical documentation.

ARTICLE 10
Impediments and Force Majeure

10.1 In case of impediments to implement the present Agreement due to case of force majeure such as war, flood, fire, typhoon, earthquake, labour conflicts and strikes, acts of any government, unexpected transportation difficulties and other cases which will be recognised by both Parties upon agreement as force majeure according to practice or in case of peril or unsafe conditions for the expatriate personnel, the following provisions shall apply:

a) in case that the duration of the impediment to the implementation of the Program is less than six months, the use of the funds shall be suspended until the MAE-DGCS authorises resumption of activities;

b) in case the duration of the impediment to the implementation of the Program is greater than six months and less than twenty-four, the Program shall be suspended and the residual funds, reduced by the amount needed to finance the activities specified at the following paragraph 10.2, shall be maintained until the impediment ends and the MAE-DGCS authorises resumption of the Program's activities.

c) In case the impediment to the implementation of the Program is greater than twenty-four months, the Parties shall discuss about the continuation of the Program and define an agreed course of actions. In case that the continuation of the Program is not feasible, the Parties shall agree on the destination of the residual funds deducted the amount needed to finance the activities specified in the following paragraph 10.2.

10.2 The activities of the Program not affected by the impediments and causes of force majeure shall be continued until completion and the funds shall be allocated.

ARTICLE 11
Settlement of Disputes and Amendments to the Agreement

11.1 The Parties shall settle any dispute which may arise in the course of Program implementation and/or arising out of the implementation of this Agreement through diplomatic channels.

11.2 The Parties, by written mutual consent, may at any time change the content of this Agreement through amendments. The amendments shall enter into force with the same procedures as defined in Article 13.

11.3 The PID can be amended upon agreement of the Joint Steering Committee, through meetings or exchange of official letters, provided that amendments will not alter the contents and conditions of the contracts encompassed in the programme implementation.

ARTICLE 12
Termination of the Agreement

12.1 GoI reserves the right to terminate the Program in case of failure of the Program to reach its objectives, in case of severe faults in the use of funds, in case of impediment or force majeure pursuant to Article 10.

12.2 In case of severe fault, GoI shall notify the event in writing to GoV, inviting it to take suitable measures to fix the consequences of the fault within maximum sixty days from the date of the notification. This time limit expired, GoI reserves itself the right to terminate the Agreement. In

this case Article 11.1 shall apply, notifying GoV through a Verbal Note with at least three months of advance

ARTICLE 13
Entry into Force and Duration

13.1 The present Agreement shall come into force on the date of receipt of the last of the two notifications by which the Parties shall inform each other about the completion of their respective domestic procedures necessary for the entry into force of this Agreement.

13.2 This Agreement shall have duration of thirty-six months from the date of its entry into force. Upon agreement between the Parties, its duration can be extended until all Program activities have been completed.

In witness thereof, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.
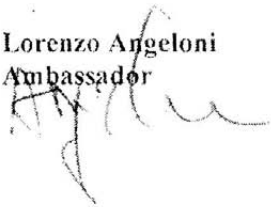
Done on the .... of .... in two originals in the English language, both originals being equally authentic.

For the Government of the Italian Republic	**For the Government of the Socialist Republic of Vietnam**
Lorenzo Angeloni	**Cao Viet Sinh**
Ambassador	**Vice Minister**

Ambasciata d'Italia
Hanoi

PROT UTL

VERBAL NOTE

The Embassy of Italy in Hanoi presents its compliments to the Ministry of Planning and Investment of the Socialist Republic of Vietnam and, with reference to the "*Memorandum of Understanding between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Italian Republic on the concession of a soft loan for the Program Improvement of Health Services in selected areas of Central Vietnam and at Hue College of Medicine and Pharmacy*" (from now on: the Agreement), has the honour to communicate the following.

The Embassy of Italy correctly received the Verbal Note n. 3788/BKHDT-KTDN, sent by the Ministry of Planning and Investment on June 17, 2014. Therefore, it is acknowledged that internal procedures necessary for entry into force of the Agreement are now completed both by the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Italian Republic.

The Italian Ministry of Foreign Affairs will soon release an official declaration confirming the entry into force of the Agreement. Project activities are expected to start on the 1st September 2014.

The Embassy of Italy in Hanoi avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Planning and Investment of the Socialist Republic of Vietnam the assurances of its highest consideration.

Hanoi, 28 JUL 2014

Ministry of Planning and Investment
Foreign Economic Relations Department
HANOI

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 3788 /BKHĐT-KTĐN

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2014

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Cộng hòa Italia tại Việt Nam.

Trả lời Công hàm số UTL 884 ngày 06/6/2014 của Đại sứ quán thông báo phía Italia đã hoàn thành các thủ tục nội bộ để Bản ghi nhớ (MoU) về Chương trình tín dụng ưu đãi Italia "Cải thiện dịch vụ y tế ở một số vùng lựa chọn của Miền Trung Việt Nam và Trường Đại học Y Dược Huế" có hiệu lực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo với Đại sứ quán Italia biết phía Việt Nam đã hoàn thành thủ tục phê duyệt nội bộ về MoU nêu trên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị hai bên khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện Chương trình này.

Nhân dịp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Cộng hoà Italia tại Việt Nam lời chào trân trọng./.

Lê Quang Mạnh
VỤ TRƯỞNG
VỤ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Nơi nhận:
- Đại sứ quán Cộng hoà Italia;
- Lưu: VT, KTĐN.(H3).

(Traduzione non ufficiale)

MINISTERO DELLA PIANIFICAZIONE E DEGLI INVESTIMENTI
REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM
No: 3788/BKHDT-KTDN

Hanoi, 17 giugno 2014

Il Ministero della Pianificazione e degli Investimenti della Repubblica socialista del Vietnam presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana in Hanoi.

In riscontro alla Nota verbale dell'Ambasciata n. 884 del 06/06/2014, relativa al completamento delle procedure interne italiane per l'entrata in vigore dell'Accordo del programma "***Miglioramento dei servizi sanitari a favore di specifiche aree della regione centrale del Vietnam e del Collegio universitario di medicina e farmacia di Hue***", questo Ministero ha il piacere di informare l'Ambasciata che la parte vietnamita ha completato le procedure per consentire l'entrata in vigore dell'Accordo in questione.

Il Ministero richiede cortesemente a tutte e due le parti di collaborare per realizzare il programma il più presto possibile.

Ci si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana ad Hanoi i sensi della nostra più alta considerazione.

Le Quang Manh

Direttore Generale

Dipartimento delle Relazioni Economiche Estere - MPI

Inviati:

- Ambasciata d'Italia
- Atti

Ministero degli Affari Esteri

6511/105065

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo per il miglioramento dei servizi sanitari a favore di specifiche aree della Regione Centrale del Vietnam e del Collegio Universitario di medicina e farmacia di Hue, firmato ad Hanoi il 10.12.2012.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'art. 13.1 dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di chiedere cortesi notizie in merito allo stato delle procedure interne da parte vietnamita e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì 12 MAG 2014

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

All'Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam

Via di Bravetta, 156-158 - 00164 Roma

SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE

FIRMA: 29.11.2013	ENTR. VIGORE: 27.06.2014	IN VIGORE: SI

PAESE: ETIOPIA

MATERIA: Agricoltura

POSIZIONE:	DEPOSITO:

TITOLO: Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale democratica d'Etiopia per l'esecuzione dell'iniziativa: "Contributo italiano al MDG Fund 2013-2015".

FIRMATO a: Addis Abeba	il: 29.11.2013
PROVV.LEG.:	G.U.:
NOT. ( ) Italia: Controparte: Ricezione:	Comunicato G.U.: (Tabella II:)

DATA ENTR. VIGORE: data di ricezione della seconda delle due notifiche

DURATA: l'Accordo terminerà quando le Parti si notificheranno, con tre mesi di anticipo, attraverso i canali diplomatici, l'intenzione di chiudere l'Accordo.

DEN./DEC.:

NOTE:

VD.:

CLAUSOLA ENTR.VIGORE: art. 17	ADEMPIMENTI INTERNI:
"Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le due Parti Contraenti si saranno notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali."	Ratifica del Presidente della Repubblica senza Legge di autorizzazione ed esecuzione.
Lingue ufficiali: inglese	Uff. negoziatore: DGCS Uff. IV

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

For the implementation of the Programme:

FINANCING OF THE INITIATIVE "ITALIAN CONTRIBUTION TO THE AGRICULTURAL GROWTH PROGRAM (AGP)"

The government of the Italian Republic and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, both hereinafter referred to as the "Parties" have decided to enter into this Agreement (hereinafter referred to as "Agreement"):

WHEREAS Italy is firmly committed to support the Ethiopian Government in achieving the Millennium Development Goals and the objectives set out in the Growth and Transformation Plan 2011-2015 (hereinafter referred to as GTP);

WHEREAS The Italian strategic cooperation objectives for Ethiopia are based on and are part of the wider country strategy pursued by the EU Member States and Norway, the EU+ Joint Cooperation Strategy, and shared by the Ethiopian Government, in order to improve alignment and harmonization, promote results-based approaches, predictability and transparency, and avoid overlapping;

WHEREAS In line with the principles laid out in the 2005 Paris Declaration on Aid Effectiveness and strengthened in the 2011 Busan Partnership for Effective Development Cooperation, the Italian Development Cooperation will continue to base its interventions in Ethiopia on a programme approach;

WHEREAS under the Ethio-Italian Country Program 2013-2015 (hereinafter referred to as CP) signed by the Ministry of Finance and Economic Development (hereinafter referred to as MoFED) for the Ethiopian side and by the Italian Ministry of Foreign Affairs for the Italian side, it was agreed that Agriculture and Rural Development is a priority sector of intervention in order to improve livelihoods and promote human development and economic growth in the Country;

WHEREAS in the CP, it was agreed that the amount of 6 million Euro in grant would be allocated to the Agricultural Growth Program (hereinafter referred to as AGP or the Programme) implemented in Ethiopia by Ministry of Agriculture (hereinafter referred to as MoA) with the support of the International Donors Community to promote sustainable agricultural growth and ensure food security in selected woredas (districts) in the Country;

The Parties hereby agree as follows:

ARTICLE 1

SCOPE AND CONTENTS OF THE AGREEMENT

1. The present Agreement is aimed at:

   - establishing the mutual obligations of the Parties concerning the implementation of the Programme;

   - defining crediting, disbursement, procurement, monitoring, evaluation and reporting procedures.

2. This Agreement consists of the present text, the Technical Project Documents hereto attached in Annex A, the Program Implementation Manual (PIM) prepared by MoA hereto attached in Annex B.

ARTICLE 2

PROGRAMME OBJECTIVES

The **General Objective** of the Programme is to accelerate broad-based sustained agricultural growth that will create employment and reduce poverty and food insecurity. The AGP aims also to help achieve the government's poverty reduction strategy and the MDGs and contributes directly to the goals of the Comprehensive African Agriculture Development Plan (CAADP) in Ethiopia.

The **Specific Objective** of the Programme is to increase agricultural productivity and market access for key crop and livestock products in targeted woredas with increased participation of women and youth.

The Programme contributes primarily to the MDG 1, Target 1A: "Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than $1.25 a day".

ARTICLE 3

FINANCIAL CONTRIBUTIONS BY THE PARTIES

In order to carry out the activities agreed jointly between the Parties in the PIM, the financing resources assigned to the Programme will be as follows:

By GOI:

The total financial contribution of the GOI for the Programme consists in a grant (hereinafter referred to as the "Grant") of Euro 6,000,000, financed under the Channel 2 option directed to MoA for agreed AGP activities.

By GOE:

The GOE shall ensure appropriate management of funds according to the PIM Arrangements, in Annex B;

Moreover VAT and other taxes, duties, clearing and storage charges and any other levies to be paid in Ethiopia for the execution of the programme activities shall be borne by GOE.

ARTICLE 4

INSTITUTIONS AND BODIES INVOLVED IN THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

The main Institutions and Bodies involved in the implementation of the Agreement are:

1. For the GOE side:

   The MoFED, representing the GOE as counterpart of the GOI for this Agreement;

   The MoA as the main Executing Agency of the Programme at federal level and supervising entity for sub-national implementing institutions for the Programme. MoA will provide financial and activities implementation reports as agreed in the PIM. Moreover a monthly financial report will be submitted to MoFED.

The National Bank of Ethiopia (hereinafter referred as NBE) acting as administrator of the "Special Account" for the Programme, an account denominated "MoA – Italian contribution to AGP" in USD into which the signatory Development Partner shall transfer agreed funds;

2. For the GOI side:

   The MAE/DGCS, representing the GOI for the Agreement and acting as Financing Agency of the Programme.

   The MAE/DGCS is represented in Ethiopia by the Italian Embassy – Italian Cooperation Office (hereinafter referred to as Italian Embassy) which is locally responsible for the bilateral cooperation activities between Italy and Ethiopia.

   The Parties, having properly informed all the above-mentioned Institutions and Bodies, will provide them with a copy of the present Agreement. The Parties will ensure that such Institutions and Bodies will fulfil, for what concerns to each of them, the obligations of the Agreement.

ARTICLE 5

GOVERNANCE OF THE PROGRAMME

The Programme shall operate within the regular framework of the AGP. For what concerns governance of the Programme, this will follow the mechanisms agreed on by all Development Partners in the Annex B of this Agreement.

AGP is a Government program and its implementation will follow Government policies and strategies in a way it ensures transparency and local ownership. Given the multi-sectoral nature of AGP implementation, Coordination Units (hereinafter referred to as CUs) or focal points as well as high-level Steering Committees (hereinafter referred to as SCs) will be established at the federal, regional and woreda levels. These coordination and oversight bodies will be supported by technical committees with membership from all implementing institutions and service providers and by the Agricultural and Rural Development Partners Linkages Advisory Councils (hereinafter referred to as ARDPLACs), which are multi-stakeholder advisory bodies that include private enterprises and civil society organisations. The coordinators heading the AGP-CUs or the zonal/woreda focal persons will be responsible for establishing an active link with the technical committees and the ARDPLACs. The roles and responsibilities as well as composition of CUs and SCs are summarized below and described in further detail in the PIM.

The relevant Programme management structure is described in detail, including tasks and responsibilities, in the PIM.

ARTICLE 6

CREDITING MODALITIES

The GOI under this Agreement commits itself to provide financial resources following the modalities indicated under Article 3.

1. **Bank Accounts**. The financial resources provided by the GOI under the present Agreement, will be transferred to the Special Account "MoA – Italian Contribution to the AGP". The funds allocated will be transferred by MoA to a *pooled birr account* in local currency (Ethiopian Birr) together with the funds of all the other AGP pooling donors. The funds flow will then follow what described in detail in the PIM and the financial manual annexed to it.

2. **Installments**. Upon entering into force of the present Agreement, MAE/DGCS will transfer **EURO 6.000.000** for Programme implementation. This amount shall be transferred to the Special Account of "MoA - Italian Contribution to AGP" and shall be managed by MoA using Government's procedures. This amount will be transferred in one single installment at the entering into force of this Agreement.

3. **Crediting procedures**. Upon entering into force of this Agreement, the following pre-conditions will have to be fulfilled prior to the start up of the crediting procedure by MAE/DGCS of the installment:

   a) MoA shall have opened the SA and informed the Italian Embassy regarding the details of the Banks accounts.

   b) MoA shall submit a specific funding request to the MAE-DGCS through the Italian Embassy for the start up of the crediting procedures.

ARTICLE 7

ACTIVITIES AND FINANCIAL REPORTS

Project activities shall be coordinated by a high-level SC at federal, regional and woreda levels. Day-to-day management shall be handled by the regional and federal AGP CUs as well as dedicated focal persons at the zonal and woreda levels. CUs shall also report on the use of funds, prepare regular Interim Financial Reports (hereinafter referred to as IFRs) for the MoFED and Development Partners including the Italian Cooperation.

Financial reporting shall abide to the following arrangements:

1. Financial reports shall be designed to provide high-quality, timely information on project performance to the Italian Embassy.

2. Financial reports shall be sent from WoFEDs on a quarterly basis to BoARDs, which shall ensure that they are up to standard and complete. BoARDs shall consolidate the reports from lower levels and submit quarterly financial reports to MoA. MoA shall in turn check and consolidate the regions reports together with the reports of other line ministries and then submit quarterly consolidated Interim Financial Reports to the Italian Embassy within 60 days of the end of the quarter.

3. Formats of IFRs were developed by MoA and agreed with the World Bank during project negotiations. The IFRs shall therefore include:

   a. A statement of sources and uses of funds, opening and closing balances for the quarter and overall;

   b. A statement on the uses of funds showing actual expenditures, appropriately classified by main project activities (categories, components and sub-components). Actual versus budget comparisons, for the quarter and overall, shall also be included;

   c. A statement of the cash forecast and requirements for the following six months;

   d. Notes and explanations;

   e. A statement on the flows of funds of the Project Designated Account;

   f. Additional supporting schedules and documents.

4. Annual financial statements shall adopt the same format as the quarterly reports and may additionally include other issues.

ARTICLE 8

EXTERNAL AUDITING AND EVALUATION ACTIVITIES

1. The auditing of annual financial statements and the preparation of annual Audit Reports shall be carried out according to the International Standards of Auditing issued by the International Federation of Accountants;

2. The submission of audited financial statements and annual Audit Reports shall follow the procedures jointly agreed on by the Development Partners;

3. The audit shall be carried out by the Office of the Federal Auditor General (OFAG) or a qualified auditor nominated by OFAG and acceptable to the donors;

4. The auditor shall undertake semi-annual interim audit when needed. The Italian Embassy shall refer to such interim audit reports during project supervision.

ARTICLE 9

Reallocation of funds

1. The Programme allocations, having only one budget line, are not subject to reallocation of funds.

Procurement procedures

2. Procurement procedures will be the ones jointly established in the PIM of the AGP.

Interests and savings

Any interest generated in the SA and/or savings shall be used for the same purposes and with the same procedures outlined in this Agreement.

ARTICLE 10

OBLIGATIONS FOR ETHIOPIA

1. MoFED shall ensure that the Italian funds are properly and timely accounted within the budget for the due fiscal year.

2. MoFED shall communicate to the Italian Embassy, upon the entry into force of the present Agreement, bank accounts details according to what described in article 6 of this Agreement.

3. MoFED shall make sure that all the Ethiopian bodies and institutions involved in the Project implementation will observe the provisions of this Agreement.

ARTICLE 11

OBLIGATIONS FOR ITALY

1. GOI shall disburse the total amount agreed according to the procedures described in article 6 of this Agreement.

2. GOI shall accomplish all the required activities for the supervision, monitoring and evaluation of the Programme. It shall dedicate particular attention to the efficiency for funds utilization and to the effectiveness of programme implementation, according to the PIM.

3. GOI shall report to MoFED about the funds disbursed for the Programme within the usual quarterly reporting of the Italian Development Cooperation initiatives in Ethiopia.

ARTICLE 12

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Parties arising out of the implementation of this Agreement shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties through diplomatic channels.

ARTICLE 13

IMPEDIMENTS AND FORCE MAJEURE

1. In case of impediments to implement this Agreement due to case of force majeure such as war, flood, fire, typhoon, earthquake, labour conflicts and strikes, civil unrest acts of any government, unexpected transportation difficulties and other cases which will be recognised by both Parties upon agreement as force majeure according to practice or in case of peril or unsafe conditions for the expatriate personnel, the following provisions shall apply:

    a. In case the duration of the impediment to the implementation of the Programme is shorter than six months, the use of the funds shall be suspended until MAE/DGCS authorises resumption of activities.

    b. In case the duration of the impediment to the implementation of the Programme is longer than six months, the Project shall be suspended and the residual funds shall be maintained until the impediment finishes and MAE/DGCS authorises resumption of the Programme activities.

ARTICLE 14

PREVENTION OF ABUSE AND ILLEGAL USE OF FUNDS

MoFED and MoA shall ensure that the funds provided by GOI under this Agreement will be used strictly in accordance with the provisions of this Agreement. MoFED and MOA commit themselves to take all reasonable measures to ensure an efficient administration of the aforementioned funds and prevent any abuse and illegal use thereof.

ARTICLE 15

RESOLUTION OF THE AGREEMENT

1. MAE/DGCS reserves the right to resolve this Agreement in the following cases, due to severe fault by MoFED or MoA i.e.:

   a) Unmotivated and prolonged delays in the use of the funds such to threat the achievement of Programme objectives.

   b) The use of the funds for reasons different than those included in this Agreement and its annexes or its amendments.

   c) Severe mismanagement of the funds.

   d) In the event of failure to implement, or to report on, the program in a manner consistent with the terms of this Agreement.

   e) In case of impediment or force majeure as per article 13 of this Agreement.

2. In case of the above mentioned severe fault, MAE/DGCS shall notify the event in writing to MoFED and MoA, inviting them to take the measures necessary to solve the fault within maximum sixty days from the date of the notification. Passed this time limit, MAE/DGCS reserves itself the right to terminate immediately this Agreement. In this case the provisions contained in article 12 of this Agreement shall apply.

3. In the cases mentioned above, MAE/DGCS may decide unilaterally the termination of this Agreement notifying, through Verbal Note, MoFED with at least three months in advance. In all cases, after such notification, MoFED shall stop all activities of the Programme, unless otherwise agreed between the two Parties.

4. In the case mentioned above at point b) and c), MAE/DGCS reserves itself the right to notify request for reimbursement of funds for the amount mismanaged or not properly used to the program. Upon expiry of 60 days from the reimbursement request, without prejudice to the results of the measures mentioned in the Article 12, the MoFED agrees to reimburse to MAE/DGCS funds for the amount required by transferring them to the bank account that will be specifically notified.

ARTICLE 16

AMENDMENT TO THE AGREEMENT

1. This document and its annexes constitute the entire Agreement between the Parties and may be altered or varied only by prior written agreement of the Parties and in full respect of its articles. No Party shall be bound by any express or implied term, representation, warranty, promise or the like not recorded herein or otherwise created by operation of law.

2. The Parties may amend this Agreement, including its Annexes, at any time by means of exchange of Verbal Notes between the Parties. The amendment shall come into force on the date of the second Verbal Note through which the Parties inform each other upon the completion of the relevant internal procedures.

ARTICLE 17

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall come into force on the date of the latest of the Verbal Notes through which the Parties inform each other upon the completion of the relevant internal procedures and shall remain in force until the complete use of the Grant.

2. The Agreement may be terminated by either Parties giving 3 (three) months written notice in advance, through the diplomatic channels, of its intention to terminate the Agreement.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed and sealed this Agreement in the English language in duplicate, both texts being equally authentic.

Done at Addis Abeba on this 29th Day of November 2013

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA
H.E. Renzo Mario Rosso	H.E. Ato Ahmed Shide
Ambassador of Italy to Ethiopia	State Minister
	Ministry of Finance and Economic Development

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA D'ETIOPIA

Per la realizzazione del Programma:

Finanziamento dell'iniziativa "Contributo italiano all'Agricultural Growth Program (AGP)"

Il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominato "GOI") ed il Governo della Repubblica Federale Democratica d'Etiopia (di seguito denominato "GOE"), di seguito denominati le "Parti", hanno deciso di sottoscrivere il presente Accordo (di seguito denominato l'"Accordo"):

CONSIDERATO che l'Italia è impegnata a sostenere il Governo Etiopico nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e degli obiettivi delineati nel Growth and Transformation Plan 2011-2015 (di seguito denominato "GTP);

CONSIDERATO che gli obiettivi strategici di cooperazione dell'Italia per l'Etiopia sono basati e formano parte integrante della piu' ampia strategia per il Paese perseguita dagli Stati Membri dell'Unione Europea e della Norvegia e condivisa dal Governo Etiopico, la Strategia Congiunta di Cooperazione UE+, al fine di migliorare l'allineamento e l'armonizzazione, promuovere un approccio basato sui risultati, la prevedibilita' e la trasparenza, ed evitare sovrapposizioni;

CONSIDERATO che, in linea con i principi delineati nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'Efficacia degli Aiuti, e rafforzati nella Partnership di Busan per l'Efficace Cooperazione allo Sviluppo del 2011, la Cooperazione Italiana allo Sviluppo continuera' a basare i suoi interventi in Etiopia su un approccio programmatico;

CONSIDERATO che con l'Ethio-Italian Country Program 2013-2015 (di seguito denominato "CP") firmato in Addis Abeba il 30 Maggio 2013 dal Ministero delle Finanze e dello Sviluppo Economico (di seguito denominato "MoFED") per la parte etiopica e dal Ministero Italiano degli Affari Esteri per la parte italiana, fu stabilito che quello dell'agricoltura e dello sviluppo rurale e' un settore prioritario di intervento al fine di migliorare le condizioni di vita e promuovere lo sviluppo umano e la crescita economica del Paese;

CONSIDERATO che col CP si è stabilito di allocare l'ammontare di Euro 6.000.000 come dono all'Agricultural Growth Program (di seguito denominato "AGP" o "il Programma") realizzato in Etiopia dal Ministero dell'Agricoltura (di seguito denominato "MoA") con il sostegno della Comunita' Internazionale dei Donatori al fine di promuovere la crescita sostenibile del settore agricolo e assicurare la sicurezza alimentare in woreda (distretti) selezionati del Paese;

Le Parti stabiliscono col presente atto quanto segue:

ARTICOLO 1

SCOPO E CONTENUTO DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo ha la finalità di:

   – stabilire i mutui obblighi tra le Parti in relazione alla realizzazione del Programma;

   – definire le procedure di accredito, erogazione, procurement, monitoraggio, valutazione e rapporto.

2. Il presente accordo consiste del presente testo, del Documento Tecnico di Progetto annesso in Allegato A, e del Project Implementation Manual (PM) preparato dal MoA annesso in Allegato B.

ARTICOLO 2

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

L'**Obiettivo generale** del Programma è quello di accelerare una crescita agricola sostenibile e a larga base che crei impiego e riduca la povertà e l'insicurezza alimentare. L'AGP si pone inoltre l'obiettivo di sostenere la realizzazione della strategia governativa di riduzione della povertà e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), e contribuisce direttamente agli obiettivi del Comprehensive African Agriculture Development Plan (CAADP) in Etiopia.

L'**Obiettivo specifico** del Programma è quello di aumentare la produttività agricola e l'accesso ai mercati per alcune colture e prodotti di allevamento cruciali nelle woreda selezionate, favorendo al contempo un incremento nella partecipazione di donne e giovani.

Il Programma contribuisce principalmente all'MDG 1, Target 1A "Dimezzare, tra il 1990 e il 2015, la proporzione di persone il cui reddito è inferiore a $1,25 al giorno".

ARTICOLO 3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLE PARTI

Al fine di realizzare le attività convenute tra le parti, le risorse finanziarie assegnate al Programma saranno le seguenti:

Per il GOI:

Il contributo finanziario totale del GOI per il Programma consiste in un dono (di seguito denominato "Grant") per un ammontare di Euro 6.000.000, finanziati attraverso l'opzione "canale 2" diretto al MoA per la realizzazione delle attivita' dell'AGP;

Per il GOE:

Il GOE assicurerà la gestione appropriata dei fondi in linea con le disposizioni del PIM, in Allegato B;

Inoltre l'IVA ed altre tasse, imposte, spese di sdoganamento e immagazzinamento ed ogni altra imposta dovuta in Etiopia per l'esecuzione delle attività di Programma graverà sul GOE.

ARTICOLO 4

ISTITUZIONI ED ENTITÀ COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO

Le principali istituzioni ed entità coinvolte nell'esecuzione dell'accordo sono:

1. per il GOE:

Il MoFED, in rappresentanza del GOE quale controparte del GOI per il presente accordo;

Il MoA quale principale Agenzia d'Esecuzione del Programma a livello federale ed entita' responsabile della supervisione per le istituzioni implementatrici del Programma a livello sub-nazionale. Il MoA fornira' rapporti finanziari e di realizzazione delle attivita' come stabilito nel PIM. Inoltre, rapporti finanziari mensili saranno inviati al MoFED.

La Banca Nazionale d'Etiopia (di seguito denominata NBE) che agisce come amministratore dello "Special Account" denominato "MoA – Italian Contribution to AGP" in USD nel quale i Partner allo Sviluppo firmatari trasferiranno i fondi stabiliti;

2. Per il GOI:

Il MAE/DGCS, in rappresentanza del GOI per quanto riguarda l'Accordo e che agisce come Agenzia di Finanziamento del Programma.

Il MAE/DGCS è rappresentato in Etiopia dall'Ambasciata d'Italia - Ufficio Italiano di Cooperazione (di seguito denominata "Ambasciata d'Italia") che è localmente responsabile per le attività di Cooperazione bilaterale tra Italia ed Etiopia.

Le Parti, dopo aver correttamente informato tutte le summenzionate istituzioni ed entità forniranno loro una copia del presente Accordo. Le parti assicureranno che dette istituzioni ed entità adempiranno, per quanto concerne ciascuna di esse, agli obblighi dell'Accordo.

ARTICOLO 5

GOVERNO DEL PROGRAMMA

Il Programma opererà nell'ambito del quadro di funzionamento dell'AGP. Per quanto concerne il governo del Programma, questo seguirà esattamente i meccanismi sottoscritti dai Partner allo Sviluppo nell'Allegato B del presente Accordo.

L'AGP è un programma governativo e la sua realizzazione seguirà politiche e strategie del Governo in una maniera tale da assicurare trasparenza e responsabilità locale. Data la natura multi-settoriale della realizzazione dell'AGP, delle Unita' di Coordinamento (di seguito denominate "CUs") o punti focali, così come Comitati Direzionali di alto livello (di seguito denominati "SCs") saranno creati a livello federale, regionale e di woreda. Questi organi di coordinamento e supervisione saranno appoggiati da comitati tecnici formati da rappresentanti di tutte le istituzioni implementatrici e fornitori di servizi, e degli Agricultural and Rural Development Partners Linkages Advisory Councils (di seguito denominati "ARDPLACs"), degli organi di consulenza multi-stakeholder che includono imprese private e organizzazioni della società civile. I coordinatori a capo delle CUs, o le focal persons di zona e woreda, saranno responsabili della creazione di legami attivi con i comitati tecnici e gli ARDPLACs. Ruoli, responsabilita' e composizione di CUs e SCs sono riassunti di seguito e descritti con maggiore dettaglio nel PIM.

La struttura di gestione del Programma e' descritta nel dettaglio, con indicazioni su compiti e responsabilita', nel PIM.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO

Il GOI in base al presente accordo si impegna a fornire le risorse finanziarie come indicato nell'Articolo 3.

1. **Conto Bancario**. Le risorse finanziarie fornite dal GOI per il Programma in base al presente Accordo, saranno trasferite allo Special Account "MoA – Italian Contribution to AGP". I fondi allocati saranno trasferiti dal MoA su un conto in valuta locale (Ethiopian Birr) insieme ai fondi degli altri donatori AGP. Il flusso di fondi seguira' quanto descritto in dettaglio nel PIM e nel manuale finanziario annesso.

2. **Annualità**. All'entrata in vigore del presente accordo il MAE/DGCS trasferirà Euro 6.000.000,00 per la realizzazione del Programma. Tale ammontare sarà trasferito allo Special Account "MoA – Italian Contribution to AGP" e verrà gestito dal MoA tramite le procedure del Governo. L'ammontare sarà trasferito in una singola annualità all'entrata in vigore del presente Accordo.

3. **Procedure di accreditamento**. All'entrata in vigore del presente Accordo, le seguenti pre-condizioni dovranno essere state soddisfatte prima dell'inizio delle procedure di accreditamento dei fondi da parte del MAE/DGCS:

   a. Il MoA dovrà aver aperto lo Special Account, e informato l'Ambasciata d'Italia sui dettagli del conto.
   b. Il MoA dovrà inviare una specifica richiesta di finanziamento al MAE-DGCS tramite l'Ambasciata d'Italia per l'inizio delle procedure di accreditamento.

ARTICOLO 7

ATTIVITÀ E RAPPORTI FINANZIARI

Le attività progettuali saranno coordinate da uno SC a livello federale, regionale e di woreda. La gestione quotidiana sarà portata avanti dalle CUs federali e regionali e da focal persons dedicate a livello di zona e woreda. Le CUs dovranno inoltre riferire sull'uso dei fondi e preparare regolarmente dei Rapporti Finanziari Provvisori (Interim Financial Reports, di seguito denominati IFRs) per il MoFED e i Partner di Sviluppo ivi inclusa la Cooperazione Italiana.

La contabilità dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

1. I rapporti finanziari saranno strutturati in una maniera tale da fornire informazioni puntuali e di qualità all'Ambasciata d'Italia;

2. I rapporti finanziari saranno inviati a cadenza trimestrale dagli uffici di woreda del MoFED agli uffici regionali del MoA, i quali ne assicureranno completezza e rispondenza agli standard. Gli uffici regionali del MoA consolideranno i rapporti provenienti dalle woreda e sottoporranno rapporti finanziari trimestrali al MoA. Il MoA, a sua volta, controllerà e consoliderà i rapporti regionali insieme ai rapporti provenienti dagli altri Ministeri coinvolti, per poi inviare IFRs trimestrali consolidati all'Ambasciata d'Italia entro 60 giorni dalla fine del trimestre;

3. Il formato degli IFRs è stato sviluppato dal MoA e concordato con la Banca Mondiale durante le negoziazioni antecedenti al lancio del progetto. Gli IFRs contengono:
   a) Una dichiarazione delle fonti e degli usi dei fondi, saldi iniziali e finali trimestrali e complessivi;
   b) Una dichiarazione dell'uso dei fondi che dimostri le spese effettive, classificate per attività progettuali (categorie, componenti e sub-componenti), nonché confronti tra budget e uso effettivo dei fondi su base trimestrale e complessiva;
   c) Una dichiarazione sulle previsioni di spesa e i bisogni dei sei mesi seguenti;
   d) Note e spiegazioni;
   e) Una dichiarazione sul flusso dei fondi del Project Designated Account;
   f) Eventuali documenti e tabelle di supporto aggiuntivi.

4. I rapporti finanziari annuali adotteranno lo stesso formato dei rapporti trimestrali, e potranno eventualmente contenere dettagli aggiuntivi.

ARTICOLO 8

ATTIVITÀ DI AUDIT E VALUTAZIONE

1. L'audit dei rapporti finanziari annuali e la preparazione di Rapporti di Audit annuali sarà effettuata in base agli Standard Internazionali di Audit da parte della Federazione Internazionali dei Contabili (International Federation of Accountants);

2. La presentazione dei rapporti finanziari sottoposti ad audit, e dei Rapporti di Audit annuali, dovrà seguire le procedure concordate congiuntamente dai Partner di Sviluppo;

3. L'audit sarà eseguito dall'Office of the Federal Auditor General (OFAG) o da un revisore contabile qualificato nominato dall'OFAG e considerato accettabile dai donatori;

4. Il revisore contabile produrrà rapporti di audit semi-annuali quando necessario. L'Ambasciata d'Italia farà riferimento a tali rapporti durante la supervisione del progetto.

ARTICOLO 9

Riallocazione dei fondi

1. Le allocazioni del programma, avendo solo una linea di budget, non sono soggette a riallocazione dei fondi.

Procedure di procurement

2. Le procedure di procurement saranno quelle stabilite congiuntamente nel PIM dell'AGP.

Interessi ed economie

Qualsiasi interesse o economia generati presso lo Special Account saranno usati per lo stesso scopo e con le stesse procedure descritte nel presente Agreement.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI PER L'ETIOPIA

1. Il MoFED assicurerà che i fondi italiani siano correttamene e tempestivamente messi in conto nell'ambito del bilancio dell'anno fiscale corrispondente.

2. Il MoFED comunicherà all'Ambasciata d'Italia, all'entrata in vigore del presente accordo, i dettagli dei conti bancari, in linea con quanto prescritto dall'articolo 6 del presente Accordo.

3. Il MoFED assicurerà che tutte le entità e le istituzioni etiopiche coinvolte nella realizzazione del Progetto ottempereranno alle prescrizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 11

OBBLIGHI PER L'ITALIA

1. Il GOI accrediterà l'ammontare totale stabilito in linea con le procedure descritte all'articolo 6 del presente Accordo.

2. Il GOI realizzerà tutte le attività necessarie per la supervisione, il monitoraggio e la valutazione del Programma. Esso dedicherà particolare attenzione all'efficienza dell'utilizzazione dei fondi e all'efficacia della realizzazione del Programma, secondo quanto stabilito nel PIM.

3. Il GOI rapporterà al MoFED i fondi accreditati al Programma nell'ambito dell'usuale rapporto trimestrale delle iniziative della Cooperazione Italiana allo Sviluppo in Etiopia.

ARTICOLO 12

REGOLAMENTO DELLE DISPUTE

Qualsiasi disputa tra le Parti riguardante la realizzazione del presente Accordo sarà regolata amichevolmente attraverso consultazioni o negoziazioni tra le parti attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 13

IMPEDIMENTI E FORZA MAGGIORE

1. In caso di impedimenti alla realizzazione del presente Accordo per cause di forza maggiore quali guerra, inondazione, incendi, tifoni, terremoti, conflitti di lavoro e scioperi, insurrezioni civili, atti di qualsiasi Governo, impreviste difficoltà di trasporto ed altre cause riconosciute da entrambe le Parti quali cause di forza maggiore secondo la prassi o in caso di pericolo o di condizioni di insicurezza per il personale espatriato, le seguenti prescrizioni saranno applicate:

   a) Nel caso in cui la durata dell'impedimento alla realizzazione del Programma sia inferiore ai sei mesi, l'uso dei fondi sarà sospeso finché il MAE/DGCS autorizzerà la ripresa delle attività.

   b) Nel caso in cui la durata dell'impedimento alla realizzazione del Programma sia superiore ai sei mesi, il Progetto sarà sospeso e i fondi residui saranno mantenuti fino al termine dell'impedimento e finché il MAE/DGCS abbia autorizzato la ripresa delle attività di Programma.

ARTICOLO 14

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'USO ILLEGALE DEI FONDI

Il MoFED e il MoA assicureranno che i fondi forniti dal GOI in base al presente Accordo saranno usati in rigorosa osservanza delle prescrizioni del presente Accordo. Il MoFED e il MoA si impegnano a prendere ogni ragionevole misura per assicurare l'amministrazione efficiente dei suddetti fondi e per prevenirne l'uso illegale e l'abuso.

ARTICOLO 15

RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

1. Il MAE/DGCS si riserva il diritto di rescindere il presente Accordo nei seguenti casi dovuti a colpa grave da parte del MoFED o del MoA come segue:

   a) Immotivato e prolungato ritardo nell'uso dei fondi tale da minacciare il raggiungimento degli obiettivi del Programma.

   b) L'uso dei fondi per ragioni diverse da quelle incluse nel presente Accordo e nei suoi allegati o nei suoi emendamenti.

   c) Fraudolenta gestione dei fondi.

   d) Nel caso in cui il Programma non fosse realizzato, o i rapporti non fossero in linea con in termini del presente accordo.

   e) In caso di impedimento o forza maggiore secondo l'articolo 13 del presente Accordo.

2. Nel caso della summenzionata colpa grave, il MAE/DGCS notificherà l'evento per iscritto al MoFED e al MoA, invitandoli a prendere le misure necessarie a risolvere il problema in un periodo massimo di sessanta giorni dalla data della notifica. Passato questo termine, il MAE/DGCS si riserva il diritto di terminare immediatamente il presente Accordo. In detto caso si applicheranno le prescrizioni di cui all'articolo 12 del presente Accordo.

3. Nei casi sopramenzionati, il MAE/DGCS può decidere unilateralmente il termine del presente Accordo notificandolo, attraverso una nota verbale al MoFED, con almeno tre mesi d'anticipo. In ogni caso, dopo tale notifica, il MoFED arresterà ogni attività del Programma a meno che differenti accordi intervengano tra le due Parti.

4. Nei casi menzionati ai punti b) e c), il MAE/DGCS si riserva il diritto di notificare la richiesta di rimborso dei fondi per gli ammontari gestiti fraudolentemente o non utilizzati in maniera appropriata per il Programma. Una volta passato il termine di 60 giorni dalla richiesta di rimborso, senza apportare pregiudizio alle misure menzionate nell'articolo 12 del presente accordo, il MoFED si impegna a rimborsare il MAE/DGCS dei fondi per l'ammontare richiesto, trasferendoli al conto corrente bancario che verrà all'occorrenza notificato.

ARTICOLO 16

EMENDAMENTI ALL'ACCORDO

1. Il presente documento ed i suoi allegati costituiscono l'Accordo tra le parti e possono essere alterati e variati solo in seguito a un accordo stabilito per iscritto tra le Parti e in totale rispetto dei suoi articoli. Le Parti non saranno soggette a termini, rappresentazioni, garanzie, promesse o simili, espresse o implicite, che non siano incluse nel presente Accordo o altrimenti create a norma di legge.

2. Le parti possono emendare il presente Accordo, compresi i suoi allegati, in qualsiasi momento per mezzo di uno scambio di Note Verbali tra le Parti. L'emendamento entrerà in vigore alla data della seconda Nota Verbale attraverso la quale una Parte informa l'altra sul completamento delle rilevanti procedure interne.

ARTICOLO 17

ENTRATA IN VIGORE, DURATA E TERMINE

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima nota verbale attraverso la quale una Parte informa l'altra circa il completamento delle rilevanti procedure interne e rimarrà in vigore fino al completo uso del Grant.

2. Il presente Accordo può essere terminato da ognuna delle parti dando un preavviso scritto di 3 (tre) mesi, attraverso i canali diplomatici, della sua intenzione di terminare l'Accordo.

A testimonianza di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato e suggellato il presente Accordo in inglese e in doppia copia, essendo entrambe le copie ugualmente autentiche.

Fatto ad Addis Abeba il 29 novembre 2013

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[firma]

S.E. Renzo Mario Rosso
Ambasciatore d'Italia in Etiopia

[Sigillo Ambasciata d'Italia]

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA D'ETIOPIA

[firma]

S.E. Ahmed Shide
Ministro di Stato del MoFED

[Sigillo MoFED]

Ministero degli Affari Esteri

6511/167131

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo per la realizzazione del Programma: Finanziamento dell'iniziativa "Contributo italiano all'Agricultural Growth Program (AGP)", firmato a Addis Abeba il 29 novembre 2013.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di notificare con la presente che, ai sensi dell'art.17, l'Atto internazionale sopra citato e' entrato in vigore il 27 giugno 2014.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì 25 luglio 2014

All'Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia

Via A. Vesalio, 16
00161 Roma

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የገንዘብና የኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር

The Federal Democratic Republic of Ethiopia
Ministry of Finance and Economic Development

ቁጥር Ref.No B-C-3/19/30
ቀን Date 27 JUN 2014

Embassy of Italy
Addis Ababa

The Ministry of Finance and Economic Development (MoFED) presents its compliments to the Embassy of Italy and has the honor to refer the letter dated June 06, 2014 regarding requesting of internal procedures of "Agricultural Growth Program" project.

In this regard, MoFED would like to inform your esteemed Embassy that in our side all relevant internal procedures has been completed and Bank Account has been opened.

The ministry of Finance and Economic Development avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Italian Republic in Addis Ababa the assurance of tis highest consideration.

The Federal Democratic Republic of Ethiopia – Ministry of Finance and Economic Development

for

Kokeb Misrak
Bilateral Cooperation Directorate
Director

772/cen
7.7.14

Ministero degli Affari Esteri

6511/ 121438

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo per la realizzazione del Programma: Finanziamento dell'iniziativa "Contributo italiano all'Agricultural Growth Program (AGP)", firmato a Addis Abeba il 29 novembre 2013.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'art.17 dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di chiedere cortesi notizie in merito allo stato delle procedure interne da parte etiope e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì 30 MAG 2014

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

All'Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia

Via A. Vesalio, 16
00161 Roma

SCHEDA PER: **GAZZETTA UFFICIALE**

FIRMA: 28.11.2013	ENTR.VIGORE: 29.11.2013	IN VIGORE: SI
PAESE: LIBANO		
MATERIA: Cooperazione allo sviluppo		
POSIZIONE:	DEPOSITO: Busta n.	
TITOLO: Scambio di Note Verbali per emendamenti all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese per l'iniziativa "Programma Nazionale a favore dello sviluppo socio - economico del territorio attraverso il rafforzamento dei centri di sviluppo sociale (SDC) ed il potenziamento del fondo per lo sviluppo sociale in Libano", firmato a Beirut il 07.09.11.		
FIRMATO a: Beirut	il: 28.11.2013	
PROVV.LEG.: =	G.U.:	
NOT. () Italia: n. 3133 del 26.11.2013 Controparte: n. 893/S del 28.11.2013 Ricezione: 29.11.2013	Comunicato G.U.: (Tabella II:)	
DATA ENTR. VIGORE:		
DURATA: per la stessa durata dell'Accordo principale.		
DEN./DEC.:		
NOTE: VD.:		
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art.	ADEMPIMENTI INTERNI:	
	Nessuno	
Lingue ufficiali: Inglese	Uff.negoziatore: DGCS III	

Republic of Lebanon

Ministry of Social Affairs

2 9 NOV. 2013

893/S

Note Verbale

2 8 NOV 2013

The Ministry of Social Affairs presents its compliments to the Embassy of the Italian Republic in Lebanon and has the pleasure to acknowledge with thanks receipt of the Note Verbale n. 3133 dated November 26th, 2013 concerning "*The National Programme for local socio-economic development through strengthening of the Social Development Centers (SDC) and enhancement of the Social Development Fund in Lebanon*", signed in Beirut on September 11th 2011, and hereby endorse all its content:

Regarding article 1, the new point n° 9 is the following:

" 9. *"Revised GOP" means the GOP which incorporates the new component financed through an additional funding, amounting to 400,000.00 Euro, relating to the support to the Lebanese Government in facing the social effects of the Syrian crisis"*

Moreover, the new wording of point 1, article 5 would be therefore read as follows:

" *1. The Italian Republic decided to grant, for the purposes described in Annex 1, an amount of 2,800,600.00 Euro (two million height hundred thousand and six hundred) as budget support to the Lebanese Republic, to sustain the activities of the technical assistance to the MOSA and for monitoring, evaluation and visibility exercises.*

(a) Upon the date of receipt of the second notification of the completion of the internal procedures by each Party, the first installment of 240,060.00 Euro (two hundred forty thousand and sixty) shall be transferred to the MOSA. The fund shall be deposited in the dedicated bank account communicated by the MOSA to the IR.

(b) The second installment of 960,240.00 Euro (nine hundred sixty thousand two hundred forty) shall be transferred upon the approval of the GOP by the DGCS as indicated in the art. 7 a).

(c) The third installment of 1,200,300.00 Euro (one million two hundred thousand three hundred) shall be transferred upon the approval of the GL by the DGCS as indicated in art. 7 b).

(d) The fourth installment of 400,000.00 Euro (four hundred thousand) shall be transferred upon the approval of the Revised General Operation Plan by the DGCS.

Republic of Lebanon – Ministry of Social Affairs

(e) The MOSA shall communicate to the IR the Bank details and address once the Agreement is signed.

(f) *The fund shall be exclusively used towards the implementation of the Programme".*

The Ministry of Social Affairs agrees upon the proposed amendments. The present exchange of Note Verbale represents an agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lebanon and shall come into force on the date of the issuance of this second Note Verbale.

The Ministry of Social Affairs would like to seize the opportunity to express its highest consideration.

2 8 NOV 2013

WAEL ABOU FAOUR

MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS

REPUBLIC OF LEBANON
Ministry of Social Affairs

H.E GIUSEPPE MORABITO
AMBASSADOR OF ITALY

Embassy of Italy
Beirut

Beirut, 2 6 NOV 2013

Note Verbale 3132

The Italian Embassy in Beirut presents its compliments to the Minister of Social Affairs of the Republic of Lebanon. Following bilateral discussion, and based on Art. 19 ("Amendment of the Agreement") of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lebanon concerning "The National Programme for local socio-economic development through strengthening of the Social Development Centers (SDC) and enhancement of the Social Development Fund in Lebanon", signed in Beirut on September 11th 2011, and upon approval n. 105 of June 27th, 2013 by the Italian Management Committee for Development Cooperation regarding the contribution of an additional funding, amounting to 400,000.00 Euro, the Italian Embassy in Beirut would like to add the new point n° 9 to article 1 ("Definitions") and to propose the following amendments to point 1, article 5 ("The Fund") of the above-mentioned Agreement.

Regarding article 1, the new point n° 9 is the following:

" 9. *"Revised GOP" means the GOP which incorporates the new component financed through an additional funding, amounting to 400,000.00 Euro, relating to the support to the Lebanese Government in facing the social effects of the Syrian crisis"*

Moreover, the new wording of point 1, article 5 would be therefore read as follows:

" *1. The Italian Republic decided to grant, for the purposes described in Annex 1, an amount of 2,800,600.00 Euro (two million height hundred thousand and six hundred) as budget support to the Lebanese Republic, to sustain the activities of the technical assistance to the MOSA and for monitoring, evaluation and visibility exercises.*

AMBASCIATA D'ITALIA - BEIRUT
VISTO
per copia/fotocopia conforme all'originale
Il Vice Commissario Amministrativo
Luigi Moscati

Ministry of Social Affairs

Beirut

(a) Upon the date of receipt of the second notification of the completion of the internal procedures by each Party, the first installment of 240,060.00 Euro (two hundred forty thousand and sixty) shall be transferred to the MOSA. The fund shall be deposited in the dedicated bank account communicated by the MOSA to the IR.

(b) The second installment of 960,240.00 Euro (nine hundred sixty thousand two hundred forty) shall be transferred upon the approval of the GOP by the DGCS as indicated in the art. 7 a).

(c) The third installment of 1,200,300.00 Euro (one million two hundred thousand three hundred) shall be transferred upon the approval of the GL by the DGCS as indicated in art. 7 b).

(d) The fourth installment of 400,000.00 Euro (four hundred thousand) shall be transferred upon the approval of the Revised General Operation Plan by the DGCS.

(e) The MOSA shall communicate to the IR the Bank details and address once the Agreement is signed.

(f) *The fund shall be exclusively used towards the implementation of the Programme".*

The remaining provisions of the Agreement, signed in Beirut on September 9th, 2011 shall remain in full force and effect.

The Italian Embassy in Beirut would like to thank in advance the Minister of Social Affairs of the Republic of Lebanon and seize this opportunity to express its highest consideration.

AMBASCIATA D'ITALIA - BEIRUT
VISTO:
per copia/fotocopia conforme all'originale
Il Vice Commissario Amministrativo
Luca Moscati

COMITATO DIREZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 105 del 27 giugno 2013

Il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo

Vista la Legge 26 febbraio1987, n. 49 sulla nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Visto il Regolamento di esecuzione della Legge 49/87, approvato con DPR 12 aprile1988, n. 177 ed in particolare l'art. 15;

Vista l'iniziativa in Libano denominata *"Programma nazionale per lo sviluppo locale socio-economico, attraverso il rafforzamento dei Social Development Centers (SDC) ed il lancio del Social Development Fund (SDF)"*, approvata con la delibera del Comitato Direzionale n. 177 del 15 dicembre 2010;

Tenuto conto che l'iniziativa, eseguita dal Ministero degli Affari Sociali (MOSA), intende contribuire allo sviluppo sociale ed economico dei territori libanesi;

Tenuto conto che a causa del perdurare della crisi in Siria, il Libano ospita il numero più alto di rifugiati siriani che trovano rifugio all'interno del tessuto sociale del paese, soprattutto presso le municipalità a ridosso della frontiera che di conseguenza hanno ridotto la capacità di erogare i servizi sanitari di base alla popolazione ivi residente;

Tenuto conto che a seguito delle missioni recentemente svoltesi a Beirut dall'Ufficio III - DGCS, il Ministero degli Affari Sociali libanese con Lettera n. 315 del 16 aprile 2013 ha accolto positivamente la disponibilità del Governo italiano (Lettera dell'Ambasciata d'Italia a Beirut n. 1174 del 20 marzo 2013) di dedicare fondi aggiuntivi al finanziamento al Governo nell'ambito della citata iniziativa;

Tenuto conto che l'iniziativa contribuisce al conseguimento dell'Obiettivo di Sviluppo del Millennio O8 (Sviluppare una partnership globale per lo sviluppo), T 1 (Rivolgersi ai bisogni specifici dei paesi meno avanzati, di quelli privi di sbocco al mare e dei piccoli stati insulari in via di sviluppo);

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione

Delibera

Il finanziamento aggiuntivo di € 400.000,00 a favore del Governo libanese nell'ambito dell'iniziativa in **Libano** denominata *"Programma nazionale per lo sviluppo locale socio-economico, attraverso il rafforzamento dei Social Development Centers (SDC) ed il lancio del*

Social Development Fund (SDF)", a valere sul capitolo di bilancio 2182/0300 PG 1 del Ministero Affari Esteri - Cooperazione allo Sviluppo per l'Esercizio Finanziario 2013.
Finanziamento: slegato.

AID: 9574

SCHEDA PER: **GAZZETTA UFFICIALE**

FIRMA: 15.07.2010	ENTR.VIGORE: 05.12.2013	IN VIGORE: SI

PAESE: LIBANO

MATERIA: Cooperazione allo sviluppo

POSIZIONE:	DEPOSITO: Busta n.

TITOLO:

Scambio di Note Verbali per emendamenti all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese per l'iniziativa "Rafforzamento istituzioni libanesi e sostegno alle politiche di sviluppo locale con un focus sulle fasce di popolazione più vulnerabili" (AID 9371).

FIRMATO a: Beirut	il: 15.07.2010
PROVV.LEG.: =	G.U.:
NOT. () Italia: n. 3186 del 02.12.2013 Controparte: n. 932/S del 05.12.2013 Ricezione: 05.12.2013	Comunicato G.U.: (Tabella II:)

DATA ENTR. VIGORE: 05.12.2013

DURATA: per la stessa durata dell'Accordo principale.

DEN./DEC.:

NOTE:

VD.:

CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art.	ADEMPIMENTI INTERNI:
	Nessuno
Lingue ufficiali: Inglese	Uff.negoziatore: DGCS III

Republic of Lebanon

Ministry of Social Affairs

932/S

Beirut 5 - DEC 2013

Note Verbale

The Ministry of Social Affairs presents its compliments to the Embassy of the Republic of Italy in Lebanon and has the pleasure to acknowledge with thanks receipt of the Note Verbale n. 3186 dated December 2nd, 2013, concerning "*Strenghtening of Lebanese institutions and support to the most vulnerable groups at local level*", signed in Beirut on July 15th, 2010, and hereby endorse all its content:

Regarding art. 1, the new point n° 11 is the following:

" *11. "Revised GOP" means the GOP which incorporates the new component and additional funding, amounting to 400,000.00 Euro, relating to the support to the Lebanese Government in facing the social effects of the Syrian crisis".*

Secondly, the new wording of Point 1, Article 4 would be therefore read as follows:

" *1. a) The GOI shall, in accordance with the schedule of payments set out below, provide a grant to the MOSA amounting to Euro 1,900,00.00 (one million nine hundred thousand Euro) of which:*

(i) Euro 1,500,000.00 (one million five hundred thousand Euro). Payment shall be made as follows: 1. The first installment of Euro 416,000.00 (four hundred sixteen thousand Euro) shall be deposited upon the approval of the General Operation Plan by the DGCS; 2. The second installment of Euro 569,500.00 (five hundred sixty nine thousand five hundreds Euro) will be transferred when 80% of the first installment has been spent, and upon receipt and written approval by the DGCS of the Financial Statement, Technical and Audit Reports; 3. The third installment of Euro 514,500.00 (five hundred and sixty nine thousand five hundreds Euros) will be transferred when 80% of the second installment has been spent, and upon receipt and written approval by the DGCS of the Financial Statement, Technical and Audit Reports.".

(ii) Euro 400,000.00 (four hundred thousand) shall be transferred in one solution upon the approval of the Revised General Operation Plan by the DGCS.

The contribution shall be deposited in the dedicated bank account of Banque du Liban communicated by the MOSA to the GOI:

(i) The MOSA shall communicate to the GOI the Bank details and address once the Agreement is signed and whenever required upon GOI request.

(ii) The contribution shall be exclusively used for the Program".

The Ministry of Social Affairs agrees upon the proposed extension and amendments, while acknowledges that the remaining provisions of the Agreement shall remain in full force and effect.

The present exchange of Note Verbale represents an agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lebanon and shall come into force on the date of the issuance of this second Note Verbale.

The Ministry of Social Affairs would like to seize the opportunity to express its highest consideration.

MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS

WAEL ABOU FAOUR

H.E. AMBASSADOR OF ITALY

GUISEPPE MORABITO

EMBASSY OF ITALY IN LEBANON

RUE DU PALAIS RESIDENTIEL

BAABDA

xx Luca

Embassy of Italy
Beirut

Prot. 3186

Beirut, 2 - DEC 2013

Note Verbale

The Italian Embassy in Beirut presents its compliments to the Minister of Social Affairs of the Republic of Lebanon. Following bilateral discussion and based on Art. 18 ("Amendment of the Agreement") of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lebanon concerning the initiative "Strengthening of Lebanese institutions and support to the most vulnerable groups at local level", signed in Beirut on July 15th 2010, and upon approval n. 104 of June 27th, 2013 by the Italian Management Committee for Development Cooperation regarding the contribution of an additional funding, amounting to 400,000.00 Euro, the Italian Embassy in Beirut would like to add the new point n° 11 to article 1 ("Definitions") and to propose the following amendments to point 1, article 4 ("The Contribution") of the above-mentioned Agreement.

Regarding art. 1, the new point n° 11 is the following:

" *11. "Revised GOP" means the GOP which incorporates the new component and additional funding, amounting to 400,000.00 Euro, relating to the support to the Lebanese Government in facing the social effects of the Syrian crisis"*

Secondly, the new wording of Point 1, Article 4 would be therefore read as follows:

" *1. a) The GOI shall, in accordance with the schedule of payments set out below, provide a grant to the MOSA amounting to Euro 1,900,00.00 (one million nine hundred thousand Euro) of which:*

(i) Euro 1,500,000.00 (one million five hundred thousand Euro). Payment shall be made as follows: 1. The first installment of Euro 416,000.00 (four hundred sixteen thousand Euro) shall be deposited upon the approval of the General Operation Plan by the DGCS; 2. The second installment of Euro 569,500.00 (five hundred sixty nine thousand five hundreds Euro) will be transferred when 80% of the first installment has been spent, and upon receipt and written approval by the DGCS of the Financial Statement, Technical and Audit Reports; 3. The third installment of Euro 514,500.00 (five hundred and sixty nine thousand five hundreds Euros) will be transferred when 80% of the second installment has been spent, and upon receipt and written approval by the DGCS of the Financial Statement, Technical and Audit Reports. ".

THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS

BEIRUT

Embassy of Italy
Beirut

(ii) Euro 400,000.00 (four hundred thousand) shall be transferred in one solution upon the approval of the Revised General Operation Plan by the DGCS.

The contribution shall be deposited in the dedicated bank account of Banque du Liban communicated by the MOSA to the GOI:

(i) The MOSA shall communicate to the GOI the Bank details and address once the Agreement is signed and whenever required upon GOI request.

(ii) The contribution shall be exclusively used for the Program".

The remaining provisions of the Agreement signed in Beirut on July 15th 2010 shall remain in full force and effect.

The Italian Embassy in Beirut would like to thank in advance the Minister of Social Affairs of the Republic of Lebanon and seize this opportunity to express its highest consideration.

COMITATO DIREZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 104 del 27 giugno 2013

Il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo

Vista la Legge 26 febbraio1987, n. 49 sulla nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Visto il Regolamento di esecuzione della Legge 49/87, approvato con DPR 12 aprile1988, n. 177 ed in particolare l'art. 15;

Vista l'iniziativa in Libano denominata "Rafforzamento delle istituzioni libanesi e sostegno alle politiche di sviluppo locale con un focus sulle fasce di popolazioni più vulnerabili", approvata con Delibera del Comitato Direzionale n. 145 del 16 dicembre 2009;

Tenuto conto che l'iniziativa, eseguita dal Ministero degli Affari Sociali (MOSA), intende contribuire al rafforzamento delle istituzioni libanesi per il sostegno alle politiche dell'infanzia;

Considerato che a causa del perdurare della crisi siriana e del conseguente crescente afflusso dei profughi siriani in Libano, si intende rafforzare la capacità operativa dell'iniziativa con un finanziamento aggiuntivo;

Tenuto conto che a seguito delle missioni recentemente svoltesi a Beirut dall'Ufficio III - DGCS, il Ministero degli Affari Sociali libanese con Lettera n. 315 del 16 aprile 2013 ha accolto positivamente la disponibilità del Governo italiano (Lettera dell'Ambasciata d'Italia a Beirut n. 1174 del 20 marzo 2013) di dedicare fondi aggiuntivi al finanziamento al Governo nell'ambito della citata iniziativa;

Tenuto conto che l'iniziativa contribuisce al conseguimento dell'Obiettivo di Sviluppo del Millennio O1 (Sradicare la povertà estrema e la fame), T 2 (Raggiungere un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, inclusi donne e giovani);

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti della presente riunione

Delibera

Il finanziamento aggiuntivo di € 400.000,00 a favore del Governo libanese nell'ambito dell'iniziativa in **Libano** denominata *"Rafforzamento delle istituzioni libanesi e sostegno alle politiche di sviluppo locale con un focus sulle fasce di popolazioni più vulnerabili"*, a valere sul capitolo di bilancio 2182/0300 PG 1 del Ministero Affari Esteri - Cooperazione allo Sviluppo per l'Esercizio Finanziario 2013.
Finanziamento: slegato.

AID: 9371

	SCHEDA PER: **Gazzetta Ufficiale**	
FIRMA: 19.03.2014	ENTR.VIGORE: 19/03/2014	IN VIGORE: SI

PAESE: MOZAMBICO	
MATERIA: DIFESA	
POSIZIONE:	DEPOSITO: Busta n.
TITOLO: MOZAMBICO – "Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sullo status del personale italiano sul territorio e sulle acque territoriali della repubblica del Mozambico nel quadro delle attività di cooperazione navale. Firmato a Maputo il 19 marzo 2014.	
FIRMATO a: MAPUTO	il: 14 MARZO 2014
PROVV.LEG.: =	G.U.:
NOT. ( ) Italia: Controparte: Ricezione:	Comunicato G.U.: (Tabella II:)
DATA ENTR. VIGORE: IN VIGORE ALLA DATA DELLA FIRMA (19.03.2014)	
DURATA: RIMARRS' IN VIGORE FINO ALLA FINE DELLE OPERAZIONI.	
DEN./DEC.:	
NOTE: **VD.**:	
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: articolo 12.	ADEMPIMENTI INTERNI:
"il presente accordo entrera' in vigore all'atto della sua firma".	
Lingue ufficiali: italiano e portoghese	Uff.negoziatore: DGMO UFF.XIII

ACCORDO

FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

SULLO *STATUS* DEL PERSONALE ITALIANO SUL TERRITORIO E SULLE ACQUE TERITORIALI DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO NEL QUADRO DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE NAVALE

Governo della Repubblica del Mozambico, da qui in poi denominato "lo Stato ospitante", e il Governo della ›pubblica Italiana, da qui in poi denominato "lo Stato inviante" – da qui in poi denominati insieme le "Parti",

ribadendo la loro lealtà alla Carta delle Nazioni Unite e alla *Convezione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982*;

tenendo conto dell'esigenza di incrementare la cooperazione in materia di difesa fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico;

allo scopo di regolare lo *status* del personale italiano impegnato nelle attività di cooperazione navale,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

AMBITO E DEFINIZIONI

Il presente Accordo si applica alle Forze della Marina italiana impegnate nell'addestramento e nelle esercitazioni navali congiunte incentrate principalmente sulla lotta alla pirateria, conoscenza della situazione marittima e protezione delle piattaforme petrolifere sotto costa e in alto mare.

Il presente Accordo si applica unicamente all'interno del territorio dello Stato ospitante.

Per gli scopi del presente Accordo:

a. per "*Forze della Marina italiana*" si intendono i contingenti dello Stato inviante che effettuano l'addestramento e le esercitazioni navali, incluso il personale, le navi, l'equipaggiamento e i mezzi di trasporto;

b. per "*operazioni*" si intendono la preparazione, l'installazione, l'esecuzione e il supporto di qualsiasi attività operativa navale;

c. per "*risorse nazionali*" si intendono le unità, navi e componenti, incluso l'equipaggiamento necessario a supportarle, appartenenti alle Forze della Marina italiana che prendono parte alle operazioni;

d. per "*personale italiano*" si intende il personale civile e militare assegnato alle operazioni, nonché il personale impegnato nella preparazione dell'operazione, all'interno del territorio dello Stato ospitante;

e. per "*Stato inviante*" si intende la Repubblica Italiana che mette a disposizione risorse nazionali delle Forze della Marina italiana che prendono parte alle operazioni;

f. per "*Stato ospitante*" si intende la Repubblica del Mozambico, il suo territorio interno, le acque territoriali e il suo spazio aereo;

g. per "*acque*" si intendono gli spazi marini sottoposti alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato ospitante, incluse le acque interne, le acque arcipelagiche e il mare territoriale dello Stato ospitante;

h. per "*corrispondenza ufficiale*" si intende tutta la corrispondenza relativa alle operazioni e al suo funzionamento.

ARTICOLO 2

DISPOSIZIONI GENERALI

Il personale italiano rispetterà le leggi e i regolamenti dello Stato ospitante e si asterrà da qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi delle operazioni.

Lo Stato inviante informerà regolarmente lo Stato ospitante della quantità di personale italiano di stanza all'interno del territorio dello Stato ospitante e dell'identità delle navi e delle unità che operano nelle acque dello Stato ospitante o che fanno scalo nei suoi porti.

ARTICOLO 3

IDENTIFICAZIONE

Il personale italiano presente sul territorio dello Stato ospitante deve essere sempre munito di passaporto o di carta d'identità militare.

I veicoli, le navi e gli altri mezzi di trasporto delle Forze della Marina italiana recheranno chiari segni di identificazione e/o documenti di immatricolazione, di cui le Autorità competenti dello Stato ospitante saranno informate in anticipo.
Le Forze della Marina italiana potranno esporre la bandiera nazionale italiana, segni distintivi della Marina, quali insegne militari, titoli e simboli ufficiali, sulle proprie strutture, sui propri veicoli e altri mezzi di trasporto.

ARTICOLO 4

ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE E MOVIMENTO DEL PERSONALE ITALIANO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DELLO STATO OSPITANTE

Prima di entrare nelle acque territoriali o nei porti del Mozambico, il Comandante delle navi italiane trasmetterà alle Autorità locali le informazioni personali relative ai membri dell'equipaggio, così come richiesto dalle Autorità mozambicane.
Il personale italiano e il relativo materiale saranno autorizzati a imbarcarsi e a sbarcare dai/nei porti del Mozambico per un periodo limitato di stanza, nonché ad entrare e circolare sul suo territorio.
I movimenti del personale italiano, nonché il trasporto di qualsiasi materiale appartenga loro – incluse armi, munizioni e altro equipaggiamento – da, verso o all'interno del territorio del Mozambico saranno agevolati dalle Autorità del Mozambico. Ove possibile, tasse doganali, imposte e dazi saranno coperti dalla Parte italiana su richiesta delle Autorità locali.
Il personale italiano è autorizzato a indossare l'uniforme a terra solo nell'espletamento di funzioni ufficiali (ad esempio, qualora sia stato richiesto di consegnare le armi e munizioni, o di interagire in altro modo con le Autorità locali), nonché al momento di entrare nel territorio della Repubblica del Mozambico o di lasciarlo.

ARTICOLO 5

PROCEDURE DI IMBARCO PER IL PERSONALE DEL MOZAMBICO

Prima di salire a bordo delle navi italiane, le Autorità del Mozambico comunicheranno ai Comandanti delle navi italiane le informazioni personali relative ai membri del personale che saranno imbarcati, così come richiesto dalla nave italiana.
Il personale del Mozambico è autorizzato a indossare l'uniforme nazionale a bordo delle navi italiane.

ARTICOLO 6

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DEL PERSONALE ITALIANO GARANTITI DALLO STATO OSPITANTE

Le navi italiane saranno inviolabili. Gli Ufficiali dello Stato ospitante non entreranno a bordo se non previo consenso dello Stato inviante.
La corrispondenza ufficiale delle Forze della Marina italiana sarà inviolabile.
Il personale italiano godrà dell'immunità dalla giurisdizione amministrativa dello Stato ospitante rispetto alle espressioni orali o scritte e di tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni ufficiali.
Il personale italiano all'interno dello Stato ospitante sarà esente da qualsiasi forma di tassazione del salario e degli emolumenti pagati dallo Stato inviante, nonché per qualsiasi reddito ricevuto dall'esterno dello Stato ospitante.
Le Forze della Marina italiana non saranno esenti dal versamento di somme dovute, imposte o addebiti a titolo di pagamento per servizi richiesti e resi all'interno dello Stato ospitante.
Lo Stato ospitante, in conformità con le leggi e regolamenti che vorrà adottare, permetterà l'ingresso e garantirà l'esenzione di tutte le tasse doganali, imposte e addebiti correlati, che non siano relativi all'immagazzinamento, al trasporto merci e a servizi affini, per gli articoli per uso personale del personale italiano.
Il bagaglio del personale italiano sarà esente da ispezioni, a meno che non sia stato diversamente predisposto dal diritto doganale del Mozambico. Ove necessario, le ispezioni si svolgeranno unicamente in presenza del personale italiano coinvolto o di un rappresentante autorizzato delle Forze della Marina italiana.

ARTICOLO 7

RISARCIMENTO DANNI

. Il risarcimento per qualsiasi danno causato allo Stato ospitante da parte di un membro del personale italiano durante o in relazione alle operazioni, sarà indennizzato dallo Stato inviante, previa intesa.

. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di qualsiasi perdita o danno causato durante o in relazione alle attività, ai sensi del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

ARTICOLO 8

GIURISDIZIONE PENALE

.e Autorità dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare la propria esclusiva giurisdizione sul personale italiano sul :rritorio dello Stato ospitante.

ARTICOLO 9

SICUREZZA DELLE FORZE DELLA MARINA ITALIANA

o Stato ospitante adotterà tutte le misure appropriate al fine di garantire la protezione e la sicurezza delle Forze della farina italiana.

ARTICOLO 10

PROCEDURE IN CASO DI INCIDENTE O DECESSO

. In caso di ferimento o decesso di personale coinvolto in attività di cooperazione navale, le Parti saranno responsabili per il proprio personale e potrà essere aperta una inchiesta investigativa sull'evento con modalità da definire tra le Parti.

. Ciascuna Parte sarà responsabile per le spese mediche, nonché per quelle derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.

ARTICOLO 11

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente Accordo saranno esaminate congiuntamente dai rappresentanti dello Stato inviante e dalle Autorità competenti dello Stato ospitante.

In assenza di accordi prestabiliti, le controversie riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno risolte esclusivamente per via diplomatica, fra i rappresentanti dello Stato inviante e dello Stato ospitante.

ARTICOLO 12

ENTRATA IN VIGORE, EMENDAMENTI E CESSAZIONE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.
Il presente Accordo rimarrà in vigore fino alla fine delle operazioni.
Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto per mutuo consenso tramite uno scambio di note fra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
Detti emendamenti o revisioni entreranno in vigore come specificato nel paragrafo 1 del presente articolo.
Ciascuna Parte potrà chiedere la risoluzione del presente Accordo in qualunque momento. La risoluzione richiesta da una delle due Parti sarà notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed avrà effetto trenta (30) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.
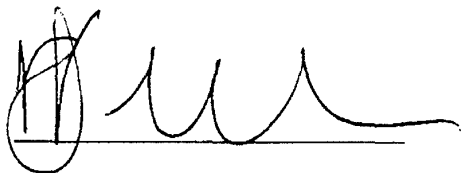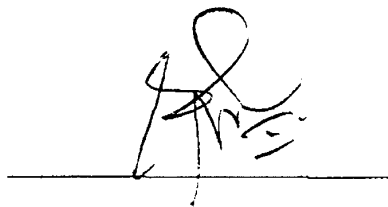
I FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

.tto a Maputo il 19. III. 2014 in due originali, in italiano e portoghese, ciascun testo cente ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

ACORDO

ENTRE

O GOVERNO DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

E

O GOVERNO DA REPÚBLICA ITALIANA

SOBRE

O ESTATUTO DO PESSOAL ITALIANO NO TERRITÓRIO E NAS ÁGUAS TERRITORIAIS

DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

NO QUADRO DAS ACTIVIDADES DE COOPERAÇÃO NAVAL

Governo da República de Moçambique, daqui em diante designado por "Estado Anfitrião" e o Governo da República liana, daqui em diante designado por "Estado Remetente" – e daqui em diante, conjuntamente designados por "Partes".

afirmando o seu compromisso com a Carta das Nações Unidas e com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito Mar de 1982;

ndo em conta a necessidade de reforçar a cooperação no domínio da defesa entre o Governo da República Italiana e o verno da República de Moçambique.

sejosos em regular o estatuto do pessoal italiano envolvido em actividades de cooperação naval,

Acordam o seguinte:

Artigo 1

Âmbito e Definições

1. O presente Acordo aplica-se às forças da Marinha de Guerra italianas empenhadas na formação e em exercícios navais combinados, que incidam, principalmente, no combate à pirataria marítima, conhecimento da situação marítima e na protecção de plataformas petrolíferas em terra e no mar.
2. O presente Acordo aplica-se unicamente no território do Estado Anfitrião.
3. Para efeitos do presente Acordo:

   a. *"Forças Navais Italianas"* significa o contingente do Estado Remetente que executa o treino e exercícios navais, incluindo o pessoal, navios, equipamentos e meios de transporte;

   b. *"Operações"* significa a preparação, estabelecimento, execução e apoio de quaisquer actividades operacionais navais;

   c. *"Património/Meios nacionais"* significa unidades, navios e componentes, incluindo o equipamento de apoio, pertencente às forças Navais italianas que participam nas operações;

   d. *"Pessoal Italiano"* significa o pessoal civil e militar destacado para a operação, bem como o pessoal destacado para a preparação da operação, no território do Estado Anfitrião;

   e. *"Estado Remetente"* significa que a República Italiana providenciará bens nacionais das forças navais italianas participando nas operações;

   f. *"Estado Anfitrião"* significa a República de Moçambique, as suas águas interiores e territoriais, bem como o espaço aéreo;

   g. *"Águas"* significa o espaço marítimo sob soberania ou jurisdição do Estado Anfitrião, incluindo as águas interiores, arquipélagos e o mar territorial do Estado Anfitrião.

   h. *" Correspondência oficial"* significa toda a correspondência relativa às operações e suas funções.

Artigo 2

Disposições Gerais

1. O pessoal italiano deve respeitar as leis e regulamentos do Estado Anfitrião e abster-se de qualquer acção ou actividade incompatível com os objectivos das operações.

2. O Estado remetente deve informar, regularmente, ao Estado Anfitrião sobre a quantidade de pessoal italiano estacionado no território do Estado Anfitrião e a identidade dos navios e unidades em operações nas águas do

Artigo 3

Identificação

1. O pessoal italiano presente no território do Estado Anfitrião dever ser, sempre, portador de passaporte ou bilhete de identidade militar.

2. As viaturas, navios e outros meios de transporte das forças navais italianas devem ostentar sinais distintivos de identificação e/ou chapas de matrícula, sobre os quais as autoridades competentes do Estado Anfitrião tenham sido, antecipadamente, notificadas.

3. As forças navais italianas devem ter o direito de exibir a bandeira nacional italiana, símbolos nacionais da marinha, tais como insígnias, títulos e símbolos oficiais, nas suas instalações, viaturas e outros meios de transporte.

Artigo 4

Travessia Fronteiriça e Circulação do

Pessoal Italiano no Território do Estado Anfitrião

1. Antes de entrar nas águas territoriais ou portos de Moçambique, o Comandante dos navios italianos deve comunicar às autoridades locais os dados pessoais dos membros da tripulação que lhe forem solicitados pelas autoridades moçambicanas.

2. O pessoal e o material a eles pertencente deve ser autorizado a embarcar ou desembarcar de/nos portos de Moçambique, bem como a entrar e circular no seu território, por um período limitado de estadia.

3. A circulação do pessoal italiano, assim como a transferência de qualquer material a eles pertencente – incluindo armas, munições e outros equipamentos – de, para ou no território moçambicano, devem ser facilitados pelas Autoridades de Moçambique. Caso sejam aplicáveis as taxas de direitos alfandegários, taxas e impostos devem ser cobertos pela parte Italiana, mediante pedido das autoridades locais.

4. O pessoal italiano está autorizado a trajar uniforme, em terra, apenas quando estejam a desempenhar funções oficiais (por exemplo, quando forem solicitados a entregar as suas armas e munições ou, mesmo, a interagir com as autoridades locais) e durante a entrada ou saída do território da República de Moçambique.

Artigo 5

Procedimentos de Embarque do Pessoal de Moçambique

1. Antes do embarque nos navios italianos, as autoridades de Moçambique devem comunicar ao Comandante dos navios italianos os dados pessoais dos membros a embarcar, conforme solicitado por este.

2. O pessoal moçambicano é autorizado a trajar uniforme nacional a bordo dos navios italianos.

Artigo 6

Privilégios e Imunidades do Pessoal Italiano Concedidos pelo Estado Anfitrião

1. Os navios italianos são invioláveis. Os oficiais do Estado Anfitrião não devem entrar a bordo dos navios italianos sem o consentimento do Estado Remetente.

2. A correspondência oficial das forças navais italianas deve ser inviolável.

4. O pessoal italiano está isento de qualquer forma de impostos, no Estado Anfitrião, sobre os salários e emolumentos pagos pelo Estado Remetente, bem como sobre qualquer rendimento recebido fora do Estado Anfitrião.

5. As Forças Navais Italianas não devem estar isentas de direitos, taxas ou encargos que se relacionem com o pagamento de serviços solicitados e prestados no Estado Anfitrião.

6. O Estado Anfitrião, em conformidade com as leis e regulamentos, que possa adoptar, deve permitir a entrada e conceder isenções de todos os direitos alfandegários, impostos, e custos afins que não estejam relacionados com os custos de armazenamento, transporte de bens e serviços similares, sobre os artigos de uso particular do pessoal italiano.

7. A bagagem do pessoal italiano deve estar isenta de inspecção, salvo disposições em contrário da legislação aduaneira moçambicana. Se necessário, as inspecções devem ser somente levadas a cabo na presença do pessoal italiano interessado ou representante autorizado das Forças Navais Italianas.

Artigo 7

Indemnização por Danos

1. A indemnização por qualquer dano causado ao Estado Anfitrião, por um membro do pessoal italiano, durante ou em conexão com as operações, deve ser indemnizado pelo Estado Remetente, mediante acordo mútuo.

2. Caso as Partes sejam conjuntamente responsáveis por qualquer perda ou dano causado durante ou em conexão com as actividades ao abrigo do presente Acordo, as Partes devem, mediante acordo mútuo, reembolsar pela referida perda ou dano.

Artigo 8

Jurisdição Penal

As autoridades do Estado Remetente têm o direito de exercer a sua jurisdição exclusiva sobre o pessoal italiano que se encontre no território do Estado Anfitrião.

Artigo 9

Segurança do Pessoal das Forças Navais Italianas

O Estado Anfitrião deve tomar todas as medidas apropriadas para garantir a protecção e segurança dos membros das Forças Navais Italianas.

Artigo 10

Procedimentos em caso de Acidente ou Morte

1. Em caso de ferimento ou morte do pessoal envolvido nas actividades de cooperação naval as Partes responsabilizam-se pelo seu pessoal, podendo ser aberto um inquérito para investigar o caso com modalidades a definir pelas Partes.

2. Cada Parte deve responsabilizar-se pelas despesas médicas, bem como outras relacionadas com a transladação ou evacuação do seu pessoal perecido, ferido ou doente.

Artigo 11

Resolução de Litígios

1. Todas as questões decorrentes da aplicação do presente Acordo devem ser analisadas conjuntamente pelos representantes do Estado Remetente e pelas autoridades competentes do Estado Anfitrião.
2. Na ausência de entendimento prévio, os litígios relacionados com a interpretação ou aplicação do presente Acordo devem ser resolvidos exclusivamente por via diplomática entre os representantes das Partes.

Artigo 12

Entrada em Vigor, Emendas e Denûncia

1. O presente Acordo entra em vigor na data da sua assinatura.
2. O presente Acordo mantém-se em vigor até ao fim das operações.
3. O presente Acordo pode ser emendado ou revisto, por consentimento mútuo, através da troca de notas entre as Partes, através do canal diplomático.
4. Tais emendas ou revisões devem entrar em vigor conforme preconiza o número 1 do presente Artigo.
5. Qualquer das Partes pode denunciar o presente Acordo, a qualquer momento. A denúncia de uma das Partes deve ser notificada à outra Parte, por escrito, e através do canal diplomático, devendo produzir efeitos noventa dias após a recepção da notificação, pela outra Parte.

ı testemunho do que se disse, os signatários, devidamente autorizados pelos seus respectivos Governos, assinam o ›sente Acordo.

.to em Maputo aos 19. III. 2014, em dois exemplares originais em língua rtuguesa e Italiana, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
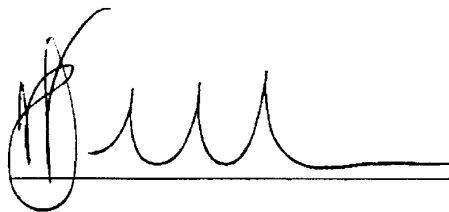
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE	PELO GOVERNO DA REPÚBLICA ITALIANA

	SCHEDA PER: G.U.	
FIRMA: 24.02.2014	ENTR. VIGORE: 24.02.2014	IN VIGORE: SI
PAESE: MOZAMBICO		

MATERIA: COOPERAZIONE SANITARIA	
POSIZIONE:	DEPOSITO:
TITOLO: MOZAMBICO - Partecipazione italiana al finanziamento e gestione del programma settoriale del Governo Mozambicano per il settore sanitario. 2013-2015. AID 9147	
FIRMATO a: Maputo	il: 24.02.2014
PROVV.LEG.:	G.U.:
NOT. ( ) Italia: Controparte: Ricezione:	Comunicato G.U.: (Tabella II:)
DATA ENTR. VIGORE: alla data della firma 24.02.2014	
DURATA: 36 mesi dalla sua data in vigore	
DEN./DEC.:	
NOTE: VD.:	
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: art. 12	ADEMPIMENTI INTERNI:
"Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto della sua firma".	
Lingue ufficiali: italiano, portoghese	Uff. negoziatore: DGCS UFFICIO IV

ACORDO

ENTRE

O GOVERNO DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

E

O GOVERNO DA REPÚBLICA ITALIANA

Para a realização da iniciativa denominada

“Participação Italiana ao Financiamento e a Gestão do Programa do Governo moçambicano para o Sector Nacional da Saúde”

ACORDO

ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

E O GOVERNO DA REPÚBLICA ITALIANA

Para a realização da iniciativa denominada

"Participação Italiana ao Financiamento e a Gestão do Programa do Governo moçambicano para o Sector Nacional da Saúde"

O Governo da República de Moçambique, doravante denominado Moçambique e o Governo da República Italiana, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros – DGCS, doravante denominado Itália, conjuntamente denominados "as Partes";

VISTO o Acordo de Cooperação para o desenvolvimento com Protocolo, assinado em Maputo aos 02 de Setembro de 2010;

CONSIDERADO que as Partes conjuntamente concordaram iniciar uma acção de suporte ao desenvolvimento do Sistema Nacional de Saúde;

JULGANDO oportuno apoiar a implementação do Sistema Nacional de Saúde através de uma contribuição financeira ao Fundo Comum Doadores denominado PROSAUDE II;

TENDO EM CONTA o Memorando de Entendimento que estabelece os termos e procedimentos que regulam a gestão do Fundo Comum Doadores.

CONCORDAM NO QUE SE SEGUE

Artigo 1
DEFINIÇÕES

No presente Acordo são utilizados os termos com o seguinte significado:

Programa a realização e execução do PROSAUDE II para o período 2013-2015

Partes o Governo da República Italiana (GRI) e Governo da República de Moçambique (GM)

MAE-DGCS o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Itália – Direcção-Geral para a Cooperação ao Desenvolvimento, nas suas diferentes articulações seja na Itália seja em Moçambique

MISAU o Ministério da Saúde de Moçambique

MdE o Memorando de Entendimento para à implementação do PROSAUDE II;

Artigo 2

BASE DO ACORDO

1. As prerrogativas e as competências de cada uma das Partes no presente Acordo devem ser interpretadas no espírito e na letra do Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento assinado entre as Partes aos 2 de Setembro de 2010.

2. Este acordo adopta como parte integrante do próprio texto os artigos e as cláusulas do MdE (Anexo 1).

Artigo 3

OBJECTIVO E FINALIDADES

O Programa propõe-se a contribuir para a execução do Sistema Nacional de Saúde com um financiamento ao Fundo Comum PROSAUDE II destinado a contribuir, do ponto de vista financeiro e técnico, ao desenvolvimento do Sistema Nacional de Saúde de Moçambique, com particular referência ao processo de descentralização e ao uso coordenado, eficiente e eficaz dos recursos técnicos e financeiros destinados para o efeito.

Artigo 4

FINANCIAMENTO ITALIANO

A Itália, com base no presente Acordo, aprovará e desembolsará a favor do Governo de Moçambique um financiamento de € 1.500.000 como contribuição para a implementação do Programa.

1. O financiamento será depositado observando os procedimentos operativos descritos no MdE (Anexo 1).

2. O montante relativo ao financiamento será depositado pelo MAE-DGCS nas seguintes modalidades:

   a) a primeira parcela, no valor de € 500.000,00 será desembolsada pelo MAE-DGCS após a entrada em vigor do presente Acordo;

   b) a segunda e a terceira parcela, no valor de € 500.000,00 e € 500.000,00, respectivamente, serão disponibilizadas conforme o quanto estabelecido no art. 8 do MdE (Anexo 1, art. 8);

Artigo. 5

CONTROVÉRSIAS

O GM garante que o MAE-DGCS será considerado alheio a qualquer eventual controvérsia derivada da execução de um ou mais contratos, que possa surgir ao longo do programa.

Artigo 6

DENÚNCIA DO ACORDO

O presente Acordo poderá ser denunciado em qualquer momento por cada uma das Partes, sendo que esta denúncia terá efeito três meses após a notificação à outra Parte. A denúncia será comunicada à outra Parte através de Nota Verbal, explicando as razões que levam a considerar impossível a realização do Programa.

Artigo 7

EMENDAS

As partes de comum acordo poderão fazer emendas em cada momento ao presente Acordo através de Troca de Notas que, por sua vez, entrarão em vigor nas mesmas modalidades previstas pelo parágrafo 1 do artigo 8, para a entrada em vigor do Acordo.
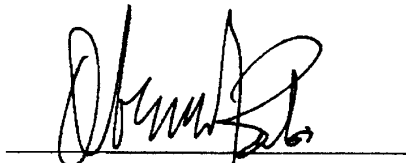
Artigo 8

ENTRADA EM VIGOR E DURAÇÃO

1. O presente Acordo entrará em vigor na data da sua assinatura.

2. O presente Acordo terá uma validade de 36 meses a partir da sua entrada em vigor. No caso de, findo o prazo, as actividades do Programa não tiverem sido terminadas, as Partes poderão acordar sobre a extensão dos prazos de validade do presente Acordo e apenas referente à utilização dos valores nele previstos.

Em testemunho de que, os signatários em representação, devidamente autorizados pelos respectivos Governos, assinam o presente Acordo.

Feito em Maputo, aos 24 de Fevereiro de 2014 em dois originais, em línguas portuguesa e italiana, tendo ambos os textos a mesma igualdade legal.
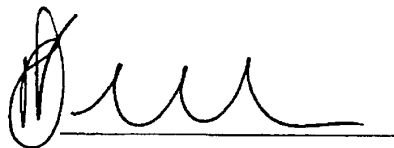
Pelo Governo da República de Moçambique

Oldemiro Júlio Marques Baloi

Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

Pelo Governo da República Italiana

Roberto Vellano

Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário

Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
UFFICIO IV

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO
PER IL FINANZIAMENTO
DEL PROGRAMMA DENOMINATO
"Sostegno allo Sviluppo delle Risorse Umane del Settore Sanitario"

NOTE ILLUSTRATIVE E TECNICHE

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

Per l'esecuzione di un' iniziativa denominata

"Partecipazione italiana al finanziamento e gestione del programma settoriale del Governo mozambicano per il settore sanitario"

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

Per l'esecuzione di un iniziativa denominata

"Partecipazione italiana al finanziamento e gestione del programma settoriale del Governo mozambicano per il settore sanitario"

Il Governo della Repubblica Italiana, d'ora in avanti chiamato Italia, per mezzo del Ministero degli Affari Esteri - DGCS, e il Governo della Repubblica del Mozambico, d'ora in avanti chiamato Mozambico, congiuntamente denominati "le Parti";

VISTO l'Accordo sulla cooperazione allo sviluppo, con Protocollo, firmato a Maputo l' 2 settembre 2010;

CONSIDERATO che le Parti hanno congiuntamente concordato di avviare una azione di sostegno allo sviluppo del sistema sanitario nazionale;

RITENUTO opportuno sostenere l'attuazione del sistema sanitario nazionale attraverso un contributo finanziario al Fondo Comune Donatori denominato PROSAUDE;

TENUTO CONTO del Memorandum of Understanding, che delinea i principi ed le norme che regolano la gestione del Fondo Comune Donatori.

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo. 1
DEFINIZIONI

Nel presente Accordo sono utilizzati i termini con il seguente significato:

Programma la realizzazione ed esecuzione del PROSAUDE II per il periodo 2013-2015

Parti il Governo della Repubblica Italiana (GRI) e il Governo della Repubblica del Mozambico (GM)

MAE-DGCS il Ministero degli Affari Esteri Italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, nelle sue diverse articolazioni ed uffici sia in Italia che in Mozambico

MISAU il Ministero della Sanità del Mozambico

MoU il Memorandum of Understanding per l'esecuzione del Programma PROSAUDE

Articolo. 2

BASI DELL'ACCORDO

Le prerogative e le competenze delle Parti nel presente Accordo devono essere interpretate nello spirito e nella lettera della Accordo firmato tra le Parti in data 3 settembre 2010.

Questo accordo adotta come parte integrante del proprio testo gli articoli e le clausole del MoU (All.1).

Articolo. 3

OGGETTO E FINALITÀ

Il Progetto si propone di contribuire alla realizzazione del sistema sanitario nazionale con un finanziamento al Fondo Comune PROSAUDE II destinato a contribuire finanziariamente e tecnicamente allo sviluppo del sistema sanitario del Mozambico, con particolare riferimento al processo di decentramento, e all'uso coordinato, efficiente ed efficace delle risorse tecniche e finanziarie a tal fine destinate.

Articolo. 4

FINANZIAMENTO ITALIANO

L'Italia, sulla base del presente Accordo, approverà ed erogherà a favore del Governo del Mozambico un finanziamento di 1.500.000 di Euro come contributo per la realizzazione del Programma.

1. Il finanziamento verrà depositato osservando i procedimenti operativi descritti nel MoU (All 1).

2. L'importo del finanziamento sarà versato dal MAE-DGCS con le seguenti modalità:

   a) una prima quota, pari a € 500.000,00 verrà erogata dal MAE-DGCS a seguito dell'entrata in vigore del presente Accordo;

   b) la seconda quota e la terza quota annuale, pari a € 500.000,00 e 500.000,00 euro rispettivamente verranno erogate in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del MoU (All 1, art. 8);

Articolo. 5

CONTROVERSIE

Il GM garantisce che il MAE-DGCS sarà ritenuto estraneo a qualsiasi eventuale controversia, derivante dall'esecuzione di uno o più contratti, che dovessero insorgere nel corso del programma.

Articolo. 6

DENUNCIA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti la denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla notifica all'altra Parte. La denuncia verrà comunicata all'altra Parte per mezzo di Nota Verbale, ove verranno illustrati i motivi che conducono a ritenere impossibile la realizzazione del Programma.

Articolo. 7

EMENDAMENTI

Le Parti di comune accordo potranno apportare in ogni momento emendamenti al presente Accordo attraverso Scambio di Note che entrerà in vigore con le stesse modalità previste, dall'art.8, co.1, per l'entrata in vigore dell'Accordo.
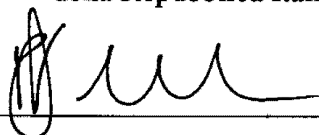
Articolo. 8

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto della sua firma.

2. Il presente Accordo avrà una validità di 36 mesi a partire dalla sua entrata in vigore. Qualora alla scadenza del termine le attività del programma non fossero state completate, le Parti potranno concordare un'estensione dei limiti di validità del presente Accordo limitatamente all'utilizzazione degli importi in esso previsti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
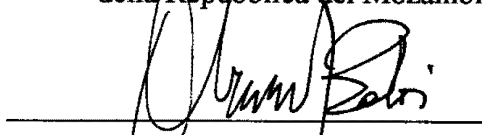
Fatto a Maputo, il...24 febbraio 2014..in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Roberto Vellano
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario

Per il Governo
della Repubblica del Mozambico

Oldemiro Júlio Marques Baloi
Ministro degli Affari Esteri
e Cooperazione

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1.1 Motivazioni dell'Accordo

Nel 1992 il Mozambico aveva il non invidiabile primato di esser considerato il paese più povero del mondo. Tale situazione era determinata da una serie di motivi concomitanti tra i quali l'eredità di un colonialismo privo di un reale interesse nello sviluppo del Paese e delle sue risorse umane, una esperienza socialista mal impostata, soprattutto da un punto di vista economico, e da una guerra civile protrattasi per un decennio.

A partire dal 1992 la situazione economica ha mostrato interessanti sviluppi positivi derivati dagli effetti della pace, da un quadro economico più stabile e dalla transizione ad una economia di mercato. Permangono, tuttavia, gli effetti delle passate esperienze storiche che continuano a incidere sui livelli di povertà del Paese. Il passaggio da una situazione in cui la grande maggioranza del Paese vive in condizioni di povertà ad una in cui la maggioranza vive in condizioni di non povertà è un processo che può durare decenni, anche quando si registrino rapidi tassi di crescita. Nelle zone rurali, le variazioni nelle condizioni di vita sono spesso il riflesso di fluttuazioni annuali riguardanti le attività agricole a loro volta influenzate da fattori economici sia interni che esterni. La variabilità riscontrata rende, pertanto, molto probabile che l'evoluzione della povertà non sia lineare. Anche in presenza di tendenze positive molto accentuate è probabile che si verifichino mutamenti, anche negativi, nella struttura della povertà in aree geografiche delimitate o per un certo indicatore specifico. Tale volatilità si configura come ulteriore elemento di complessità che obbliga il Governo del Mozambico ad elaborare strategie che non solamente consentano di ridurre i livelli assoluti di povertà ma che, al contempo, consentano a coloro che ne sono usciti di non rientrarvi a causa di eventi esogeni.

Il Governo del Mozambico ed il Governo italiano hanno firmato nel dicembre 2000 un Aide Memoire che riflette, nella sua impostazione, le scelte e le priorità fondamentali del Governo mozambicano, così come esse sono definite nella sua strategia di medio termine e nella sua strategia di riduzione della povertà quale emerge dal Poverty Reduction Strategy Paper (P.R.S.P) e che identifica i principali obiettivi da perseguire tra i quali assume primaria importanza il settore sanitario.

Gli obiettivi specifici identificati dal Governo sono

- Riduzione della mortalità, morbilità e sofferenza, specialmente tra i gruppi ad alto rischio

- Mantenere il sistema sanitario di base quale perno per la fornitura di un servizio sostenibile accessibile alla maggior parte della popolazione
- Sviluppare all'interno del Ministero della Sanità le capacità di pianificazione, sviluppo e monitoraggio del sistema sanitario e dei servizi di supporto

Il servizio che, attualmente, il Ministero della Sanità è impegnato a fornire alla popolazione include azioni preventive e curative così come di sensibilizzazione ai problemi della salute. Infine, il miglioramento dell'efficienza e della qualità delle unità sanitarie, sino al raggiungimento degli standard dell'area regionale risulta, per il Governo, una delle priorità settoriali.

La ricostruzione delle infrastrutture del servizio sanitario, unita alla progressiva riduzione degli squilibri che hanno origine dal periodo coloniale, è, in tale contesto, una delle maggiori priorità.

Alle azioni di ricostruzione ed ampliamento della base dei servizi, la strategia governativa prevede di affiancare azioni di carattere istituzionale, a livello centrale e decentrato, tese ad aumentare l'efficienza nella formulazione delle politiche di settore atte a favorire l'aumento delle capacità di spesa e di programmazione. Di conseguenza in tale campo le iniziative tendono a sviluppare, armonizzare ed ottimizzare le risorse disponibili, ed in particolare le risorse umane, a livello centrale, provinciale e distrettuale dando responsabilità alle strutture periferiche in materia di pianificazione e gestione.

Dal punto di vista geografico la nostra cooperazione sanitaria si concentra su due poli importanti del Paese, che sono la Città di Maputo (specialmente l'area di Mavalane) e la Provincia di Sofala.

Da un punto di vista strategico l'intervento rappresenta:

- un ulteriore segnale politico di impegno nel processo di allineamento e armonizzazione (Dichiarazione di Parigi)
- un segnale di fiducia nei confronti del MiSau e nelle politiche sanitarie del paese e un riconoscimento della appropriazione da parte delle autorità locali delle strategie e risorse della cooperazione internazionale
- la possibilità di influenzare la destinazione delle risorse comuni per migliorare l'efficienza del sistema e, considerato l'interesse specifico dell'Italia, per favorire lo sviluppo delle politiche di decentramento
- una diversificazione del "*portfolio*" dei propri strumenti di cooperazione con il Mozambico che permette di seguire il processo di trasformazione istituzionale e contribuirvi a tutti i livelli

Il Mozambico si è dotato di un programma settoriale ben strutturato, ben inserito nel programma di governo e dotato di adeguati strumenti di pianificazione. Il programma si avvale peraltro dell'appoggio coordinato della maggioranza dei

partner di cooperazione attivi nel campo della sanità, mediante l'adozione concordata di strumenti che mirano all'armonizzazione e l'allineamento.

L'iniziativa qui presentata si inquadra pienamente nelle priorità definite del Governo del Mozambico attraverso il Ministero della Salute (MISAU), che identifica la carenza qualitativa e quantitativa delle risorse umane per il settore sanitario (RUS) come uno dei fattori critici del sistema, anche in riferimento agli Obiettivi del Millennio. Il rapporto operatore/popolazione è infatti uno dei più bassi del mondo (1,26 x 1.000) ed il Mozambico è collocato tra i 57 paesi con carenza critica di RUS.

L'intervento è finalizzato a sostenere l'incremento del volume e della qualità dei servizi sanitari a livello nazionale e, in particolare, nelle Province di Sofala e Maputo, tradizionali aree di presenza della Cooperazione Italiana (CI) in ambito sanitario in Mozambico. Suo obiettivo specifico è l'incremento quantitativo e qualitativo delle risorse umane in sanità, sua razionale e equa distribuzione e ritenzione nel sistema sanitario. L'intervento si articola in due componenti: Formazione/qualità della formazione delle RUS; Gestione delle RUS. La metodologia d'intervento si basa su un approccio integrato allo sviluppo delle risorse umane: a partire dalla selezione dei canditati ai corsi, sua formazione, collocamento, integrazione e ritenzione nel sistema.

L'iniziativa avrà dimensione nazionale, con attuazione specifica nelle Province di Sofala e Maputo. Il gruppo destinatario è il personale tecnico del settore con potenziale ricadute sul funzionamento del sistema sanitario e benefici per l'intera popolazione del Paese, con maggiore enfasi per le aree geografiche riferite. L'ente operativo è il MISAU e, per le attività nella Provincia di Sofala, la rispettiva Direzione Provinciale di Salute.

1.2 Esame degli articoli

Dopo un primo articolo nel quale vengono definiti le basi dell'Accordo che rimanda allo spirito e alla lettera dell'Accordo Quadro di Cooperazione firmato tra le Parti a Maputo l'11 ottobre 1996. L' art. 2 definisce gli obiettivi sia generali che specifici del programma. L'art. 3 definisce le risorse finanziarie che la Parte italiana metterà a disposizione della Parte mozambicana per la realizzazione del programma. mentre l'articolo 4 regola le modalità di erogazione ed utilizzo del finanziamento rinviando all'allegato 2 per quanto attiene le modalità di acquisizione di beni e servizi. L'art. 5 stabilisce le modalità con le quali la Parte mozambicana dovrà stilare i rapporti sullo stato d'avanzamento del programma.

Gli art. 6 e 7 definiscono le modalità di monitoraggio e di revisione contabile e dispone che i fondi allocati al programma saranno utilizzate esclusivamente per l'acquisizione di beni e servizi in conformità a quanto stabilito dall'Allegato tecnico. Gli art. 8 e 9 regolano gli obblighi delle due Parti e l'art. 10 dispone le modalità di gestione ed esecuzione del programma e l'istituzione di un Comitato di Gestione e le sue funzioni nonché l'istituzione di due nuclei operativi di progetto a Maputo e Beira. L'art. 11 regola il modus operandi qualora insorgessero eventuali controversie assicurando che la Parte italiana sarà ritenuta estranea da qualsiasi controversia derivante dalle attività di realizzazione del programma ed il superamento delle controversie per via diplomatica. L'art. 12 identifica le cause e le modalità di comportamento nel caso insorgano cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento delle attività previste. L'art. 13 impegna la Parte mozambicana ad assicurare una efficiente amministrazione dei fondi e prevenire ogni uso illecito degli stessi. L'art. 14 prevede le modalità e i casi in cui l'Italia può procedere alla sospensione dell'erogazione dei fondi. L'art. 15 regola la possibilità di emendare e denunciare l'Accordo ed, infine, l'art. 16 definisce le modalità di entrata in vigore e la durata dell'Accordo.

1.3 Relazione tecnico - finanziaria

Dall'attuazione dell'Accordo derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, pari a 7.499.350,00 di euro a dono.

2. RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA (ATN)

2.1 Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

L'Accordo rientra nelle prerogative che la legge 49/87, attribuisce alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di aiuti allo sviluppo previsti dalla legge stessa.

Le risorse finanziarie necessarie sono regolarmente iscritte nella programmazione finanziaria

L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

In conclusione, l'Accordo non incide, né modifica, leggi o regolamenti vigenti e non comporta norme di adeguamento al diritto interno, né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2.2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Mozambico.

Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'OCSE.

3. ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

3.1 Destinatari

L'iniziativa ha una dimensione nazionale, con attuazione specifica nelle Province di Sofala e Maputo (Città e Provincia), in considerazione della tradizionale presenza geografica della cooperazione sanitaria italiana nello sviluppo di sistemi sanitari locali. Gli interventi della CI, in corso o previsti nel periodo di riferimento, con personale sanitario qualificato in diverse US a Sofala e Maputo, costituisce un potenziale di interesse per questo progetto, che adotterà una metodologia d'intervento attenta alla qualità della formazione e, in particolare, della formazione pratica attraverso i tirocini in US selezionate, nonché ad una maggiore articolazione tra formazione e gestione delle RUS a livello provinciale e distrettuale.

Il gruppo destinatario è il personale tecnico del settore e, più in generale, la popolazione del Paese con una maggiore enfasi per le aeree geografiche riferite. Le attività formative sostenute dal progetto saranno, infatti, programmate in grande parte a livello nazionale dal MISAU con output collocati in tutte le province. A queste si affiancheranno attività formative (sia regolari sia in servizio) programmate localmente con la finalità di migliorare l'assistenza e le capacità formative nelle aree geografiche di intervento, d'accordo con gli obiettivi e i risultati attesi al termine del progetto. Anche per quanto riguarda l'assistenza tecnica espatriata o contrattata localmente, questa avrà una dimensione nazionale, ovvero potrà essere sollecitata per sostenere aree o tematiche generali in materia di sviluppo delle RUS, oltre a garantire la realizzazione delle attività previste nelle aree di intervento specifiche.

L'ente operativo locale è il Ministero della Sanità del Mozambico, in quanto organo di orientamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane del settore, programmazione delle attività formative di personale paramedico

realizzate dalla rete di formazione a livello nazionale, e principale canale di finanziamento delle attività formative, sia attraverso il bilancio pubblico (*Orçamento do Estado – OE*) sia attraverso fondi esterni canalizzati da Prosaúde a cui si sommano ancora aiuti a progetto.

Le istituzioni direttamente coinvolte nella gestione tecnica e amministrativa del progetto a livello centrale e nelle Province di Maputo e Sofala, saranno:

- Direzione delle Risorse Umane (DRH) del MISAU, organizzata in due settori, rispettivamente, per l'Amministrazione e la Formazione delle RU, con due direttori nazionali aggiunti oltre il direttore nazionale RUS
- Direzione Amministrazione e Finanze (DAF) del MISAU, organizzata in due settori, rispettivamente, per le Finanze e la Logistica, con due direttori aggiunti
- Direzione Provinciale di Salute di Sofala (DPS-S) in quanto responsabile e, allo stesso tempo, beneficiaria della politica di sviluppo delle RUS, sia nazionale che locale. Il progetto sosterrà la programmazione, formazione e gestione post formazione delle RUS nella provincia, in un'ottica di maggiore integrazione delle diverse fasi dell'intero ciclo (o filiera)
- Istituti di Scienze della Salute di Maputo e Beira (ICS-B, ICS-M) con mandato di formazione a livello nazionale o regionale d'accordo con piani stabiliti centralmente dal MISAU/DRH, ma anche con la possibilità di realizzare corsi di ambito provinciale che forniscano benefici direttamente alla rete locale dei servizi, sempre che siano disponibili fondi provinciali o fondi esterni addizionali. Si tratta, rispettivamente, della prima e seconda istituzione pubblica di formazione di personale paramedico del Paese per volume di attività e numero di docenti impiegati
- Centro di Formazione di Nhamatanda, Sofala (CF–N) con mandato, al momento, di realizzare corsi di ambito nazionale di livello basico, per la formazione di infermieri e *agentes* di medicina, ma con potenzialità e previsione di realizzare anche corsi medi per *técnicos* di medicina, con una significativa componente di formazione sul terreno (*estágios rurais integrados*).

Attraverso la DRH saranno attivate collaborazioni per aspetti tecnici specifici e sinergie con:

- Altre Direzioni nazionali utilizzatrici di RUS (Direzione Assistenza medica-DAM, Direzione nazionale di salute-DNS) e/o coinvolte nella relativa politica nazionale di sviluppo, compreso il GACOPI – settore che coordina gli investimenti in infrastrutture e attrezzature, anche per la rete delle istituzioni formative nel Paese
- Direzione Provinciale di Salute di Maputo (DPS-M) e Direzione Sanitaria della Città di Maputo (DSC-M), per quanto riguarda la selezione dei candidati ai corsi regolari ed alle borse di studio per la formazione

superiore, la collocazione del personale d'accordo con la necessità di potenziare le US selezionate per funzionare come sede di tirocini. Anche in questo caso il progetto opererà inoltre con l'obiettivo di creare o potenziare le capacità istituzionali per la gestione decentrata delle RUS nei distretti e grandi US

- Istituto Nazionale di Salute del MISAU, che conta con una Unità di Ricerca, già con esperienza di studi in materia di soddisfazione dei lavoratori del settore.

3.2. Obiettivi e risultati attesi

Obiettivo generali

- L'intervento è finalizzato a sostenere l'incremento del volume e della qualità dei servizi sanitari a livello nazionale e, in particolare, nelle Province di Sofala e Maputo, tradizionali aree di presenza della Cooperazione Italiana in ambito sanitario.

Obiettivo specifico

- Incremento quantitativo e qualitativo delle risorse umane in sanità, sua razionale e equa distribuzione e ritenzione nel sistema sanitario.

I benefici attesi saranno relativi, ad una maggiore disponibilità a medio termini di quadri tecnici superiori, medi/medi specializzati e di base formati – attraverso corsi regolari certificati da istituzioni pubbliche o private - in diverse aree tecniche, rilevanti sia per la rete di servizi nel quadro dello sviluppo dei sistemi locali di salute, sia per la riqualificazione tecnica della rete di formazione (scuole e unità sanitarie selezionate per i tirocini), con maggiore incidenza nelle Province di Sofala e Maputo. Considerando un output medio annuo previsto di 1.900 quadri non medici formati nel Paese, è possibile stimare che il contributo italiano al PNDRHS 2008-2015 sarà circa del 9-10% del totale previsto nel periodo d'intervento, con un ouput previsto di oltre 500 tecnici formati. A questi si aggiungeranno i beneficiari di iniziative di formazione continua (FC) o in servizio:

- circa 600 tecnici aggiornati sia in aree tecniche non coperte dai programmi verticali, sia per la costituzione o potenziamento di Nuclei distrettuali di FC nella Provincia di Sofala
- docenti e tutori di tirocinio aggiornati o riqualificati in metodologie di insegnamento pratico e teorico nelle 3 IdF e 6 US selezionate (con un totale stimato in circa 300 beneficiari diretti)
- circa 120 gestori aggiornati o capacitati in materia di gestione decentrata di RUS (gestori provinciali, distrettuali e di grandi US di Sofala e Maputo) .

Tra gli effetti indiretti – ma assolutamente non secondari - dell'iniziativa di cooperazione, è da evidenziare la messa a disposizione di opportunità formative

di livello superiore in scienze della salute per quadri del sistema che, dopo la formazione professionale di livello medio o una volta conclusa la 12° classe, tendono a proseguire gli studi universitari in qualsiasi area, d'accordo con l'offerta formativa esistente nel Paese ed i costi più accessibili. Questo fenomeno provoca demotivazione (un tecnico laureato in un'area non pertinente con il servizio sanitario non potrà ascendere di categoria e livello salariale) e costituisce rischio di abbandono
del sistema una volta in possesso di un diploma superiore più consono a "fare carriera" in altri settori pubblici.

3.3 Aspetti organizzativi

Le risorse finanziarie previste dal progetto saranno ripartite e canalizzate attraverso

1. Un accantonamento presso la DGCS per l'invio di esperti in breve e lunga missione
2. Il Bilancio pubblico dello Stato, d'accordo con l'Articolo 15 della Legge 49/87
3. Un Fondo in loco per beni e servizi acquisiti nel Paese.

La ripartizione delle risorse attraverso ciascuno dei tre canali riferiti, considera le informazioni e opinioni raccolte in loco, così come le lezioni apprese da altri progetti della CI implementati attraverso modalità analoghe – si vada in proposito il paragrafo 5.3.

Nel caso del bilancio pubblico, l'ente responsabile per la gestione e amministrazione è il Ministero delle Finanze che trasferisce i fondi al MISAU, ente esecutore, che a sua volta finanzia l'ICS-Maputo. Nel caso di Sofala, il Ministero delle Finanze trasferisce fondi al Governo provinciale, che attraverso la Direzione Provinciale di programmazione e finanze, trasferisce fondi alla DPS-S e questa a sua volta finanzia l'ICS-B e il CF-N.

Il progetto sarà realizzato a partire da
→ un Piano Operativo Generale (POG) elaborato dalle parti in fase di avvio dell'iniziativa e strutturato come un programma complessivo, articolato in due progetti: uno per Maputo e l'altro per Sofala. Si prevede che il POG sia risultato di un gruppo di lavoro composto dalle parti interessate e rispettivi settori tecnici, ovvero: DRH/, DPS-Sofala, Direzioni dell' ICS-M, ICS-B e CF-N. Il gruppo sarà orientato dall'AT in lunga missione e lavorerà a tempo pieno per una durata stimata di 3, massimo 4 giorni, elaborando allo stesso tempo la proposta operativa per il 1° anno sia per Maputo che per Sofala (con gruppi di lavoro separati)

→ Piani Operativi annuali (POA) e semestrali elaborati di forma separata per Maputo e per Sofala. Si prevede che i POA per il 2° e 3° anno siano risultato di un lavoro di gruppo ristretto rispetto a quanto riferito nel caso del POG e POA 1° anno, con una durata di 2 giorni per effettuare il bilancio dell'anno precedente e la programmazione del successivo. I piani operativi semestrali saranno invece messi a punti dal Nucleo operativo di progetto in ciascuna delle due sedi. Si ritiene comunque importante realizzare momenti di lavoro comune, coinvolgendo le due province e il livello centrale, per favorire un approccio globale e una implementazione del progetto che sia coordinata e condivisa.

Sarà costituito un Comitato di Gestione (CdG) composto da:

- Ministro della Salute o suo delegato
- Direttori Nazionali DRH e DAF del MISAU,
- Direttore Provinciale di Salute della Provincia di Sofala,
- Ambasciatore d'Italia o suo delegato
- Direttore della Cooperazione Italiana.

Il CdG garantirà l'approvazione delle linee di orientamento generali del progetto e quindi del POG e dei successivi POA; rapporti tecnici e finanziari, di monitoraggio e valutazione; TdR per consulenze e studi; documenti di concorso per l'acquisto di beni o servizi; identificherà o approverà soluzioni per eventuali difficoltà riscontrate nell'implementazione dell'iniziativa. Si riunirà annualmente.

A Maputo e Beira, saranno costituiti due Nuclei Operativi di Progetto (NOP) così composti

- Maputo: da parte italiana Coordinatore e Amministratore del progetto; da parte mozambicana Direttore DRH o tecnico da questo indicato d'accordo con profilo professionale e caratteristiche operative definite dalle parti, un membro della direzione dell'ICS-M
- Beira: da parte italiana Coordinatore e Amministratore delle attività nella Provincia di Sofala; da parte mozambicana Direttore DPS-S o tecnico da questi indicato d'accordo con profilo professionale e caratteristiche operative definite dalle parti, un membro della direzione dell'ICS-B e uno del CF-N.

Sarà compito dei NOP elaborare/garantire l'elaborazione dei Piani Operativi e documenti necessari per la gestione operativa e amministrativa del progetto e la realizzazione delle attività previste, così come relazioni semestrali e annuali di monitoraggio d'accordo con modalità e criteri stabiliti nella fase iniziale del progetto; convocare responsabili delle US/sede di tirocinio coinvolte nel progetto per la preparazione dei piani operativi annuali/semestrali e il monitoraggio delle attività programmate.

I NOP potranno inoltre proporre/costituire Commissioni tecniche temporanee (ad hoc) per l'orientamento di alcune attività: per esempio la preparazione dei Concorsi per l'attribuzione di Borse di studio d'accordo con criteri coerenti con la metodologia ed i risultati attesi del progetto; oppure la preparazione di strumenti di orientamento metodologico comuni per i gruppi di lavoro incaricati della revisione dei curricula formativi.

.

3.4 Opzioni alternative

L'Accordo si rende necessario per la realizzazione del progetto. Le clausole dell'Accordo sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.

	SCHEDA PER: Gazzetta Ufficiale	
FIRMA: 03.02.2014	ENTR. VIGORE: 01.06.2014	IN VIGORE: SI

PAESE: MAURITANIA	
MATERIA: cooperazione	
POSIZIONE:	DEPOSITO: Busta n.
TITOLO: ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA NEL CENTRO-EST MAURITANO	
FIRMATO a: Nouakchott	il: 03.02.2014
PROVV.LEG.: =	G.U.:
==== ( ) Italia: Controparte: Ricezione:	Comunicato G.U.: (Tabella II:)
DATA ENTR. VIGORE: alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche.	
DURATA: 4 anni prorogabili.	
DEN./DEC.:	
NOTE: VD.:	
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. 13.1	ADEMPIMENTI INTERNI:
"Il presente Protocollo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali ciascuna delle due Parti avrà comunicato all'altra la conclusione delle procedure richieste dalle rispettive legislazioni nazionali."	Ratifica del Presidente della Repubblica senza legge di autorizzazione alla ratifica.
Lingue ufficiali: francese	Uff. negoziatore: DGCS-Ufficio III

ACCORD

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

POUR LA REALISATION D'UN PROJET D'AMELIORATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE DANS LE CENTRE-EST MAURITANIEN

Le Gouvernement de la République Italienne,
à travers le Ministère des Affaires Etrangères - Direction Générale pour la Coopération au Développement (MAE-DGCS) -, représenté par l'Ambassadeur d'Italie à Dakar

et

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie,
représenté par le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération

Ci- après appelés « les Parties »

VU le Procès Verbal de la Troisième Session de la Commission Mixte Economique et de Coopération Italo-Mauritanienne qui a eu lieu à Rome le 14 avril 2004;

VU leur volonté de consolidation des relations amicales existant entre les deux Pays;

VU le Mémorandum sur les orientations générales de la coopération bilatérale Mauritanie – Italie, pour la période 2008-2010, signé dans le mois de mai 2008;

VU leur volonté de poursuite de la collaboration pour le développement économique et social des populations mauritaniennes;

VU leur volonté de valorisation des acquis du Projet de Lutte contre l'Insécurité Alimentaire dans le Centre-Est Mauritanien (PLIACEM);

CONSIDERANT la requête du Gouvernement de Mauritanie pour le financement d'un « Projet d'Amélioration de la Production Agricole dans le Centre-Est Mauritanien (PAPACEM) »;

COMPTE TENU des délibérations du Comité Directeur pour la Coopération Italienne au Développement du 19 septembre 2013;

ont convenu ce qui suit:

ARTICLE 1
Objet du Protocole

Le présent Protocole a pour objet la définition des conditions et des modalités de versement ainsi que de constitution et d'utilisation des fonds mis à la disposition du Gouvernement Mauritanien par le Gouvernement Italien, en vue de réaliser le projet dénommé: « Projet d'Amélioration de la Production Agricole dans le Centre-Est Mauritanien (PAPACEM)» (ci-dessous désigné "le Projet"), dont le Document de Projet, qui figure en Annexe 1, et l'Annexe 2 (Critères d'éligibilité et clauses déontologiques relatifs aux contrats financés sur les ressources du MAE-DGCS) font partie intégrante du présent Protocole.

ARTICLE 2
Le financement italien

2.1. Le Gouvernement Italien, sur la base du présent Protocole, approuvera le versement au Gouvernement Mauritanien d'un montant total de 4.000.000,00 Euros, sous la forme d'un appui financier pour la réalisation du Projet.

2.2. Cette contribution sera décaissée par la Direction Générale pour la Coopération au Développement du Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne (ci-dessous désignée "DGCS"), agence de financement du Projet, sur un Compte Spécial, en Euro, auprès de la Banque Central de Mauritanie au nom de l'institution nationale de tutelle, désignée par le Gouvernement Mauritanien en tant que Maître d'œuvre du Projet à savoir le Commissariat à la Sécurité Alimentaire, suivant les modalités spécifiées à l'Article suivant.

ARTICLE 3
Mise à disposition du financement

3.1. La mise à disposition du financement se fera en trois tranches annuelles auprès de la Banque Centrale de Mauritanie, la première d'un montant de 1.472.800,00 Euros, la deuxième d'un montant de 1.364.600,00 Euros et la troisième d'un montant de 1.162.600,00 Euros.

La première tranche sera libérée après l'entrée en vigueur du présent Protocole et étant assurées les conditions de décaissement selon les termes du document de projet en annexe (Annexe 1), à savoir:

a) Pour la Partie mauritanienne:
- Constitution du Comité de Pilotage (CP) du Projet;
- Mise en place d'un Secrétariat Technique (ST) du Comité de Pilotage (CP).

b) Pour la Partie italienne:
- Désignation du Représentant local de la DGCS (Conseilleur Technique Principal de la Coopération italienne).

Le décaissement de la première tranche du financement se fera après l'approbation, de la part

du CP, du Plan Opérationnel de la première année préparée par le ST.

3.2. La deuxième et la troisième tranches de financement seront débloquées sur demande du CSA seulement quand le montant du budget de la première annualité engagé dépassera le 70 % de la tranche, et sur présentation et approbation par la DGCS d'un Rapport Annuel d'Activité Technique et Financier et du Plan Opérationnel pour l'année suivante, préparés par le ST selon les indications contenues dans le Document de Projet en annexe et approuvés par le CP.

ARTICLE 4
Constitution du Compte Spécial et modalités d'utilisation des fonds

4.1. Les fonds seront utilisés exclusivement pour la mise en œuvre du Projet et seront gérés dans le cadre de la politique de sécurité alimentaire conformément au Code et procédures de financement des micro-projets approuvés par le CP ainsi qu'aux affectations figurant dans le document de projet à l'Annexe 1 du présent Protocole.

4.2. Le budget global se décompose de la manière suivante :

- Fonctionnement du Secrétariat Technique 471.800 Euro
- Fonds pour les investissements 2.800.000 Euro
- Conventions partenariat CSA-ONGs/Autres 360.000 Euro
- Activités Promotion Changements Alimentaires 138.000 Euro
- Suivi & Evaluation 230.200 Euro
- TOTAL 4.000.000 Euro

4.3. A la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, la Banque Centrale de Mauritanie ouvrira un compte de dépôt à cet effet, en Euro, au nom du Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), institution nationale de tutelle, avec la dénomination « PAPACEM - Projet d'Amélioration de la Production Agricole dans le Centre-Est Mauritanien» (ci-dessous désigné « Compte Spécial »). Le compte de dépôt sera géré par le Commissaire à la Sécurité Alimentaire Président du CP ou par son représentant, dûment mandaté. Le dépôt des signatures autorisées sera effectué à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. Le compte de dépôt en devises sera utilisé pour des virements bancaires en Ouguiya, la conversion des devises se faisant au taux du marché de change du jour du versement.

4.4. La Banque Centrale de Mauritanie s'engage à exécuter promptement tout ordre de transfert, en devises ou en Ouguiya, et à communiquer régulièrement au ST les relevés des comptes. Le solde du Compte Spécial ne peut en aucun cas être pris en compte pour augmenter la capacité d'emprunt du trésor et la programmation financière du pays devra tenir compte de la programmation de l'utilisation des fonds du Projet.

4.5. Feront aussi partie des ressources destinées au Projet les éventuelles intérêts produits par le Compte Spécial et d'autres éventuels comptes bancaires relatifs au financement italien, qui devront être mis en évidence dans les rapports financiers et faire l'objet d'une planification conjointe, afin d'être destinés à la réalisation d'activités visant à atteindre les objectifs du Projet.

4.6. Le Compte Spécial sera mouvementé pour le financement des activités approuvées par le CP et par la DGCS, selon les modalités spécifiées en annexe (Annexe 1).

4.7. La réaffectation des fonds ou le réajustement des lignes budgétaires à l'intérieur des rubriques de personnel, équipement et fonctionnement du Projet et correspondant à une valeur maximale inférieure ou égale à 20% du sous-total de la rubrique budgétaire concernée, pourront être approuvées, après la présentation des justifications adéquates, par le CP. Toute variation supérieure à 20% sera soumise à l'autorisation de la DGCS. L'éventuelle réaffectation d'une partie des fonds alloués au financement direct des initiatives locales des bénéficiaires pourra être élaborée et arrêtée d'un commun accord entre les deux Parties après proposition dûment justifiée de la part du ST et approbation du CP.

ARTICLE 5
Dispositif de gestion et contrôle

5.1. La composition, les attributions et le fonctionnement des organes mentionnés dans le présent Article, ainsi que des autres instances engagées pour la réalisation du Projet, sont détaillés aussi qu'il suit conformément au document de projet (Annexe 1).

5.2. Le Comité de Pilotage (CP).

Le Comité de Pilotage (CP) constitue l'organisme décisionnel au niveau le plus élevé. Ce Comité se verra confier le mandat d'approuver les propositions de financement et d'orienter les activités du projet, vérifier la cohérence avec les politiques et les stratégies de développement nationales, la conformité des procédures adoptées avec la normative mauritanienne, l'atteinte des objectifs et la réalisation des activités selon la programmation et la bonne gestion administrative et comptable des ressources rendues disponibles.
Le Comité de Pilotage est co-présidé par le Commissaire à la Sécurité Alimentaire et le Directeur du Bureau de la Coopération Italienne ou son représentant, il comprend comme membres:

- le Conseiller à la coopération du CSA;
- les Walis de l'Assaba, de Hodh Gharbi, Hodh Echargui et du Tagant;
- le Directeur des Programmes du CSA;
- un représentant du Ministère du Développement Rural et de l'Environnement (MDRE);
- un représentant du Ministère des Affaires Sociales, de l'Enfance et de la Famille (MASEF).

5.3. Le Secrétariat Technique (ST).

Le Secrétariat Technique (ST) est l'instrument technique et opérationnel du CP. Il sera présidé par le Directeur des Programmes du CSA assisté par le Conseilleur Technique Principal de la Coopération italienne et devra développer des activités de coordination pour faciliter la réalisation de ce qui a été prévu par le projet et par les plans de travail périodiques qui seront approuvés par le CP. Il devra en outre assister le CP dans la définition des stratégies, dans l'orientation des activités, dans la vérification des procédures adoptées et dans l'analyse et l'approbation des financements à gérer.

Le ST sera chargée de:

- Réviser le Manuel des Procédures du PLIACEM, l'adapter au Projet et le soumettre pour

approbation au CP;
- Sélectionner et contracter les ONGs ou les prestataires chargés de réaliser la composantes 2;
- Approuver le Plan d'action annuel de la composante 2 présenté par l'ONG et de celui de la composante 3 présenté par la DNC;
- Elaborer les Plans Opérationnels global et annuels du projet et les soumettre au CP;
- Suivre les activités et élaborer les rapports d'avancement semestriel et les soumettre à l'approbation du CP;
- Assurer la gestion des ressources et le fonctionnement du Projet;
- Assurer la coordination et les synergies des différentes composantes du Projet;
- Orienter, superviser et évaluer les activités des ONG/prestataires concernant les composantes 2 et 4;
- Orienter, superviser les activités de la DNC;
- Sélectionner l'Opérateur d'Exécution des Micro-Projets (OEMP);
- Rédiger et signer le Contrat Cadre avec l'OEMP suite à l'approbation du CP;
- Réceptionner, analyser et évaluer les requêtes de financement des activités sous-forme de Micro-Projet, vérifier la conformité avec le Manuel des Procédures et la faisabilité technique – économique – financière. Elaborer la fiche d'identification et le document de Micro-Projet et les soumettre à l'approbation du CP. Ensuite signer les Convention de Financement avec l'OEMP pour les Micro-projets approuvés;
- Garantir la coordination et les synergies avec les autres projets et programmes réalisés dans la zone d'intervention;
- Organiser les ateliers de lancement dans les zones d'intervention;
- Préparer les convocations pour les réunions du CP et assurer le service de Secrétariat du CP;
- Exécuter des procédures de payement à partir de ce qui a été délibéré par le CP;
- Mettre en place l'unité et le système de S&E et assurer le S&E du Projet.

La coordination du ST sera assurée par le Directeur des programmes du CSA assisté par le Représentant local de la partie italienne (Conseilleur Technique Principal de la Coopération italienne) qui, sur mandat de la DGCS, pourra représenter chaque fois la même la DGCS à l'intérieur du CP.

Le Secrétariat Technique comprendra également:

- un représentant du MDRE;
- un représentant du MASEF;
- le Directeur de la Nutrition Communautaire (DNC) du CSA;
- le Directeur de l'Observatoire de la Sécurité Alimentaire (OSA) comme responsable de l'Unité S&E;
- trois cadres de la Direction des Programmes du CSA;
- deux cadres de la DNC di CSA.

5.4 Le Comité Régional de Développement, présidé par Wali (Gouverneur) et constitué par les représentants des Institutions au niveau local et des Communautés, aura le devoir de vérifier la cohérence des actions retenues avec les processus et les plans de développement régionaux.
5.5. Les Délégations Régionales du CSA auront la responsabilité de:

- participer à l'identification des Micro-Projets en collaboration avec l'ONG chargé de

l'appui-conseil;

- réceptionner les demandes de financement et assurer le fonctionnement du cycle d'approbation (transmission aux Maires, ensuite au Comité Régional de Développement et enfin au ST);
- participer et assurer le secrétariat du Comité Régional de Développement ;
- assurer le suivi local des activités du Projet et particulièrement de la réalisation des MP (pour ce qui concerne le MP le DR-CSA devra envoyer un rapport de suivi trimestriel selon un canevas défini par le ST); ce rapport servira de guide pour les missions de supervision du ST;
- Collaborer avec l'Unité de S&E du ST.

5.6 Certaines activités seront confiées à des acteurs externes par la signature des Conventions. Le ST est chargé de sélectionner et contracter:

- l'ONG internationale pour les activités appui-conseils aux organisations de base nécessaires au renforcement de l'organisation et pour l'indentification et la gestion des MP;
- l'Opérateur (ONG internationale/nationale ou des prestataires des services) chargé de la réalisation des activités de sensibilisation et promotion des changements de comportement dans la nutrition et l'alimentation;

L'ONG international doit être reconnue par le MAE-DGCS.

Une allocation spécifique a été prévue sur le budget pour les Conventions citées ci dessus.

5.7 Pour la réalisation des activités confiées, la Direction de la Nutrition Communautaire du CSA se servira de la collaboration d'un expert international, dont le profil sera agré par les deux Parties.

5.8. Le Représentant de la DGCS (Conseilleur Technique Principal de la Coopération italienne).

La DGCS nommera un expert italien, spécialiste en développement rural, en tant que représentant de la partie italienne au sein du Projet (« le Représentant »). Le Représentant italien assistera le Responsable national du ST dans la réalisation de ses activités de coordination et supervision, y compris la préparation des divers rapports requis (financiers, techniques, administratifs et comptables), suivant les prévisions contenues à l'Article 6 ci-après. Pour l'exécution de ses fonctions et tâches, le Représentant italien aura à disposer d'un bureau équipé, d'un véhicule et des prestations du personnel de support local. L'estimation et la couverture des coûts relatifs au traitement économique global du Représentant italien et à ses activités professionnelles ont été prévues à cet effet par la partie italienne. La Partie italienne prendra les dispositions qu'elle jugera utiles pour s'acquitter de ses obligations vis-à-vis du personnel de nationalité italienne directement engagé par la DGCS dans le cadre de l'exécution du Projet et pour s'acquitter toutes autres dépenses concernant leur affectation, en appliquant les barèmes de rémunération et les conditions prévus à cet effet par ses propres normes et procédures.

ARTICLE 6
Modalités d'exécution

6.1. Planification, rapportage technique et financier.
La documentation technique et financière du Projet sera constituée des documents de planification globale, de planification annuelle, des rapports semestriels/annuels d'activités et financiers et du rapport final. Le ST sera la structure responsable de l'élaboration de la documentation requise, en langue française, à soumettre au CP.

Le CP fournira régulièrement à la DGCS la totalité des rapports suivants, établis conformément aux procédures comptables et aux procédures d'établissement de rapports conformes aux termes du comma (d) ci-dessous du présent Protocole :

a. un rapport semestriel technique et financier, sur l'état d'avancement des activités pour la durée du Protocole, ainsi que le budget approuvé le plus récent, émanant du CP;
b. un rapport annuel technique et financier;
c. un rapport final résumant les activités du projet et les incidences des activités ainsi que les données financières provisoires, émanant du CP dans les trois mois suivant la date d'achèvement ou de l'abrogation du Protocole;
d. un état financier certifié lors de l'achèvement du projet, devant être présenté au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture financière du projet.

6.2. Procédures de passation des marchés.

Les procédures de lancement d'appels d'offres pour biens et services, de sélection des prestataires et de passation des marchés de biens et services seront conformes à la législation nationale en vigueur. Au cas où des irrégularités, des anomalies ou des omissions seraient constatées dans l'application des procédures d'attribution de contrats, la sélection et la passation de marché y afférent seront considérées nulles et inopérantes aux termes du présent Article.

6.3. Supervision externe.

La DGCS se réserve le droit de déléguer à des personnes ou organismes compétents les tâches de supervision et contrôle de l'état d'avancement technique et financier de la mise en œuvre du Projet.

6.4. Audit financier et comptable

L'administration ainsi que la gestion financière et comptable des fonds du Projet seront soumises à des procédures d'audit et contrôle financier sur une base annuelle. La Société sera sélectionnée par appel d'offres au cours des trois premiers mois suivant le transfert de la première tranche, parmi les Sociétés mauritaniennes enregistrées auprès de l'Organisation Nationale des Experts Comptables de Mauritanie (ONEC-RIM) répondant aux normes approuvées par la Fédération Internationale Comptables (IFAC). La Société d'Audit procèdera suivant des TDR approuvés par le CP. Les TDR et les cahiers des charges de la Société d'Audit seront dans tous les cas conformes à l'esprit et aux prévisions du document de projet en Annexe 1.

ARTICLE 7
Contribution du Gouvernement mauritanien

Le Gouvernement mauritanien mettra à la disposition du Projet les moyens et les ressources humaines, matérielles et financières conformément aux prévisions du document de projet en Annexe 1.

ARTICLE 8
Statut des experts

Le Gouvernement mauritanien s'engage à garantir au personnel expatrié de nationalité italienne engagé dans la réalisation du Projet les mêmes conditions prévues pour les fonctionnaires et experts de l'Union Européenne.

ARTICLE 9
Différends

Tout différend, litige ou réclamation découlant des dispositions du présent Accord ou s'y rapportant ainsi que toute rupture du présent Protocole, s'il n'est pas réglé à l'amiable par voie de négociation directe locale, sera soumis au jugement des deux Gouvernements pour une résolution par voie diplomatique.

ARTICLE 10
Cause de force majeure

En cas de conflit militaire, catastrophe naturelle ou insécurité de l'ordre publique rendant impossible la réalisation du Projet ou constituant un danger potentiel pour la sécurité du personnel engagé par le Projet, les procédures suivantes seront appliquées, à savoir:

a) au cas où le Projet ne puisse s'exécuter pendant une durée inférieure à six mois, l'utilisation des fonds pour la mise en œuvre des activités locales sera suspendue; la réactivation du Projet aura lieu à la cessation de l'empêchement et après la remise à jour de sa planification annuelle et du chronogramme de ses activités approuvés par le CP;

b) au cas où le Projet ne puisse s'exécuter pendant une durée comprise entre six et vingt quatre mois, l'utilisation des fonds sera suspendue et les fonds résiduels seront gardés jusqu'à la cessation de l'empêchement; une fois la cause d'empêchement cessée, le ST aura à présenter une remise à jour de la planification globale des activités, qui sera approuvée par le CP et validée par la DGCS, avant la réactivation du Compte Spécial;

c) au cas où le Projet ne puisse s'exécuter pendant une durée supérieure à vingt quatre mois ou que son exécution soit définitivement annulée, l'éventuelle réaffectation des fonds devra faire l'objet d'une évaluation technique préalable et un avenant au présent Protocole pourra être élaborée et arrêtée d'un commun accord entre les deux Parties. Les fonds résiduels, soustrait le montant dont il est question au comma d) ci-dessous, pourront être réutilisés seulement après un nouvel accord entre les Parties;

d) les activités du Projet, y compris un redéploiement du personnel, pouvant être relogées en dehors des zones d'intervention qui tomberaient sous les prévisions de l'Article 10 du présent Protocole, pourront être poursuivies, après évaluation conjointe des Parties, à condition que soient garanties l'adéquate supervision et gestion administrative, financière et comptable du Projet.

ARTICLE 11
Résiliation du Protocole

11.1. Les Parties pourront mettre fin au présent Protocole, à tout moment, par voie de notification écrite à l'autre partie, s'il advient un événement indépendant de leur propre volonté, qui, de l'avis de la partie notifiant, justifie l'impossibilité de s'acquitter de ses obligations aux termes du présent Protocole.

11.2. La dénonciation de l'Accord aura suite dans les circonstances suivantes:

a. non respect des clauses et conditions du présent Protocole;
b. révocation des mandats conférés par le Gouvernement mauritanien aux organes et instances responsables de la gestion et contrôle du Projet, tels que désignés par l'Article 5 ci dessus;
c. causes de force majeure, telles que prévues à l'Article 10 ci-dessus.

11.3. En outre, les cas de non respect des clauses et conditions du présent Protocole comprennent:

a. le retard prolongé et injustifié dans l'utilisation des fonds, de façon à porter préjudice à la mise en œuvre du Projet;
b. l'emploi des fonds pour des activités non prévues par le présent Protocole;
c. des irrégularités au niveau de la gestion des fonds constatées aux termes de l'Article 6 ci dessus;
d. le retard prolongé et injustifié dans le décaissement des fonds des la part de l'agence de financement.

11.4. Au cas de destination irrégulière ou non conforme aux prévisions du présent Protocole des fonds mis à la disposition par le Gouvernement italien, ainsi qu'au cas de dépenses non justifiées par la documentation requise à cet effet, le Gouvernement mauritanien s'engage à réapprovisionner le Compte Spécial du Projet avec un montant équivalent aux fonds improprement utilisés ou incorrectement justifiés.

11.5. Au cas de révocation de la part du Gouvernement mauritanien du mandat des organes de gestion des fonds désignés par le présent Protocole, le Gouvernement Italien pourra recéder à l'avance de ses engagements, en donnant communication par Note Verbale avec un préavis de trois mois, en vue de garantir la clôture ordonnée des activités engagées, dans le respect des prévisions de l'Article 6 ci-dessus.

11.6. Le Protocole expirera cent jours après réception de ladite notification. Les obligations assumées par les parties aux termes du présent Protocole subsisteront après l'expiration dudit Protocole dans la mesure nécessaire à mettre fin aux activités engagées de façon ordonnée, en

des comptes entre les parties et au règlement des obligations contractuelles concernant le personnel, les entrepreneurs, les consultants ou les fournisseurs.

ARTICLE 12
Amendements

Les Parties pourront proposer à tout moment d'éventuels amendements ou modifications au présent Protocole à travers un échange de Notes Verbales conformément aux procédures requises par les législations des deux Pays.

ARTICLE 13
Entrée en vigueur et durée

13.1. Le présent Protocole entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications par lesquelles chacune des deux Parties aura communiqué à l'autre l'achèvement des procédures requises par les législations nationales respectives.
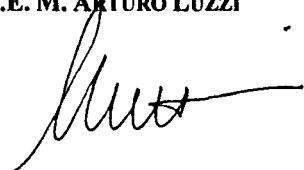
13.2. La validité du présent Accord est établie à quatre ans, à partir de son entrée en vigueur jusqu'à l'utilisation complète des fonds et clôture formelle du Projet, suite à l'approbation de la part de la DGCS d'un Rapport Final, préparé par le ST, approuvé par le CP et accompagné par le Rapport d'Audit final.

13.3. Au cas où, au terme des quatre ans, le Projet ne soit pas entièrement accompli, le Gouvernement mauritanien pourra demander au Gouvernement italien une prorogation pour son achèvement. Si à la nouvelle échéance ainsi prescrite ils subsisteront des fonds résiduels non utilisés, les Parties pourront décider de leur réaffectation d'un commun accord et en cohérence avec les objectifs du Projet.
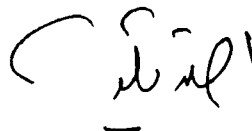
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord en deux exemplaires en langue française.

Signé à Nouakchott, le 3 février 2014.

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
L'AMBASSADEUR D'ITALIE A DAKAR
S.E. M. ARTURO LUZZI

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DE LA COOPERATION
S.E. M. AHMED OULD TEGUEDI

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA
PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA NEL CENTRO-EST MAURITANO

Il Governo della Repubblica Italiana,
attraverso il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE-DGCS), rappresentato dall'Ambasciatore d'Italia a Dakar
e
Il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania
rappresentato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

di seguito denominati "le Parti"

VISTO il Verbale della terza sessione della Commissione Mista Economica e di Cooperazione Italo-Mauritana che ha avuto luogo a Roma il 14 aprile 2004;
VISTA la loro volontà di consolidare le relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi;
VISTO il Memorandum sugli orientamenti generali della cooperazione bilaterale Mauritania – Italia, per il periodo 2008-2010, firmato nel mese di maggio 2008;
VISTA la loro volontà di proseguire la collaborazione per lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni mauritane;
VISTA la loro volontà di valorizzare l'esperienza del Progetto di Lotta contro l'Insicurezza Alimentare nel Centro-Est Mauritano (PLIACEM);
CONSIDERANDO la richiesta del Governo Mauritano per il finanziamento di un "Progetto di Miglioramento della Produzione Agricola nel Centro-Est Mauritano (PAPACEM)";
TENUTO CONTO della delibera del Comitato Direzionale per la Cooperazione Italiana allo Sviluppo del.......................................;

HANNO STABILITO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Oggetto del Protocollo

Il presente Protocollo ha per oggetto la definizione delle condizioni e delle modalità di versamento e di costituzione e utilizzazione dei fondi messi a disposizione del Governo Mauritano dal Governo Italiano, in vista di realizzare il progetto denominato: " Progetto di Miglioramento della Produzione Agricola nel Centro-Est Mauritano (PAPACEM)" (di seguito indicato "il Progetto"), il cui Documento di Progetto, che figura in Allegato 1, e l'Allegato 2 (Criteri di eleggibilità e clausole deontologiche relativi ai contratti finanziati con le risorse del MAE-DGCS) fanno parte integrante del presente Protocollo.

ARTICOLO 2
Il finanziamento italiano

2.1. Il Governo Italiano, sulla base del presente Protocollo, approverà il versamento al Governo Mauritano di un ammontare totale di Euro 4.000.000, sotto forma di un sostegno finanziario per la realizzazione del Progetto.

2.2. Questo contributo sarà erogato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana (di seguito indicata "DGCS"), agenzia di finanziamento del Progetto, su un Conto Speciale, in Euro, presso la Banca Centrale di Mauritania a nome dell'istituzione nazionale di tutela, designata dal Governo Mauritano in qualità di Capo dei lavori del Progetto vale a dire il Commissariato alla Sicurezza Alimentare, seguendo le modalità specificate all'Articolo seguente.

ARTICOLO 3
Messa a disposizione del finanziamento

3.1. La messa a disposizione del finanziamento si farà in tre tranche annuali presso la Banca Centrale di Mauritana, la prima di un ammontare di Euro 1.472.800,00, la seconda di un ammontare di Euro 1.364.600,00 e la terza di un ammontare di Euro 1.162.000,00.

La prima tranche sarà erogata dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo e essendo assicurate le condizione di erogazione secondo i termini del documento di progetto in allegato (Allegato 1), cioè:

a) Per la Parte mauritana:
- Costituzione del Comitato di Pilotaggio (CP) del Progetto;
- Sistemazione di un Segretariato Tecnico (ST) del Comitato di Pilotaggio (CP);

b) Per la Parte italiana:
- Designazione del Rappresentante locale della DGCS (Consigliere Tecnico Principale della Cooperazione italiana).

L'erogazione della prima tranche del finanziamento si farà dopo l'approvazione, da parte del CP, del Piano Operativo del primo anno preparato dal ST.

3.2. La seconda e terza tranche del finanziamento saranno erogate su domanda del CSA solamente quando l'ammontare del budget della prima annualità impegnato supererà il 70% della tranche, e su presentazione e approvazione della DGCS di un Rapporto Annuale d'Attività Tecnico e Finanziario e del Piano Operativo per l'anno seguente, preparati dal ST secondo le indicazioni contenute nel Documento di Progetto in allegato e approvati dal CP.

ARTICOLO 4
Costituzione di un Conto Speciale e modalità di utilizzo dei fondi

4.1. I fondi saranno utilizzati esclusivamente per la messa in opera del Progetto e saranno gestiti nel quadro della politica di sicurezza alimentare conformemente al Codice e procedure di finanziamento dei micro-progetti approvati dal CP e alle assegnazioni che figurano nel documento di progetto all'Allegato 1 del presente Protocollo.

4.2. Il budget globale si scompone nel modo seguente:

- Funzionamento del Segretariato Tecnico	471.800 Euro
- Fondi per gli investimenti	2.800.000 Euro
- Convenzioni di partenariato CSA-ONG/Altri	360.000 Euro

- Attività Promozione Cambiamenti Alimentari	138.000 Euro
- Controllo e Valutazione	230.200 Euro
- Totale	4.000.000 Euro

4.3. Alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, la Banca Centrale di Mauritania aprirà un conto di deposito a questo scopo, in Euro, a nome del Commissariato alla Sicurezza Alimentare (CSA), istituzione nazionale di tutela, con la denominazione "PAPACEM – Progetto di Miglioramento della Produzione Agricola nel Centro-Est Mauritano (di seguito indicato "Conto Speciale"). Il conto di deposito sarà gestito dal Commissario alla Sicurezza Alimentare Presidente del CP o da un suo rappresentante, debitamente incaricato. Il deposito delle firme autorizzate sarà effettuato alla data di entrata in vigore del presente Protocollo. Il conto di deposito in valuta sarà utilizzato per dei bonifici bancari in Ouguiya, la conversione delle valute facendosi al tasso del mercato di cambio del giorno del versamento.

4.4. La Banca Centrale di Mauritania si impegna a eseguire prontamente ogni ordine di trasferimento, in valuta o in Ouguiya, e a comunicare regolarmente al ST gli estratti conti. Il saldo del Conto Speciale non può in alcun caso essere preso in considerazione per aumentare la capacità di prestito del tesoro e la programmazione finanziaria del paese dovrà tenere conto della programmazione dell'utilizzo dei fondi del Progetto.

4.5. Faranno anche parte delle risorse destinate al Progetto gli eventuali interessi prodotti dal Conto Speciale e altre eventuali conti bancari relativi al finanziamento italiano, che dovranno essere messi in evidenza nei rapporti finanziari e fare l'oggetto di una pianificazione congiunta, al fine di essere destinati alla realizzazione di attività miranti a raggiungere gli obiettivi del Progetto.

4.6. Il Conto Speciale sarà movimentato per il finanziamento delle attività approvate dal CP e dalla DGCS, secondo le modalità specificate in allegato (Allegato 1).

4.7. La ridestinazione dei fondi o il riaggiustamento delle linee budgetarie all'interno delle rubriche di personale, attrezzature e funzionamento del Progetto e corrispondenti ad un valore massimo inferiore o uguale al 20% del sottototale della rubrica budgetaria interessata, potranno essere approvati, dopo la presentazione delle giustificazioni adeguate, dal CP. Ogni variazione superiore al 20% sarà sottoposta all'autorizzazione della DGCS. L'eventuale ridestinazione di una parte dei fondi allocati al finanziamento diretto delle iniziative locali dei beneficiari potrà essere elaborata e stabilita di comune accordo tra le due Parti dopo proposta debitamente giustificata da parte del ST e approvazione del CP.

ARTICOLO 5
Dispositivo di gestione e controllo

5.1. La composizione, le attribuzioni e il funzionamento degli organi menzionati nel presente Articolo, e delle altre istanze impegnate per la realizzazione del Progetto, sono dettagliati anche conformemente al documento di progetto (Allegato 1).

5.2. Il Comitato di Pilotaggio (CP).
Il Comitato di Pilotaggio (CP) costituisce l'organismo decisionale al livello più elevato. Questo Comitato si vedrà affidato il mandato di approvare le proposte di finanziamento e di orientare le attività del progetto, verificare la coerenza con le politiche e le strategie di sviluppo nazionale, la conformità delle procedure adottate con la normativa mauritana, il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività secondo la programmazione e la buona gestione amministrativa e contabile delle risorse rese disponibili.

Il Comitato di Pilotaggio è copresieduto dal Commissario alla Sicurezza Alimentare e dal Direttore dell'Ufficio della Cooperazione Italiana o suo rappresentante, comprende come membri:
- il Consigliere alla cooperazione del CSA
- i Walis dell'Assaba, di Hodh Gharbi, Hodh Echargui e del Tagant
- il Direttore dei Programmi del CSA
- un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Rurale e dell'Ambiente (MDRE)
- un rappresentante del Ministero degli Affari Sociali, dell'Infanzia e della Famiglia (MASEF)

5.3. Il Segretariato Tecnico (ST).
Il Segretariato Tecnico (ST) è lo strumento tecnico e operativo del CP. Sarà presieduto dal Direttore dei Programmi del CSA assistito dal Consigliere Tecnico Principale della Cooperazione italiana e dovrà sviluppare delle attività di coordinamento per facilitare la realizzazione di ciò che è previsto dal progetto e dai piani di lavoro periodici che saranno approvati dal CP. Dovrà inoltre assistere il CP nella definizione delle strategie, nell'orientamento delle attività, nella verifica delle procedure adottate e nell'analisi e approvazione dei finanziamenti da gestire.
Il ST sarà incaricato di:
- Rivedere il Manuale delle Procedure del PLIACEM, adattarlo al Progetto e sottoporlo per approvazione al CP;
- Selezionare e contrarre le ONG o i prestatori incaricati di realizzare la componente 2;
- Approvare il Piano d'azione annuale della componente 2 presentato dall'ONG e quello della componente 3 presentato dal DNC;
- Elaborare i Piani Operativi globale e annuali del progetto e sottoporli al CP;
- Seguire le attività ed elaborare i rapporti d'avanzamento semestrale e sottoporli all'approvazione del CP;
- Assicurare la gestione delle risorse e il funzionamento del Progetto;
- Assicurare il coordinamento e le sinergie delle differenti componenti del Progetto;
- Orientare, supervisionare e valutare le attività delle ONG/prestatori riguardanti le componenti 2 e 4;
- Orientare, supervisionare le attività della DNC;
- Selezionare l'Operatore d'Esecuzione dei Micro-Progetti (OEMP);
- Redigere e firmare il contratto Quadro con l'OEMP a seguito dell'approvazione del CP;
- Controllare la consegna, analizzare e valutare le richieste di finanziamento delle attività sotto forma di Micro-Progetti, verificare la conformità con il Manuale delle Procedure e la fattibilità tecnica - economica – finanziaria. Elaborare la scheda di identificazione e il documento di Micro-Progetto e sottoporli all'approvazione del CP. In seguito firmare le Convenzioni di Finanziamento con l'OEMP per i Micro-progetti approvati;
- Garantire il coordinamento e le sinergie con gli altri progetti e programmi realizzati nella zona di intervento;
- Organizzare gli atelier di lancio nelle zone di intervento;
- Preparare le convocazioni per le riunioni del CP e assicurare il servizio di Segretariato del CP;
- Eseguire delle procedure di pagamento a partire da ciò che è stato deliberato dal CP;
- Sistemare l'unità e il sistema di S&E e assicurare il S&E del Progetto.

Il coordinamento del ST sarà assicurato dal direttore dei programmi del CSA assistito dal Rappresentante locale della parte italiana (Consigliere Tecnico Principale della Cooperazione italiana) che, su mandato della DGCS, potrà rappresentare ogni volta la stessa DGCS all'interno del CP.

Il Segretariato Tecnico comprenderà ugualmente:
- un rappresentante del MDRE
- un rappresentante del MASEF

- il Direttore della Nutrizione Comunitaria (DNC) del CSA
- il Direttore dell'Osservatorio della Sicurezza Alimentare (OSA) come responsabile dell'Unità S&E
- tre quadri della Direzione dei Programmi del CSA
- due quadri della DNC del CSA.

5.4. Il Comitato Regionale di Sviluppo, presieduto dal Wali (Governatore) e costituito dai rappresentanti delle Istituzioni a livello locale e delle Comunità, avrà il dovere di verificare la coerenza delle azioni con i processi e i piani di sviluppo regionali.

5.5. Le Delegazioni Regionali del CSA avranno la responsabilità di:
- partecipare all'identificazione dei Micro-Progetti in collaborazione con l'ONG incaricata del sostegno-consiglio;
- controllare la consegna delle domande di finanziamento e assicurare il funzionamento del ciclo di approvazione (trasmissione ai Sindaci, in seguito al Comitato Regionale di Sviluppo e infine al ST);
- partecipare e assicurare il segretariato del Comitato Regionale di Sviluppo;
- assicurare il controllo locale delle attività del Progetto e particolarmente della realizzazione dei MP (per ciò che concerne il MP le DR-CSA dovrà inviare un rapporto di controllo trimestrale secondo un canovaccio definito dal ST). Questo rapporto servirà da guida per le missioni di supervisione del ST.
- Collaborare con l'Unità di S&E del ST.

5.6. Alcune attività saranno affidate a degli attori esterni con la firma di Convenzioni. Le ST è incaricato di selezionare e contrarre:
- l'ONG internazionale per le attività di sostegno-consiglio alle organizzazioni di base necessarie al rafforzamento dell'organizzazione e per l'identificazione e la gestione dei MP;
- l'Operatore (ONG internazionale/nazionale o dei prestatori di servizi) incaricato della realizzazione delle attività di sensibilizzazione e promozione dei cambiamenti di comportamento nella nutrizione e alimentazione.

L'ONG internazionale deve essere riconosciuta dal MAE-DGCS.
Un'allocazione specifica è stata prevista nel budget per le Convenzioni citate sopra.

5.7. Per la realizzazione delle attività affidate, la Direzione della Nutrizione Comunitaria del CSA si servirà della cooperazione di un esperto internazionale, il cui profilo sarà gradito dalle due Parti.

5.8. Il Rappresentante della DGCS (Consigliere Tecnico Principale della Cooperazione italiana).
La DGCS nominerà un esperto italiano, specialista in sviluppo rurale, in qualità di rappresentante della parte italiana in seno al Progetto ("il Rappresentante"). Il Rappresentante italiano assisterà il Responsabile nazionale del ST nella realizzazione delle sue attività di coordinamento e supervisione, compresa la preparazione dei diversi rapporti richiesti (finanziari, tecnici, amministrativi e contabili), seguendo le previsioni contenute all'Articolo 6 qui di seguito. Per l'esecuzione delle sue funzioni e compiti, il Rappresentante italiano avrà a disposizione un ufficio equipaggiato, un veicolo e le prestazioni del personale di supporto locale. La stima e la copertura dei costi relativi al trattamento economico globale del Rappresentante italiano e alle sue attività professionali sono state previste a tal scopo dalla parte italiana. La Parte italiana prenderà i provvedimenti che giudicherà utili per assolvere le sue obbligazioni nei confronti del personale di nazionalità italiana direttamente ingaggiato dalla DGCS nel quadro dell'esecuzione del Progetto e per saldare ogni altra spesa riguardante il loro impiego, applicando i tariffari di remunerazione e le condizioni previsti a tal scopo dalle proprie norme e procedure.

ARTICOLO 6
Modalità di esecuzione

6.1. Pianificazione, rapporti tecnici e finanziari.
La documentazione tecnica e finanziaria del Progetto sarà costituita dai documenti di pianificazione globale, di pianificazione annuale, dai rapporti semestrali/annuali d'attività e finanziari e dal rapporto finale. Il ST sarà la struttura responsabile dell'elaborazione della documentazione richiesta, in lingua francese, da sottoporre al CP.
Il CP fornirà regolarmente alla DGCS la totalità dei rapporti seguenti, stabiliti conformemente alle procedure contabili e alle procedure di fissazione di rapporti conformi ai termini del comma (d) di cui sotto del presente Protocollo:

a. un rapporto semestrale tecnico e finanziario, sullo stato d'avanzamento delle attività per la durata del Protocollo, e il budget approvato più recente, emanato dal CP;
b. un rapporto annuale tecnico e finanziario;
c. un rapporto finale che riassuma le attività del progetto e l'incidenza delle attività e i dati finanziari provvisori, emanato dal CP nei tre mesi seguenti la data di completamento o di abrogazione del Protocollo;
d. uno stato finanziario certificato al completamento del progetto, che deve essere presentato al più tardi il 30 giugno dell'anno seguente la chiusura finanziaria del progetto.

6.2. Procedure di stipulazione dei contratti.
Le procedure di lancio delle gare per beni e servizi, di selezione dei prestatori e di stipulazione dei contratti di beni e servizi saranno conformi alla legislazione nazionale in vigore. Nel caso in cui delle irregolarità, anomalie o omissioni saranno constate nell'applicazione delle procedure di attribuzione di contratti, la selezione e la stipulazione del contratto afferente saranno considerati nulli e inoperanti ai termini del presente Articolo.

6.3. Supervisione esterna.
La DGCS si riserva il diritto di delegare a persone o organismi competenti i compiti di supervisione e controllo dello stato di avanzamento tecnico e finanziario della messa in opera del Progetto.

6.4. Audit finanziario e contabile.
L'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dei fondi del Progetto saranno sottoposti a delle procedure di audit e controllo finanziario su base annuale. La Società sarà selezionata con gara nel corso dei tre primi mesi seguenti il trasferimento della prima tranche, tra le Società mauritane registrate presso l'Organizzazione Nazionale degli Esperti Contabili di Mauritania (ONEC-RIM) rispondenti alle norme approvate dalla Federazione Internazionale Contabile (IFAC). La Società di Audit procederà seguendo dei TDR approvati dal CP. I TDR e i capitolati d'oneri della Società di Audit saranno in tutti i casi conformi allo spirito e alle previsioni del documento di progetto in Allegato 1.

ARTICOLO 7
Contributo del Governo mauritano

Il Governo mauritano metterà a disposizione del Progetto i mezzi e le risorse umane, materiali e finanziarie conformemente alle previsioni del documento di progetto in Allegato 1.

ARTICOLO 8
Statuto degli esperti

Il Governo mauritano si impegna a garantire al personale espatriato di nazionalità italiana impegnato nella realizzazione del Progetto le stesse condizioni previste per i funzionari ed esperti dell'Unione Europea.

ARTICOLO 9
Controversie

Ogni controversia, lite o reclamo derivante dalle disposizioni del presente Accordo o che vi si rapportano e ogni rottura del presente Protocollo, se non è risolto amichevolmente per via di negoziazione diretta locale, sarà sottoposto al giudizio dei due Governi per una risoluzione per via diplomatica.

ARTICOLO 10
Causa di forza maggiore

In caso di conflitto militare, catastrofe naturale o insicurezza dell'ordine pubblico che rendano impossibile la realizzazione del Progetto o costituiscano un pericolo potenziale per la sicurezza del personale impegnato dal Progetto, le procedure seguenti saranno applicate, vale a dire:

a) nel caso in cui il Progetto non possa eseguirsi per una durata inferiore a sei mesi, l'utilizzo dei fondi per la messa in opera delle attività locali sarà sospeso; la riattivazione del Progetto avrà luogo alla cessazione dell'impedimento e dopo l'aggiornamento della sua pianificazione annuale e del cronogramma delle sue attività approvati dal CP;
b) nel caso in cui il Progetto non possa eseguirsi per una durata compresa tra sei e ventiquattro mesi, l'utilizzo dei fondi sarà sospeso e i fondi residui saranno conservati fino alla cessazione dell'impedimento; una volta che la causa d'impedimento sia cessata, il ST dovrà presentare un aggiornamento della pianificazione globale delle attività, che sarà approvato dal CP e convalidato dalla DGCS, prima della riattivazione del Conto Speciale;
c) nel caso in cui il Progetto non possa eseguirsi per una durata superiore a ventiquattro mesi o che la sua esecuzione sia definitivamente annullata, l'eventuale ridestinazione dei fondi dovrà essere oggetto di una valutazione tecnica preliminare e una clausola aggiuntiva al presente Protocollo potrà essere elaborata e fissata di comune accordo tra le due Parti.
I fondi residui, sottratto l'ammontare di cui al comma d) qui di seguito, potranno essere riutilizzati solamente dopo un nuovo accordo tra le Parti.
d) le attività del Progetto, compresa una riorganizzazione del personale, che possono essere riospitate fuori dalle zone d'intervento che cadranno sotto le previsioni dell'Articolo 10 del presente Protocollo, potranno essere perseguite, dopo valutazione congiunta delle Parti, a condizione che siano garantite l'adeguata supervisione e gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Progetto.

ARTICOLO 11
Risoluzione del Protocollo

11.1 Le Parti potranno mettere fine al presente Protocollo, in ogni momento, per via di notifica scritta all'altra parte, se accade un avvenimento indipendente dalla loro propria volontà, che, ad avviso della parte notificante, giustifica l'impossibilità di assolvere le sue obbligazioni nei termini del presente Protocollo.

11.2. La denuncia dell'Accordo avrà seguito nelle circostanze seguenti:
a. non rispetto di clausole e condizioni del presente Protocollo;
b. revoca dei mandati conferiti dal Governo mauritano agli organi e istanze responsabili della gestione e controllo del Progetto, come designati dall'Articolo 5 di cui sopra;
c. cause di forza maggiore, come previste all'Articolo 10 di cui sopra.

11.3. Inoltre, i casi di non rispetto delle clausole e condizioni del presente Protocollo comprendono:
a. il ritardo prolungato e ingiustificato nell'utilizzo dei fondi, di modo da arrecare pregiudizio alla messa in opera del Progetto;
b. l'impiego dei fondi per attività non previste dal presente Protocollo;
c. irregolarità a livello della gestione dei fondi constatate nei termini dell'Articolo 6 di cui sopra;
d. il ritardo prolungato e ingiustificato nell'erogazione dei fondi da parte dell'agenzia di finanziamento.

11.4. Nel caso di destinazione irregolare o non conforme alle previsioni del presente Protocollo dei fondi messi a disposizione dal Governo italiano e di irregolarità nella gestione di fondi constatate nel Rapporto Annuale d'Attività Tecnico e Finanziario preparato dal ST, e in caso di spese non giustificate dalla documentazione richiesta a tal scopo, il Governo mauritano si impegna a rialimentare il Conto Speciale del Progetto con un ammontare equivalente ai fondi impropriamente utilizzati o non correttamente giustificati.

11.5. Nel caso di revoca da parte del Governo mauritano del mandato degli organi di gestione dei fondi designati dal presente Protocollo, il Governo Italiano potrà recedere anticipatamente dai suoi impegni, dandone comunicazione con Nota Verbale con un preavviso di tre mesi, in vista di garantire la chiusura ordinata delle attività avviate, nel rispetto delle previsioni dell'Articolo 6 di cui sopra.

11.6. Il Protocollo scadrà cento giorni dopo la ricezione della detta notifica. Le obbligazioni assunte dalle parti nei termini del presente Protocollo rimarranno dopo la scadenza del detto Protocollo nella misura necessaria a mettere fine alle attività avviate in modo ordinato, procedendo metodicamente al rimpatrio del personale, dei fondi e dei beni, alla rendicontazione tra le parti e al regolamento delle obbligazioni contrattuali riguardanti il personale, gli imprenditori, i consulenti o i fornitori.

ARTICOLO 12
Emendamenti

Le Parti potranno proporre in ogni momento eventuali emendamenti o modifiche al presente Protocollo attraverso uno scambio di Note Verbali conformemente alle procedure richieste dalla legislazione dei due Paesi.

ARTICOLO 13
Entrata in vigore e durata

13.1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali ciascuna delle due Parti avrà comunicato all'altra la conclusione delle procedure richieste dalle legislazioni nazionali rispettive.

13.2. La validità del presente Accordo è stabilita in quattro anni, a partire dalla sua entrata in vigore fino all'utilizzo completo dei fondi e chiusura formale del Progetto, in seguito all'approvazione da parte della DGCS di un Rapporto Finale, preparato dal ST, approvato dal CP e accompagnato dal Rapporto di Audit finale.

13.3. Nel caso in cui, al termine dei quattro anni, il Progetto non sia interamente realizzato, il Governo mauritano potrà domandare al Governo italiano una proroga per la sua conclusione. Se alla nuova scadenza così prescritta rimarranno dei fondi residui non utilizzati, le Parti potranno decidere di ridestinarli di comune accordo e in coerenza con gli obiettivi del Progetto.

In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo in due esemplari in lingua francese.

Firmato a , il

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA

2 6 MARS 2014

N° 00050 /Ambarim/Dkr/MAC/14

L'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie à Dakar présente ses compliments à l'Ambassade d'Italie à Dakar et a l'honneur de lui faire parvenir la note verbale n°00328 du 16/03/14 du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République Islamique de Mauritanie, relative aux procédures accomplies par la partie mauritanienne dans le cadre de l'Accord conclu pour le Projet d'Amélioration de la Production Agricole dans le Centre-Est Mauritanien.

L'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie à Dakar saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade d'Italie à Dakar les assurances de sa haute considération.

AMBASSADE D'ITALIE

-DAKAR-

بسم الله الرحمن الرحيم

République Islamique de Mauritanie
Honneur – Fraternité – Justice

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف – إخاء – عدل

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

N° ________________ / M.A.E.C DAF/DUE/AS

Nouakchott , le ....

19 MAR 2014

000328

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République Islamique de Mauritanie présente ses compliments à l'Ambassade d'Italie à Dakar, et en référence à l'article 13.1 de l'accord signé entre les deux pays le 03 février 2014, relatif au « Projet d'Amélioration de la Production Agricole dans le Centre-Est Mauritanien » a l'honneur de lui notifier que de son côté, la partie mauritanienne a accompli toutes les procédures requises par la législation nationale pour l'entrée en vigueur dudit accord.

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République Islamique de Mauritanie saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade d'Italie à Dakar les assurances de sa très haute considération.

AMBASSADE D'ITALIE

A DAKAR

Ministero degli Affari Esteri

6511/121456

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Islamica di Mauritania ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo per la realizzazione di un progetto di miglioramento della produzione agricola nel centro-est mauritano, firmato a Nouakchott il 03.02.2014.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'art.13 dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore.

Poiché l'articolo 13 prevede che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica di comunicazione del completamento delle rispettive procedure interne, si prega cortesemente di notificare la data di ricezione della presente Nota Verbale.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Islamica di Mauritania gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì 30 MAG 2014

All'Ambasciata della Repubblica Islamica di Mauritania
Via Giovanni Paisiello, 26
00198 Roma

بسم الله الرحمن الرحيم

شرف - إخاء - عدل

HONNEUR - FRATERNITE - JUSTICE

Ambassade

de la République Islamique de Mauritanie

à Rome

سفارة

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

في روما

N° 79 /AMR/2014

02 LUG. 2014 الرقم

NOTE VERBALE

L'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie à Rome présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères d'Italie et a l'honneur d'accuser réception de sa note verbale relative à la ratification de l'accord pour la réalisation du Projet d'Amélioration de la Production Agricole dans le Centre-Est Mauritanien, PAPACEM.

Les Autorités mauritaniennes compétentes ayant dèjà , de leur coté, achevé les procédures prévues par la législation nationale, considrant en conséquence que ledit accord est entré en vigueur à compter du 1er Juin 2014 et souhaitent que les dispositions nécessaires pour la designation du représentant local de la DGCS soient accélérées afin que les activités de developpement prévues puissent démarrer dans les meilleurs délais.

L'Ambassade de la République Islamique de Mauritanie à Rome le saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa haute considération.

Ministère des Affaires Etrangères d'Italie

DGCS

ROMA

151812
7-7-2014

Ambasciata della Repubblica Islamica di Mauritania in Italia
Via Giovanni Paisiello, 26 - 00198 Roma - Tel. +39 0685351530 - +39 0685557949 - Fax: +39 0685351441
E-mail:mauritania.roma@yahoo.it - Web: www.ambasciatamauritania.it

SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE

FIRMA: 08.03.2013	ENTR. VIGORE: 12.06.2014	IN VIGORE: SI
PAESE: ALBANIA		
MATERIA: COOPERAZIONE		
POSIZIONE:	DEPOSITO:	
TITOLO: Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per la realizzazione del "Programma di assistenza integrata per lo sviluppo delle PMI albanesi.		
FIRMATO a: Tirana	il: 08.03,2013	
PROVV.LEG.:	G.U.:	
NOT. ( ) Italia: Controparte: Ricezione:	Comunicato G.U.: (Tabella II:)	
DATA ENTR. VIGORE: (art. 20) Questo Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche"		
DURATA: L'Accordo rimarrà in vigore fino al completo rimborso del credito		
DEN./DEC.: (Art. 18) modalità diverse di denuncia a seconda dei casi.		
NOTE: VD.:		
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: art. 13	ADEMPIMENTI INTERNI:	
"Ogni Parte dovrà notificare all'altra per iscritto il completamento delle procedure nazionali necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo. Questo accordo entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche."	Ratifica presidenziale senza legge di autorizzazione	
Lingue ufficiali: italiano, albanese	Uff. negoziatore: DGCS Ufficio III	

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

Per la realizzazione del

"PROGRAMMA DI ASSISTENZA INTEGRATA PER LO SVILUPPO DELLE PMI ALBANESI"

PREMESSO

che il 2 dicembre 2008 è stato firmato a Tirana l'Accordo quadro di cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania;

che il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo) e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania (rappresentato dal Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia), entrambi d'ora in avanti definiti come "*le Parti*", hanno concordato di sottoscrivere questo Accordo, d'ora in avanti definito come "*l'Accordo*";

che lo sviluppo del settore privato è un elemento chiave per la crescita economica e sociale dell'Albania all'interno del previsto quadro di riforme, che si prefiggono il miglioramento delle condizioni genera

li per l'avvio e la conduzione di attività imprenditoriali, la crescita del numero di Piccole e Medie Imprese (PMI), e la crescita dei livelli di occupazione al fine di garantire lo sviluppo armonico e diffuso nelle diverse aree del Paese;

che l'accordo di cooperazione bilaterale (2010 - 2012), firmato a Tirana il 12 aprile 2010, prevede un PROGRAMMA per lo sviluppo della Piccola e Media Impresa (PMI) albanese e le risorse finanziarie corrispondenti, pari a 15 milioni di EURO sotto forma di credito d'aiuto;

che detto PROGRAMMA intende dar seguito alla precedente iniziativa. Programma per lo Sviluppo del Settore Privato Albanese a sostegno in particolare del sistema delle PMI, concordata dalle Parti e prevista nell'accordo di cooperazione bilaterale (2002 – 2004) il cui Accordo di progetto è stato firmato in data 21 giugno 2005 ed emendato con lo scambio di Note Verbali effettuato a Tirana il 18 e 20 ottobre 2011;

che il Ministero albanese dell'Economia, del Commercio e dell'Energia ha condiviso i contenuti di un *Concept Paper*, che descrive e precisa le principali attività per la messa in opera del PROGRAMMA, come da Nota Verbale n. prot. 32/4 trasmessa all'Ambasciata d'Italia a Tirana in data 03-06-2011;

che in data 26 settembre 2011 il Comitato Direzionale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ha approvato un credito d'aiuto di 15 milioni di EURO per gli obiettivi descritti nell'Accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti concordano quanto segue:

ARTICOLO 1
CONTENUTI E DEFINIZIONI DELL'ACCORDO

1.1. L'Accordo è composto da 20 articoli e dai seguenti tre Allegati:
ALLEGATO 1 - Documento di PROGRAMMA – Sintesi e Quadro Logico
ALLEGATO 2 - Linee guida per la realizzazione del PROGRAMMA
ALLEGATO 3 - Criteri di eleggibilità, clausole etiche e principi generali dei contratti

1.2. Gli Allegati sopra menzionati sono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

1.3. Le parole ed acronimi menzionati qui di seguito hanno il seguente significato:

AGF	"ALBANIAN GUARANTEE FUND", fondo di garanzia costituito sulla base di un finanziamento a credito d'aiuto concesso al Governo Albanese
ALL	Albanian Leke, valuta nazionale Albanese
AMBASCIATA D'ITALIA	Ambasciata d'Italia a Tirana
RDA	Regional Development Agency
AT	Assistenza tecnica fornita nell'ambito del PROGRAMMA
AIDA	Albanian Investment Development Agency
BA	Banca d'Albania
BCP	Banca Commerciale Privata e Istituto Finanziario non Bancario (o Banche Commerciali Private e Istituti Finanziari non Bancari), con sede legale in Albania (in accordo alla legge albanese sugli istituti di credito)
CPD	Competitiveness Policy Department del Ministero dell'Economia Albanese
CLSC	"CREDIT LINE STEERING COMMITTEE", organismo italo-albanese incaricato della supervisione delle attività del PROGRAMMA
DONATORE	Governo Italiano
GFR	Gestore del Fondo Rotativo: istituto finanziario italiano, che gestisce per conto del Ministero dell'Economia e Finanze italiano i fondi del credito d'aiuto previsti nell'Accordo
LINEA DI CREDITO	Fondo che il METE mette a disposizione delle BCP per prestiti a medio termine a favore di PMI albanesi per la realizzazione di investimenti produttivi
MAE- DGCS	Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
METE	Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia della Repubblica d'Albania

MoF	Ministero delle Finanze della Repubblica d'Albania
ON-LENDING AGREEMENT	Accordo tra il METE e le BCP dotate dei previsti prerequisiti, che disciplina l'utilizzo della linea di credito secondo il presente PROGRAMMA
PMI	Società di diritto albanese identificate come Piccole e Medie Imprese dalla legge locale sulle PMI
PMU/METE	"Programme Management Unit", Unità di Gestione del Programma interna al METE
PROGRAMMA	Programma di Assistenza Integrata per lo Sviluppo delle PMI albanesi, previsto dall'accordo di cooperazione bilaterale (2010-12)
PRODAPS	Programma per lo Sviluppo del Settore Privato albanese (Programme for the development of the Albanian Private Sector), previsto dall'accordo di cooperazione bilaterale (2002-04)
PROJECT SUB-LOAN	Prestito erogato dal METE alle BCP destinato al finanziamento di progetti delle PMI
SUBSIDIARY LOAN	Prestito erogato dalla BCP alle PMI destinato al singolo progetto, in accordo al PROGRAMMA e ai criteri di eleggibilità fissati
UTC	Unità Tecnica Centrale del MAE – DGCS
UTL	Unità Tecnica Locale – Ufficio di Cooperazione allo Sviluppo dell'Ambasciata italiana a Tirana

ARTICOLO 2
SCOPO DELL'ACCORDO

2.1. Il presente Accordo mira a disciplinare l'attuazione, la gestione e le responsabilità delle Parti per la messa in opera del "*Programma di assistenza integrata per lo sviluppo delle PMI Albanesi*", d'ora in avanti indicato come PROGRAMMA.

2.2. A tal fine l'Accordo sancisce l'impegno di entrambe le Parti al rispetto del PROGRAMMA, con particolare attenzione ai Termini e Condizioni per l'utilizzo della Linea di Credito e del Fondo di Garanzia.

ARTICOLO 3
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il PROGRAMMA, la cui sintesi è riportata nell'allegato 1, si propone di conseguire i seguenti obiettivi:
l'obiettivo generale del PROGRAMMA è di contribuire alla crescita economica dell'Albania, nell'ottica della progressiva integrazione al mercato comune Europeo, sostenendo lo sviluppo diffuso dell'imprenditoria locale e promuovendo al contempo l'adozione di standard di sostenibilità ambientale e il miglioramento generale delle condizioni di lavoro.
L'obiettivo specifico del PROGRAMMA è di migliorare il rapporto fiduciario tra PMI albanesi e sistema bancario locale intendendo l'accesso al credito come strumento funzionale per favorire la crescita diffusa dell'imprenditoria, la creazione di nuove imprese e per favorire l'innovazione di processo e di prodotto, sostenere l'adozione di pratiche relative alla responsabilità sociale d'impresa e favorire le aggregazioni funzionali tra PMI.

ARTICOLO 4
IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

Il MAE-DGCS si impegna a finanziare il PROGRAMMA con una somma di 15 milioni di EURO, sotto forma di credito d'aiuto di che sarà versato in tre conti speciali presso la Banca d'Albania, così ripartito:

4.1 11.000.000,00 EURO per la costituzione della Linea di Credito di cui usufruiranno le PMI per i singoli progetti, attraverso le BCP.

4.2 2.500.000,00 EURO per il finanziamento dell'AGF.

4.3 1.500.000,00 EURO per il finanziamento di tutte le attività di Assistenza Tecnica secondo quanto previsto nel Documento di PROGRAMMA (allegato 1).

ARTICOLO 5
IMPEGNI DEL GOVERNO ALBANESE

Il Governo albanese dovrà garantire la realizzazione del PROGRAMMA in conformità all'Accordo, sarà responsabile della supervisione delle attività e intraprenderà le azioni necessarie e gli impegni iniziali stabiliti nel quadro logico del PROGRAMMA, come indicato negli Allegati 1 e 2.

Il Governo albanese si impegna a rimborsare le somme ricevute a credito di aiuto, secondo i termini e le condizioni stabilite nell'articolo6.

ARTICOLO 6
TERMINI E CONDIZIONI DEL CREDITO D'AIUTO

Le condizioni finanziarie del credito d'aiuto prevedono i seguenti termini:

- Durata: 16 anni, di cui 8 anni di grazia.
- Tasso di interesse: 0,0 %.

Sulla base delle attuali condizioni finanziarie il credito di aiuto prevede un tasso di concessionalità (*grant element*) pari a 40%.

ARTICOLO 7
STRUTTURE DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

La struttura gestionale e le modalità di realizzazione del PROGRAMMA, come dettagliato negli Allegati 1 e 2, prevedono quanto segue:

7.1 Il METE, avvalendosi del supporto della propria unità interna Project Management Unit - PMU/METE, realizzerà il PROGRAMMA e metterà a punto gli accordi necessari con gli enti competenti, firmerà i contratti richiesti e sarà responsabile per l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal credito di aiuto, nonché per la gestione del fondo rotativo di cui all'art. 10 e per la liquidazione del credito d'aiuto secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Convenzione Finanziaria.

La PMU/METE, già operativa in quanto istituita nell'ambito del precedente "Programma di sviluppo del settore privato mediante la costituzione di una linea di credito in favore delle Piccole e Medie Imprese albanesi - PRODAPS",continuerà a supervisionare la gestione dei fondi dal credito di aiuto e assistere gli organi di gestione del PROGRAMMA per tutta la sua durata, garantendo il rispetto delle procedure definite nell'Accordo;

7.2 Il MoF stipulerà la Convenzione Finanziaria.

7.3 Il CLSC, già operativo in quanto istituito nell'ambito del precedente "Programma di sviluppo del settore privato mediante la costituzione di una linea di credito in favore delle Piccole e Medie Imprese albanesi - PRODAPS", continuerà a sovrintendere all'efficacia e all'efficienza del PROGRAMMA, e sarà composto da rappresentanti delle Istituzioni

Albanesi (METE, MoF e Banca d'Albania) e da rappresentanti delle Istituzioni Italiane (MAE-DGCS attraverso l'Ambasciata d'Italia a Tirana ed il suo Ufficio di Cooperazione allo Sviluppo- Unità Tecnica Locale).

7.4 Le BCP che parteciperanno al PROGRAMMA e alla gestione della linea di credito mediante la firma di un apposito *on-lending agreement* con il METE, erogheranno i crediti alle PMI.

7.5 Le PMI beneficeranno dei prestiti erogati dalle BCP a valere sulla linea di credito.

ARTICOLO 8
MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA LINEA DI CREDITO

8.1 Il credito di aiuto di cui al precedente punto 4.1 (Linea di Credito per le PMI) sarà utilizzato per finanziare progetti di PMI attraverso un definito gruppo di BCP con le quali il METE stipulerà un apposito "on-lending agreement".
La linea di credito per le PMI dovrà finanziare l'acquisizione di materie prime, attrezzature, tecnologie e la relativa AT, manutenzione, ricambi e licenze industriali. La linea di credito dovrà essere utilizzata per l'acquisto di beni e servizi di origine italiana. Tuttavia un ammontare massimo del finanziamento per ciascun progetto presentato e approvato a favore di una PMI può essere utilizzato per coprire spese locali (30% del finanziamento nel caso di importi compresi tra 50.000 e 500.000 Euro e 60% del finanziamento nel caso di importi compresi tra 15.000 e 50.000 Euro). I contratti di fornitura finanziati attraverso il credito d'aiuto dovranno essere espressi in EURO o in ALL. Nel caso in cui fossero espressi in ALL, il tasso di cambio applicato sarà quello corrispondente alla data della firma della sottoscrizione del contratto.
Il credito d'aiuto non può essere utilizzato per finanziare:
- Imposte locali, dazi doganali, IVA;
- Investimenti nel settore del tempo libero, proprietà immobiliari, armamenti, droghe e alcolici, tabacco e derivati, produzione e prodotti proibiti per l'importazione e l'esportazione dai Paesi UE sulla base di accordi internazionali.

8.2 Il tetto massimo del tasso di interesse dalla Banca Agente alla Banca Intermediaria sarà dello 0,5% per i prestiti in Euro e del 3,5% per i prestiti in ALL. Il tetto massimo del tasso di interesse che le BCP applicheranno ai clienti sarà del 5,5% per i prestiti in Euro e dell'8,5% per i prestiti in ALL. Il periodo di pagamento del credito sarà fino a 8 anni, compreso il Periodo di Grazia (vengono pagati solo gli interessi) fino a 2 anni. Tali condizioni finanziarie hanno carattere indicativo e potranno essere aggiornate dal "Credit Line Steering Committee" sulla base dell'andamento dei mercati.

8.3 Il credito di aiuto di cui al precedente punto 4.2 (Fondo di Garanzia) potrà essere utilizzato in combinazione con le operazioni finanziate sulla linea di credito di cui al punto 4.1, per contribuire a diminuire il livello delle garanzie richieste dalle BCP alle PMI.

ARTICOLO 9
EROGAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA LINEA DI CREDITO

La linea di credito di cui al punto 4.1, verrà erogata in due tranche anticipate, secondo le seguenti modalità:

9.1 La prima tranche, pari a 5.500.000,00 di EURO, sarà erogata su richiesta del METE al GFR all'adempimento delle seguenti pre-condizioni:
- firma ed entrata in vigore della Convenzione Finanziaria tra il MoF ed il GFR;
- conferma e insediamento degli organi di gestione del PROGRAMMA (CLSC e PMU/METE);
- selezione della società di Auditing.

9.2 Il METE farà richiesta di erogazione della seconda tranche, pari a 5.500.000,00 di EURO, quando siano stati impegnati almeno 4.400.000,00 di EURO, pari all'80% dell'importo della

prima tranche. Il METE allegherà alla richiesta un suo rapporto dettagliato e certificato dalla società di Auditing, che evidenzi la validità di ciascuna operazione. L'erogazione della tranche avverrà a seguito della verifica con valutazione positiva da parte del MAE-DGCS e del GFR di tale rapporto, fatto salvo quanto disposto al punto 9.5.

9.3 Quando il METE abbia impegnato somme per un ammontare superiore a 9.000.000,00 di EURO sul totale erogato con la prima e la seconda tranche, presenterà un rapporto dettagliato e certificato dalla società di Auditing. Il successivo utilizzo delle restanti somme è subordinato alla verifica positiva da parte del MAE-DGCS e del GFR di tale rapporto, fatto salvo quanto disposto al punto 9.5.

9.4 A completamento di tutte le operazioni il METE presenterà un rapporto finale, certificato dalla società di Auditing. Tale rapporto dovrà essere approvato dal MAE-DGCS e dal GFR, fatto salvo quanto disposto al punto 9.5.

9.5 Il Governo albanese si impegna in maniera irrevocabile a rimborsare al GFR i fondi erogati, che si intenderanno come mai utilizzati, nel caso in cui:

- il controllo eseguito dalla società di auditing sulla documentazione contrattuale abbia un esito negativo;
- il MAE –DGCS non approvi alcune operazioni in favore delle PMI.

9.6 Gli interessi che maturano sul conto speciale costituito per la Linea di Credito, come previsto dalla Convenzione Finanziaria, si cumuleranno e saranno utilizzati per il finanziamento del PROGRAMMA e per la liquidazione del credito d'aiuto.

ARTICOLO 10
FONDO ROTATIVO

I prestiti, che saranno rimborsati dalle BCP in base a quanto stabilito nel presente accordo e nell' *on-lending agreement*, andranno a costituire un fondo rotativo che sarà gestito direttamente dal METE che, con lo stesso meccanismo, finanzierà le PMI. Il succitato fondo rotativo sarà costituito in un conto separato presso una banca di secondo livello.

ARTICOLO 11
FONDO DI GARANZIA

Il credito di aiuto di cui al precedente punto 4.2 (Fondo di Garanzia) sarà utilizzato per incrementare la disponibilità dell'Albanian Guarantee Fund (AGF), istituito dalle Parti nell'ambito dell'iniziativa PRODAPS e sarà trasferito in due tranche:

- la I pari a 500.000 euro sarà erogata su richiesta del METE al GFR in seguito all'entrata in vigore del presente Accordo;
- la II da 2.000.000,00 Euro su richiesta del METE quando farà richiesta di erogazione della tranche, di cui al punto 3.2, e quando saranno passati almeno 18 mesi dall'avvio delle attività dell'AGF nel corso di svolgimento dell'iniziativa PRODAPS, dopo aver fornito un suo rapporto dettagliato e certificato dalla società di Auditing, che evidenzi la validità di ciascuna operazione connessa all'utilizzo dell'AGF, nonché lo schema di gestione del fondo laddove fossero apportate modifiche a quanto approvato dal CLSC e dal MAE/DGCS nel corso dell'iniziativa PRODAPS. L'erogazione della tranche avverrà a seguito della verifica con valutazione positiva da parte del MAE-DGCS e del GFR di tale rapporto, fatto salvo quanto disposto qui di seguito.

11.1 Il Governo albanese si impegna in maniera irrevocabile a rimborsare al GFR i fondi che si intenderanno come mai utilizzati, nel caso in cui:

- il controllo eseguito dalla società di auditing sulla documentazione contrattuale abbia un esito negativo;
- il MAE – DGCS non approvi alcune operazioni a garanzia di prestiti alle PMI.

11.2 Gli interessi che maturano sul conto speciale costituito per il Fondo di Garanzia, come previsto dalla Convenzione Finanziaria, si cumuleranno e saranno utilizzati per il finanziamento del Fondo stesso e per la liquidazione del credito d'aiuto.

ARTICOLO 12
ASSISTENZA TECNICA

Il credito d'aiuto di cui al punto 4.3 (assistenza tecnica), pari a 1.500.000,00 EURO sarà trasferito in un'unica tranche e sarà accreditato su un conto speciale del METE, separato dagli altri conti relativi alla Linea di Credito e al Fondo di Garanzia.

12.1 La tranche sarà erogata su richiesta del METE al GFR all'adempimento delle seguenti pre- condizioni:
- firma ed entrata in vigore della Convenzione Finanziaria tra il MoF ed il GFR;
- conferma e insediamento degli organi di gestione del PROGRAMMA;
- selezione della società di Auditing.

12.2 Il credito d'aiuto relativo all'assistenza tecnica sarà gestito dal METE attraverso la realizzazione di attività preventivamente approvate all'unanimità dai membri del CLSC. Come descritto nel Documento di Programma (allegato 1), le attività previste saranno comprese nelle seguenti tipologie:
- 600.000,00 EURO per fornire servizi di assistenza tecnica diretta alle PMI (contributo ai costi per l'identificazione dei bisogni e preparazione dei business plan per richiesta di finanziamenti a valere sugli strumenti finanziari offerti dal PROGRAMMA);
- 90.000,00 EURO per fornire assistenza alle Camere di Commercio, Associazioni di Sviluppo Regionale - RDA e altre associazioni private e pubbliche che forniscono servizi e supporto alle PMI associazioni;
- 90.000,00 EURO per attività a supporto del METE ed AIDA;
- 360.000,00 EURO per attività di gestione del Programma;
- 360.000,00 EURO per attività di supporto alla realizzazione del Programma (costi per Auditing, Consulenze finanziarie, legali e tecniche e costi per attività di promozione).

12.3 Il METE presenterà al MAE/DGCS per approvazione, con cadenza annuale e per tutta la durata del PROGRAMMA a partire dalla data di trasferimento della tranche del credito d'aiuto per la componente di assistenza tecnica, un rapporto dettagliato sull'utilizzo dei fondi, certificato dalla società di Auditing e sottoscritto dal CLSC.

12.4 Il Governo albanese si impegna in maniera irrevocabile a rimborsare al GFR i fondi, che si intenderanno come mai utilizzati, nel caso in cui:
- il controllo eseguito dalla società di auditing sul rapporto abbia un esito negativo;
- il MAE -DGCS non approvi alcune operazioni relative ala componente di assistenza tecnica.

12.5 Gli interessi che maturano sul conto speciale costituito per l'assistenza tecnica, come previsto dalla Convenzione Finanziaria, si cumuleranno e saranno utilizzati per la liquidazione del credito.

ARTICOLO 13
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione di beni, servizi e lavori per la realizzazione del PROGRAMMA da parte delle strutture di gestione sarà eseguita mediante espletamento di gare disciplinate dall'ultima versione del Manuale delle Procedure della Commissione Europea e relativi annessiadattato dalla Legge 49/87 così come indicato nell'Annesso 3.

ARTICOLO 14
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Le Parti si impegnano a porre in atto quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del PROGRAMMA e ad effettuare un monitoraggio ed un controllo continuo sull'uso dei fondi e su ogni altra condizione menzionata nell'Accordo. In particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi sarà periodicamente valutato in accordo allo schema degli indicatori contenuti nel quadro logico, in Allegato 1.
Il monitoraggio sarà effettuato, almeno su base semestrale, da esperti italiani selezionati congiuntamente dal MAE/DGCS e dal METE, approvati dal CLSC e contrattualizzati dal METE, nell'ambito delle attività previste al punto 4.3 (assistenza tecnica).

ARTICOLO 15
CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Il Governo della Repubblica Italiana è impegnato nella lotta contro la corruzione in tutte le sue manifestazioni. In particolare, al fine di evitare qualsiasi occasione di attività illegali e irregolarità in occasione della presentazione delle offerte per forniture, servizi e opere civili, il Governo italiano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti alle gare di sottoscrivere e presentare l'Annesso *Integrity Pact* unitamente alle loro offerte o ai contratti approvati. La mancata presentazione della suddetta documentazione costituirà l'automatica esclusione dalla gara o sarà motivo per applicare le rilevanti sanzioni dell'*Integrity Pact* in caso di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione durante l'esecuzione del contratto. L'inserimento di detta clausola mira ad assicurare una corretta concorrenza ed uguali opportunità a tutti i partecipanti, nonché una corretta e trasparente esecuzione del contratto approvato.

ARTICOLO 16
CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso dell'implementazione del PROGRAMMA dovranno essere risolte per via amichevole attraverso consultazioni tra il METE e MAE-DGCS per il tramite dell'Ambasciata d'Italia.

ARTICOLO 17
IMPEDIMENTI E FORZA MAGGIORE

In caso di impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA, dovuto a cause di forza maggiore (guerra, alluvione, incendio, tifone, terremoto, conflitti di lavoro, scioperi, provvedimenti dei rispettivi Governi, impreviste difficoltà nei trasporti e altre cause) riconosciute da entrambe le Parti, o in caso di pericolo o di condizioni rischiose per il personale espatriato, saranno adottate le seguenti disposizioni:

17.1 Se la durata dell'impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA è minore di sei mesi, l'uso dei fondi non impegnati viene sospeso fino a quando il MAE-DGCS autorizzi la ripresa delle attività.

17.2 Se la durata dell'impedimento è superiore a sei mesi e minore di ventiquattro, il PROGRAMMA è sospeso ed i fondi non impegnati sono mantenuti fino al venir meno dell'impedimento e al sopraggiungere dell'autorizzazione del MAE-DGCS alla ripresa delle attività.

17.3 Qualora la durata dell'impedimento sia maggiore di ventiquattro mesi, le Parti sono tenute ad accordarsi sulla continuazione del PROGRAMMA ed a stabilire le successive azioni. In caso di impossibilità a continuare le attività, le parti devono decidere sulla destinazione dei

fondi non impegnati. In mancanza di un accordo la Parte albanese si impegna a rimborsare le somme residue.

17.4 Qualora alcuni progetti fossero affetti da impedimenti e cause di forza maggiore, tutte le attività e fondi correlati dovranno essere sospesi fino a che tali impedimenti cessino e il MAE-DGCS ne autorizzi la ripresa. Se gli impedimenti dovessero durare più di ventiquattro mesi, le Parti dovranno accordarsi sulla destinazione dei fondi residui. I progetti non coinvolti continueranno le loro attività fino al completamento e secondo la disponibilità dei fondi.

ARTICOLO 18
DENUNCIA DELL'ACCORDO

Le Parti si riservano il diritto di denunciare tale Accordo qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

18.1 Mancata realizzazione degli obiettivi previsti nel PROGRAMMA o mancata presentazione da parte delle Autorità albanesi della documentazione richiesta per le tranches successive del finanziamento.

18.2 Grave errore da parte del METE, quali ritardi ingiustificati e prolungati (maggiori a nove mesi) tali da minacciare il raggiungimento dell'obiettivo del PROGRAMMA, utilizzo dei fondi per ragioni differenti rispetto a quelle previste nel presente Accordo e nella Convenzione Finanziaria, prolungato ritardo nella presentazione dei rapporti previsti.

18.3 Protratto impedimento o Forza Maggiore, secondo quanto stabilito nelle clausole del precedente articolo 17.

18.4 In caso di grave errore, come da punto 18.2, il MAE-DGCS dovrà notificare l'accaduto per iscritto al METE invitandolo a prendere tutti i provvedimenti necessari entro un periodo massimo di 90 giorni dalla data di notifica. Dopo questa scadenza, il MAE-DGCS si riserva il diritto di denunciare l'Accordo.

18.5 Negli altri due casi sopra menzionati, il MAE-DGCS può decidere unilateralmente la denuncia dell'Accordo, notificandola con Nota verbale al METE con almeno 3 mesi di anticipo. In ogni caso, dopo tale notifica, il METE è tenuto ad interrompere le attività del PROGRAMMA, salvo diverso accordo tra le Parti.

18.6 In caso di denuncia dell'Accordo, il Governo albanese dovrà restituire al MAE-DGCS tutti i fondi erogati che non siano stati ancora spesi in base a questo Accordo.

ARTICOLO 19
MODIFICA

Le Parti possono proporre modifiche all'Accordo mediante scambio di Note Verbali. Gli emendamenti eventualmente concordati tra le Parti entreranno in vigore secondo le rispettive procedure interne all'uopo previste.

ARTICOLO 20
ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Ogni Parte dovrà notificare all'altra per iscritto il completamento delle procedure nazionali necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Questo Accordo entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche.

Questo Accordo rimarrà in vigore fino al completo rimborso del credito.
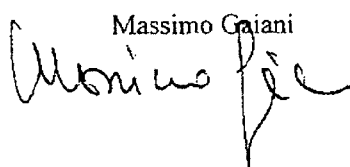
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tirana, il 08.03.2013, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese. In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua italiana prevale.
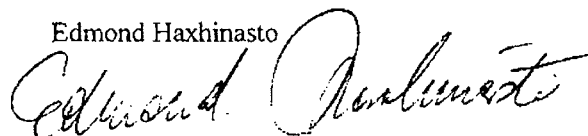
Per il Governo della Repubblica Italiana

L'Ambasciatore d'Italia a Tirana

Massimo Gaiani

Per il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania

Il Ministro dell'Economia, Commercio ed Energia

Edmond Haxhinasto

ALLEGATO 1

DOCUMENTO DI PROGRAMMA – SINTESI E QUADRO LOGICO

1. SINTESI DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa in oggetto, denominata "Programma di Assistenza Integrata per lo Sviluppo delle PMI Albanesi" si inserisce nel "Protocollo bilaterale di Cooperazione allo Sviluppo fra Italia e Albania", firmato a Tirana il 12 aprile 2010 per un impegno totale pari a 51 milioni di Euro sul triennio 2010-2012, di cui 15 milioni sono destinati a sostenere lo sviluppo del settore privato albanese.

Il Programma intende proseguire l'impegno del Programma per lo Sviluppo delle PMI Albanesi (PRODAPS) (nr. AID 7961/03), rinnovando gli strumenti finanziari da esso originariamente previsti (Linea di Credito da 25 milioni di Euro e Fondo di Garanzia da 2.5 milioni di Euro) e completandoli con una componente di assistenza tecnica diretta ad imprese, associazioni di categoria e al Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia (METE).

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di *contribuire alla crescita economica dell'Albania, nell'ottica della progressiva integrazione al mercato comune Europeo, sostenendo lo sviluppo diffuso dell'imprenditoria locale e promuovendo al contempo l'adozione di standard di sostenibilità ambientale e il miglioramento generale delle condizioni di lavoro.*

Beneficiarie dell'iniziativa sono prioritariamente le Piccole e Medie Imprese albanesi, intese come singole entità produttive (secondo la disciplina legislativa albanese) o in forma associata (consorzi, cooperative, associazioni). L'iniziativa prevede inoltre l'assistenza al Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia per l'identificazione e la progettazione di modelli di sviluppo per le PMI albanesi.

Il Programma prevede l'adozione di strumenti finanziari e non finanziari per assistere le PMI beneficiarie favorendone la realizzazione di investimenti, volti ad incrementare la qualità dei processi produttivi. **Il Programma quindi include: a) il finanziamento di una nuova Linea di Credito (credito d'aiutó per aggiuntivi 11 milioni di Euro), con una dotazione specifica per sostenere i "piccoli progetti" soprattutto nel settore agroalimentare (3.5 milioni di Euro); b) l'incremento della dotazione del Fondo di Garanzia del Programma per lo Sviluppo delle PMI Albanesi (credito d'aiuto per aggiuntivi 2.5 milioni di Euro); c) il finanziamento di attività per l'accompagnamento e il supporto dirette ai beneficiari, attraverso la dotazione di un fondo di Assistenza Tecnica (credito d'aiuto pari a 1.5 milioni di Euro).**

L'iniziativa si classifica nel settore OCSE/DAC di "sviluppo del settore privato" che comprende le attività di supporto al settore privato ed alle istituzioni (25010); contribuisce all'Obiettivo di Sviluppo del Millennio "8.T2 – Sviluppare un sistema commerciale e finanziario più aperto, regolamentato, prevedibile e non discriminatorio".

2. CONTESTO DELL'INIZIATIVA

2.1 L'impatto della crisi internazionale (2008 – 2009) sul sistema produttivo Albanese

La crisi finanziaria che ha colpito i mercati internazionali dal settembre 2008[1] ha avuto un impatto limitato sul sistema creditizio Albanese, in confronto gli effetti verificatisi negli altri Paesi della regione balcanica. La mancanza di una Borsa valori nazionale insieme con l'esiguità' dei prodotti finanziari disponibili sul mercato, lo scarso peso degli investimenti diretti esteri rispetto al Prodotto Interno Lordo (PIL) ed il limitato grado di esposizione del sistema

[1] Gli economisti mondiali hanno consensualmente identificato la data d'inizio della crisi con il fallimento della banca d'affari americana Lehman Brothers, certificato con la decisione di detta banca di avvalersi delle previsioni del *Chapter 11 del Bankruptcy Code* statunitense.

finanziario nazionale rispetto ai mercati internazionali sono tutti motivi grazie ai quali inizialmente (e parzialmente) l'Albania è riuscita a "proteggersi" dagli shock che hanno colpito le economie mondiali.
Inoltre, la crisi è stata tempestivamente affrontata dalla Banca d'Albania attraverso l'utilizzo di un'ampia gamma di strumenti e misure atti ad immettere liquidità nel sistema ed al contempo a stimolare la trasparenza del sistema bancario locale. Le misure adottate hanno raggiunto i risultati attesi, tra i quali:

- Contenimento dell'"effetto panico" presso privati ed aziende che in altri Paesi ha portato ad una forte contrazione dei depositi presso gli istituti di credito;
- Stabilità dei livelli di tasso di cambio del LEK rispetto alle valute internazionali (soprattutto Euro e Dollaro);
- Contenimento del tasso dei crediti non esigibili (*non performing loans*) a livelli uguali a quelli fatti registrare prima della crisi;
- Stabilità del tasso d'inflazione al livello del 3% (pari al livello di inflazione programmata);
- Un sistema bancario nazionale ben capitalizzato e sufficientemente liquido.

Tuttavia, gli effetti più duri di quella che è stata a ragione definita "una crisi importata"[2]si sono riverberati, a partire dal 2009, sull'economia reale del Paese. La drastica riduzione delle rimesse dei lavoratori Albanesi emigrati in Grecia ed in Italia a causa dei cali occupazionali registrati in quei Paesi, la forte caduta della domanda internazionale per prodotti finiti e semilavorati insieme con la restrizione dei crediti da parte delle banche commerciali alle imprese locali (nonostante gli interventi sopra menzionati da parte della Banca d'Albania) sono i fattori che hanno portato alla riduzione del tasso di crescita del PIL (dal 6% registrato nel 2008 al 3% del 2009).
Bisogna considerare inoltre che il sistema economico Albanese è composto per il 98% da Piccole e medie imprese (PMI) operanti in settori tradizionali ed a basso valore aggiunto, con un basso livello di innovazione e scarsa possibilità di accesso a tecnologie avanzate. Tali fattori spiegano il duro impatto della crisi economica sul sistema produttivo nazionale e la crescente difficoltà delle imprese Albanesi di competere sui mercati regionali e internazionali, soprattutto in un periodo di rallentamento generalizzato dei flussi di interscambio.
Al fine di affrontare le difficoltà menzionate, nel quadro del processo di integrazione europea avviato con la sottoscrizione dell'*Accordo di Stabilizzazione e Associazione (SAA)* firmato con l'Unione Europea, il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia (METE) ha varato nel 2010 lo *Strategic Program for the Development of Innovation and Technology of SMEs for the period 2011 – 2016*; il Programma strategico completa e rivede gli obiettivi e gli strumenti identificati nella *Business Investment Development Strategy 2007 – 2013* (approvata nel febbraio 2007, prima della crisi economica internazionale).
Il Programma ha l'obiettivo dichiarato di "aumentare la competitività del sistema imprenditoriale Albanese nei contesti nazionale, regionale e globale, incoraggiando e supportando efficacemente l'innovazione d'impresa e lo sviluppo tecnologico attraverso forme di assistenza finanziaria, tecnica, di accesso alle informazioni, infrastrutturale o di altra natura"[3].
Si sottolinea quindi il ruolo dell'innovazione come motore per l'economia, attraverso il miglioramento della qualità delle produzioni *made in Albania*. L'approccio adottato è

---

[2] Discorso tenuto da Ardian Fullani - Governatore della Banca d'Albania alla Monetary and Financial Stability Conference, 17 Settembre 2009.
3 METE, Strategic Program for the Development of Innovation and Technology of SMEs for the period 2011 – 2016, secondo l'ultima modifica del febbraio 2011.

perfettamente allineato con le politiche dell'Unione Europea per lo sviluppo delle PMI; in particolare la *Carta Europea per lo Sviluppo delle PMI* è il quadro di riferimento per le strategie del governo Albanese e lo *Small Business Act* (adottato dai Paesi UE nel 2008 e oggi in fase di revisione) rappresenta il quadro di riferimento per l'identificazione di linee guida a supporto delle PMI Albanesi.

In particolare il METE sta concentrando i propri sforzi su tre pilastri e richiede lo stesso ai donatori internazionali operanti in Albania: promozione della cultura imprenditoriale, sviluppo di imprese con attitudine e potenzialità di internazionalizzazione e miglioramento dei sistemi di finanziamento per le PMI. La realizzazione di "un'imprenditorialità' diffusa", in grado di competere sui mercati internazionali è l'obiettivo dichiarato del Ministero e la chiave attraverso cui realizzare una crescita più equilibrata del sistema economico Albanese nel suo complesso. Lo sviluppo dell'imprenditoria diffusa, inoltre, implica una particolare attenzione alle regioni esterne all'area metropolitana di Tirana, ricche di piccole e piccolissime imprese spesso operanti in contesti rurali.

Questo approccio integrato, basato su un'analisi approfondita del contesto economico locale e al contempo in linea con gli standard e le direttive Europee, rappresenta il quadro all'interno del quale l'Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo dell'Ambasciata d'Italia in Albania ha condotto la propria analisi per l'identificazione di un nuovo Programma a supporto del settore privato in Albania, adempiendo così al proprio ruolo di *Lead Donor Europeo per lo sviluppo del settore privato in Albania.*

2.2 Il Ruolo di *Lead Donor Europeo della Cooperazione Italiana per lo sviluppo del settore privato in Albania*

La comunità dei donatori internazionali ed il Governo d'Albania perseguono congiuntamente il principio di migliorare l'efficacia degli aiuti internazionali per la cooperazione allo sviluppo[4].

Parallelamente, gli Stati membri dell'Unione Europea e la Commissione Europea hanno concordato di mettere in campo azioni per aumentare la complementarietà dei reciproci interventi attuando un'effettiva divisione del lavoro. A questo proposito hanno sottoscritto una serie di impegni operativi contenuti nel *Codice di Condotta Europeo sulla Complementarietà e la Divisione del Lavoro nell'ambito delle Politiche di Sviluppo* (maggio, 2007). Successivamente l'Unione Europea ha avviato la *Fast Track Iniziative on Division of Labour (FTI-DoL)* con il fine di supportare una serie di Paesi, tra cui l'Albania, nella realizzazione della Divisione del Lavoro interna al Paese. Il processo innescato dalla FTI-DoL è stato avviato in Albania nel 2009 e ha visto l'Italia ricoprire il ruolo di facilitatore, agendo in stretto coordinamento con la Delegazione dell'Unione Europea ed un gruppo di donatori internazionali[5]. Il processo è stato portato avanti sotto la guida attiva del Governo Albanese attraverso il *Department for Strategy and Donor Coordination (DSDC).*

E' stato quindi condiviso l'insieme di responsabilità connesse al ruolo di Lead Donor settoriale, nell'ambito di applicazione della FTI -DoL. Ciascun donatore che ha partecipato al processo di implementazione della FTI -DoL ha sottoscritto l'impegno di assumere il ruolo di Lead Donor in un settore specifico. L'Italia è stata quindi nominata come *Lead Donor Europeo per lo sviluppo del settore privato in Albania.* Il ruolo di Lead Donor, secondo quanto concordato con il METE, è realizzato dalla Cooperazione Italiana attraverso due principali modalità d'intervento: l'identificazione di priorità e bisogni per lo sviluppo delle PMI Albanesi, il supporto al METE nel coordinamento dei donatori che intervengono in Albania con iniziative a supporto dello sviluppo del settore privato, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e di allineare detti interventi con le strategie di sviluppo del Ministero Albanese. Con la nomina si è riconosciuto il ruolo svolto negli anni dalla Cooperazione Italiana a supporto dello sviluppo del settore privato Albanese, passando da programmi miranti a sostenere lo sviluppo infrastrutturale

---

[4] I principi menzionati sono contenuti nella Dichiarazione di Parigi, 2005 e conseguentemente espressi in termini di azioni da intraprendere nell' Agenda di Accra, 2008.

[5] Specificamente: Austria, Germania, Svezia e Svizzera.

del Paese, fino all'attenzione diretta alle Piccole e Medie Imprese attraverso il *Programma per lo Sviluppo del Settore Privato Albanese, attraverso una Linea di credito e relativa Assistenza Tecnica (PRODAPS).*

2.3 Il Programma per lo Sviluppo del Settore Privato Albanese, attraverso una Linea di credito e relativa Assistenza Tecnica (PRODAPS)

L'iniziativa PRODAPS, prevista nel *Protocollo Bilaterale di Cooperazione 2002 - 2004,* è un intervento strutturato in 3 componenti, finalizzato a migliorare l'accesso al credit delle PMI Albanesi, attraverso 2 strumenti finanziari (linea di credito a tasso agevolato da 25 milioni di Euro e fondo di Garanzia da 2.5 milioni di Euro) ed una componente di Assistenza Tecnica (1,7 milioni di Euro). Dall'inaugurazione del Programma, nel gennaio 2009, sono stati erogati prestiti a favore di 46 PMI Albanesi per un esborso totale di 11 milioni di Euro a valere sulla Linea di Credito. L'iniziativa è ad oggi unanimemente considerata un caso di successo, soprattutto considerando la possibilità per le imprese beneficiarie di ottenere credito per investimenti produttivi, da parte delle banche commerciali private partecipanti, in un periodo di generale restrizione nella concessione di prestiti.

In generale, strumenti quali la Linea di Credito del programma PRODAPS, sono da considerarsi di grande utilità in particolare in quei contesti economici caratterizzati da elevate barriere nell'accesso al credito (tassi d'interesse elevati, richiesta di garanzie reali eccedente la capacità dei richiedenti, periodo di rientro del prestito non allineati con il ritorno dell'investimento pianificato, alti costi di transazione); specificamente poi, il meccanismo di erogazione previsto in PRODAPS è stato progettato in modo da contemperare due diverse esigenze: liberare la liquidità presente nel mercato a favore di progetti d'investimento delle PMI locali e garantire, al contempo, trasparenza e indipendenza nel processo di valutazione del merito bancario delle singole richieste di finanziamento, da parte delle banche partecipanti. La rapidità di trasferimento dei fondi ai beneficiari finali (PMI Albanesi) ha rappresentato uno dei principali fattori di successo dell'iniziativa attualmente in corso di realizzazione.

Sebbene la linea di credito ed il fondo di garanzia del programma non fossero stati concepiti per specifici settori e per i relativi bisogni di imprese in essi operanti, entrambi gli strumenti prevedono condizioni di maggiore vantaggio finanziario (periodi di ripagamento e di grazia prefissati e più lunghi di quelli generali) per i cosiddetti "progetti prioritari" quei progetti di investimento realizzati da particolari categorie di PMI (manifatturiere, esportatrici, localizzate nelle aree più depresse del Paese, operanti nel settore dell'agro industria) o che generassero un impatto positivo in termini di creazione di opportunità lavorative, riduzione dell'inquinamento o produzione di energia da fonti rinnovabili. Le priorità fissate erano finalizzate a produrre *addizionalità,* intesa come la capacità del programma di raggiungere un ampio numero di beneficiari, includendo soprattutto quelle PMI che, in assenza dell'intervento in oggetto, sono escluse dal mercato del credito. Al fine di valutare l'addizionalità prodotta da PRODAPS la Cooperazione Italiana in Albania ha costruito un sistema di monitoraggio interno della linea di credito del Programma ed ha redatto un primo rapporto di monitoraggio, relativo all'utilizzo della prima tranche della linea di credito (5 milioni di Euro) e dei relativi progetti finanziati. Le evidenze emerse dal primo rapporto di monitoraggio hanno permesso una valutazione più articolata dell'impatto della linea di credito e di PRODAPS in genere. Sebbene l'iniziativa abbia avuto un impatto positivo sull'economia Albanese, nei termini su espressi di accesso alla liquidità in un periodo di crisi ma anche per aver promosso un atteggiamento meno prudente delle banche locali verso le PMI Albanesi, si rilevano margini per migliorare i risultati del programma, soprattutto ampliando la gamma ed il numero dei beneficiari dell'iniziativa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese in alcuni settori e filiere chiave, come l'agroindustria, l'economia verde e alle aree interne del paese. Su queste basi è stato quindi concepito il *Programma di Assistenza Integrata alle PMI Albanesi,* che intende migliorare i risultati di PRODAPS nei termini di impatto sopra descritti.

2.4 Il Programma di Assistenza Integrata per lo Sviluppo delle PMI Albanesi (di seguito denominato "Programma")

L'obiettivo generale del "Programma di Assistenza Integrata per lo Sviluppo delle PMI Albanesi" (di seguito denominato "Programma") è quello *di contribuire alla crescita economica dell'Albania, sostenendo lo sviluppo diffuso dell'imprenditoria locale e promuovendo al contempo l'adozione di standard di qualità, sostenibilità ambientale, la creazione di nuova occupazione e il miglioramento generale delle condizioni di lavoro.*

Beneficiarie dell'iniziativa sono prioritariamente le PMI albanesi, intese come singole entità produttive, secondo la definizione dell'Unione Europea recepita nella legislazione albanese, o in forma associata (consorzi, cooperative, associazioni), in un rapporto equilibrato tra aree centrali e aree periferiche del paese.

In particolare, al fine di migliorare i risultati del programma PRODAPS in termini di impatto, gli strumenti del nuovo Programma saranno volti a favorire determinate categorie di imprese, secondo criteri di sostenibilità sociale e ambientale, tra i quali: condizioni di lavoro adeguate agli standard internazionali; utilizzo di fonti rinnovabili di energia nel processo produttivo; progetti d'investimento che prevedono il trasferimento di tecnologie finalizzate alla riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti o al miglioramento dell'efficienza energetica del processo produttivo; imprese che investono sull'innovazione del prodotto o di processo al fine di incrementare la propria produttività ed il valore aggiunto dei beni, che valorizzino i potenziali e le vocazioni locali nell'ambito di piani condivisi di sviluppo regionale (laddove esistono) e che contribuiscano all'incremento occupazionale. Analogamente, sono considerate beneficiarie prioritarie le imprese che operano nel settore agroindustriale e, conseguentemente, sono da considerarsi prioritari i progetti di investimento che consentono la produzione di beni a più alto valore aggiunto in questo settore.

All'interno della gamma dei beneficiari del Programma, si è tenuto conto della maggiore difficoltà di dette imprese ad accedere al credito bancario, dato il più alto rischio associato ai loro progetti d'investimento da parte degli istituti di credito e della necessità di adottare misure *ad hoc*.

L'iniziativa prevede, inoltre, l'assistenza alle associazioni di categoria ed al Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia (METE) per l'identificazione e la progettazione di modelli di sviluppo per le PMI Albanesi.

Il Programma prevede l'adozione di strumenti finanziari e non finanziari per assistere le PMI beneficiarie favorendone la realizzazione di investimenti, volti ad incrementare la qualità dei processi produttivi.

	3.1 Matrice del Quadro Logico dell'Intervento			
	Logica d'intervento	**Indicatori oggettivamente verificabili (IOV)**	**Fonti di informazione**	**Condizioni**
Obiettivo Generale	Contribuire alla crescita economica dell'Albania, nell'ottica della progressiva integrazione al Mercato Comune Europeo, sostenendo lo sviluppo diffuso dell'imprenditoria locale e promuovendo al contempo l'adozione di standard di sostenibilità ambientale e il miglioramento generale delle condizioni di lavoro.	1) Incidenza positiva dei dati del Programma sul PIL nazionale. 2) Contribuzione all'incremento dell'interscambio commerciale con l'UE rispetto all'anno di avvio dell'iniziativa. 3) Contribuzione all'incremento del tasso di occupazione nazionale, rispetto all'anno di avvio dell'iniziativa.	Dati INSTAT (*Rapporto Annuale)*, EUROSTAT e *Bollettini Macroeconomici* della Banca d'Albania	

Obiettivi Specifici	**1)** Migliorare il rapporto fiduciario tra PMI albanesi e sistema bancario locale, intendendo l'accesso al credito come strumento funzionale per favorire la crescita diffusa dell'imprenditoria, la creazione di nuove imprese e per favorire l'innovazione di processo e di prodotto. **2)** Sostenere l'adozione di pratiche relative alla responsabilità sociale d'impresa, intesa come struttura produttiva che genera un impatto positivo sul proprio territorio in termini occupazionali, ambientali e sociali in genere, favorendo al contempo le aggregazioni funzionali tra PMI, per uno sviluppo economico e sociale diffuso.	**1.1)** Incremento nel numero di prestiti di medio/lungo periodo a favore di beneficiari prioritari concessi dalle BCP partecipanti, rispetto a quelli erogati a valere sugli strumenti finanziari dell'iniziativa PRODAPS. **1.2)** Incremento nel numero di PMI registrate in Albania dall'inizio dell'intervento. **1.3)** Incremento del tasso di importazione di beni strumentali ad alto contenuto tecnologico, rispetto al dato analogo registrato dall'iniziativa PRODAPS. **2.1)** Aumento delle imprese operanti in filiera o consorzi dall'inizio dell'intervento. **2.2)** Aumento dell'occupazione femminile e giovanile tra le PMI beneficiarie. **2.3)** Aumento delle PMI albanesi che ottengono certificazioni di qualità (ISO 9001) e ambientali (ISO 14001).	**1.1)** Dati sugli impieghi e il portafoglio di clienti delle Banche partecipanti al Programma e dati del Registro del Credito presso la Banca d'Albania. **1.2 + 2.1)** Centro Nazionale per la Registrazione d'Impresa (QKR). **1.3 + 2.2)** Dati INSTAT e Banca d'Albania: *Rapporto Annuale* sui principali indicatori economici e *bollettini semestrali della Banca d'Albania* sugli andamenti della bilancia commerciale e dell'interscambio. **2.3)** Dati aggregati forniti dai principali enti certificatori operanti in Albania, relativi alle certificazioni ISO 9001 e 14001.	Stabilità del quadro politico albanese. Stabilità dei principali indicatori macroeconomici. Supporto istituzionale e in particolare del METE nella promozione e gestione degli strumenti finanziari e non finanziari previsti, evitando sovrapposizioni e duplicazioni e favorendo sinergie con altri interventi pubblici e/o di altri donatori internazionali.

Risultati Attesi	**Rispetto all'obiettivo specifico 1):** **1)** Aumento delle richieste di prestito a BCP e IF partecipanti da parte di PMI albanesi; **2)** Incremento dei prestiti a favore di PMI, nel portafoglio generale di impieghi, delle banche partecipanti al Programma; **3)** Aumento dei finanziamenti agli start up d'impresa e dei prestiti a piccoli imprenditori, concessi dagli istituti al Programma; **4)** Incremento nel valore aggiunto delle produzioni delle PMI beneficiarie. **Rispetto all'obiettivo specifico 2):** **5)** Creazione di consorzi e altre forme di associazioni di scopo, soprattutto in settori caratterizzati da elevata parcellizzazione delle unità produttive (agricoltura soprattutto); **6)** Miglioramento degli standard relativi alla gestione d'impresa, alle condizioni di lavoro ed alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi.	**1)** Variazione positiva del numero di richieste di prestito da parte di PMI a BCP e IF partecipanti, tra il periodo precedente e quello successivo alla realizzazione dell'intervento. **2.1)** Rapporto tra impieghi totali e prestiti alle PMI nel portafoglio delle banche partecipanti, prima e dopo l'intervento. **2.2)** Tasso di crescita dei prestiti e breve e brevissimo termine a favore di micro-piccole imprese da parte dagli istituti di credito partecipanti. **2.3)** Tasso di crescita di prestiti, da parte degli istituti finanziari partecipanti, a favore di PMI localizzate al di fuori del corridoio Tirana – Durazzo. **3)** Tasso di crescita dei prestiti agli start up d'impresa concessi dagli istituti di credito partecipanti al Programma. **4)** Tasso di crescita dell'importazione di macchinari ad alta automatizzazione e alto contenuto tecnologico. **5)** Variazione positiva nei tassi di natalità e di crescita di consorzi e associazioni di scopo, misurato prima e dopo l'intervento. **6)** Tasso di crescita del numero di certificazione di qualità (ISO 9001) e di sostenibilità ambientale (ISO 14001), ottenute dalle PMI beneficiarie.	**1 + 2 + 3)** Dati sulle richieste di prestito, sugli impieghi ed il portafoglio di clienti delle banche partecipanti al Programma e Registro del Credito presso la Banca d'Albania. **4)** Dati INSTAT e della Banca d'Albania, relativi all'interscambio ed alla bilancia commerciale nazionale. **5)** Dati disponibili presso il Centro Nazionale per la Registrazione d'Impresa (QKR). **6)** Dati forniti dai principali enti certificatori operanti in Albania, relativi alle certificazioni ISO 9001 e 14001.	Coinvolgimento degli istituti di credito selezionati ed in particolare delle filiali localizzate al di fuori del corridoio Tirana – Durazzo. Collaborazione con associazioni, agenzie e camere di commercio che assistono le PMI al fine di raggiungere un ampio numero di beneficiari. Condizioni auspicabili: varo di normativa per incentivare la certificazione d'impresa; promulgazione di interventi volti a promuovere ed incentivare l'occupazione femminile e giovanile.

Attività Previste		
	1) Linea di Credito (11 milioni di Euro); 2) Fondo di Garanzia (2.5 milioni di Euro); 3) Assistenza Tecnica (1.5 milioni di Euro);	Finanziamento complessivo: 15 milioni di Euro – Credito d'aiuto. 1) Linea di Credito: erogata sotto forma di finanziamenti in conto interessi a favore di PMI albanesi per l'acquisto di tecnologia (beni strumentali) italiana. Nell'importo complessivo si prevede una quota di finanziamenti agevolati per "piccoli progetti" con una dotazione di 3.5 milioni di Euro; 2) Fondo di Garanzia: Aumento del capitale dell'Albanian Guarantee Fund al fine di offrire parziale copertura del rischio connesso alla concessione di prestiti a favore di PMI albanesi; 3) Assistenza Tecnica sotto forma di: 3.1 Assistenza diretta alle PMI beneficiarie; 3.2 Assistenza ad associazioni di impresa; 3.3 Assistenza al METE; 3.4 Servizi di supporto per la gestione del Programma; 3.5 Attività di monitoraggio e valutazione.

4.1 Risorse e stima dei costi

Il Programma sarà realizzato attraverso un credito d'aiuto complessivo di 15 milioni di Euro, ripartito nelle tre componenti menzionate: Linea di Credito (11 milioni di Euro, di cui 3.5 milioni di euro per piccoli progetti); Fondo di Garanzia (2.5 milioni di Euro); Assistenza Tecnica (1.5 Milioni di Euro). In merito alla componente di Assistenza Tecnica, il finanziamento sarà ripartito tra le diverse attività, come riportato:

Componente	**Attività**	**Costi attività**	**Credito d'Aiuto (Euro)**
1) Linea di Credito	Prestiti a favore di PMI, erogati via BCP e IF		**11.000.000,00**
2) Fondo di Garanzia	Copertura parziale rischio associato a prestiti a favore di PMI		**2.500.000,00**
3) AssistenzaTecnica			**1.500.000,00**
	3.1) Assistenza diretta alle PMI	600.000,00	
	3.2) Assistenza alle associazioni di categoria	90.000,00	
	3.3) Assistenza al METE ed AIDA	90.000,00	
	3.4) Attività di Gestione del Programma	360.000,00	
	3.5) Attività' di supporto	360.000,00	
TOTALE			**15.000.000,00**

Nel dettaglio, le attività relative all'Assistenza Tecnica ed i relativi costi sono state stimate come segue:

- **Assistenza diretta alle PMI Albanesi (600.000,00 Euro):**

Si prevede l'assistenza consulenziale a 50 PMI all'anno, dislocate su tutto il territorio nazionale, ed in particolare a quelle che presentano maggiori difficoltà nell'accesso al credito. L'assistenza, fornita da consulenti locali, includerà la redazione di *business plan* ed il supporto relativo alla presentazione di richieste di prestito alle BCP ed IF partecipanti al Programma ma anche attività di consulenza per l'identificazione dei possibili fornitori di tecnologia o per la preparazione di piani di vendita adatti alle capacità produttive della singola PMI. Sulla base dei riferimenti di mercato, ed in particolare alla struttura di costi prevista da Programmi di donatori internazionali che lavorano in questo ambito (quali *l'EBRD – BAS Programme* ad esempio), si stima un costo medio di 4.000,00 euro per singola assistenza a PMI beneficiarie.

- **Assistenza alle associazioni di categoria (90.000,00 Euro)**

Si prevede l'organizzazione di 12 seminari all'anno su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo le associazioni locali. I costi comprenderanno la produzione di materiale informativo e promozionale cartaceo nonché la realizzazione di una newsletter del

Programma, per un costo complessivo stimato di 20.000, 00 Euro all'anno (calcolati sulla base dei dati dell'iniziativa PRODAPS).
E' prevista, inoltre, l'organizzazione di 2 study tour all'anno in Italia (per un costo stimato di 5.000,00 Euro ad evento) per i rappresentanti di associazioni Albanesi selezionate dal Programma.

- **Assistenza al METE e all'Albanian Investment Development Agency – AIDA (90.000,00 Euro)**

I costi stimati si riferiscono all'ipotesi dell'organizzazione di 4 conferenze internazionali all'anno con la partecipazione di esperti e consulenti locali ed internazionali, inerenti i sistemi di supporto alle PMI, quali: incubatori d'impresa, parchi industriali, distretti, schemi di garanzia mutualistica. Si stima un costo di 5.000,00 Euro per evento, in base a dati di mercato.
E' prevista inoltre l'organizzazione di 2 study tour all'anno in Italia (per un costo stimato di 5.000,00 Euro ad evento) per i rappresentanti del METE e di AIDA.

- **Attività di Gestione del Programma (360.000,00 Euro)**

In base alla struttura di costi dell'iniziativa PRODAPS, si stima una spesa annua di 120.000,00 per coprire i costi di funzionamento e di gestione dell'ufficio interno al METE che sarà incaricato della gestione del Programma. Tali costi includono le voci di spesa per il personale e per dotare il METE di tutti gli strumenti necessari per la corretta ed efficiente gestione del Programma.

- **Attività di supporto alla realizzazione del Programma (360.000,00 Euro)**

Si prevedono:

- Costi di Auditing esterno pari a 120.000,00 Euro per tre anni, in base a una stima dei costi di mercato ed in particolare dal costo del servizio analogo commissionato durante l'implementazione dell'iniziativa PRODAPS;
- Consulenze finanziarie, legali e tecniche, incluse quelle relative alle attività di monitoraggio e valutazione fornite da esperti italiani: si stima un costo di 180.000 in tre anni, sulla base delle tariffe del MAE/DGCS per un "esperto senior" che svolga sei mesi di missione breve in Albania, all'anno;
- Costi per le attività di promozione del Programma, stimati in 60.000 Euro per tre anni, secondo i dati di spese analoghe realizzate nella fase di implementazione dell'iniziativa PRODAPS.

5.1 Monitoraggio e valutazione

Le attività di monitoraggio del Programma saranno rivolte a due ambiti principali: valutare l'impatto del Programma sui beneficiari individuati e verificare che le condizioni offerte dagli strumenti finanziari dell'iniziativa non creino distorsioni nel mercato del credito locale.
Rispetto al primo ambito, il monitoraggio verrà realizzato da esperti italiani, selezionati congiuntamente dal METE e dall'Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo dell'Ambasciata d'Italia a Tirana.
Il quadro logico dell'iniziativa, con l'indicazione degli obiettivi (generale e specifici), dei risultati attesi e dei relativi indicatori, è lo schema di riferimento per impostare l'attività di monitoraggio del Programma. La cadenza del monitoraggio potrà essere concordata tra le parti in fase di stesura dell'Accordo di Programma anche se, in linea generale, appare auspicabile la previsione di un sistema di monitoraggio che prevede momenti di analisi precedenti le fasi di trasferimento delle diverse rate del credito d'aiuto. Questo permetterebbe di combinare i

risultati del monitoraggio sulle attività del Programma con i dati relativi alle erogazioni finanziarie, certificati dalla società di auditing selezionata.
Il METE, attraverso l'Ufficio interno di Gestione del Programma, avrà inoltre il compito di monitorare periodicamente l'andamento delle erogazioni e delle attività a valere sulla componente di Assistenza Tecnica, al fine di informare il CLSC ed, eventualmente di apportare le modifiche necessarie alla strategie generale dell'intervento. Questa attività riguarda essenzialmente la verifica delle condizioni del credito e la possibilità di rivedere le stesse, laddove si rivelassero essere distorsive rispetto alle condizioni di mercato.

ALLEGATO 2

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Nella seguente matrice vengono riportati i principali passi che porteranno all'attuazione del programma.

ATTIVITÀ	AZIONI DGCS – UTL TIRANA	AZIONI METE
Accordo di Programma	Approvare proposta di finanziamento. Predisporre bozza dell'Accordo di Programma.	Approvare l'Accordo di Programma.
Convenzione Finanziaria	Redigere la Convenzione Finanziaria di concerto con Artigiancassa.	Approvare la Convenzione Finanziaria di concerto con il MoF.
Stipula ed entrata in vigore dell'Accordo di Programma e firma Convenzione Finanziaria		
Attività preliminari (pre avvio): 1) **Conferma e Insediamento del CLSC;** 2) **Conferma e Insediamento della PMU/METE;** 3) **Selezione società Auditing.**	Selezionare, congiuntamente al METE e previa approvazione del CLSCesperti per AT al METE nella redazione dei termini di riferimento dello staff dell'Ufficio di Gestione del Programma, da sottoporre al CLSC per approvazione.	Presiedere il CLSC. Costituire l'Ufficio di Gestione del Programma al proprio interno. Selezionare la società di Auditing di rilevanza internazionale. Aprire i conti speciali presso una banca commerciale privata selezionata (Banca Agente del Programma) per l'accredito delle rate del credito d'aiuto.
Richieste di accreditamento fondi a credito	Selezionare, congiuntamente al METE e previa approvazione del CLSC, esperti per assistenza al METE nella formulazione del piano di spesa relativo alla componente di AT.	Predisporre il piano di spesa per la componente di AT da sottoporre ad approvazione del CLSC. Richiedere la prima tranche della Linea di Credito.
Accreditamento Fondi	Artigiancassa e la DGCS rilasciano il nulla osta al trasferimento della rata del credito d'aiuto relativa alla componente di AT. Artigiancassa e la DGCS rilasciano il nulla osta al trasferimento della prima rata	

	del credito d'aiuto relativa alla Linea di Credito. I fondi saranno accreditati con due diverse tranche.	
Inizio attività	Selezionare, congiuntamente al METE e previa approvazione del CLSC, per la stesura dell'Accordo di Retrocessione (On Lending Agreement) e la selezione delle BCP e IF partecipanti.	Redigere l'Accordo di Retrocessione da negoziare con BCP e IF. Selezionare le BCP e degli IF partecipanti.
Avvio Programma	Selezionare, congiuntamente al METE e previa approvazione del CLSC, esperti per la negoziazione con le BCP e IF.	Stipulare l'Accordo di Retrocessione con le BCP e gli IF eleggibili.
Fondo di Garanzia – Albanian Guarantee Fund (AGF)	Selezionare, congiuntamente al METE e previa approvazione del CLSC, esperti per assistere il METE nella redazione dello Schema di Gestione del Fondo di Garanzia e la negoziazione con BCP e IF partecipanti.	Rivedere lo Schema di Gestione del Fondo di Garanzia. Stipulare gli Accordi di partecipazione con BCP e IF eleggibili.

ALLEGATO 3

CRITERI DI ELEGGIBILITÀ, CLAUSOLE ETICHE, PRINCIPI GENERALI DEI CONTRATTI

1. ELEGGIBILITÀ DEL CONTRAENTE

1.1 Regole di obiettività ed imparzialità

Per evitare qualsiasi conflitto di interesse, ogni persona fisica o giuridica (ivi inclusi soggetti appartenenti allo stesso gruppo giuridico, membri di consorzi, associazioni temporanee e subappaltatori) che abbia preso parte alla preparazione del progetto dovrà essere esclusa dalle gare d'appalto o dalla presentazione di offerte per la realizzazione del medesimo.

1.2 Regole di capacità economica, finanziaria, professionale e tecnica

I candidati/concorrenti dovranno provare che le loro capacità economiche, finanziarie, professionali e tecniche siano adeguate alla realizzazione delle attività previste dal contratto. Se non stabilito altrimenti nell'Accordo, i candidati/concorrenti dovranno provare:

1.2.1 *Capacità economica e finanziaria*: il fatturato totale dei candidati/concorrenti nei tre anni precedenti, per la stessa categoria oggetto dell'appalto, deve essere almeno equivalente all'importo massimo del contratto; le imprese costituitesi da meno di tre anni possono provare la propria capacità economica e finanziaria con qualsiasi documento che il committente reputi appropriato.

1.2.2 *Capacità tecnica e professionale*: i candidati/concorrenti dovranno produrre un rapporto completo delle attività realizzate nei tre anni precedenti; le imprese costituitesi da meno di tre anni possono provare la propria capacità tecnica e professionale con qualsiasi documento che il committente reputi appropriato.

1.2.3 Per i contratti di lavori, i candidati/concorrenti italiani dovranno conseguire la qualificazione in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (e successive modifiche o emendamenti dello stesso). I candidati/concorrenti non italiani dovranno conseguire le qualificazioni conformemente alle rispettive leggi nazionali.

1.3 Cause di esclusione dalla partecipazione alle gare

Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di gara d'appalto, né possono aggiudicarsi o stipulare i relativi contratti le persone fisiche o giuridiche che:

1.3.1 Si trovano in una delle situazioni menzionate nel Decreto Legislativo italiano del 08/08/1994 n. 490 ("Antimafia"). I candidati/concorrenti italiani dovranno presentare il "certificato antimafia" emesso dalle competenti autorità italiane. I candidati/concorrenti non italiani dovranno produrre documentazione analoga, se prevista dalle rispettive legislazioni nazionali.

1.3.2 Sono in stato di fallimento o in liquidazione coatta, o si trovano sotto amministrazione giudiziaria, o in concordato preventivo, o hanno sospeso le proprie attività, o si trovano in una qualsiasi situazione analoga a seguito di una procedura prevista dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.

1.3.3 Sono soggette a procedimenti di dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, o di concordato preventivo, o si trovano in una qualsiasi situazione analoga a seguito di una procedura prevista dalla normativa nazionale.

1.3.4 Esse, o i loro direttori, o i loro partner/soci, sono stati condannati per un reato riguardante la condotta professionale, con una sentenza passata in giudicato.

1.3.5 Sono colpevoli di cattiva condotta professionale provata con qualsiasi mezzo che il committente sia in grado di utilizzare.

1.3.6 Non hanno adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali previsti dalla normativa del paese in cui hanno sede legale e/o dove sono chiamate ad operare.

1.3.7 Non hanno adempiuto agli obblighi fiscali previsti dalla normativa del paese in cui hanno sede legale e/o dove sono chiamate ad operare.

1.3.8 Sono colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dal MAE/DGCS come condizione per la partecipazione ad una procedura di gara o per l'aggiudicazione di un contratto.

1.3.9 Hanno precedentemente subito la risoluzione del contratto per inadempimento, nel quadro di un altro contratto con il MAE/DGCS e/o finanziato con fondi italiani.

2. PRINCIPI GENERALI DEI CONTRATTI

2.1 L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché, ogniqualvolta sia possibile, quello di pubblicità.

2.2 Previo accordo delle parti, il principio di economicità può essere subordinato a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

2.3 La procedura di affidamento deve essere annullata se vi sono meno di tre candidati/offerenti idonei.

2.4 I contratti non potranno essere modificati senza esplicita approvazione del MAE/DGCS ed in ogni caso potranno essere apportate modifiche esclusivamente nel rispetto delle clausole seguenti. Gli aggiudicatari non hanno diritto a pagamenti o rimborsi di alcun tipo per attività realizzate senza autorizzazione preventiva. Se il MAE/DGCS o il committente lo dovessero richiedere, l'aggiudicatario sarà tenuto alla rimessa in pristino, a proprie spese, della situazione precedente.

2.5 La documentazione di gara deve specificare la base d'asta per il contratto da aggiudicare.

2.6 Varianti ai contratti di fornitura di beni e servizi sono efficaci solo dopo espressa autorizzazione del MAE/DGCS, che potrà essere concessa solo nei seguenti casi:

2.6.1 per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

2.6.2 per circostanze non previste e non prevedibili, inclusa l'intervenuta possibilità di utilizzare nuovi materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di gara, a condizione che queste migliorino la qualità del prodotto o del servizio, senza per questo aumentare l'importo contrattuale complessivo;

2.6.3 per il verificarsi di eventi connessi con la natura o la qualità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, durante l'esecuzione del contratto e che non fossero prevedibili al momento della stipula dello stesso;

2.6.4 se non altrimenti stabilito, le modifiche summenzionate non potranno aumentare o ridurre di oltre il 20% l'importo totale del contratto;

2.6.5 sono inoltre ammesse modifiche che, nell'esclusivo interesse del committente, determinino un aumento o una riduzione delle prestazioni dell'aggiudicatario sino ad un massimo del 5% del totale del contratto, a condizione che siano finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino modifiche sostanziali e le risorse finanziarie aggiuntive siano disponibili. Tali modifiche potranno solamente essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;

2.6.6 gli aggiudicatari sono obbligati ad assoggettarsi alle varianti di cui sopra alle stesse condizioni del contratto;

2.6.7 in ogni caso gli aggiudicatari hanno l'obbligo di eseguire tutte quelle varianti di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal committente, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri.

2.7 Varianti ai contratti di lavori sono efficaci solo dopo espressa autorizzazione del MAE/DGCS, che potrà essere concessa solo nei seguenti casi:

2.7.1 per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

2.7.2 per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale originale;

2.7.3 per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

2.7.4 problemi geologici non prevedibili nel progetto esecutivo;

2.7.5 per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. In questo caso, i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti e gli aggiudicatari non potranno rifiutare di effettuare tali modifiche a condizione che il loro costo non ecceda il 20% del valore totale del contratto;

2.7.6 modifiche che, nell'interesse del committente, determinino un aumento o una riduzione delle prestazioni dell'aggiudicatario sino ad un massimo del 5% del totale del contratto e che siano necessarie a migliorare la qualità delle opere/lavori sono ammesse purché le risorse finanziarie aggiuntive siano disponibili.

2.8 I contratti non possono essere ceduti a terzi, pena la risoluzione di diritto dei contratti precedentemente aggiudicati.

2.9 Il subappalto è ammesso sino ad un massimo del 30% del valore totale del contratto. La documentazione di gara dovrà precisare se il subappalto è consentito e, nel caso, fissarne le relative condizioni. I concorrenti dovranno dichiarare nelle loro offerte quali forniture/servizi/lavori intendano subappaltare. Gli aggiudicatari dovranno depositare i relativi contratti di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell'inizio dei

lavori oggetto del subappalto. I subappaltatori dovranno essere eleggibili per le forniture/servizi/opere che dovranno realizzare.

2.10 I prezzi contrattuali sono fissi e non soggetti a revisione.

2.11 I prezzi contrattuali sono espressi e pagati esclusivamente in Euro. Rischi e variazioni del tasso di cambio non sono soggetti ad alcuna compensazione.

2.12 Il contratto è risolto di diritto se gli aggiudicatari sono sottoposti a procedure di fallimento o di liquidazione coatta, di amministrazione giudiziaria o di concordato preventivo o si trovano in una qualsiasi situazione analoga a seguito di una procedura prevista dalla rispettiva normativa nazionale.

2.13 In caso di dolo o di colpa grave non è ammessa limitazione di responsabilità degli aggiudicatari.

2.14 L'esecuzione del contratto è regolata dalla legge del Paese beneficiario.

2.15 Le controversie che dovessero sorgere tra gli aggiudicatari e la stazione appaltante non sono sottoposte alla giurisdizione italiana.

2.16 La documentazione di gara dovrà contenere i principi summenzionati.

2.17 Nel caso di lacuna normativa la parte italiana si riserva il diritto di applicare i principi fondamentali della legislazione italiana.

3. COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

3.1 I costi dedotti nei contratti sono ammissibili se attuali, congrui e necessari per la realizzazione del progetto secondo il documento di progetto.

3.2 In ogni caso, i costi relativi ai seguenti beni/servizi/opere **non** sono considerati ammissibili:

a) beni voluttuari o di lusso (es. profumi, cosmetici, opere d'arte, bevande alcoliche, articoli sportivi, ecc.);

b) beni, servizi ed opere civili direttamente o indirettamente connesse ad attività militari e di polizia;

c) tutte le tasse, le imposte indirette (inclusa l'IVA) e i diritti doganali;

d) ammortamenti di debiti precedentemente contratti e perdite future del beneficiario o degli utilizzatori finali;

e) interessi dovuti a terzi da parte del beneficiario o degli utilizzatori finali.

4. CLAUSOLE ETICHE

4.1 Qualsiasi tentativo, da parte di concorrenti (potenziali e non), di ottenere informazioni confidenziali, di stipulare accordi illeciti con altri concorrenti o di influenzare la stazione appaltante nelle fasi di analisi, comparazione e valutazione delle offerte, condurrà all'esclusione dalla gara del/i concorrente/i e alla conseguente eliminazione della sua/loro offerta, oltre che all'applicazione di sanzioni amministrative.

4.2 Senza la previa autorizzazione scritta dell'autorità appaltante, gli aggiudicatari ed il loro personale, o qualsiasi altra società/impresa con la quale l'aggiudicatario dovesse essere associato o legato non potranno, nemmeno su base complementare o di subappalto, realizzare

opere o fornire beni nel quadro del contratto. Questa proibizione si applica anche a qualsiasi altro progetto che potrebbe, a causa della natura del contratto, dare origine ad un conflitto di interesse dell'aggiudicatario.

4.3 Nel sottoporre la propria offerta ad una gara, i concorrenti dovranno dichiarare di non avere alcun potenziale conflitto di interessi e di non avere alcun legame specifico con altri concorrenti o con altre parti a vario titolo coinvolte nel progetto. Se dovesse emergere una simile situazione nel corso dell'esecuzione del contratto, gli aggiudicatari dovranno immediatamente informare la stazione appaltante.

4.4 Funzionari statali o altro personale operante nella pubblica amministrazione del Paese beneficiario, indipendentemente dalla specifica posizione amministrativa nella quale si trovano, non potranno essere assunti come esperti/consulenti dalle società/imprese partecipanti alla gara senza previa approvazione del MAE/DGCS.

4.5 Gli aggiudicatari devono sempre agire imparzialmente e, come fedeli consiglieri, in conformità al codice di condotta delle rispettive professioni. Essi non potranno fare pubbliche dichiarazioni sul progetto o sui servizi loro richiesti, senza previa approvazione della stazione appaltante. Essi (in ogni caso) non possono impegnare in alcun modo la stazione appaltante senza il di lei preventivo assenso scritto.

4.6 Per tutta la durata del contratto, gli aggiudicatari ed il loro personale dovranno rispettare i diritti dell'uomo ed impegnarsi a non offendere principi, usi e costumi politici, culturali e religiosi del Paese beneficiario. In particolare, gli aggiudicatari dei contratti dovranno rispettare gli *standard* fondamentali di lavoro come definiti nelle principali convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro - OIL (quali la "Convenzione sulla libertà sindacale e protezione del diritto sindacale", la "Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva", la "Convenzione sul lavoro forzato", la "Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione)", e la "Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile").

4.7 Gli aggiudicatari non potranno accettare pagamenti connessi con il contratto, diversi da quelli previsti nello stesso. Gli aggiudicatari ed il loro personale non dovranno esercitare alcuna attività o ricevere alcun vantaggio da parte della stazione appaltante, che non siano coerenti con le rispettive obbligazioni contrattuali.

4.8 È fatto obbligo agli aggiudicatari ed al loro personale di mantenere il segreto professionale per tutta durata del contratto e anche dopo la sua conclusione. Tutti i rapporti ed i documenti redatti o ricevuti dall'aggiudicatario sono confidenziali.

4.9 Il contratto dovrà regolare l'utilizzo, da parte di tutti i contraenti, dei rapporti e dei documenti redatti, ricevuti o presentati dagli stessi durante l'esecuzione del medesimo.

4.10 Gli aggiudicatari dovranno evitare qualsiasi rapporto/relazione che potrebbe compromettere/pregiudicare la loro indipendenza o quella del proprio personale. Se gli aggiudicatari dovessero cessare di essere indipendenti, l'autorità committente potrebbe, fatto salvo il risarcimento del danno, risolvere il contratto senza preavviso e senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese di indennizzo.

4.11 Il MAE/DGCS si riserva il diritto di sospendere o di annullare il finanziamento del progetto, qualora pratiche di corruzione di qualsiasi tipo dovessero emergere a qualunque stadio del procedimento di aggiudicazione e qualora l'autorità committente non fosse in grado di assumere tutte le misure appropriate per porre rimedio alla situazione determinatasi. Per gli effetti di questa clausola, "pratiche di corruzione" sono le offerte di tangenti, regali, donazioni o provvigioni, intese quale stimolo o ricompensa a qualsiasi persona per aver compiuto, o

essersi astenuta dal compiere, qualsiasi atto relativo all'affidamento o alla realizzazione di un contratto già concluso con l'autorità committente.

4.12 Più precisamente, tutta la documentazione di gara ed i relativi contratti per opere, forniture e servizi, dovranno includere una clausola che preveda l'annullamento della gara d'appalto o la risoluzione del contratto qualora dovesse emergere che l'aggiudicazione o l'esecuzione del contratto abbiano causato spese commerciali non usuali. Le "spese commerciali non usuali" sono commissioni non menzionate nel contratto principale, o non derivanti da un contratto correttamente concluso e facente riferimento al contratto principale, commissioni non pagate in seguito a servizi legittimi e realmente resi, commissioni pagate in un paradiso fiscale, commissioni pagate ad un beneficiario non chiaramente identificato o commissioni pagate ad una società che appaia essere una copertura.

4.13 Gli aggiudicatari si impegnano, qualora loro richiesto da parte del MAE/DGCS, a fornire elementi di prova per spiegare le condizioni in cui il contratto viene eseguito. Il MAE/DGCS potrà effettuare qualsivoglia controllo della documentazione, anche in loco, che ritenga necessario per raccogliere elementi di prova nei casi di sospette spese commerciali non usuali.

4.14 Gli aggiudicatari che abbiano pagato spese commerciali non usuali in progetti finanziati dal MAE/DGCS saranno soggetti, a seconda della gravità dei fatti constatati, alla risoluzione del contratto o all'esclusione permanente dall'ottenere pagamenti con finanziamenti del MAE/DGCS.

4.15 Il mancato rispetto di una o più clausole etiche potrà determinare l'esclusione del concorrente o dell'aggiudicatario da altri contratti finanziati - parzialmente o totalmente - dal MAE/DGCS e l'applicazione di penali. L'individuo o l'impresa ritenuto/a responsabile dovrà essere informato/a per iscritto del fatto.

4.16 È fatto obbligo alla stazione appaltante di assicurare che le procedure di acquisizione di beni e servizi siano concluse in maniera trasparente, basata su criteri oggettivi e indipendentemente da qualsiasi influenza esterna.

Ministero degli Affari Esteri

6511/46053

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di Albania ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per la realizzazione del "programma di assistenza integrata per lo sviluppo delle PMI Albanesi", firmato a Tirana l'8 marzo 2013.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'art.20 dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di chiedere cortesi notizie in merito allo stato delle procedure interne da parte albanese e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di Albania gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì 2 [illegible] 2014

All'Ambasciata della Repubblica di Albania

Via Asmara, 5 - 00199 Roma

12 -06- 2014
2642

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME

Nr. 10835

Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Shqipërisë i paraqet komplimentet e saj Ambasadës së Republikës së Italisë në Tiranë dhe ka nderin të bëj me dije se, referuar "Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë për realizimin e "Programit të ndihmës së integruar për zhvillimin e NMV-ve shqiptare"", nënshkruar më 8 mars 2013, pala shqiptare ka përfunduar procedurat e brendshme ligjore për hyrjen në fuqi të kësaj Marrëveshjeje.

Ky njoftim bëhet në përputhje me nenin 20 të Marrëveshjes, ku palët njoftojnë njëra tjetrën për përfundimin e procedurave të brendshme ligjore për hyrjen në fuqi të Marrëveshjes. Kjo Marrëveshje do të hyjë në fuqi në datën e marrjes së njoftimit të fundit nga palët.

Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë përfiton edhe një herë nga rasti për t'i përsëritur Ambasadës së Republikës Italiane në Tiranë sigurimet e konsideratës së saj më të larta.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME - TIRANË

Tiranë, më 11 qershor 2014

AMBASADËS SË REPUBLIKËS ITALIANE
TIRANË

Ministria e Puneve te Jashtme, Bulevardi Gjergj Fishta – Tirane
Tel : (355)-4-2364090/ext.79112, 79139. Fax : (+355)-4-2262085/84

REPUBBLICA DI ALBANIA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

N. 10935

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Albania presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia a Tirana ed ha l'onore di comunicare che, con riferimento all' "Accordo tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania ed il Governo della Repubblica Italiana per la Realizzazione del Programma di Assistenza Integrata per lo sviluppo delle PMI albanesi" sottoscritto l'8 marzo 2013, la parte albanese ha completato le procedure interne legali necessarie per l'entrata in vigore di detto Accordo.

La presente notifica è conforme all'articolo 20 dell'Accordo in parola, secondo il quale ogni Parte dovrà notificare all'altra per iscritto il completamento delle procedure nazionali necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo. Detto Accordo entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Albania si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia a Tirana i sensi della sua più alta considerazione.

Tirana, 11 giugno 2014

c.a.

AMBASCIATA D'ITALIA

TIRANA

Ministero degli Affari Esteri

6511/161645

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di Albania ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per la realizzazione del "programma di assistenza integrata per lo sviluppo delle PMI Albanesi", firmato a Tirana l'8 marzo 2013.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'art.20, che l'Atto internazionale sopra citato e' entrato in vigore il 12 giugno 2014, data di ricezione dell'ultima notifica di completamento delle rispettive procedure nazionali.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di Albania gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì 18 LUG. 2014

All'Ambasciata della Repubblica di Albania
Via Asmara, 5 - 00199 Roma

14A08572

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.